



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 30 del 26.7.2017

Supplemento n. 104

mercoledì, 26 luglio 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 11 luglio 2017, n. 47

Approvazione della variante al piano del parco dell'Arcipelago toscano per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 11 luglio 2017, n. 47

Approvazione della variante al piano del parco dell'Arcipelago toscano per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e, in particolare, l'articolo 12 "Piano per il parco", che prevede che i piani dei parchi nazionali, elaborati dagli organismi degli enti parco, sono adottati ed approvati dalle regioni territorialmente competenti, e ne detta il relativo procedimento;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 (Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1996n. 290;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2009, n. 87, concernente l'approvazione del piano per il parco del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, ai sensi del richiamato articolo 12, della l. 394/1991;

Richiamato l'atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;

Richiamata la determinazione 29 marzo 2016, n. 2/AC/2016 con cui il Nucleo unificato regionale di valutazione (NURV) della Regione Toscana, tenuto conto anche delle osservazioni e contributi del settore regionale competente in materia di paesaggio, si è espresso sul documento preliminare elaborato dal Parco

ai fini della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano in oggetto, ai sensi dell'articolo 22, della l.r. 10/2010, corredato anche da un apposito studio di incidenza, redatto ai sensi della l.r. 30/2015, ed ha ritenuto che la variante in approvazione non comporti effetti significativi sull'ambiente e possa essere esclusa dalla procedura di VAS, formulando indicazioni/prescrizioni;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2016, n. 67 (Adozione della variante al piano per il Parco nazionale dell'Arcipelago toscano per nuova zonazione a mare dell'isola di Capraia, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394);

Preso atto che, a seguito della presentazione delle osservazioni conseguenti alla fase di adozione della variante e allo svolgimento dell'istruttoria di competenza per l'espressione delle controdeduzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l. 394/1991, l'ente parco con le note prot. Regione Toscana AOOGR/4519/P13020 del 4 gennaio 2017 e AOOGR/51774/P13020 del 2 febbraio 2017, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio direttivo 12 dicembre 2016, n. 43 (Approvazione Variante del Piano del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette", per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sull'adottata variante del Piano del Parco) (allegato A);

Preso atto che il Consiglio direttivo dell'ente parco con delibera 43/2016:

- ha approvato:
- le schede di sintesi delle 18 osservazioni pervenute sulla variante stessa a seguito della sua adozione e delle procedure di pubblicazione, con le relative controdeduzioni;
- le controdeduzioni alle indicazioni e prescrizioni formulate in sede di verifica di assoggettabilità a VAS della variante stessa come richiesto dalla deliberazione del Consiglio regionale 67/2016;
- le Norme tecniche di attuazione (NTA) conseguentemente modificate;
- la "Tabella A riassuntiva "Zone a mare Capraia", come richiesto dalla deliberazione del Consiglio regionale 67/2016.
- hadispostolatrasmissione di ulteriore documentazione a corredo della variante in approvazione, già oggetto di adozione con deliberazione del Consiglio regionale 67/2016 e non modificata in fase di controdeduzioni, tra cui:
 - la Relazione alla variante di piano
 - la Tavola B3 "Carta della zonazione a mare - Isola di Capraia";

Preso atto che, a seguito di nota istruttoria del Settore regionale competente rivolta alle strutture regionali interessate con richiesta di eventuali contributi, il Settore "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio", con nota 3 marzo 2017 agli atti del Settore competente, ha confermato la coerenza della variante con le direttive e il rispetto delle prescrizioni in materia paesaggistica riportate nella disciplina del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, ed ha precisato che gli interventi ammissibili devono essere verificati nell'ambito delle procedure autorizzative ed essere valutati rispetto alla specifica disciplina dei beni paesaggistici in cui ricadono;

Preso atto che nell'istruttoria regionale sono stati interessati con nota PEC AOOGR/85666/P.130.020 del 17 febbraio 2017, tra gli altri, la Direzione Marittima di Livorno e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - MATTM;

Ritenuto di condividere le controdeduzioni alle osservazioni riportate nella deliberazione del Consiglio direttivo dell'ente parco 43/2016;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l. 394/1991:

- il Comune di Capraia Isola, con riferimento alle aree di cui alla lettera d) dell'articolo 12, comma 2 della l. 394/1991, ha espresso la propria intesa sulla variante al piano per il parco in approvazione con nota prot. Regione Toscana 21 aprile 2017, n. 210382 (allegato B);

- l'intesa con l'ente Parco si intende acquisita in considerazione dell'approvazione della deliberazione del Consiglio direttivo 43/2016, con cui l'ente stesso ha approvato la variante di cui si tratta, come risultante a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito della sua adozione;

Richiamata la nota dell'Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo della Giunta regionale in data 12 maggio 2017 con cui, considerate anche le preoccupazioni espresse dal Sindaco di Capraia Isola nella nota richiamata (allegato B) si invita l'ente Parco a programmare ed attivare nell'immediato opportune campagne di informazione delle nuove modalità di fruizione delle aree a mare, utili a consentire ai residenti ed agli utenti dell'isola comportamenti coerenti con la nuova disciplina, una volta che questa sarà entrata in vigore;

Ritenuto pertanto di approvare la variante al piano per il parco del Parco nazionale dell'arcipelago toscano di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo 43/2016, e di dover formulare alcune raccomandazioni all'ente parco, anche in considerazione degli esiti dell'istruttoria regionale svolta;

DELIBERA

1. di condividere ed accogliere le determinazioni assunte dall'ente parco con la deliberazione del Consiglio direttivo 12 dicembre 2016, n. 43 (Approvazione Variante del Piano del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette", per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sull'adottata variante del Piano del Parco), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sull'adottata variante del Piano del Parco") in merito alle osservazioni pervenute sulla variante adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l. 394/1991, così come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione;

2. di dare atto dell'intesa espressa dal Comune di Capraia Isola sulla variante al piano per il parco in approvazione con nota prot. Regione Toscana 2017/210382 (allegato B), mentre l'intesa con l'ente Parco si intende acquisita in considerazione dell'approvazione della deliberazione 43/2016 da parte del Consiglio direttivo, con cui l'ente stesso ha approvato la variante di cui si tratta, come risultante a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito della sua adozione;

3. di approvare la variante al piano per il parco del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo 43/2016, per la nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sull'adottata variante del Piano del Parco", costituita dalla seguente documentazione:

- Norme tecniche di attuazione - NTA (allegato C)
- Tabella A riassuntiva "Zone a mare Capraia" (allegato D)
- Relazione alla variante di piano (allegato E)
- Tavola B3 "Carta della zonazione a mare - Isola di Capraia" (allegato F);

4. di formulare all'ente parco le seguenti raccomandazioni, tenuto anche conto degli esiti dell'istruttoria regionale svolta:

- predisporre e sottoporre con sollecitudine all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il regolamento del parco, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l. 394/1991, al fine di distribuire, coordinare ed armonizzare, quanto più efficacemente possibile, i contenuti normativi e regolamentari del Piano e del Regolamento del parco, tenuto conto delle osservazioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS approvato con determinazione 29 marzo 2016, n. 2/AC/2016 e dei numerosi rinvii nelle controdeduzioni e nella NTA del Piano alla regolamentazione di dettaglio;

- predisporre le opportune forme di segnalazione delle diverse zonazioni a mare introdotte con la variante, con particolare riferimento alle zone di maggiore tutela e delicatezza ambientale;

- attivare, oltre a campagne straordinarie nella prima fase applicativa della variante, forme stabili di informazione sulla fruizione delle aree sottoposte a regimi differenziati, tenuto conto della maggiore frammentazione delle aree a diverso grado di tutela;

- integrare il piano di monitoraggio ambientale già previsto dal piano del parco con specifici programmi atti a verificare nel tempo gli effetti ambientali prodotti dalla variante;

- attivare forme efficaci di controllo, avvalendosi anche dell'ausilio delle autorità preposte alla vigilanza e all'accertamento degli illeciti, nonché dei mezzi tecnologici attualmente disponibili;

- inserire, come indicato dal NURV nella determina 2/AC/2016, nel monitoraggio degli effetti ambientali, già previsto nel Piano per il Parco, gli esiti delle attività di vigilanza e controllo;

- dare piena attuazione alle misure di mitigazione già individuate per la tutela della biodiversità in fase di verifica di assoggettabilità a VAS;

5. di esplicitare che:

- le indicazioni espresse dal NURV con la determinazione n. 2/AC/2016 costituiscono criteri interpretativi e applicativi delle NTA;

- la coerenza degli interventi ammissibili con la disciplina paesaggistica regionale dovrà essere verificata nell'ambito delle procedure autorizzative e valutata rispetto alla specifica disciplina dei beni paesaggistici in cui gli stessi ricadono;

- per quanto non modificato dalla variante approvata con il presente atto rimane fermo quanto approvato con la precedente del. c.r. 87/2009;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione, comprensiva degli elaborati che costituiscono la variante al piano per il parco dell'Arcipelago Toscano (allegati C, D, E ed F), all'ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - MATTM ed alla Capitaneria di porto - Direzione marittima di Livorno;

7. di disporre, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della l. 394/1991, la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva degli elaborati che costituiscono la variante al piano per il parco dell'arcipelago Toscano (allegati C, D, E ed F) sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli Allegati A, B, C, D, E e F, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Marco Stella

I Segretari
Giovanni Donzelli
Antonio Mazzeo

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
Seduta ordinaria del 12/12/2016**

N. 43/2016 Oggetto: Approvazione Variante del Piano del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sull'adottata Variante del Piano del Parco

L'anno duemilasedici, nel giorno dodici del mese di dicembre, presso la sede provvisoria dell'Ente Parco in Loc. Enfolà, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono radunati i Sigg.

CONSIGLIO DIRETTIVO

| | P | A | REVISORI DEI CONTI |
|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------------|
| SAMMURI Giampiero | X | | Assenti: |
| BANFI Angelo | X | | VALICENTI ROSA |
| BULGARESI Anna | X | | BORONI PIERLUIGI |
| COPPOLA Luigi | | X | ESPOSITO ROBERTO |
| DAMIANI Alessandro | | X | |
| FERI Stefano | X | | |
| MAZZANTINI Umberto | X | | |
| ROTELLINI Gabriele | | X | |
| VERRILLO Salvatore Nicola | | X | |
| Presenti n. 5 | | Assenti n. 4 | |

Presidente: Giampiero Sammuri, Presidente.

Segretario: Dott.ssa Franca Zanichelli, in qualità di Direttore.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

visto il Piano del Parco Arcipelago Toscano approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 23.12.2009 e pubblicato sul BURT n. 4 del 27.01.2010 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26.01.2010;

vista la Delibera di Consiglio Comunale di Capraia Isola n. 17 del 29.07.2014 Revoca delibera di C.C. n. 14 del 19.07.2013. Nuova perimetrazione e istituzione dell'Area Marina Protetta a Capraia Isola;

considerato che l'area in questione con D.P.R. 22 luglio 1996 - Istituzione dell'Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano - è stata individuata come "aree a mare di tipo 1" "le aree di rilevante valore naturalistico con limitato o inesistente grado di antropizzazione" e come "aree a mare di tipo 2";

visto l'art 12 della Legge 394/1991 in cui si demanda all'Ente parco la tutela dei valori naturali e ambientali attraverso lo strumento del piano del parco;

preso atto che, per perseguire la tutela dei valori naturali ed ambientali stabiliti dalla Legge 394/1991, si rende necessario suddividere l'area a mare circostante l'Isola di Capraia, ricadente nel perimetro del parco nazionale arcipelago toscano, in varie zone con grado di protezione;

considerato che per poter attuare la suddivisione delle aree a mare nei vari gradi di protezione si rende necessario apportare un variante al Piano del Parco approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 23.12.2009 e pubblicato sul BURT n. 4 del 27.01.2010 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26.01.2010;

visto l'art 12 comma 6 della Legge 394/1991 "*... il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni ...*";

considerato che questo Ente con Delibera di Consiglio Direttivo n. 25 del 27 maggio 2015 ha approvato la bozza della variante del Piano nazionale dell'Arcipelago Toscano, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della Legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), per la nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia, costituita da:

- Norme tecniche di attuazione;
- Tavola B3 carta della zonazione a mare- Isola di Capraia Scala 1:25.000;

preso atto che la Comunità del Parco, così come previsto all'art. 10 della Legge 394/1991, con delibera del 09.06.2015, ha espresso parere favorevole sulla Variante del Piano del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia;

considerato che il Consiglio Regionale della Toscana con Delibera n. 67 del 26.07.2016, così come previsto dall'art. 12 della Legge n. 394/1991, ha provveduto ad adottare il Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano esprimendo al Consiglio Direttivo dell'Ente, relativamente all'ulteriore svolgimento del procedimento, alcune prescrizioni;

considerato che l'Ente Parco ha provveduto al deposito del piano adottato presso le sedi dei Comuni e dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere territorialmente interessati dal perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ed alla pubblicazione sul B.U.R.T. Parte Seconda n. 32 del 10.08.2016;

considerato che la Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 4 Legge n. 394/1991, è stata depositata per 40 giorni consecutivi a partire dal 11.08.2016 presso le sedi dei sopra citati Enti territorialmente interessati dal perimetro del Parco nonché presso la sede dell'Ente;



considerato che a seguito dell'avvenuto deposito ed entro il 31.10.2016 sono pervenute a questo Ente n. 18 (diciotto) osservazioni dai soggetti interessati (enti ed organismi pubblici, associazioni economiche e sociali e costituite per la tutela di interessi diffusi, singoli cittadini);

preso atto che a seguito dell'avvenuto deposito ed oltre il 31.10.2016 è pervenuta a questo Ente n. 1 (una) osservazione prot. n. 9245 del 24.11.2016;

preso atto che l'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco ha provveduto ad esaminare tutte le osservazioni pervenute, fornendo un parere su ogni singola osservazione e predisponendo delle schede da sottoporre al parere del Consiglio Direttivo;

considerato che per l'accoglimento di osservazioni totalmente o parzialmente sono stati seguiti criteri tesi prioritariamente a confermare i contenuti del Piano del Parco a suo tempo adottato;

preso atto che la valutazione delle richieste contenute nelle osservazioni ha considerato gli effetti derivanti dall'accoglimento delle stesse, ritenendo meritevoli le proposte che rendessero possibile ottenere di migliorare la chiarezza dei dispositivi normativi, correggere errori, incrementare la fattibilità degli interventi;

viste le schede contenenti l'istruttoria delle osservazioni e le rispettive determinazioni;

precisato che l'esame delle 18 osservazioni viene effettuato mediante la lettura delle schede nominali, che riportano, per ogni singola osservazione, i contenuti proposti dagli osservanti, la valutazione tecnica dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco e la determinazione del Consiglio Direttivo;

precisato, inoltre, che l'esame delle osservazioni viene eseguito analizzando per prime le prescrizioni espresse dalla Regione Toscana con Delibera n. 67 del 26.07.2016 (Scheda n. 00);

di seguito, si elenca un breve riassunto delle osservazioni pervenute, dei contenuti proposti dagli osservanti e della valutazione dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco:

Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 67 del 26.07.2016. **Indicazioni e prescrizioni formulate dal NURV** (Scheda n. 00). Il documento stilato dal NURV prevede 7 indicazioni e 2 prescrizioni. Queste ultime sono relative ad alcuni aspetti dell'impianto normativo (Norme Tecniche di Attuazione) ed alla correzione di un errore nell'Allegato A (Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia) ed hanno portato all'introduzione di cinque nuovi commi nell'articolato. Per quanto riguarda invece le indicazioni, le medesime sono state accolte ed, in alcuni casi, hanno anch'esse portato alla modifica dell'articolato. Quanto sopra, anche in considerazione della varietà e della complessità degli argomenti trattati, risulta meglio specificato nella rispettiva Scheda di dettaglio.

Osservazione n. 1 contenente osservazioni presentate dalla Federazione Toscana della Proprietà Edilizia in data 14.10.2016 prot. n. 8225, riguardanti una serie di obiezioni relativamente al nuovo azzonamento ed alle nuove norme dell'area a mare dell'Isola di Capraia.

Parere Ufficio Tecnico: in parte non accoglibile ed in parte già esaminata nell'Osservazione n. 18.

Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 2 contenente osservazioni presentate dal Signor Martini Bernardi Sebastiano in data 14.10.2016 prot. n. 8240, riguardanti una serie di obiezioni relativamente al nuovo azzonamento ed alle nuove norme dell'area a mare dell'Isola di Capraia.

Parere Ufficio Tecnico: in parte non accoglibile ed in parte già esaminata nell'Osservazione n. 18.

Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 3 contenente osservazioni presentate dal Signor Giusti Folco in data 17.10.2016 prot. n. 8247, riguardanti una serie di obiezioni relativamente al nuovo azzonamento ed alle nuove norme dell'area a mare dell'Isola di Capraia.



Parere Ufficio Tecnico: in parte non accoglibile ed in parte già esaminata nell'Osservazione n. 18.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 4 contenente osservazioni presentate dall'Associazione Proprietari di casa Isola di Capraia in data 17.10.2016 prot. n. 8283, riguardanti una serie di obiezioni relativamente al nuovo azzonamento ed alle nuove norme dell'area a mare dell'Isola di Capraia.

Parere Ufficio Tecnico: in parte non accoglibile ed in parte già esaminata nell'Osservazione n. 18.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 5 contenente osservazioni presentate dall'Amministrazione Comunale di Portoferraio in data 28.10.2016 prot. n. 8570, riguardanti una serie di obiezioni relativamente alle modifiche apportate all'art. 18 comma 3 ed all'art. 19 comma 3 delle NTA in relazione agli interventi per gli edifici in Zone B e C, contestando, in particolare, l'iter procedurale ritenuto non corretto.

Parere Ufficio Tecnico: non accoglibile.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 6 contenente osservazioni presentate dal Signor Lorenzo de Santi in qualità di Legale Rappresentante della Cota Quinta s.r.l. in data 28.10.2016 prot. n. 8572, riguardanti una richiesta di modifica dell'azzonamento a terra in località Nisportino del Comune di Rio nell'Elba.

Parere Ufficio Tecnico: non pertinente.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 7 contenente osservazioni presentate dalle Aree Tecniche dei Comuni di Marciana Marina, Marciana, Rio Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio nell'Elba e Capoliveri in data 31.10.2016 prot. n. 8601, riguardanti una serie di obiezioni relativamente alle modifiche apportate all'art. 18 comma 3 ed all'art. 19 comma 3 delle NTA in relazione agli interventi per gli edifici in Zone B e C che hanno in passato usufruito del condono edilizio e relativamente alle perforazioni di pozzi ad uso privato.

Parere Ufficio Tecnico: in parte non pertinente, in parte non accoglibile ed in parte già esaminata nell'Osservazione n. 11.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 8 contenente osservazioni presentate dalla Signora Alice Colli in qualità di Legale Rappresentante della Toscana mini Crociere s.r.l. in data 31.10.2016 prot. n. 8602, riguardanti una serie di obiezioni relativamente al nuovo azzonamento ed alle nuove norme dell'area a mare dell'Isola di Capraia con particolare riferimento alle visite guidate ed al trasporto collettivo.

Parere Ufficio Tecnico: non accoglibile.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 9 contenente osservazioni presentate dal Signor Sardi Edoardo in qualità di Legale Rappresentante della Emanuel di Sardi Edoardo e Andrea s.n.c. in data 31.10.2016 prot. n. 8604, riguardanti una richiesta di modifica dell'azzonamento a terra in località Enfola del Comune di Portoferraio.

Parere Ufficio Tecnico: non pertinente.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 10 contenente osservazioni presentate dalla Signora Purmann Regina Ester in data 31.10.2016 prot. n. 8605, riguardanti una richiesta di modifica dell'azzonamento a terra in località Punta Penisola del Comune di Portoferraio.

Parere Ufficio Tecnico: non pertinente.



Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 11 contenente suggerimenti presentati dall'Ufficio Tecnico dell'Ente in data 31.10.2016 prot. n. 8606, riguardanti sei proposte al fine di migliorare la chiarezza dei dispositivi normativi, correggere alcuni errori ed incrementare la fattibilità degli interventi con particolare riguardo agli artt. 18, 19, 22, 29 e 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco. Quanto sopra, in considerazione della varietà e della complessità degli argomenti trattati, risulta meglio specificato nella rispettiva Scheda di dettaglio (Scheda n. 11).
Vengono accolti i suggerimenti presentati e conseguentemente accolte le relative proposte.

Osservazione n. 12 contenente osservazioni presentate dal Signor Galletti Andrea in data 31.10.2016 prot. n. 8608, riguardanti una richiesta di poter effettuare nelle Zone C – di protezione interventi di frazionamento di unità immobiliari e di cambio di destinazione d'uso.
Parere Ufficio Tecnico: non pertinente.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 13 contenente osservazioni presentate dalla Signora Aleotti Alda in data 31.10.2016 prot. n. 8609, riguardanti principalmente una richiesta di modifica dei confini del Parco con relativa deperimetrazione ed, in subordine, di poter effettuare nelle Zone C – di protezione interventi di frazionamento di unità immobiliari e di cambio di destinazione d'uso.
Parere Ufficio Tecnico: in parte non accettabile ed in parte non pertinente.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 14 contenente osservazioni presentate dalle Associazione Architetti Elbani e Associazione Geometri Elbani in data 31.10.2016 prot. n. 8612, riguardanti una serie di obiezioni relativamente alle modifiche apportate all'art. 19 comma 3 delle NTA in relazione agli interventi per gli edifici in Zone C che hanno in passato usufruito del condono edilizio ed, in particolare, agli ampliamenti a tantum di mq. 15.
Parere Ufficio Tecnico: in parte non accoglibile ed in parte già esaminata nell'Osservazione n. 11.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 15 contenente osservazioni presentate dalle Signore Lupi Dina e Giovanna in data 31.10.2016 prot. n. 8613, riguardanti una richiesta di modifica dei confini del Parco con relativa deperimetrazione.
Parere Ufficio Tecnico: non accettabile.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 16 contenente osservazioni presentate dai Signori Cecchi Dante ed Ennio in data 31.10.2016 prot. n. 8615, riguardanti una richiesta di modifica/integrazione dell'art. 18 delle NTA del Piano del Parco al fine di permettere l'esecuzione di opere necessarie al recupero di viabilità, nei casi di dimostrata preesistenza della stessa ed almeno nei casi di unico accesso ad immobili legittimamente presenti sul territorio e per i quali sono ammessi interventi edilizi per il loro mantenimento e recupero.
Parere Ufficio Tecnico: non pertinente.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative osservazioni.

Osservazione n. 17 contenente osservazioni presentate dall'Amministrazione Comunale di Rio Marina in data 31.10.2016 prot. n. 8616, riguardanti una serie di obiezioni relativamente alle aree ex minerarie ricadenti nella zonizzazione D, di promozione economica e sociale, sotto zona Ds, che individua il Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro, con particolare riferimento all'art. 20.7 ed all'art. 13 delle N.T.A. vigenti del Piano del Parco al riguardo del Progetto di valorizzazione integrata del compendio minerario (PM)
Parere Ufficio Tecnico: non pertinente.
Vengono accolte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e conseguentemente respinte le relative



osservazioni.

Osservazione n. 18 contenente suggerimenti presentati dall'Ufficio Tecnico dell'Ente congiuntamente all'Amministrazione Comunale di Capraia Isola in data 31.10.2016 prot. n. 8617, riguardanti alcune proposte al fine di migliorare la chiarezza dei dispositivi normativi, correggere alcuni errori ed incrementare la fattibilità degli interventi con riguardo alle nuove norme dell'area a mare dell'Isola di Capraia. Quanto sopra, in considerazione della varietà e della complessità degli argomenti trattati, risulta meglio specificato nella rispettiva Scheda di dettaglio (Scheda n. 18).

Vengono accolti i suggerimenti presentati e conseguentemente accolte le relative proposte.

considerato che, in sede di discussione, i rappresentanti del Comune di Capraia Isola, in merito ai divieti che insistono sulla Zona MA – area archeologica dove vige l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno n. 41/2007 del 26.04.2007 che prevede il divieto di sosta, pesca, ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e di superficie, hanno precisato che, a seguito di richiesta di chiarimenti circa l'interpretazione dell'ordinanza stessa, la Capitaneria di Porto di Livorno ha rilevato che la navigazione e il transito si intendono consentite;

dato atto che l'art. 25.2. delle Norme tecniche di attuazione prevedono che *"Nella Zona MA – area archeologica vige l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno n. 41/2007 del 26/04/2007 che prevede il divieto di sosta, pesca, ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e di superficie."*;

preso atto di quanto specificato dalla Capitaneria di Porto di Livorno e rilevata la necessità di correzione del solo Allegato A (Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia) in merito a quanto evidenziato dai rappresentanti del Comune di Capraia Isola;

considerato che a seguito del parere espresso in sede di riunione del Consiglio Direttivo si provvederà ad inviare la determinazione alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 12 comma 4 della Legge n. 394/1991;

ritenuto di dover procedere con la Delibera di Consiglio Direttivo in cui si approva la Variante delle N.T.A del Piano del Parco e della cartografia a Mare, che definisce la nuova zonazione dell'area a mare;

preso atto che la variante riguarda anche l'adeguamento dell'art. 18 comma 3 e dell'art. 19 comma 3 delle NTA in relazione agli interventi per gli edifici in aree B e C che hanno in passato usufruito del condono edilizio, al fine di ottemperare alla sentenza del TAR Toscana n. 386/2015;

valutato opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell'Ente, allegato, parte integrante della presente deliberazione;

preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso dell'odierna seduta di cui sarà redatto verbale e da cui risulta che, dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 5 su 9);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni predisposte dall'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco e di accogliere e respingere le osservazioni come riassunto nella parte espositiva del presente atto e puntualmente specificato nelle relative 19 schede allegate alla presente deliberazione;
2. di approvare gli elaborati sotto elencati, relativi alla Variante del Piano del Parco, così come modificati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, sostitutivi ed integrativi rispetto a quelli adottati:
 - Norme tecniche di attuazione;
 - Allegato A (Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia);allegati alla presente deliberazione;



3. di trasmettere successivamente la presente Delibera alla Regione Toscana per il prescritto parere di cui all'art. 12 comma 4 della Legge n. 394/1991 corredata da tutti gli atti di Piano costituiti dai seguenti elaborati:
 - Relazione alla Variante di Piano;
 - Norme Tecniche di Attuazione (aggiornate);
 - Allegato A (Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia) (aggiornato);
 - Tavole del Piano:
 - B.1. inquadramento territoriale del Parco in scala 1:250.000;
 - B.2. zone a terra a diverso grado di protezione in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000;
 - B.3. zone a mare a diverso grado di protezione in scala 1:25.000;
 - Documento preliminare di VAS - Variante Capraia;
 - Valutazione di Incidenza Variante Capraia;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'Ufficio di Presidenza della Regione Toscana;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio online dell'Ente Parco sul sito del Parco www.islepark.gov.it.



Allegato alla Delibera n. 43/2016

PARERE TECNICO – AMMINISTRATIVO

Il Direttore

In merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: Approvazione Variante del Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della Legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sull'adottata Variante del Piano del Parco

esprime

Parere tecnico-amministrativo: *favorevole*.

Il Direttore
Dott.ssa Franca Zanichelli

L'atto viene letto e firmato da:

IL PRESIDENTE

DIRETTORE

F.to Dott. Giampiero SAMMURI

F.to Dott.ssa Franca ZANICHELLI

CERTIFICA

- **CHE** la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella **seduta ordinaria** tenutasi il giorno 12/12/2016 presso la Sede del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano in Loc. Enfolà, Portoferraio, con inizio alle ore 12:30;
- **CHE** copia della medesima verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito www.islepark.it dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.
- **CHE** copia della medesima è stata spedita al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota protocollo n° _____, ricevuta il _____, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota protocollo n° _____, ricevuta il _____

F.to

- **CHE** la presente deliberazione, pubblicata all'albo dell'Ente dal _____ al _____, è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

in data _____ a seguito di nota DPN n. _____ acquisita al Ns. prot. n° _____ del _____

in data _____ per decorrenza dei termini di silenzio assenso;

Portoferraio, li _____

F.to

**PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE**

INDICE

| | |
|---|--|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | |
| ART.1.- OBIETTIVI GENERALI DEL PARCO. EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO | |
| ART.2.- PERIMETRAZIONE DEL PARCO | |
| ART.3.- ELABORATI DEL PIANO | |
| ART.4.- CRITERI DI INTERPRETAZIONE DEL PIANO E DELLE SUE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE | |
| ART.5.- CONTENUTI DEL PIANO E LORO DIVERSA FUNZIONE ED EFFICACIA | |
| ART.6.- VALUTAZIONI E MONITORAGGIO AMBIENTALE | |
| ART.7.- RAPPORTI CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE | |
| ART.8.- FORME DI COOPERAZIONE E D'INTESA CON ALTRI ENTI | |
| ART.9.- ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E CONOSCENZA | |
| ART.10.- CATEGORIE NORMATIVE | |
| TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO | |
| ART.11.- CRITERI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO | |
| ART.12.- PROGETTI DI GESTIONE | |
| ART.13.- PROGETTI E PROGRAMMI D'INTERVENTO E VALORIZZAZIONE | |
| ART.14.- NULLA OSTA E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE | |
| ART.15.- INCENTIVI, INDENNIZZI, COMPENSAZIONI | |
| TITOLO III - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A TERRA | |
| ART.16.- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE | |
| ART.17.- LE ZONE A, DI RISERVA INTEGRALE | |
| ART.18.- LE ZONE B, DI RISERVA GENERALE ORIENTATA | |
| ART.19.- LE ZONE C, DI PROTEZIONE | |
| ART.20.- LE ZONE D, DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE | |
| ART.21.- AREE CONTIGUE | |
| TITOLO IV - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A MARE | |
| CAPO I ISOLA DI CAPRAIA | |
| ART.22.- OGGETTO E DEFINIZIONI | |
| ART.23.- ZONAZIONE DELL'AREA MARINA | |
| ART.24.- ATTIVITÀ NON CONSENTITE | |
| ART.25.- ZONA MA E ZONA MA, AREA ARCHEOLOGICA | |
| ART.26.- ZONA MB A REGOLAMENTAZIONE RISTRETTA E ZONA MB | |
| ART.27.- ZONA MC | |
| ART.28.- ZONA MD | |
| ART.29.- ATTIVITÀ CONSENTITE CON LIMITAZIONI | |
| ART.30.- ATTIVITÀ REGOLAMENTATE | |
| TITOLO V - VINCOLI, INDIRIZZI E CRITERI PARTICOLARI | |
| CAPO I - TUTELA ED USO DELLE RISORSE..... | |
| ART.31.- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE MARINE..... | |
| ART.32.- TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE | |
| ART.33.- DIFESA DEL SUOLO E DELLE RISORSE PRIMARIE | |
| ART.34.- RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICA | |
| ART.35.- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | |
| ART.36.- GESTIONE FAUNISTICA, DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE | |
| ART.37.- ATTIVITÀ DI PESCA | |

| | |
|--|--|
| ART.38.- ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE | |
| ART.39.- IMPIANTI TECNOLOGICI | |
| ART.40.- INTERVENTI EDILIZI | |
| ART.41.- INTERVENTI AGRICOLI | |

CAPO II SISTEMI DI ACCESSIBILITA' E FRUIZIONE DEL PARCO

| | |
|--|--|
| ART.42.- ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLA CIRCOLAZIONE | |
| ART.43.- STRUTTURE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE | |
| ART.44.- NORME DI SALVAGUARDIA | |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.- Obiettivi generali del Parco. Efficacia ed entrata in vigore del Piano

1.1.- Il piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano persegue le finalità di tutela e valorizzazione affidate all'Ente Parco con particolare riguardo per:

- a) la riqualificazione e alla conservazione del paesaggio culturale,
- b) la tutela delle dinamiche naturali
- c) la protezione e al mantenimento dell'equilibrio idrogeologico
- d) lo sviluppo sostenibile delle attività sociali, economiche e culturali delle comunità locali.

1.2.- Il piano disciplina i contenuti di cui al 1° c. art. 12 L. 394/1991 perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
- c) la salvaguardia dei valori culturali, antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
- d) lo sviluppo di un'economia multifunzionale di agricoltura e turismo;
- e) il recupero e la manutenzione del patrimonio territoriale e dei caratteri costitutivi del paesaggio;
- f) il recupero dell'edilizia rurale diffusa;
- g) la riqualificazione della mobilità e dell'accesso alle isole;
- h) l'alleggerimento dei flussi turistici sulla costa;
- i) la riqualificazione delle strutture agrituristiche;
- j) la riqualificazione delle aree costiere per una fruizione turistico-ricreativa ecocompatibile
- k) l'incremento della dotazione di servizi all'abitazione permanente e al turismo;
- l) la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale;
- m) la riqualificazione e la valorizzazione delle aree ex minerarie;
- n) la protezione dal rischio di incendio;
- o) la realizzazione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- p) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

1.3.- Il Piano costituisce uno strumento per la tutela del Parco, delle sue risorse e dei suoi beni naturali ed ambientali, disciplinandone, in termini programmatici e dinamici, la difesa, la valorizzazione ed il potenziamento nonché l'uso ed il godimento, prevedendo le azioni e gli interventi a tal fine necessari ed opportuni ed individuando le azioni e gli interventi che, invece, debbono essere interdetti. In particolare, il Piano si propone:

- a, di costituire un quadro di riferimento strategico, atto ad orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l'autonomia decisionale, tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione, delle dinamiche socio-economiche, sociali ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte;
- b, di esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di conservazione, recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, onde evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela;
- c, di costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti

cointeressati, suscettibili d'incidere sulla qualità ambientale e la fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse oggetto di tutela.

1.4.- Il Piano considera i diversi elementi oggetto di tutela come parte integrante del sistema complesso di beni naturali, ambientali e culturali dell'Arcipelago Toscano; il Piano, perciò, fonda le proprie scelte sull'interpretazione complessiva del territorio (le unità del paesaggio ecologico, agrario, marino, gli elementi naturali integri e di valore testimoniale, le continuità del sistema idrografico e marino, del sistema delle risorse storico-archeologiche, e delle unità insediative storiche) tendendo a favorire lo sviluppo delle attività tradizionalmente sinergiche con la caratterizzazione specifica di ciascuna parte del Parco, quali quelle silvopastorali, agricole, produttive, marinare e di ospitalità sostenibili, di fruizione delle risorse culturali e di fruizione pubblica compatibile dei beni naturali.

1.5.- Il Piano entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed ha validità a tempo indeterminato. Le sue varianti, volte ad introdurre - con cadenza almeno decennale - aggiornamenti, adeguamenti o modificazioni, seguono la procedura prevista per l'approvazione del Piano.

1.6.- La disciplina del Piano ha carattere complementare rispetto alle prescrizioni connesse a vincoli posti -in forza di disposizioni di legge nazionale su parti del Parco o su singoli beni in esso presenti, vincoli che mantengono integra la loro efficacia.

1.7.- Il Piano costituisce, con il Regolamento del Parco (RP) e con il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili (PPES), un sistema organico volto ad indirizzare, disciplinare e promuovere la tutela e la valorizzazione del Parco (nelle sue parti terrestri ed in quella a mare o marina) nonché lo sviluppo compatibile delle comunità locali, delle loro attività e dei loro insediamenti, tenendo conto delle differenti caratteristiche, esigenze e tradizioni.

1.8.- Gli interventi, previsti o prescritti dal Piano e risultanti dagli elaborati che lo costituiscono (ivi comprese le presenti norme tecniche), sono - a seguito dell'emanazione del provvedimento di approvazione del Piano da parte della Regione - dichiarati di pubblico generale interesse, urgenti ed indifferibili. Detta dichiarazione mantiene la propria validità per dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano; le eventuali procedure di occupazione temporanea d'urgenza e di espropriazione, perciò, debbono prendere avvio ed essere ultimate entro il suddetto periodo di validità.

Art.2.- Perimetrazione del Parco

La perimetrazione del Parco è quella risultante dalle tavole di Piano in scala 1:10.000 per quanto concerne la zonazione e quella in scala 1:25.000 delle tavole allegate al D.P.R. 22/07/1996 per la definizione del perimetro.

Art.3.- Elaborati del Piano

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa sintetica degli obiettivi, delle analisi e delle valutazioni operate, degli indirizzi strategici e dei criteri di disciplina adottati: costituente il quadro di riferimento conoscitivo, interpretativo e valutativo, esteso all'intero Arcipelago, senza diretta efficacia normativa;
- b) tavole del Piano: costituenti il riscontro cartografico delle Norme tecniche d'attuazione, con diretta efficacia normativa per il territorio del Parco, nei termini di cui all'art. 5;

- b.1. inquadramento territoriale del Parco in scala 1:250.000;
- b.2. zone a terra a diverso grado di protezione in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000;
- b.3. zone a mare a diverso grado di protezione in scala 1:25.000;
- c) norme tecniche di attuazione e allegato A (Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia): costituenti il contenuto regolativo espresso dal Piano e riscontrato cartograficamente dalle tavole di Piano, con efficacia normativa diversificata, secondo quanto specificato dall'art. 5.
- d) Quadro conoscitivo, che può essere aggiornato ed implementato anche attraverso analisi e valutazioni di maggior dettaglio, avvalendosi dei contenuti dei piani strutturali comunali:
 - Carta di sintesi del patrimonio naturale degli ambiti di valorizzazione;
 - Carta dei principali tipi di suolo;
 - Carta dei sistemi geomorfologici e dei geotopi;
 - Carta del mosaico degli strumenti urbanistici;
 - Carta del patrimonio storico archeologico e delle emergenze storiche;
 - Carta del sistema insediativo;
 - Carta della biocenosi bentonica;
 - Carta della capacità d'uso delle terre;
 - Carta della pericolosità idrogeologica e il relativo quadro conoscitivo del PAI;
 - Carta della permeabilità delle rocce;
 - Carta della vegetazione;
 - Carta della vulnerabilità degli acquiferi;
 - Carta dell'acclività;
 - Carta dell'altimetria, del reticolo idrografico e dei bacini imbriferi;
 - Carta delle emergenze naturalistiche dell'area marina;
 - Carta delle isoterme ed isoiete;
 - Carta delle limitazioni alla captazione delle acque;
 - Carta delle manomissioni ambientali;
 - Carta delle proposte di gestione della vegetazione;
 - Carta delle unità geomorfologiche;
 - Carta dell'idrogeologia delle pianure costiere;
 - Carta geologica;
 - Carta litotecnica;
 - Carta del perimetro delle ZPS

Art.4.- Criteri di interpretazione del Piano e delle sue norme tecniche di attuazione.

4.1.- Le previsioni del Piano e le disposizioni delle presenti norme sono interpretate ed applicate tenendo, permanentemente, conto delle nuove e più approfondite conoscenze man mano acquisite nonché delle innovazioni metodologiche e tecniche adottate ed utilizzate nel settore della protezione dei beni naturali, ambientali e paesaggistici.

4.2.- L'Ente Parco cura l'aggiornamento e l'integrazione delle carte tematiche e degli elaborati ricognitivi del Piano; tali aggiornamenti ed integrazioni non costituiscono variante del Piano.

4.3.- L'eventuale mutamento delle condizioni di fatto e delle esigenze, che hanno determinato specifiche previsioni (ivi compreso l'inserimento, nell'una o nell'altra zona o sottozona, di una certa parte del Parco) od una specifica disciplina normativa, così come l'eventuale accertata erroneità della valutazione delle suddette condizioni di fatto od esigenze sono rilevati e valutati dall'Ente Parco, per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

4.4.- Se le nuove e più approfondite conoscenze e le innovazioni metodologiche e tecniche, di cui al precedente primo comma, od il mutamento delle condizioni di fatto e/o delle esigenze, di cui al

precedente terzo comma, richiedono modificazioni od integrazioni degli elaborati grafici del Piano o della disciplina dettata dalle presenti norme, l'Ente Parco avvia la necessaria procedura di variante.

4.5.- Ove siano rilevati - nel Piano - errori, che non incidano, in modo significativo, né sulla zonazione del Piano stesso né sulla disciplina dettata dalle presenti norme, l'Ente Parco delibera la relativa correzione, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Toscana e provvedendo alla relativa pubblicazione nella G.U.R.I. e nel B.U.R.T.. Se, invece, gli errori hanno maggiore incidenza, la loro correzione avviene nei modi e con le procedure della variante.

4.6.- Nel caso in cui risulti necessario procedere a variante del Piano, l'Ente Parco può, per far fronte a gravi e non dilazionabili esigenze di tutela, disporre prescrizioni e divieti transitori, stabilendo il relativo periodo di efficacia, che non può eccedere i nove mesi.

4.7.- L'Ente Parco - con specifiche deliberazioni dell'organo competente - aggiorna ed integra, in relazione alle sopravvenute esigenze e conoscenze, i progetti e i programmi di interventi di cui al Titolo II. Tali aggiornamenti ed integrazioni non costituiscono variante del Piano a condizione che i nuovi elementi siano compatibili con la disciplina - generale e di zona - del Piano stesso; ove, però, detti nuovi elementi vadano ad incidere su posizioni giuridiche di terzi, l'Ente Parco provvede, con l'approvazione del progetto aggiornato od integrato, alla relativa dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza, secondo le norme vigenti in materia ed assicurando la partecipazione degli interessati.

4.8.- Ove si presentino eventuali contrasti o contraddizioni tra i diversi elaborati costituenti il Piano, gli stessi sono risolti sulla scorta dei seguenti criteri: tra elaborati grafici e testi prescrittivi, prevalgono le presenti norme; tra diversi elaborati grafici, prevalgono quelli a scala di maggior dettaglio; tra diverse parti delle presenti norme, la prevalenza è data sulla scorta del rapporto di specialità e, successivamente, del criterio di coerenza sistematica. Tra le presenti norme e le disposizioni del Regolamento, la prevalenza è data sulla base del rapporto di specialità e, successivamente, del criterio di coerenza sistematica; ove neppure così il contrasto possa essere risolto, prevalgono le presenti norme.

4.9.- Per individuare il confine del Parco o di una zona o di una sottozona nella parte terrestre, si fa riferimento alla cartografia allegata al D.P.R. 22/07/1996, l'Ente Parco si entro un anno dall'approvazione del Piano del Parco, procederà a definire il perimetro del Parco, ad una scala di maggior dettaglio, di concerto con Regione Toscana, Comuni dell'Arcipelago ed Enti Locali, seguendo, quando possibile, linee certe sul territorio catastalmente rintracciabili; ove sussista incertezza, si provvede al tracciamento sul campo, con sopralluogo in contraddittorio con eventuali proprietari interessati, utilizzando ogni possibile riferimento fisico e dando preferenza alla soluzione che realizzi il suddetto criterio di appartenenza ad un'unica zona o sottozona di particelle catastali intere. Per le parti a mare, invece, si fa riferimento agli elementi naturali rilevati dalle carte nautiche e più prossimi alla linea di confine indicata nell'elaborato cartografico di Piano.

Art.5.- Contenuti del Piano e loro diversa funzione ed efficacia

5.1.- Il Piano e le presenti norme hanno contenuto che si differenzia per funzione ed efficacia per i diversi tipi di norme appresso definiti ed hanno valenza esclusivamente nel perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano:

- a) Previsioni e prescrizioni immediatamente vincolanti per tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, proprietari di immobili od operatori che agiscono nell'ambito del Parco e prevalgono,

sostituendoli - anche prima che la competente Amministrazione abbia provveduto al necessario adeguamento -, sui piani strutturali e sui regolamenti urbanistici.

- b) Indirizzi e direttive da specificare e da attuare, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art.1, con gli strumenti territoriali e urbanistici locali nonché con gli strumenti e i provvedimenti attuativi di competenza dell'Ente Parco, eventualmente d'intesa con altri soggetti interessati.
- c) Indicazioni e misure di disciplina proposte per le aree contigue, soggette alla definizione ed all'approvazione di cui all'art. 32 della legge n. 394/1991.

5.2.- I diritti reali e gli usi civici delle collettività locali sono fatti salvi ed il loro esercizio è consentito nelle forme compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione ambientale

Art.6.-Valutazioni e monitoraggio ambientale

6.1.- I piani strutturali e i regolamenti urbanistici, gli atti della pianificazione territoriale e strumenti di governo del territorio comunale, che interessino parti del territorio del Parco, debbono, per tali parti, essere conformi al Piano ed alle sue norme tecniche di attuazione. Le previsioni dei piani suddetti che, sebbene conformi al Piano, comportino potenziali effetti ambientali, paesistici, economici e sociali sulle condizioni del Parco e delle comunità insediate nel suo territorio, sono soggette alla valutazione ambientale strategica o comunque a valutazioni preventive di compatibilità ambientale, nelle forme e con le procedure prescritte dalle vigenti norme regionali, nazionali o dell'Unione Europea.

6.2.- L'Ente Parco, in presenza di progetti o di programmi di particolare complessità, suscettibili di produrre significativi impatti, ancorché indiretti, sull'ambiente del Parco, può richiederne la valutazione strategica ambientale, prima ancora dell'eventuale valutazione d'impatto ambientale, ai sensi delle vigenti norme regionali, nazionali o dell'Unione Europea.

6.3.- Per gli interventi e le attività che, seppur non riconducibili a quelle di cui all'art. 14, comma 2, possono avere un impatto di rilievo sull'ambiente e le risorse del Parco, l'Ente Parco, acquisiti i necessari pareri, può motivatamente prescrivere una preliminare verifica volta a individuare alternative meno impattanti o accorgimenti idonei a mitigare gli impatti previsti.

6.4.- L'Ente Parco organizza ed esercita, avvalendosi - sulla base di apposite convenzioni - degli Enti locali, degli altri enti e delle associazioni operanti nel settore della tutela ambientale e della protezione civile, la vigilanza sull'attuazione del Piano e sul rispetto delle relative disposizioni. A tal fine, l'Ente Parco provvede al monitoraggio permanente, a cadenza periodica, a mezzo di aerofotogrammetrie nonché predisponendo ed approvando un rapporto annuale sullo stato di attuazione del Piano, rapporto al quale l'Ente cura di dare la massima diffusione possibile.

Art.7.- Rapporti con gli atti di pianificazione comunale, provinciale e regionale.

7.1.- L'Ente Parco è impegnato a ricercare il necessario coordinamento tra il Piano, da un lato, e, dall'altro, il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Coste (PAI), i piani territoriali di coordinamento provinciali e gli altri piani di settore nonché i piani strutturali e gli atti di pianificazione territoriali, fermo restando la valenza della disciplina paesaggistica del PIT ai sensi dell'art. 145 commi 3 e 4 del D.Lgs. 42/2004. A tal fine gli studi analitici e valutativi operati per la formazione del Piano (Allegati 1a e 2) individuano gli elementi e i fattori che definiscono l'inquadramento strutturale del territorio del Parco e che, anche ai sensi della L.R.T. 65/2014 s.m.i., il Piano del parco e gli altri piani sono tenuti a rispettare nelle scelte d'intervento e nella disciplina d'uso e di valorizzazione.

7.2.- I comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici agli indirizzi e alle direttive di cui all'art. 5. L'Ente Parco promuove, con supporti tecnici e conoscitivi e con opportuni incentivi l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano del Parco. Nelle more di adeguamento di tali strumenti, sono fatti salvi gli interventi da essi previsti che non contrastino coi suddetti indirizzi e direttive o che non ne pregiudichino significativamente l'attuazione; l'Ente Parco potrà richiedere al riguardo esplicite verifiche di compatibilità. Sono inoltre fatti salvi, con i medesimi limiti suddetti e sempre che risultino approvati nel rispetto della disciplina di salvaguardia al tempo eventualmente vigente, anche in riferimento al PIT per gli ambiti interessati dal vincolo paesaggistico, gli interventi previsti dai Piani attuativi che hanno l'iter approvato a cui manca solo il parere del PNAT per poter essere convenzionati alla data di entrata in vigore del Piano.

7.3.- In tutto il territorio del Parco l'approvazione di nuovi piani strutturali e regolamenti urbanistici e loro varianti generali e parziali è sottoposta all'autorizzazione dell'Ente Parco al fine di verificare la congruità di queste con il Piano e/o il Regolamento del Parco.

Art.8.- Forme di cooperazione e d'intesa con altri enti.

8.1.- L'Ente Parco, al fine di assicurare l'attuazione del Piano e l'effettività dell'azione di tutela e di valorizzazione dei beni e delle risorse del Parco, utilizza ogni strumento per promuovere iniziative ed attività dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano e di altri enti e di operatori pubblici e privati nonché per partecipare ad iniziative assunte da tali soggetti.

8.2.- L'Ente Parco, al fine di assicurare il coordinamento tra il Piano ed il piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Coste (PAI), coopera, per il territorio di sua competenza, all'attività di riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo del bacino idrografico Toscana Costa, raccogliendo e comunicando alla competente Autorità ogni possibile elemento di conoscenza rilevante sotto i profili geofisico (e, in particolare, i dati acquisiti in materia geologica, pedologica, topografica, di erosione e sedimentazione), idrologico (a riguardo delle acque superficiali e sotterranee e dei fenomeni meteorologici) e della qualità delle acque, ivi comprese quelle di rifiuto nonché individuando le acque sottratte alla captazione e verificando il grado di ammissibilità delle captazioni non vietate.

8.3.- L'Ente Parco partecipa alle azioni di tutela ambientale anche di scala internazionale, dando attuazione alle convenzioni ratificate e promuovendone, se del caso, altre.

8.4.- L'Ente Parco ispira la propria azione di attuazione del Piano al principio della cooperazione con tutti gli enti operanti nel medesimo settore e con quelli territorialmente interessati ed al criterio della preferenza per i rapporti convenzionali, utilizzando tutti gli opportuni strumenti pattizi offerti dall'ordinamento regionale e nazionale.

Art.9.- Attività di documentazione e conoscenza

9.1.- L'Ente Parco cura e promuove il coordinamento e l'arricchimento continuo dei patrimoni conoscitivi raccolti dalle istituzioni a vario titolo operanti nel territorio del Parco e nel suo contesto territoriale, con particolare riguardo per i beni e le risorse naturali, paesistiche e culturali meritevoli di tutela. Le attività di catalogazione dei beni, di monitoraggio e di informazione sono disciplinate dal Regolamento del Parco.

9.2.- Al fine di assicurare la completezza e l'integralità dell'azione di tutela, anche aggiornandone obiettivi ed oggetto, l'Ente Parco promuove, organizza e, per quanto possibile, cura direttamente l'individuazione, a mezzo dell'attività di ricerca e di monitoraggio, di ulteriori elementi meritevoli di

tutela. In presenza di nuovi elementi o beni meritevoli di tutela, l'Ente Parco assume ogni iniziativa eventualmente necessaria per estendere ad essi o per rafforzare la tutela per la loro conservazione o la loro ricostituzione e la loro valorizzazione.

9.3.- L'Ente Parco, con particolare riferimento ai Siti della Rete Natura 2000, cura e promuove - di propria iniziativa ed adeguandosi agli indirizzi regionali:

- la ricerca e lo studio del patrimonio vegetazionale e floristico nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione;
- la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico, ivi compreso quello ittico, nonché l'individuazione e la conservazione delle popolazioni e dei siti critici.

Art.10.- Categorie normative

10.1.- Il Piano prevede e prescrive le *azioni* e gli *interventi* necessari a conseguire gli obiettivi del Parco, individuandoli in una delle seguenti categorie:

- a) *conservazione* (CO), consistente in azioni ed interventi volti alla conservazione delle risorse naturali, della biodiversità, delle biocenosi e dei processi naturali, delle condizioni delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali, con le eventuali attività manutentive strettamente connesse alla finalità conservativa ed alla continuità fruitiva del paesaggio. Può comprendere anche operazioni di eliminazione degli elementi infestanti o degradanti o comunque necessarie al ripristino della funzionalità ecologica, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica nonché le operazioni strettamente necessarie all'attività scientifica, didattica, di monitoraggio;
- b) *manutenzione* (MA), consistente in azioni ed interventi volti alla manutenzione delle risorse primarie, alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio territoriale e culturale, con eventuali operazioni di recupero leggero, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, mirate al mantenimento, al riequilibrio nell'uso delle risorse e delle strutture e comunque tali da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore e da favorire processi evolutivi e armonici delle forme del paesaggio;
- c) *restituzione* (RE), consistente in azioni ed interventi volti al riequilibrio di condizioni ambientali alterate o degradate, al potenziamento delle risorse biologiche e genetiche, della biodiversità, degli habitat e del patrimonio naturale marino, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, agli scavi archeologici, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici del paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o di alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;
- d) *riqualificazione* (RQ), consistente in azioni ed interventi volti al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, alla gestione razionale ed ottimale delle risorse idriche con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali e da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, od a migliorare la qualità paesistica delle situazioni di particolare degrado e deterioramento;
- e) *trasformazione* (TR), consistente in azioni ed interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, attraverso - se del caso - nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali

esistenti, per il potenziamento delle strutture e degli usi, la creazione di nuove sistemazioni paesistiche ed il miglioramento delle condizioni preesistenti;

10.2.- Il Piano individua e disciplina gli *usi* e le *attività* compatibili con le finalità del Parco, utilizzando le seguenti categorie:

- a) *naturalistici* (N), comprendenti usi ed attività orientati alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale, alla riduzione delle interferenze antropiche nonché all'osservazione scientifica, di conoscenza dell'ambiente e didattica, alla fruizione visiva, all'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, alla gestione naturalistica dei boschi ed all'attività di pastorizia compatibile con la funzionalità ecologica dei luoghi;
- b) *agro-silvo-pastorali e di pesca* (A), comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, con le connesse attività abitative e di servizio, manutentive dei paesaggi agricoli e forestali e del relativo patrimonio culturale;
- c) *urbani ed abitativi* (UA), consistenti negli usi e nelle attività connesse alla funzione insediativa propria delle residenze permanenti, con i relativi servizi ed infrastrutture, delle attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale nonché alla funzione propria delle residenze temporanee, delle attività ricettive o di servizio, delle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;
- d) *specialistici* (S), consistenti negli usi e nelle attività orientati a scopi speciali, articolati in:
 - S1, attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;
 - S2, attività produttive, commerciali, industriali richiedenti attrezzature od impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano-abitativo;
 - S3, attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;
 - S4, attività ricettive richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano-abitativo.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art.11.- Criteri e strumenti di attuazione del Piano.

11.1.- L'attuazione del Piano viene prevista e regolata, nel tempo, dai *progetti di gestione*, di cui al successivo art. 12, che l'Ente Parco -previa consultazione degli enti locali territoriali interessati- approva ed aggiorna ogni quattro anni; con tali strumenti l'Ente Parco individua, integra o modifica le priorità nell'organizzazione delle fasi attuative del Piano e nella realizzazione dei diversi interventi. Al fine di assicurare organicità ed efficacia all'attuazione del Piano, l'Ente Parco può predisporre altresì - per ciascun settore - documenti di indirizzo, che individuano le esigenze cui far fronte e le relative azioni da porre in essere, stabilendo le priorità, le connessioni e le sequenze dei diversi interventi, compresi quelli di carattere manutentivo, e disciplinando ogni altro profilo rilevante per ordinare e regolare la specifica azione di attuazione del Piano, nel settore considerato.

11.2.- L'Ente Parco può avvalersi, per l'attuazione del Piano, di strumenti operativi speciali quali:

- a) *progetti d'ambito*, volti a prevedere, organizzare e regolare l'insieme dei diversi interventi ed azioni necessari per l'attuazione del Piano in singole zone o sottozone od in loro parti, preventivamente individuate dall'Ente Parco;
- b) *progetti d'intervento*, volti a disciplinare la conservazione, il recupero e la valorizzazione di complessi di beni o di elementi di particolare rilievo nel sistema del Parco oppure il recupero ed il riuso di vasti compendi immobiliari; ai progetti d'intervento si ricorre allorché le operazioni da prevedere e da disciplinare non si presentino particolarmente complesse;
- c) *progetti di valorizzazione integrata, di iniziativa pubblica o convenzionati*, relativi a singoli interventi puntualmente localizzati e di carattere omogeneo;
- d) *progetti o programmi in rete*, relativi ad una pluralità di azioni o di interventi da realizzare su parti e/o beni diversi e interconnessi, del Parco;
- e) *progetti di recupero ambientale*, quali quelli previsti dal seguente art. 34.3;
- f) *progetti definitivi e/o esecutivi*, volti a dare attuazione diretta al Piano od al Piano Pluriennale Economico e Sociale;
- g) *patti territoriali, programmi integrati di intervento* ed ogni altro strumento previsto e disciplinato da vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali.

11.3.- Ove il ricorso ad uno degli strumenti di cui al precedente comma sia prescritto dalle presenti norme o da specifica indicazione delle tavole del Piano, sulle aree o sui beni interessati da detta prescrizione sono consentiti, sin tanto che il progetto non è approvato, solo interventi di conservazione (CO), manutenzione (MA), e restituzione (RE) di cui all'art. 10. Identica limitazione vale per le aree od i beni che l'Ente Parco abbia, con deliberazione del Consiglio Direttivo, individuato come oggetto di uno dei ricordati progetti; in tal caso, però, la limitazione decade ove il progetto non sia approvato entro cinque anni dalla data di adozione della suddetta deliberazione. All'approvazione dei progetti di cui al precedente comma provvede l'Ente Parco, con propria deliberazione, sentite le Amministrazioni eventualmente interessate; se, però, il progetto medesimo od un progetto con contenuti ed efficacia sufficienti a conseguire il risultato voluto possa essere adottato dal Comune o dai Comuni competenti per territorio, l'Ente Parco, in ossequio al principio della sussidiarietà, promuove l'adozione da parte del Comune o dei Comuni e partecipa al relativo procedimento. L'Ente Parco assicura la partecipazione alla formazione dei progetti secondo quanto stabilito, in relazione ai singoli progetti, dalla legge; in mancanza di specifiche disposizioni di legge, la partecipazione degli eventuali interessati è assicurata secondo quanto stabilito dalla L. 07/08/1990, n. 241 s.m.i., mentre la partecipazione popolare è, in relazione alle eventuali esigenze di pubblicità, può essere assicurata mediante il deposito degli elaborati costituenti lo strumento presso il competente ufficio dell'Ente Parco e la pubblicazione del relativo avviso, per 15 giorni naturali e consecutivi, all'albo pretorio del Comune, all'albo del Parco e sul sito internet del Parco

(nonché -in relazione alla rilevanza del progetto con l'eventuale pubblicazione di avvisi su di uno o più organi di stampa a grande diffusione cittadina o con la loro trasmissione da parte di mezzi radiofonici o televisivi a diffusione locale) e mediante la raccolta e la valutazione (contestuale all'approvazione definitiva) delle osservazioni pervenute all'Ente Parco nei 30 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla conclusione della pubblicazione dell'avviso di deposito.

11.4.- Con il Piano Pluriennale Economico e Sociale viene data, anche con le iniziative e le azioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 14 della legge n. 394/1991, attuazione al Piano, promuovendo le attività compatibili ed individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma; il PPES prevede anche iniziative di promozione economica e sociale da sviluppare in armonia con le finalità di tutela del Parco, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali ed il godimento dei beni da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art.12.- Progetti di gestione

12.1.- Al fine di favorire lo sviluppo, in forme e con metodi sostenibili, delle attività più rilevanti per l'equilibrato rapporto tra l'azione di tutela e lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, quali quelle agricola, della pesca, della produzione artigianale e dell'offerta turistica, l'Ente Parco predispone ed approva specifici Progetti di gestione, definendo - con la cooperazione degli Enti locali e degli operatori e delle associazioni interessati - indirizzi e modalità di gestione, servizi ed incentivi, e coordinando la propria azione con i programmi e le iniziative regionali, nazionali e comunitarie.

12.2.- I Progetti di gestione riguardano, in particolare, la gestione naturalistica, le attività agricole e forestali, la pesca professionale, la gestione del patrimonio archeologico e storico-culturale, il sistema insediativo, quello turistico e ricettivo e quello infrastrutturale.

Art.13.- Progetti e programmi d'intervento e valorizzazione

13.1.- L'Ente Parco, per l'attuazione del Piano, predispone ed approva progetti e programmi d'intervento e di valorizzazione del Parco, corredati dai relativi studi di fattibilità, curandone la massima diffusione così da favorire la partecipazione alla loro realizzazione degli Enti locali e dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, delle istituzioni operanti nel settore e di operatori privati. L'elenco di detti progetti e programmi viene pubblicato a cadenza annuale; con l'elenco viene anche data notizia del termine, non inferiore a sei mesi, entro il quale possono essere presentate proposte.

13.2.- Secondo le modalità di cui all'art 11, il Piano promuove in particolare la realizzazione dei seguenti *progetti integrati*:

a, Sviluppo ecoturismo (PSE). Il progetto concerne la riqualificazione turistica e il miglioramento della fruizione e della conoscenza del territorio del parco, con forme di incentivazione per l'ospitalità, il trekking, lo sport outdoor, l'ippoturismo, la didattica e l'educazione ambientale. Esso definisce, sulla base di specifici approfondimenti settoriali, le modalità di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e di quelle connesse all'attività turistica, ricadenti totalmente nelle zone De e nel perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, di cui all'art. 20.8 che partecipano all'attuazione del progetto. Esso definisce inoltre, compatibilmente con la tutela ambientale e paesaggistica di cui alle presenti Norme ed ai progetti e programmi promossi dall'Ente Parco, gli incrementi di superfici e volumetrie delle suddette strutture strettamente necessari per la qualificazione dell'offerta turistica, lo sviluppo dei servizi offerti e l'equilibrio economico della gestione.

Il progetto prevede le seguenti fasi e condizioni attuative:

- l'Ente Parco, entro 120 giorni dall'approvazione del Piano del Parco, redige uno specifico studio, in conformità alle indicazioni dell'art. 13.1 con la partecipazione delle Associazioni del Settore Turistico, in cui sono definiti, fra l'altro, il numero di posti letto per ciascuna struttura e il numero di posti letto per l'insieme delle strutture considerate,
- l'Ente Parco formula uno specifico bando di adesione a cui rispondono i soggetti interessati al progetto, fermo restando che le strutture potenzialmente interessate dal progetto siano inserite nelle tavole di piano in zona De;
- l'adesione al progetto è formalizzata attraverso una specifica convenzione con l'Ente Parco, da trascrivere nei registri immobiliari, che definisce anche gli eventuali incrementi edilizi e vincola il proprietario a limitare, per almeno dieci anni, l'utilizzazione delle strutture interessate alla sola destinazione ricettiva indicata nella convenzione stessa, stabilendo che l'eventuale inottemperanza sia sanzionata alla stregua delle opere edilizie realizzate senza titolo, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

b, Valorizzazione del Monte Capanne (PMCp). Il progetto concerne azioni per la qualificazione paesistica ed il miglioramento della fruizione del sistema del Monte Capanne, con particolare attenzione all'area interessata dalla **SIC ZSC-ZPS Monte Capanne e promontorio dell'Enfola**, attraverso la promozione di un modello turistico a forte valenza naturalistica, con la formazione di una rete di sentieri, da sviluppare sul sistema dei percorsi storici di connessione mare-monte, e con l'anello costiero, valutando diverse modalità di percorrenza (piedi,cavallo, bici) e la formazione di itinerari didattici (paesaggio agrario della vite - itinerario napoleonico); la messa in sicurezza dell'anello stradale occidentale, prevenendo la limitazione del traffico veicolare privato e l'attivazione di un servizio di trasporto pubblico articolato ed in funzione delle esigenze dell'utenza (trasporto bagagli, servizi per le diverse modalità di fruizione), connesso anche al miglioramento dei punti di ormeggio e alla gestione dei flussi turistici; il recupero dei centri storici e del paesaggio agrario ad essi connesso anche con interventi di restauro paesistico.

c, Valorizzazione del sistema di Rio Marina e Cavo (PRmC). Il progetto concerne azioni per la qualificazione del paesaggio agrario e del sistema dei beni storici dell'area, attraverso: il sostegno e la riqualificazione di un modello di turismo 'soft', integrato alla manutenzione del territorio agricolo, con incentivi allo sviluppo delle attività agroturistiche e alle aziende agricole esistenti, in particolare nella Valle dei Mulini; il miglioramento dell'accessibilità privilegiando il trasporto pubblico via mare, il miglioramento degli approdi con un controllo delle situazioni di maggiore pressione, e la formazione di una rete di itinerari escursionistici e marittimi tra loro integrati e connessi con il Parco Minerario e mineralogico; la conservazione ed il recupero dei percorsi pedonali che collegavano i centri di altura con il sistema costiero (Rio Marina e Cavo), il recupero dei centri antichi agevolando la dotazione delle urbanizzazioni di base, dei parcheggi di attestamento e la valorizzazione degli spazi pubblici;

d, Valorizzazione del Monte Calamita (PMCl). Il progetto concerne azioni per la qualificazione del paesaggio naturale con azioni prevalentemente rivolte al recupero delle aree degradate (Ex miniere), attraverso la promozione di un modello turistico a forte valenza naturalistica, con la formazione di una rete di sentieri, da sviluppare sul sistema dei percorsi storici di connessione mare-monte, e con l'anello costiero, valutando diverse modalità di percorrenza (piedi, cavallo, bici) e la formazione di itinerari didattici (paesaggio agrario e mineralogico), trasporto pubblico articolato ed in funzione delle esigenze dell'utenza (trasporto bagagli, servizi per le diverse modalità di fruizione), il recupero del paesaggio agrario e minerario ad essi connesso e alla formazione di un circuito pedonale ciclabile con la recupero e messa in sicurezza dei percorsi esistenti, con modalità differenziate di fruizione convenientemente collegate con il sistema dei centri e le aree costiere;

e, Recupero e riqualificazione dell'isola di Pianosa (PP). Il progetto concerne azioni prevalentemente volte alla salvaguardia dell'avifauna stanziale e migratoria, della flora e della fauna marina e terrestre e alla qualificazione delle strutture ex-carcerarie e civili dismesse attraverso: la riqualificazione delle aree agricole interne orientate allo sviluppo dell'agricoltura biologica, la formazione di un polo didattico-scientifico, la protezione della fascia costiera, la

realizzazione di strutture di foresteria e ricettive a basso carico, da realizzare prevalentemente con il recupero delle strutture esistenti.

f, Recupero e riqualificazione dell'isola di Giannutri (PGn). Il progetto concerne azioni volte al miglioramento delle infrastrutture a rete e della viabilità esistente, della conservazione dei beni culturali, archeologici e storico testimoniali, alla conservazione dei siti di nidificazione dell'avifauna, alla eliminazione degli elementi di degrado e incongrui con i valori naturali, al recupero delle strutture degradate e legittime, da poter destinare ad uso governativo.

g, Recupero e riqualificazione dell'isola del Giglio (PGg). Il progetto concerne azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle testimonianze storico-testimoniali e dei caratteri costitutivi del paesaggio rurale.

h, Recupero e riqualificazione dell'isola di Gorgona (PGo). Il progetto concerne azioni di ripristino della naturalità degli ambienti compromessi dalle modificazioni indotte dal carico antropico e di qualificazione delle strutture carcerarie.

i, Recupero e riqualificazione dell'isola di Capraia (PC). Il progetto concerne azioni prevalentemente volte alla salvaguardia dell'avifauna stanziale e migratoria e della flora, e alla qualificazione e valorizzazione delle strutture carcerarie dismesse.

l, Valorizzazione e tutela dell'isola di Montecristo (PMc). Il progetto concerne azioni ed interventi volti alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione didattica e naturalistica dell'isola.

13.3.- Secondo le modalità di cui all'art. 11 il piano promuove in particolare la realizzazione dei seguenti programmi di rete o sistema:

- **Progetto Coste**, da coordinarsi con gli enti interessati, riferito alle fascia costiera ricadenti nel perimetro del parco, comprendente il sistema delle spiagge, i sistemi di accesso via terra e via mare (strade, sentieri, ormeggi), le zone a mare, nonché le strutture turistiche e edilizie interferenti con l'utilizzo delle aree costiere. Il programma è diretto a:
 - Monitorare e controllare i carichi antropici, individuando le vulnerabilità e le criticità in ordine al carattere ambientale dei diversi siti in base agli standard espressi dal Regolamento e coordinati con il Piano delle spiagge proposto dall'Unione dei Comuni;
 - Riorganizzare i flussi turistici, attraverso forme diverse di intervento a secondo delle caratteristiche delle coste;
 - Regolare l'utilizzo delle spiagge e definire i diversi modelli d'uso per ridurre i conflitti tra bagnanti e natanti (motori, ricovero dei natanti, sub, attrezzature), incentivando le modalità d'uso a minor impatto ambientale e proteggendo le aree di particolare vulnerabilità;
 - Migliorare il sistema dei servizi alla balneazione e dell'accessibilità, potenziando il collegamento con i trasporti pubblici via mare e via terra, razionalizzando i parcheggi e i sistemi di accesso;
 - Regolare e potenziare i campi-boa in particolare nelle zone a mare più vulnerabili, migliorare i punti di ormeggio e le strutture ad esse collegate, con interventi a basso impatto ambientale;
 - Collegare il sistema di fruizione delle spiagge con il sistema dei percorsi escursionistici;
 - Riqualificare le aree del paesaggio degradato con interventi di restauro paesaggistico e ambientale di maggiore interferenza con le fasce costiere di valore.
- **Progetto Eco-museo (PEm)** consistente nella valorizzazione e messa in rete dei siti di interesse naturale terrestri e marini, e dei siti di interesse storico-culturale e paesaggistico attraverso il recupero degli elementi significativi dell'identità storica e ambientale dell'arcipelago in chiave museale, con la conservazione in situ delle componenti, l'interpretazione del paesaggio, la formazione di itinerari guidati e organizzati per la fruizione didattica e scientifica, la definizione di una rete informativa tematica inerente in particolare: il paesaggio preistorico e romano, il paesaggio minerario, il sistema della difesa, le strutture napoleoniche, il paesaggio agrario della vite e del castagno, il paesaggio marino.
- **Progetto di valorizzazione integrata del compendio minerario (PM)** con i seguenti indirizzi:

- Recupero ambientale e valorizzazione culturale del patrimonio minerario connesso al progetto di Parco Minerario;
- Valorizzazione del patrimonio geominerario nelle aree minerarie dismesse mediante lo sviluppo del parco tematico ed il potenziamento della rete sentieristica.
- Recupero degli edifici esistenti finalizzato a usi di servizio al parco e connessi alla valorizzazione delle aree minerarie senza aumento della ricettività turistica.
- Recupero del ripristino della viabilità e dei percorsi ciclopedonali per una migliore fruibilità del territorio.
- Ripristino ambientale e paesaggistico finalizzato anche al recupero delle aree di agricoltura residue con valorizzazione delle coltivazioni storiche.
- Controllo delle attività estrattive ancora in atto e programmazione del recupero ambientale-paesaggistico delle aree interessate.
- Promozione di attività turistiche fuori stagione di tipo culturale, didattico, ricreativo ed ambientale al fine di disincentivare la pressione antropica concentrata nel periodo estivo.
- Bonifica dei siti inquinati e recupero delle aree degradate.
- Realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nel rispetto di quanto indicato dal PIT privilegiando, per la loro localizzazione, zone degradate da riqualificare.

13.4.- L'Ente Parco promuove e cura - anche favorendo e, se del caso, incentivando l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati - la realizzazione di *progetti speciali* quali:

a.- Progetti di ricerca:

- sulla definizione delle *priorità di conservazione* per l'identificazione delle specie e delle biocenosi bentoniche marine nell'Arcipelago;
- per la formazione di una *cartografia dei fondali*, aggiornamento ed approfondimento della cartografia delle biocenosi bentoniche dei fondali che circondano le isole dell'Arcipelago;
- per la conoscenza delle *praterie di Posidonia oceanica* lungo le coste delle isole dell'arcipelago;
- sulla *biodiversità*, con approfondimento di tematiche legate alla biodiversità in ambienti marini oligotrofici sottoposti ad un limitato disturbo di origine antropico;
- sulle *attività compatibili*, con approfondimenti su modalità e criteri di gestione dell'attività di pesca professionale e delle attività subacquee ricreative;
- sulle *specie alloctone*, per il controllo della diffusione di specie alloctone, quali la *Caulerpa taxifolia* e quella *racemosa*, e la conoscenza del loro impatto sulla biodiversità dei popolamenti bentonici;
- per lo studio di popolamenti tipici della zona di marea o di ambienti molto superficiali e quindi più di altri esposti all'impatto antropico;
- per lo studio sull'impatto e sulla selettività degli attrezzi da pesca e la sperimentazione di attrezzi innovativi a ridotto impatto ambientale;
- per gli indirizzi da seguire sul ripristino di popolazioni naturali di specie che hanno mostrato tendenza alla rarefazione;
- per la conoscenza e la salvaguardia delle popolazioni di mammiferi marini attraverso studi coordinati con il Santuario Internazionale dei Cetacei;

b.- Progetti di monitoraggio "biologico" ed "umano" su temi quali il mantenimento della biodiversità, anche agricola e delle specie animali domestiche d'allevamento (a livello genetico, di specie, di comunità), il mantenimento della produttività, la presenza e la diffusione di specie alloctone, il mantenimento della qualità delle acque e dell'ambiente;

c.- Progetti didattici, di educazione ambientale e di formazione collegati alle risorse e alle specificità del Parco.

Art.14.- Nulla osta e valutazione d'impatto ambientale

14.1.- La realizzazione di interventi, di impianti o di opere, per cui siano necessari permesso di costruire o denuncia d'inizio attività nonché la realizzazione di operazioni che -in quanto comunque capaci di incidere sullo stato (naturalistico, geomorfologico, vegetazionale e, in genere, paesaggistico ed ambientale) dei luoghi, sono consentite solo previo Nulla Osta dell'Ente Parco, che ne verifica la conformità e la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni del Piano e del Regolamento, anche dando luogo, ove ricadano in aree ~~SIC~~ ZSC o ZPS, alle specifiche Valutazioni d'Incidenza. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire tramite lo sportello unico del comune in cui ricade l'intervento, contestualmente all'invio agli altri Enti coinvolti nel procedimento.

14.2.- Ove si dovessero prospettare interventi od attività riconducibili tra quelli di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12/04/1996 (nonché agli allegati I e II alle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE), si darà preventivamente corso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria, nazionale e regionale. In tal caso le soglie quantitative fissate dalla suddetta disciplina sono da intendersi dimezzate per gli interventi ricadenti nel Parco.

Art.15.- Incentivi, indennizzi, compensazioni

15.1.- L'Ente Parco mediante il Regolamento del Parco individua e, per quanto possibile, disciplina gli incentivi per le attività e gli interventi individuati appunto come da incentivare, gli indennizzi e le compensazioni.

15.2.- L'Ente Parco, valutate le relative esigenze, definisce i beni da acquisire in proprietà, in locazione, in uso od in concessione per l'esercizio dei propri compiti di istituto e per l'attuazione del Piano ed approva il programma degli acquisti, curando il tempestivo esercizio del diritto di prelazione di cui al quinto ed al sesto comma dell'art. 15 della legge n. 394/1991, ogni qualvolta esso costituisca strumento necessario od opportuno per l'attuazione del Piano.

15.3.- L'Ente Parco esercita il diritto di espropriazione e di prelazione su trasferimenti per atto tra vivi a qualsiasi titolo della proprietà e dei diritti reali sugli immobili che ricadono in zona **A** e **B**; al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, vegetazionali e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11/02/1971 n. 11 s.m.i.. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Toscana. Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà.

15.4.- L'Ente Parco, istituisce vincoli di destinazione d'uso secondo le modalità da stabilire nel Regolamento del Parco ed esercita il diritto di vincolo a fini espropriativi, secondo la procedura normativa vigente, sugli immobili che ricadono in zona **C** al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, vegetazionali e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11/02/1971 n. 11 s.m.i.. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti

eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Toscana. Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà.

TITOLO III - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A TERRA

Art.16.- Suddivisione del territorio in zone a diverso grado di protezione

16.1.- Ai sensi dell'art.12, comma 2, della L. 394/1991, il territorio del Parco è suddiviso, in funzione del diverso grado di tutela e di protezione necessarie, nelle seguenti zone:

- zone A, di riserva integrale;
- zone B di riserva generale orientata;
- zone C, di protezione;
- zone D, di promozione economica e sociale, fra le quali si distinguono la zona Ds individuata nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro e le zone De interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo.

Art.17.- Le Zone A, di riserva integrale

17.1.- Si tratta di ambiti nei quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale. In tali ambiti, data la presenza di elevati valori naturalistico-ambientali, al fine di garantire lo sviluppo degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica, le esigenze di protezione prevalgono su ogni altra esigenza. La fruizione di tali ambiti può avere carattere esclusivamente naturalistico (N) o scientifico; gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO), essendo invece interdetti tutti gli interventi e le attività nonché gli usi e le attività che contrastino con il suddetto indirizzo conservativo e di limitata fruizione. Sono invece ammessi gli interventi RE, necessari al miglioramento della qualità ecosistemica ed al ripristino od al restauro delle testimonianze storiche in essi presenti. All'infuori di tali interventi restitutivi, sono in particolare esclusi interventi ed azioni che possano comportare:

- a. l'esecuzione di tagli boschivi
- b. ogni genere di scavo o di movimento di terreno;
- c. costruzione o l'installazione di manufatti di qualsiasi genere, comprese le recinzioni, che possano alterare lo stato dei luoghi.

Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003. Sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione della sentieristica escursionistica compreso il taglio delle piante pericolanti ed i piccoli interventi di movimento terra per rendere accessibile in sicurezza la rete escursionistica.

17.2.- La regolamentazione delle modalità di accesso e fruizione delle aree sottoposte al regime del presente articolo è demandata, fino ad entrata in vigore del Regolamento del Parco, ad appositi atti deliberativi dell'Ente. E' consentito l'accesso, ai soli fini della balneazione, ai seguenti isolotti minori: P. della Contessa, scoglio di Remaiolo, I. Paolina.

Art.18.- Le zone B, di riserva generale orientata

18.1.- Si tratta di ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui è necessario potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di protezione delle zone A. Gli usi e le attività sono quelli di tipo naturalistico (N) e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi scientifici e didattici, può avere anche carattere sportivo o ricreativo, limitatamente alle attività che non richiedono l'uso di mezzi meccanici a motore, salvo quelli previsti per la pulizia degli arenili, o di attrezzature fisse e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto o trasformazioni d'uso infrastrutturali o edilizie o

modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli. Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e dei paesaggi esistenti, nonché le azioni di governo del bosco ad esclusivi fini protettivi, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette. Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO), che possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di riqualificazione (MA e RQ) della funzionalità ecologica, anche con il controllo delle specie alloctone o sovrabbondanti. Sono ammessi pure gli interventi e le azioni di manutenzione e di restituzione (MA e RE) sul paesaggio e sulle forme di utilizzazione agro-silvo-pastorale tradizionale. Sono invece esclusi gli interventi edilizi che eccedano quanto previsto dai commi successivi e gli interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali o per la difesa del suolo e gli interventi connessi alle attività e servizi dell'Ente Parco nonché del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per uso governativo.

18.2.- Sono in particolare vietati i seguenti interventi e azioni:

- a. l'esecuzione di tagli boschivi, di alberature, siepi e filari, se non per le operazioni necessarie per il governo del bosco nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette;
- b. i movimenti di terreno ed ogni intervento idoneo a modificare il regime delle acque o le sistemazioni tradizionali a terrazzi, salvo quando finalizzati al recupero ambientale di cave dismesse (senza finalità estrattive) ed altre aree degradate, al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili (senza nuovi acquedotti) ed alla difesa idrogeologica;
- c. la trasformazione di incolti in aree coltivate, nelle zone di rilevante funzione ecologica per la tutela dell'avifauna se non per favorire circoscritti interventi di ripristino di paesaggi agrari menomati, la regolamentazione e definizione delle modalità di trasformazione verrà normata nel regolamento;
- d. nelle aree incendiate, le modificazioni d'uso dei suoli, ivi compresi gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificamente previsti dall'Ente Parco;
- e. l'apertura di nuove strade, salvo il recupero e il riutilizzo della viabilità storica per la fruizione pubblica del territorio e per il raggiungimento degli edifici esistenti e utilizzati ai fini abitativi o agricoli, di larghezza non superiore a ml 3, con esclusione di ogni pavimentazione impermeabilizzante e purché compatibile con la salvaguardia delle risorse faunistiche e vegetazionali esistenti nonché con la tutela del paesaggio;
- f. la realizzazione di nuove infrastrutture, fatti salvi gli interventi di modesta entità, quali piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche e gas a servizio delle attività ammesse in zona;
- g. nuove edificazioni e cambi di destinazione d'uso per utilizzazioni extra-agricole, con le sole eccezioni di cui al comma 18.3;
- h. l'apertura di cave e miniere;
- i. la costruzione di recinzioni, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, purché realizzate in siepi miste o formazioni arbustive spinose o in pietra locale a secco o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, e tali da non modificare o ostacolare lo scorrimento delle acque e la fruizione libera dei sentieri; se in rete metallica, esclusivamente per la protezione dei fondi dai danni degli ungulati e della fauna selvatica;
- j. l'introduzione, la detenzione, il trasporto e porto da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, con le ulteriori specificazioni eventualmente recate dal Regolamento o da appositi atti deliberativi;
- k. l'installazione di serre fisse.

- l. il transito dei mezzi motorizzati sui sentieri, fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per le attività agro-silvo-pastorali e per i mezzi necessari alla pulizia degli arenili;

18.3. Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, con usi extragricoli in atto alla data di adozione del piano del Parco (08/07/2008), che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi per gli edifici ad uso abitativo interventi fino alla manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.; nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari alla data di adozione del Piano sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

Per i medesimi immobili che hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla manutenzione ordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.; nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari alla data di adozione del Piano sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

Per il patrimonio edilizio agricolo esistente sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia e cambio di funzione degli immobili ai soli fini dello sviluppo e della qualificazione delle attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche (ai sensi della L.R. 42/2000 s.m.i.). E' ammessa l'installazione, nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti, di piccoli impianti per la produzione d'energia alternativa, che non determinino apprezzabili impatti paesistici o ambientali.

18.4.- Ai fini del miglioramento dell'accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono consentiti la manutenzione e il miglioramento della rete di percorrenze esistenti e l'eventuale riapertura di sentieri storici preesistenti, nonché gli interventi legati al risanamento, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo, con le modalità di cui agli articoli successivi e con riferimento ai programmi di cui all'art. 13. Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003.

18.5.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chiroteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

Art.19.- Le zone C, di protezione

19.1.- Le zone C, di protezione, sono ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, di produzione agricola od a particolari modelli insediativi o da forme significative di presidio ambientale. Gli usi e le attività compatibili sono quelli coerenti con le finalità di manutenzione, di ripristino e di riqualificazione delle attività agricole e forestali, degli elementi e dei segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, di conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti. Sono ammessi, oltre agli usi e alle attività di carattere naturalistico (N), gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A) e quelli relativi alla funzione insediativa (UA) presente. Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli di manutenzione e di riqualificazione (MA, RQ) del territorio agricolo e del patrimonio edilizio, di restituzione delle aree degradate (RE) e di conservazione (CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con le finalità ed i limiti suddetti, sono ammessi gli interventi e le azioni volti a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale

che richiedano, al più, modeste modificazioni del suolo ed opere edilizie non eccedenti quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

19.2.- Sono in particolare vietati gli interventi e le azioni di cui all'art. 18.2, lettere a, b, d, e, f, g, h, i, j, k. ~~salvo che riguardino interventi a destinazione esclusivamente agricola o forestale, nell'ambito di progetti e programmi previsti dall'Ente Parco per la valorizzazione delle attività agro silvo pastorali, con eventuali limitati interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti comprovati da effettive esigenze e che comunque non contrastino con le altre disposizioni delle presenti Norme.~~

Inoltre, con riferimento agli ambiti di cui alla citata lettera a) art. 18.2, ma ad esclusione di quelli ricadenti negli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CE "Habitat" ed alla normativa regionale (D.G.R. 16/06/2008 n. 454 e D.G.R. 15/12/2015 n. 1223), per gli interventi a destinazione solo ed esclusivamente di coltivazione agricola, possono essere autorizzate le trasformazioni boschive in aree coltivate, secondo gli indirizzi della Legge Forestale della Toscana (L.R.T. 21/03/2000 n. 39) e del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R) e con le limitazioni e le prescrizioni previste dal Regolamento del Parco.

Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003.

19.3.- Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco (08/07/2008), che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.. ~~Nell'ambito della ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario, effettuabili una sola volta, di superficie utile di non oltre mq. 15 per gli immobili che hanno una superficie utile inferiore a mq. 60.~~

Per i medesimi immobili di sopra citati, inoltre, sono ammessi interventi, effettuabili una sola volta, nell'ambito della sostituzione edilizia (L.R.T. 65/2014), consistenti, solo ed esclusivamente, nell'ampliamento dei manufatti all'esterno della sagoma esistente, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario, per una superficie utile di non oltre mq. 15 a condizione che gli immobili oggetto di intervento abbiano una superficie utile inferiore a mq. 60

~~Per i medesimi immobili~~ Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco (08/07/2016), che hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

Per gli immobili di interesse storico architettonico e paesaggistico sono consentiti esclusivamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.. Sono ammessi interventi a strutture ed edifici di servizio alle attività dell'Ente fino alla ristrutturazione, con eventuali ampliamenti per adeguamenti funzionali e miglioramento delle condizioni di sicurezza.

19.4.- La trasformazione di edifici esistenti è ammessa solo in funzione degli usi agrituristici ai sensi della L.R. 42/2000 e della L.R. 30/2003 s.m.i., la costruzione di nuovi edifici è ammessa solo in funzione degli usi agricoli e purché compresi in un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale nei casi previsti dal Regolamento e dalla L.R.T. 65/2014 s.m.i., alle seguenti condizioni:

- a. ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;
- b. deve essere dimostrata l'impossibilità di soddisfare, con l'uso od il recupero dei manufatti esistenti, le documentate esigenze che motivano l'intervento;
- c. eventuali ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti;
- d. la necessità ai fini della conduzione aziendale agricola e/o delle esigenze abitative del proprietario o del conduttore deve essere documentata da specifico piano di sviluppo aziendale che riguardi l'insieme dei fondi e delle attività dell'azienda interessata;
- e. la stipula di una convenzione;
- f. l'Ente vigilerà con appositi controlli periodici che le convenzioni di cui alla lettera e) siano rispettate.

19.5.- Al fine di migliorare le condizioni economiche, abitative e lavorative degli imprenditori agricoli e delle loro famiglie, l'Ente Parco, anche mediante intese con le altre autorità competenti, favorisce gli interventi di recupero, di riqualificazione e di potenziamento del patrimonio edilizio rurale, anche per usi ed attività integrative strettamente connesse con le attività degli imprenditori stessi. In particolare, per l'edificazione nelle zone agricole, costituisce priorità ai fini delle misure di sostegno e di incentivazione previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, l'inserimento di tali interventi nei programmi aziendali di miglioramento agricolo-ambientale.

19.6.- Ai fini del miglioramento dell'accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono consentiti la manutenzione e il miglioramento della rete di percorrenze esistenti e l'eventuale apertura di nuovi sentieri, nonché gli interventi legati al risanamento, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo, con le modalità di cui agli articoli successivi e con riferimento ai programmi di cui all'art. 13.

19.7.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chirotteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

Art.20.- Le zone D, di promozione economica e sociale

20.1.- Le zone D, di promozione economica e sociale, sono ambiti che, pur profondamente modificati dai processi di antropizzazione, risultano parte integrante del Parco anche in quanto idonei ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco stesso ed allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti. Gli usi e le attività compatibili, oltre a quelli consentiti in tutte le altre zone, sono quelli definiti urbani ed abitativi (UA) o specialistici (S); gli interventi e le azioni consentiti, oltre a quanto consentito nelle altre zone, sono quelli volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edilizio (RQ), alla restituzione dei beni di interesse storico-culturale (RE), alla trasformazione di aree edificate ed al loro riordino urbanistico ed edilizio (TR). Norme più specifiche sono definite, nei commi seguenti, per le diverse tipologie di aree ricomprese nelle zone D, nonché per le zone Ds - relative al Compendio Minerario - e per le zone De - relative al Progetto Sviluppo Ecoturismo di cui all'art. 13.2.

20.2.- In sede di formazione od adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in conformità col Piano del Parco possono essere apportate contenute rettifiche alla delimitazione delle zone D, concordate con l'Ente Parco per meglio aderire alle condizioni effettive dei luoghi, alle previsioni

urbanistiche dei suddetti strumenti ed alle prospettive attuative; tali modifiche non costituiscono variante del Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 comma 6 della Legge 394/1991.

20.3.- La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle zone D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, predisposti ed approvati nel rispetto delle esigenze di difesa del suolo e degli altri vincoli e limitazioni di cui al successivo Titolo V, nonché sulla base dei seguenti indirizzi:

- a.- favorire lo sviluppo e la riqualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco;
- b.- favorire l'integrazione con il contesto ambientale e territoriale del Parco, controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la coerenza massima possibile tra l'assetto urbanistico e le funzioni insediabili -da un lato- e -dall'altro- gli spazi naturali ed il sistema dei beni storici e culturali;
- c.- eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative idonee a compromettere la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, nella sua integralità, e favorendo, invece, gli interventi per attrezzature ed i servizi di interesse del Parco che assicurino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia e la ricomposizione dei fronti urbani;
- d.- evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possano generare flussi di traffico od altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione;
- e.- indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela dell'edificato storico o di pregio ambientale.

20.4.- Nei centri storici e nelle aree urbane consolidate ricomprese in zone D gli interventi e le azioni dovranno essere rivolti a riqualificare l'edificato urbano, con particolare attenzione per:

- a.- la qualificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche, favorendo la riagggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati), delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del Parco;
- b.- il riordino delle parti di recente espansione e la valorizzazione, nelle parti di eventuale ulteriore espansione previste dagli strumenti urbanistici, delle trame insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici esistenti sul territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti;
- c.- la riqualificazione e la ricomposizione dei margini urbani particolarmente degradati o non coerenti, con la formazione di cortine alberate o con la ricostituzione di fronti edilizi e anche con interventi di ricucitura;
- d.- la conservazione e tutela dei tessuti storici e degli edifici di valore storico-architettonico e testimoniale, con particolare riguardo per i beni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

20.5.- Nelle aree edificate a bassa densità ricomprese in zone D, caratterizzate da insediamenti diffusi di frangia dei centri urbani, con la perdurante significativa presenza di componenti agricole e di ampie aree libere vanno realizzate:

- a.- la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del sistema dell'accessibilità e della sosta, diversificando i percorsi e le modalità di percorrenza in funzione delle mete turistiche di maggiore frequentazione;
- b.- la riqualificazione delle aree di recente edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, evitando sostanziali aumenti dei carichi urbanistici e riducendo al minimo il consumo del suolo agricolo;

- c.- il mantenimento delle aree agricole interstiziali, limitando al minimo l'ulteriore consumo del suolo;
- d.- la qualificazione e la realizzazione delle attrezzature per lo sport e la ricreazione, anche in funzione del recupero delle aree degradate o destrutturate e con particolare attenzione alla formazione di sistemi del verde mirati anche al recupero ed alla protezione di componenti naturali eventualmente presenti nonché alla salvaguardia ed al recupero delle trame agricole esistenti.

20.6.- Nelle zone D, oltre agli interventi di recupero e ristrutturazione di cui all'art. 19.3, sono consentiti gli interventi di ampliamento e nuova edificazione previsti dagli strumenti urbanistici comunali coerenti con gli indirizzi di cui al comma 20.3.

20.7.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chiroteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

20.78.- Nella zona Ds, individuata nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro, in assenza del progetto di valorizzazione di cui all'art. 13.3 sono ammessi sugli immobili esistenti i seguenti interventi:

- demolizione delle strutture precarie di nullo valore storico-testimoniale e di archeologia industriale;
- rimessa ripristino e interventi tesi alla conservazione delle strutture di valore storico-testimoniale e archeologia industriale; manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia per gli edifici di servizio necessaria alla valorizzazione delle attività del Parco.
- opere e infrastrutture eseguite da un ente pubblico, destinate al conseguimento di un pubblica interesse.

20.89.- Nelle zone De, interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo di cui all'art. 13.2, gli interventi previsti, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 20.3., sono definiti dal suddetto Progetto, con specifico riferimento alle singole strutture ricettive esistenti, distintamente individuate nelle tavole di Piano, e ricadenti all'interno del perimetro del Parco. In carenza del suddetto Progetto sono consentiti, sulle strutture esistenti, interventi finalizzati a qualificare le strutture ai sensi del D.P.C.M. 21/10/2008 e della L.R. 42/2000 e s.m. e i. ~~L.R. 14/2005~~, e D.P.G.R. n. 18/R del 23/04/2001 e s. m. e i. ~~D.P.G.R. 46/R del 07/08/2007~~, senza aumento di capacità ricettiva.

Art.21.- Aree contigue

21.1- L'Ente Parco, in considerazione delle caratteristiche delle perimetrazioni delle aree del Parco e dei riflessi che esse determinano sulla tutela e valorizzazione delle risorse del Parco stesso, promuove le iniziative e gli accordi opportuni per l'istituzione e la disciplina delle aree contigue da parte della Regione Toscana, secondo gli indirizzi di seguito proposti. In coerenza con eventuali verifiche della perimetrazione del parco al fine di includere le parti di riconosciuto valore ambientale e paesaggistico, anche sulla base dei quadri conoscitivi dei Piani Strutturali e dei Regolamenti Urbanistici comunali.

21.2.- Nelle aree contigue, gli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici, e le eventuali misure specifiche di competenza della Regione, degli Enti Locali e dell'Ente Parco debbono tener conto degli obiettivi indicati dal successivo Titolo V e debbono, in particolare, essere volti a:

- a.- assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse del Parco e dell'area contigua e migliorare la fruibilità e il godimento del Parco stesso da parte del pubblico nonché le attività agro-silvo-patorali compatibili con le finalità del Parco;
- b.- disciplinare l'esercizio della caccia, riservandola ai residenti dei Comuni del Parco;
- c.- evitare e, nei casi di attività esistente o necessaria per interventi di enti pubblici, disciplinare l'attività estrattiva e quella idonea ad incidere sui fondali marini; disciplinare l'utilizzazione di tutte le risorse non rinnovabili, limitandola a tutela dell'ambiente e dei valori del Parco, promuovendo il recupero ambientale delle aree dismesse;
- d.- evitare e, comunque, disciplinare, limitandole, le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento strutturale ed ecosistemico del Parco e dell'area contigua;
- e.- regolamentare, coordinare e monitorare i carichi antropici sulla fascia costiera, al fine di migliorare l'accessibilità e la qualità ambientale per residenti e visitatori, di qualificare il sistema dei servizi alla balneazione e l'uso dei campi-boa, di migliorare i punti di ormeggio e le strutture ad esse collegate, di collegare il sistema di fruizione delle spiagge con il sistema dei percorsi escursionistici, di rivitalizzare le aree del paesaggio rurale degradato.

21.3.- Nelle aree contigue, ai sensi dell'art. 32 L. 394/1991, la disciplina posta in essere dai soggetti istituzionali competenti assoggetta all'autorizzazione dell'Ente Parco, gli interventi e le azioni suscettibili di pregiudicare la conservazione delle risorse e dei valori del Parco, con particolare riguardo per:

- a.- apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo ed ampliamento di quelle esistenti; in sede di applicazione di tale divieto, non è considerata attività di discarica il deposito di materiale inerte vagliato, anche se proveniente da risulta, per il recupero ambientale di cave dimesse o abbandonate;
- b.- apertura di nuove attività estrattive ed ampliamento di cave o miniere esistenti, salvo quanto disposto dagli specifici piani regionali;
- c.- derivazione di acque da corpi idrici il cui bacino idrografico ricada, anche solo parzialmente, nel territorio del Parco o delle aree contigue.

21.4.- Ai sensi dell'art. 32 L. 394/1991, nelle aree contigue i soggetti istituzionali competenti adottano misure volte ad evitare:

- a.- l'immissione di specie faunistiche o floristiche estranee alle zoocenosi e alle fitocenosi autoctone, comprese quelle interessate dai piani di cui all'art. 4 della Direttiva 99/105/CE, nonché l'introduzione di piante appartenenti a specie autoctone, ma geneticamente modificate nonché di parti di esse come elencate nell'art. 2 della medesima direttiva;
- b.- la coltivazione di piante geneticamente modificate o l'introduzione di semi e parti di pianta che possano potenzialmente riprodursi.

TITOLO IV - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A MARE**CAPO I – ISOLA DI CAPRAIA****Art.22- Oggetto e definizioni**

22.1.- Il presente Capo definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina tutelata dell'Isola di Capraia, come delimitata ai sensi del D.P.R. 22/07/1996, e individua le attività consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 31 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

22.2.- Ai fini del presente Capo si intende per:

- «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina ~~protetta~~ **tutelata** delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
- «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turisticoricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

- «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;
- «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina ~~protetta~~ tutelata, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina ~~protetta~~ tutelata;
- «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- «riprese professionali», riprese fotografiche, cinematografiche, televisive utilizzate per compiere un'operazione specializzata, cioè un'attività che prevede l'effettuazione di un servizio a scopo commerciale a titolo oneroso o meno o con fini di lucro;
- «riprese amatoriali», riprese fotografiche, cinematografiche, per un uso a carattere strettamente personale;
- «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina ~~protetta~~ tutelata;
- «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori;
- «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche o operatori specializzati iscritti a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino.

Art.23.- Zonazione dell'area marina

23.1.- L'area marina dell'Isola di Capraia è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. B3 – Zonazione a mare Isola di Capraia), del quale costituisce parte integrante.

23.2.- L'area a mare dell'Isola di Capraia è suddivisa, in funzione del diverso grado di tutela e di protezione necessarie, nelle seguenti zone:

- zone MA;
- zone MA – area archeologica;
- zone MB a regolamentazione ristretta e MB;
- zone MC;
- zone MD.

23.3.- La zona MA comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla punta a nord di Cala del Vetriolo a Punta del Fondo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 42 in costa | 43° 1'40.61"N | 9°47'47.27"E |
| 28 | 43° 1'47.13"N | 9°47'14.68"E |
| 29 | 43° 2'23.00"N | 9°47'24.33"E |
| 43 in costa | 43° 2'16.90"N | 9°47'54.87"E |

b) il tratto di mare prospiciente la costa che va da Punta delle Linguelle alla zona a sud di Punta delle Cote, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 40 in costa | 43° 0'22.82"N | 9°48'5.49"E |
| 25 | 43° 0'16.80"N | 9°47'55.98"E |
| 26 | 43° 0'48.22"N | 9°47'35.37"E |
| 41 in costa | 43° 0'49.09"N | 9°47'56.99"E |

23.4.- La zona MA – area archeologica, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------|---------------|--------------|
| 33 | 43° 4'25.61"N | 9°49'45.41"E |
| 34 | 43° 4'22.25"N | 9°49'56.69"E |
| 35 | 43° 4'18.35"N | 9°49'54.83"E |
| 36 | 43° 4'21.77"N | 9°49'43.31"E |

23.5.- La zona MB a regolamentazione ristretta, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa che va da Punta del Fondo alla baia a nord di Punta del Seccatoia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 43 in costa | 43° 2'16.90"N | 9°47'54.87"E |
| 29 | 43° 2'23.00"N | 9°47'24.33"E |
| 30 | 43° 3'15.84"N | 9°47'38.55"E |
| 31 | 43° 3'43.99"N | 9°48'6.39"E |
| 44 in costa | 43° 3'31.23"N | 9°48'31.04"E |

23.6.- La zona MB, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla baia a nord di Punta del Seccatoia a Punta del Vecchiaione, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 44 in costa | 43° 3'31.23"N | 9°48'31.04"E |
| 31 | 43° 3'43.99"N | 9°48'6.39"E |
| 32 | 43° 3'52.42"N | 9°48'14.73"E |
| 19 | 43° 4'42.28"N | 9°49'37.13"E |
| 20 | 43° 4'31.13"N | 9°50'3.12"E |

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 21 | 43° 4'1.93"N | 9°50'32.05"E |
| 37 in costa | 43° 3'52.90"N | 9°50'14.16"E |

b) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla zona a sud di Punta delle Cote alla punta a nord di Cala del Vetriolo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 41 in costa | 43° 0'49.09"N | 9°47'56.99"E |
| 26 | 43° 0'48.22"N | 9°47'35.37"E |
| 27 | 43° 1'28.08"N | 9°47'9.22"E |
| 28 | 43° 1'47.13"N | 9°47'14.68"E |
| 42 in costa | 43° 1'40.61"N | 9°47'47.27"E |

c) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla zona di Punta Ortondomo alla Punta delle Linguelle, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 39 in costa | 43° 0'44.06"N | 9°49'14.41"E |
| 22 | 43° 0'36.64"N | 9°49'37.01"E |
| 23 | 43° 0'10.82"N | 9°49'21.37"E |
| 24 | 42°59'49.93"N | 9°48'37.68"E |
| 25 | 43° 0'16.80"N | 9°47'55.98"E |
| 40 in costa | 43° 0'22.82"N | 9°48'5.49"E |

23.7.- La zona MC, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa ed esterno alle zone di cui ai precedenti commi che va da Punta della Civitata a Punta del Vecchione, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 38 in costa | 43° 1'34.37"N | 9°50'30.79"E |
| 12 | 43° 1'7.95"N | 9°51'50.94"E |
| 13 | 42°59'37.06"N | 9°50'9.02"E |
| 14 | 42°59'1.89"N | 9°48'38.66"E |
| 15 | 42°59'40.83"N | 9°46'59.21"E |
| 16 | 43° 1'25.38"N | 9°46'2.49"E |
| 17 | 43° 3'28.49"N | 9°46'35.31"E |
| 18 | 43° 4'17.07"N | 9°47'27.11"E |
| 10 | 43° 5'24.23"N | 9°49'40.65"E |
| 11 | 43° 4'29.16"N | 9°51'26.02"E |
| 21 | 43° 4'1.93"N | 9°50'32.05"E |
| 20 | 43° 4'31.13"N | 9°50'3.12"E |
| 19 | 43° 4'42.28"N | 9°49'37.13"E |
| 32 | 43° 3'52.42"N | 9°48'14.73"E |
| 31 | 43° 3'43.99"N | 9°48'6.39"E |
| 30 | 43° 3'15.84"N | 9°47'38.55"E |
| 29 | 43° 2'23.00"N | 9°47'24.33"E |
| 28 | 43° 1'47.13"N | 9°47'14.68"E |
| 27 | 43° 1'28.08"N | 9°47'9.22"E |
| 26 | 43° 0'48.22"N | 9°47'35.37"E |
| 25 | 43° 0'16.80"N | 9°47'55.98"E |

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 24 | 42°59'49.93"N | 9°48'37.68"E |
| 23 | 43° 0'10.82"N | 9°49'21.37"E |
| 22 | 43° 0'36.64"N | 9°49'37.01"E |
| 39 in costa | 43° 0'44.06"N | 9°49'14.41"E |

23.8.- La zona MD, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina, come delimitato nel DPR 22.07.1996 e riportato nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. B3 – Zonazione a mare Isola di Capraia), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 46 in costa | 43° 2'30.60"N | 9°50'44.36"E |
| 3 | 43° 2'54.72"N | 9°55'4.46"E |
| 4 | 43° 0'19.77"N | 9°54'17.26"E |
| 5 | 42°57'0.67"N | 9°48'41.14"E |
| 6 | 42°58'24.56"N | 9°44'58.95"E |
| 7 | 43° 1'18.59"N | 9°43'16.29"E |
| 8 | 43° 3'59.94"N | 9°43'57.77"E |
| 9 | 43° 5'24.94"N | 9°45'15.85"E |
| 1 | 43° 7'19.93"N | 9°49'50.36"E |
| 2 | 43° 5'30.82"N | 9°53'28.32"E |
| 45 in costa | 43° 3'20.78"N | 9°50'9.84"E |
| 37 in costa | 43° 3'52.90"N | 9°50'14.16"E |
| 21 | 43° 4'1.93"N | 9°50'32.05"E |
| 11 | 43° 4'29.16"N | 9°51'26.02"E |
| 10 | 43° 5'24.23"N | 9°49'40.65"E |
| 18 | 43° 4'17.07"N | 9°47'27.11"E |
| 17 | 43° 3'28.49"N | 9°46'35.31"E |
| 16 | 43° 1'25.38"N | 9°46'2.49"E |
| 15 | 42°59'40.83"N | 9°46'59.21"E |
| 14 | 42°59'1.89"N | 9°48'38.66"E |
| 13 | 42°59'37.06"N | 9°50'9.02"E |
| 12 | 43° 1'7.95"N | 9°51'50.94"E |
| 38 in costa | 43° 1'34.37"N | 9°50'30.79"E |

23.9.- Le coordinate geografiche indicate nelle presenti norme sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art.24.- Attività non consentite

24.1.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente. In particolare, salvo quanto stabilito nei successivi articoli, non e' consentita:

- a.- qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
- b.- qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

- c.- qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- d.- qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- e.- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- f.- l'uso di fuochi all'aperto.

Art.25.- Zona MA e Zona MA – area archeologica

25.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MA, le seguenti attività sono:

| <u>Attività</u> | <u>Zona MA</u> |
|---|--|
| Scarichi idrici | Vietata |
| Soccorso, sorveglianza e servizio | Consentita |
| Ricerca scientifica | Autorizzata |
| Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: Professionali Amatoriali | Autorizzata Consentita |
| Balneazione/Snorkeling | Vietata |
| Immersioni: Immersioni notturne individuali/gruppo Immersioni diurne individuali/gruppo Visite guidate subacquee | Vietata Vietata Vietata |
| Navigazione: Navigazione a vela, remi e pedali Navigazione con propulsori elettrici Navigazione Natanti a motore Navigazione Imbarcazioni a motore Navigazione Navi da diporto Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico Visite guidate - Trasporto collettivo Navigazione mezzi di linea | Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata |
| Ancoraggio: Residenti Non residenti | Vietata Vietata |
| Ormeggio | Vietata |
| Noleggio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: Pesca a strascico Ripopolamento attivo | Vietata Vietato |

| | |
|---|---------|
| Acquacoltura | Vietata |
| Pesca subacquea | Vietata |
| Piccola pesca artigianale residenti | Vietata |
| Piccola pesca artigianale non residenti | Vietata |
| Pescaturismo residenti | Vietata |
| Pesca non professionale: | |
| Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione | Vietata |
| Pesca sportiva non residenti | Vietata |
| Pesca sportiva in apnea | Vietata |
| Gare di pesca sportive | Vietata |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Vietata |

25.2.- Nella Zona MA – area archeologica vige l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno n. 41/2007 del 26/04/2007 che prevede il divieto di sosta, pesca, ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e di superficie.

Art.26.- Zona MB a regolamentazione ristretta e Zona MB

26.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MB a regolamentazione ristretta e nella Zona MB, le seguenti attività sono:

| <u>Attività</u> | <u>Zona MB a reg. ristretta</u> | <u>Zona MB</u> |
|---|---|----------------------------|
| Scarichi idrici | Vietata | Vietata |
| Soccorso, sorveglianza e servizio | Consentita | Consentita |
| Ricerca scientifica | Autorizzata | Autorizzata |
| Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: | | |
| Professionali | Autorizzata | Autorizzata |
| Amatoriali | Consentita | Consentita |
| Balneazione/Snorkeling | Consentita | Consentita |
| Immersioni: | | |
| Immersioni notturne individuali/gruppo | Vietata | Vietata |
| Immersioni diurne individuali/gruppo | Vietata | Vietata |
| Visite guidate subacquee | Autorizzate (in aree e su percorsi stabiliti dall’Ente) | Consentita (Regolamentata) |
| Navigazione: | | |
| Navigazione a vela, remi e pedali | Consentita | Consentita |
| Navigazione con propulsori elettrici | Consentita | Consentita |
| Navigazione Natanti a motore | Vietata Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni |
| Navigazione Imbarcazioni a motore | Vietata Consentita per imbarcazioni fino a 10 metri con limitazioni | Consentita con limitazioni |
| Navigazione Navi da diporto | Vietata | Vietata |
| Moto d’acqua, Acquascooter, Sci nautico | Vietata | Vietata |

| | | |
|---|---|---|
| Visite guidate - Trasporto collettivo | Vietata Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti che accompagnano gruppi per fini escursionistici | Autorizzata (Regolamentata) Consentita con limitazioni Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici |
| Navigazione mezzi di linea | Vietata | Vietata |
| Ancoraggio: Residenti | Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri in aree individuate dal sogetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni in aree individuate dal sogetto gestore |
| Non residenti | Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri in aree individuate dal sogetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni con limitazioni in aree individuate dal sogetto gestore |
| Ormeggio | Consentita in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita in aree individuate dal soggetto gestore |
| Noleggio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: Pesca a strascico Ripopolamento attivo Acquacoltura Pesca subacquea Piccola pesca artigianale residenti Piccola pesca artigianale non residenti Pescaturismo residenti | Vietata Vietato Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata | Vietata Vietato Vietata Vietata Vietata Autorizzata Vietata Autorizzata |
| Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione Pesca sportiva non residenti Pesca sportiva in apnea Gare di pesca sportive | Vietata Vietata Vietata Vietata | Autorizzata (Regolamentata) Vietata Vietata Vietata |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Vietata | Vietata Autorizzata (Regolamentata) |

Art.27.- Zona MC

27.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MC, le seguenti attività sono:

| <u>Attività</u> | <u>Zona MC</u> |
|---|---|
| Scarichi idrici | Vietata |
| Soccorso, sorveglianza e servizio | Consentita |
| Ricerca scientifica | Autorizzata |
| Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: | |
| Professionali | Autorizzata |
| Amatoriali | Consentita |
| Balneazione/Snorkeling | Consentita |
| Immersioni: | |
| Immersioni notturne individuali/gruppo | Vietata |
| Immersioni diurne individuali/gruppo | Autorizzata |
| Visite guidate subacquee | Consentita (Regolamentata) |
| Navigazione: | |
| Navigazione a vela, remi e pedali | Consentita |
| Navigazione con propulsori elettrici | Consentita |
| Navigazione Natanti a motore | Consentita con limitazioni |
| Navigazione Imbarcazioni a motore | Consentita con limitazioni |
| Navigazione Navi da diporto | Consentita con limitazioni |
| Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico | Vietata |
| Visite guidate - Trasporto collettivo | Consentita con limitazioni |
| Navigazione mezzi di linea | Consentita con limitazioni |
| Ancoraggio: | |
| Residenti | Consentita a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore |
| Non residenti | Consentita con limitazioni a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore |
| Ormeggio | Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore) |
| Noleggiate e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: | |
| Pesca a strascico | Vietata |
| Ripopolamento attivo | Vietato |
| Acquacoltura | Vietata |
| Pesca subacquea | Vietata |
| Piccola pesca artigianale residenti | Consentita con limitazioni |
| Piccola pesca artigianale non residenti | Vietata |
| Pescaturismo residenti | Consentita con limitazioni |
| Pesca non professionale: | |
| Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione | Autorizzata (Regolamentata) |
| Pesca sportiva non residenti | Autorizzata (Regolamentata) |
| Pesca sportiva in apnea | Vietata |

| | |
|--|-----------------------------|
| Gare di pesca sportive | Vietata |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Autorizzata (Regolamentata) |

Art.28.- Zona MD

28.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MD, le seguenti attività sono:

| <u>Attività</u> | <u>Zona MD</u> |
|---|---|
| Scarichi idrici | Vietata |
| Soccorso, sorveglianza e servizio | Consentita |
| Ricerca scientifica | Consentita |
| Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: | |
| Professionali | Consentita |
| Amatoriali | Consentita |
| Balneazione/Snorkeling | Consentita |
| Immersioni: | |
| Immersioni notturne individuali/gruppo | Consentita |
| Immersioni diurne individuali/gruppo | Consentita |
| Visite guidate subacquee | Consentita |
| Navigazione: | |
| Navigazione a vela, remi e pedali | Consentita |
| Navigazione con propulsori elettrici | Consentita |
| Navigazione Natanti a motore | Consentita |
| Navigazione Imbarcazioni a motore | Consentita |
| Navigazione Navi da diporto | Consentita |
| Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico | Consentito solo lo sci nautico/wakeboard |
| Visite guidate - Trasporto collettivo | Consentita |
| Navigazione mezzi di linea | Consentita |
| Ancoraggio: | |
| Residenti | Consentita |
| Non residenti | Consentita |
| Ormeaggio | Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore) |
| Noleggio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: | |
| Pesca a strascico | Vietata |
| Ripopolamento attivo | Vietato |
| Acquacoltura | Autorizzata |
| Pesca subacquea | Vietata |
| Piccola pesca artigianale residenti | Consentita con limitazioni |
| Piccola pesca artigianale non residenti | Vietata |

| | |
|---|---|
| Pescaturismo residenti | Consentita con limitazioni |
| Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione | Consentita con limitazioni |
| Pesca sportiva non residenti | Autorizzata (Regolamentata) Consentita con limitazioni |
| Pesca sportiva in apnea | Autorizzata (Regolamentata) |
| Gare di pesca sportive | Autorizzata (Regolamentata) |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Autorizzata (Regolamentata) |

Art.29.- Attività consentite con limitazioni

29.1.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la scarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

29.2.- Nelle aree marine le unità da diporto sono classificate, oltre che in funzione della dimensione, in funzione del potenziale impatto sull'ambiente marino, secondo lo schema seguente:

- A1) unità a impatto minimo, in linea con uno dei seguenti requisiti:
- con esclusiva propulsione a vela (derive);
 - con esclusiva propulsione a remi o a pedali;
 - con esclusiva propulsione con motore elettrico in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
- A2) unità eco-compatibili, in linea con uno dei seguenti requisiti:
- natanti e imbarcazioni in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
 - navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
 - unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - unità equipaggiate con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE (fuoribordo o entrobordo a 4 tempi benzina verde, fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, entrobordo diesel conforme alla Direttiva)
 - unità equipaggiate con motore entrobordo o fuoribordo alimentato con biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti "ecologici";
- B) altre unità.

In relazione al sopra citato schema:

~~nelle Zone MB la Navigazione è consentita con Imbarcazioni a motore eco-compatibili,~~

~~nelle Zone MC la Navigazione è consentita con Navi da diporto eco-compatibili.~~

- nelle Zone MB a regolamentazione ristretta e nelle Zone MC la Navigazione è consentita:
 - agli scafi a impatto minimo di cui al punto A1),
 - ai natanti,
 - alle imbarcazioni eco-compatibili di cui al punto A2),
 - alle imbarcazioni e natanti non ricomprese nel punto A2 fino al 31 dicembre 2020;
- nelle Zone MC la Navigazione è consentita:
 - agli scafi a impatto minimo di cui al punto A1);
 - ai natanti;
 - alle imbarcazioni;
 - alle navi da diporto eco-compatibili di cui al punto A2).

Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi.

Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

29.3.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di acquacoltura é consentita nella Zona MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Gli eventuali nuovi impianti di acquacoltura dovranno essere localizzati esternamente alle aree interessate dall'habitat dei posidonieti e del coralligeno (batimetria > 40 m) e ad una distanza adeguata dalla costa al fine di sfruttare le correnti marine per ridurre eventuali fenomeni di eutrofizzazione.

Per tali impianti dovrà essere eseguito il monitoraggio degli effetti sulle biocenosi marine dei medesimi e delle attività di pesca, anche in riferimento ai loro effetti cumulativi.

Dovrà, inoltre, essere effettuata la scelta delle migliori tecnologie di impianti di acquacoltura sostenibile secondo le esperienze già attuate nell'ambito dei parchi marini e delle aree marine protette a livello mediterraneo, e valorizzando l'esperienza già attuata con l'impianto di acquacoltura esistente a Capraia.

I singoli progetti di impianti di acquacoltura dovranno essere soggetti ad approfonditi processi di valutazione di incidenza.

29.34.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia la piccola pesca artigianale:

- é consentita nella Zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori, alle imprese ed alle cooperative di pesca aventi sede legale o operativa nel comune di Capraia Isola alla data di entrata in vigore delle presenti Norme, con i seguenti attrezzi:

1. attrezzi da posta
2. palangari
3. lenze
4. fonti luminose
5. nasse

e modalità da definire successivamente;

- é liberamente consentita nella Zona MC e MD, riservata ai pescatori, alle imprese ed alle cooperative di pesca aventi sede legale o operativa nel comune di Capraia Isola alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

1. attrezzi da posta
2. palangari
3. lenze
4. fonti luminose
5. nasse

e modalità da definire successivamente.

L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di pesca.

A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina ~~protetta~~ tutelata, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

- a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
- b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
- c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
- d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

29.45.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di pescaturismo:

- é consentita nella Zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi e le modalit  stabilite per la pesca professionale di cui al precedente comma, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente comma, purch  in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivit  di pescaturismo;
- é liberamente consentita nella Zona MC e MD, con gli attrezzi e le modalit  stabilite per la pesca professionale di cui al precedente comma, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente comma, purch  in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivit  di pescaturismo.

Non   consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

Il rilascio dell'autorizzazione alle attivit  di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina ~~protetta~~ **tutelata**, nonch  di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivit  di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

29.56.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attivit  di pesca sportiva:

-   consentita nella zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi e modalit :
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione
 - b. il prelievo di pesci e molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non pu  essere catturato giornalmente pi  di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga
 - c. ~~divieto di raccolta~~ **il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus)   consentita solo ai residenti e proprietari di abitazione nel comune di Capraia Isola per un numero massimo di esemplari di 10 al giorno per persona; il prelievo   vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;**
-   consentita nella zona MC, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola**, con i seguenti attrezzi e modalit :
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione
 - b. il prelievo di pesci, molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non pu  essere catturato giornalmente pi  di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga
 - c. il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) ~~pari a 50 esemplari al giorno a persona~~ **per un numero massimo di esemplari di 10 al giorno per persona;** il prelievo   vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;
-   consentita nella zona MC, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **per i soli non residenti o non proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola**, con i seguenti attrezzi e modalit :
 - a. una lenza o un bolentino ~~e un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione;~~
 - b. il prelievo di pesci, molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non pu  essere catturato giornalmente pi  di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga;
 - c. ~~il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) pari a 50 esemplari al giorno a persona; il prelievo   vietato comunque nei mesi di maggio e giugno~~

- è liberamente consentita nella zona MD ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma. Per i soli non residenti o **non** proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore **con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma.**

Gli attrezzi e le modalità elencate nei sopra citati commi potranno essere modificati e/o vietati automaticamente con l'entrata in vigore di nuove Leggi nazionali riguardanti il settore ittico che pongano divieti espliciti nell'utilizzo dei medesimi attrezzi e modalità per la pesca sportiva.

L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina ~~protetta~~ **tutelata**.

Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina ~~protetta~~ **tutelata**, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adeguata, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:

- a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;
- b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
- c. misure minime di cattura per le varie specie;
- d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di pesca sportiva in apnea è consentita nella zona MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalità:

- a. utilizzo del solo arpione,
- b. divieto di pesca alla cernia.

Nell'area marina dell'Isola di Capraia le gare di pesca sportiva sono consentite nella zona MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei limiti e con i metodi stabiliti all'atto dell'autorizzazione.

29.67.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia le attività e gli eventi sportivi e ricreativi sono consentiti nella zona **MB**, MC e MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'~~Area~~ ~~Marina~~ **Protetta tutelata**, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente Gestore.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento degli eventi di attività sportive e ricreative, i soggetti richiedenti devono:

- essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività;
- indicare le caratteristiche delle unità navali e/o altri mezzi idonei allo scopo utilizzati per l'attività;
- fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività.

Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo alla fauna; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati e devono essere rispettate le norme comportamentali.

Art.30.- Attività regolamentate

Per quanto non specificato nelle presenti norme, relativamente alle attività regolamentate si rinvia al Regolamento del Parco.

TITOLO V - VINCOLI, INDIRIZZI E CRITERI PARTICOLARI

CAPO I - TUTELA ED USO DELLE RISORSE

Art.31- Tutela e valorizzazione delle aree marine

31.1.- Per gli ambiti delle aree marine tutelate dal D.P.R. 22/07/1996 e dal D.M.A. 19/12/1997, ove non sia ancora stata istituita la zonazione a mare, sono confermate, in via transitoria, le norme di salvaguardia di cui ai decreti istitutivi.

31.2.- Negli ambiti di cui all'art. 31.1., definiti come Zone 1, sono esclusi tutti gli interventi e le azioni nonché gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi. In particolare sono vietate:

- a.- la pesca sportiva e professionale, con qualunque mezzo esercitata;
- b.- l'immersione con apparecchi autorespiratori, salvo le immersioni autorizzate dall'Ente Parco per finalità di ricerca scientifica ed archeologica e per attività cine-fotografica;
- c.- l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze tossiche o, comunque, inquinanti;
- d.- la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto disposto dall'Ente Parco per i soli residenti e per i proprietari di abitazioni nelle isole di Gorgona e Giannutri muniti di autorizzazione dell'Ente Parco e/o per motivi di servizio.

31.3.- Negli ambiti di cui all'art. 31.1., definiti come Zone 1, sono ammessi:

- le attività di servizio per la vigilanza,
- le attività per lo studio e la ricerca autorizzate dall'Ente Parco,
- le attività adibite ai servizi di collegamento o alla necessità dei residenti sulle isole,
- la realizzazione di ormeggi per attracchi temporanei non stanziali, collegati ad attività di interesse scientifico, ricerca e sperimentazione.

31.4.- Per quanto riguarda la disciplina delle aree a mare dell'Isola di Capraia si rinvia al Titolo IV – Capo I delle presenti norme.

31.5.- Per le attività consentite e disciplinate all'art. 31 comma 3, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e con quanto previsto dalle misure di conservazione delle ZSC (Zone di Protezione Speciale) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale), dovranno obbligatoriamente essere redatti degli studi di incidenza.

Art.32.- Tutela del patrimonio naturale

32.1.- La gestione naturalistica è progettata ed attuata tenendo conto delle esigenze dei diversi campi di azione (vegetazionale, faunistico, geologico ecc.), assicurando un'azione integrata ed attribuendo agli interventi specifiche priorità. Il piano di gestione ordina e coordina le azioni sulle risorse naturali anche al fine di stabilire e mantenere relazioni equilibrate tra di esse.

Il Piano, nel proprio perimetro di competenza, definisce orientamenti gestionali specifici per alcune aree individuate nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3 nella carta di sintesi del patrimonio naturale degli ambiti di valorizzazione come segue:

- aree di non intervento, in cui le dinamiche naturali devono essere preservate senza necessità di intervenire;

- aree di conservazione in cui le azioni debbono essere rivolte essenzialmente alla conservazione delle emergenze floristiche, vegetazionali e paesistiche esistenti;
- aree di riqualificazione , in cui le azioni devono mirare a ricostruire forme di vegetazione più evoluta;
- aree di recupero, in cui le azioni devono mirare a ricostruire ecosistemi pregressi, oggi in grave pericolo o ormai persi.

32.2.- L'azione dell'Ente Parco ed il progetto di gestione debbono attenersi ai seguenti criteri e principi generali, da applicare in attuazione del Piano:

- assicurare la conoscenza completa e aggiornata delle specie e delle comunità presenti nonché delle potenzialità e delle vocazioni del territorio rispetto a queste;
- restaurare le condizioni di naturalità ed assicurare l'incremento delle popolazioni minacciate o numericamente ridotte;
- permettere la fruizione e lo svolgimento di attività educative e divulgative, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse;
- censire e recuperare le componenti autoctone della fauna acquatica;
- conservare le singolarità geologiche, i valori scenici e panoramici;
- valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, mineralogico e petrografico, specialmente dei siti di interesse *chiave* per la lettura della storia geologica evolutiva dell'Arcipelago;
- recuperare ed individuare modalità di gestione delle aree minerarie dismesse e delle aree estrattive ancora attive all'interno del Parco;
- promuovere l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale, con particolare riferimento all'energia solare;
- recuperare l'attività agricola collinare, in particolare vitivinicola di tradizione elbana, l'attività forestale e le sistemazioni idrogeologiche sui versanti e negli alvei fluviali;
- difendere e ricostruire gli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- proteggere le risorse idriche dal degrado quantitativo e qualitativo individuando aree di protezione delle zone di ricarica degli acquiferi e fasce di rispetto intorno alle principali sorgenti/captazioni;
- coadiuvare le Province, l'Unione de Comuni ed i Comuni del Parco nelle attività di previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici;
- aumentare, ove possibile, la superficie della vegetazione naturale spontanea;
- perseguire un incremento generale della fitomassa e delle strutture forestali per aumentare qualitativamente e quantitativamente le risorse trofiche degli ecosistemi e differenziare le catene alimentari;
- conservare la fitodiversità floristica (tassonomica e genetica) ed ecologica (vegetazionale e paesaggistica);
- proteggere in modo integrale tutte le zone umide;
- raccordare le iniziative nel territorio del Parco con le politiche e le azioni che investono le stesse risorse nelle aree contigue e nell'area vasta.

32.3.- La tutela ed il potenziamento delle risorse biologiche e genetiche, della biodiversità, degli habitat e del patrimonio naturale costituiscono obiettivo primario dell'Ente Parco; con particolare attenzione per la conservazione e il ripristino di ecosistemi delicati. A tal fine sono da prevedere ed attuare tutte le misure idonee ad aumentare la conoscenza dell'ambiente, la diversità delle specie, la diversità degli habitat e la diversità genetica. Oltre alla ricerca, vanno incentivati i programmi di monitoraggio. Sono inoltre da promuovere e da incentivare i programmi di protezione di specie rare o minacciate, e quelli di controllo o di riduzione, in densità e distribuzione, di popolamenti di specie alloctone.

32.4.- Le emergenze geomorfologiche, quali geotopi, fasce dunali, grotte e cavità sotterranee sono da considerarsi a tutti gli effetti come riserve integrali di cui alla lettera a) dell'art.12 della L. 394/1991; è vietato qualsiasi intervento che non sia rivolto alla conservazione delle caratteristiche geologiche ed ambientali.

32.5.- I corsi d'acqua comprendono gli elementi territoriali interessati dalle dinamiche dei corpi idrici e le relative fasce di rispetto; sulla base degli interventi previsti nelle successive discipline di zona e nel rispetto dell'art. 40, sono ammessi tutti gli interventi di sistemazione ambientale ovvero quegli interventi che non determinino alterazioni al regime idraulico, idrogeologico e naturalistico del corso d'acqua.

32.6.- Alle emergenze naturalistico-ambientali come individuate nell'elaborato di cui al precedente art.3 potranno essere aggiunti ulteriori elementi sulla base dell'approfondimento del quadro delle conoscenze, senza che ciò comporti modifica al piano ai sensi del comma 6 dell'art.12 della L. 394/1991.

32.7.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo, i geotopi per i quali vale una specifica tutela indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- valorizzazione del patrimonio geologico, mineralogico e petrografico mediante attività divulgativa ed informativa, con il potenziamento della rete sentieristica;
- salvaguardia dei siti con caratteristiche fisiche, geologiche e geomorfologiche di rilevante valore naturalistico e ambientale, nonché dei siti di interesse per la storia geologica evolutiva dell'Arcipelago, anche con il riconoscimento di geotopi da sottoporre a speciali misure di protezione/salvaguardia;
- tutela dell'integrità geomorfologica dei siti a basso grado di antropizzazione.

32.8.- Nelle more di formazione dei piani e programmi specifici, ai fini della tutela e conservazione del SIR (Sito di Importanza Regionale), della ZSC (Zona di Protezione Speciale) e della ZPS (Zona di Protezione Speciale), vale la disciplina di cui alla LR. 56/2000 s.m.i., con le ulteriori specificazioni delle presenti norme.

32.9.- L'Ente Parco redige il piano di gestione del SIR-ZSC-ZPS secondo le indicazioni redatte dalla Regione Toscana (D.G.R. 16.06.2008 n. 454 e D.G.R. 15.12.2015 n. 1223) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e coerentemente a quanto previsto dal presente Piano; il piano di gestione approvato integra la disciplina prevista dal presente Piano per le diverse zone.

Art.33.- Difesa del suolo e delle risorse primarie

33.1.- La tutela geoambientale è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- gestione sostenibile e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche per la mitigazione dei fenomeni di sovrasfruttamento (recupero delle perdite dalla rete acquedottistica, uso di acqua non potabile per le attività portuali, stoccaggio di surplus idrici nei mesi piovosi);
- limitazioni all'emungimento dalle falde idriche delle pianure costiere per mitigare il fenomeno di salinizzazione degli acquiferi costieri;
- Individuazione e protezione delle aree di ricarica delle falde, intorno alle principali sorgenti naturali ed alle captazioni per la protezione dai fenomeni di inquinamento;
- incentivazione della "metanizzazione" delle isole e dell'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale, con particolare riferimento all'energia solare ed eolica;

- incentivazione del recupero dell'attività agricola collinare nonché dell'attività forestale e sistemazione idrogeologica dei versanti e degli alvei fluviali.

33.2.- L'azione di recupero ambientale delle aree estrattive è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- recupero ambientale e paesaggistico delle aree minerarie dismesse e adozione di misure di mitigazione e controllo;
- controllo delle attività estrattive ancora in atto e loro integrazione ambientale-paesaggistica;
- valorizzazione del patrimonio geominerario nelle aree minerarie dismesse mediante lo sviluppo di parchi minerari tematici ed il potenziamento della rete sentieristica.

33.3.- L'azione di difesa e di ricostituzione degli equilibri idraulici/idrogeologici è volta al perseguimento delle seguenti finalità:

- applicazione di tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico per la stabilizzazione delle aree franose, il controllo del processo erosivo sui versanti ed il ripascimento delle spiagge;
- applicazione di tecniche di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, Aree Umide interne e costiere, fasce di pertinenza fluviale riduzione del rischio idraulico per elementi antropici ubicati all'interno di tale fasce;
- applicazione di tecniche di bioingegneria e a basso impatto ambientale per la messa in sicurezza dei tratti di costa alta e delimitazione della fascia di rispetto alla base delle falesie instabili;
- controllo e mitigazione dei rischi idrogeologici, con particolare attenzione alla protezione dei beni ambientali e paesaggistici ed alle condizioni di sicurezza della viabilità di accesso al Parco, della sentieristica, delle strutture ricettive (campeggi, residences, etc.) e dei punti di stazionamento dei visitatori;
- previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici, con particolare riferimento alla predisposizione di piani di emergenza anche a carattere speditivo sulla base dell'interazione con le Province, l'Unione dei Comuni ed i Comuni del Parco;
- protezione delle zone Umide costiere, delle aree dunali e retrodunali nelle coste sabbiose mediante la diminuzione dei livelli di utilizzo e delle pressioni antropiche;
- controllo delle acque superficiali e profonde mediante: censimento dei prelievi idrici e monitoraggio delle falde, soprattutto per le pianure costiere dell'Isola d'Elba nelle quali si può innescare il fenomeno di richiamo di acqua salmastra; censimento e monitoraggio delle sorgenti esteso a tutte le sorgenti delle isole; monitoraggio delle acque superficiali, in specie dell'Isola d'Elba, alle pendici del Monte Capanne, in presenza di corsi d'acqua con portate relativamente significative per un elevato numero di giorni all'anno.

33.4.- Ferme restando le competenze dell'Autorità di Bacino, ~~gli atti e le procedure di cui all'art. 25 della legge n. 36/1994 e successive modificazioni~~, la tutela delle acque sotterranee e superficiali va perseguita riducendo allo stretto necessario le captazioni ed adeguando azioni ed interventi alle seguenti misure e prescrizioni:

- a.- la fascia di protezione degli acquiferi a porosità primaria, interna al perimetro del Parco, è soggetta a tutela assoluta. In particolare: dev'essere impedita la perforazione di nuovi pozzi ed attuata la progressiva chiusura di quelli eventualmente esistenti in una fascia costiera di profondità non inferiore a 500 m, misurata dalla linea di costa, in corrispondenza degli acquiferi permeabili per porosità primaria delle piccole pianure costiere. Per i pozzi esistenti all'interno della suddetta fascia di protezione e ricadenti nel perimetro del Parco, la relativa chiusura sarà graduata nel tempo in considerazione della condizione qualitativa della risorsa idrica sfruttata, della natura dell'utilizzo della risorsa e della possibilità di sostituire la risorsa prelevata con fonti alternative. Nella condizione di esercizio transitorio, è imposto il monitoraggio del pozzo secondo le norme C.N.R. - G.N.D.C.I.;

- b.- la fascia di protezione degli acquiferi a porosità primaria esterna al perimetro del Parco è soggetta alle limitazioni degli emungimenti proposte dall'Ente Parco e recepite dall'Autorità di Bacino. Ove sia rilevata un'incidenza diretta di tali emungimenti sull'ambiente del Parco, per le suddette fasce viene proposta la medesima disciplina prevista dalla precedente lettera a;
- c.- per gli acquiferi a porosità primaria non ricadenti nelle fasce costiere di tutela assoluta, viene fissata, di concerto tra l'Ente Parco e l'Autorità di Bacino, la soglia di prelievo oltre la quale verrà imposta la *protezione dinamica*, definendo i punti di campionamento e le modalità di utilizzazione degli stessi. Ove sia accertato uno sfruttamento eccedente le potenzialità dell'acquifero, l'Ente Parco concerta con l'Autorità di Bacino l'imposizione di riduzioni dell'entità dei prelievi secondo criteri prestabiliti in considerazione delle priorità d'uso e dell'entità degli emungimenti in atto;
- d.- per acquiferi a porosità secondaria, l'Ente Parco esercita controlli tenendo conto di quanto segue:
- d.1.- la perforazione di nuovi pozzi è limitata alle utenze pubbliche; per esse è obbligatoria la protezione dinamica. Per i pozzi esistenti deve essere presentata circostanziata relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante l'idoneità dei manufatti e degli impianti ad escludere potenziali inquinamenti; ove manufatti ed impianti non risultino idonei ad assicurare la protezione della risorsa, è assegnato all'utente interessato un termine perentorio per ripristinare le condizioni di sicurezza; in caso di pozzi in disuso, il termine è assegnato per sigillare il pozzo.
- d.2.- l'Ente Parco si attiva presso la competente Autorità per far limitare o, se del caso, per far revocare l'autorizzazione al prelievo della risorsa, qualora in fase di censimento venga verificato che le captazioni di singole sorgenti (o di loro gruppi) siano incompatibili con le condizioni ambientali e la salvaguardia di particolari emergenze naturalistiche;
- e.- nei bacini idrografici di controllo delle captazioni di acque superficiali all'interno dell'area del Parco, sono poste limitazioni alle derivazioni e attingimenti da corsi d'acqua. Quanti propongano interventi di captazione, sia per derivazione che per attingimento, debbono produrre relazione tecnica volta a quantificare il *minimo vitale* (Q_v) per tutto il sistema idrografico a valle della sezione d'intercettazione ed a comprovare che le portate residue sono adeguate alle esigenze dell'ecosistema, detratte le risorse idriche oggetto di prelievo; lo studio a dimostrazione della sussistenza della portata Q_v di minimo vitale dovrà essere svolto avendo a riferimento la perimetrazione individuata nella cartografia che fa riferimento all'intero bacini idrografico;
- f.- all'interno delle zone di riserva integrale non sono consentite captazioni di risorse idriche, salvo la facoltà dell'Ente Parco di autorizzare circoscritte captazioni della risorsa, per specifiche e documentate esigenze, altrimenti non soddisfacibili.

33.5.- La conservazione e la valorizzazione della qualità dell'ambiente marino, è attuata con azioni ed interventi di difesa del mare e delle relative risorse primarie con particolare attenzione la linea di costa, le spiagge sabbiose, le falesie rocciose, le grotte emerse e sommerse, i fondali sabbiosi e rocciosi costieri, le acque costiere e del largo e le specie vegetali ed animali che qui compiono in parte o tutto il loro ciclo biologico. La protezione e l'incremento delle risorse biologiche, è da attuarsi anche con le misure di regolamentazione delle attività, soprattutto di pesca, previste nel Regolamento del Parco.

Per le zone del sistema costiero che presentano condizioni di degrado o di sottodotazione di servizi e infrastrutture, ovvero quelle parti di litorale interessate da fenomeni di dissesto e da processi di erosione in atto e quelle parti di litorale che necessitano di riqualificazione ambientale, migliore dotazione di servizi per il turismo balneare ed escursionistico, di attrezzature e servizi di accoglienza e di attrezzature per le tradizionali attività, anche a carattere ricreativo, sul mare, l'indirizzo è il recupero e la riqualificazione del litorale, da attuare esclusivamente attraverso "progetti di riqualificazione e valorizzazione ambientale" secondo quanto indicato al precedente art. 13.3.

In assenza dei progetti di cui al precedente comma sono ammessi gli interventi promossi dall'Ente Parco o proposti mediante intesa formale con l'Ente Parco, e tutti gli interventi necessari al consolidamento delle aree a rischio con tecnologie compatibili, interventi di ripascimento dei litorali sabbiosi soggetti ad erosione, interventi di manutenzione e di ripristino delle percorrenze pedonali preesistenti.

33.6.- La conservazione e la riqualificazione, dal punto di vista fisico-chimico, biologico e batteriologico, delle acque marine costituisce obiettivo primario dell'Ente Parco. Al riguardo debbono essere organizzate ed attuate forme appropriate di monitoraggio del grado di torbidità, della concentrazione di nutrienti, della presenza di metalli pesanti potenzialmente tossici, di inquinanti organici e di microrganismi patogeni, in ispecie in prossimità dei siti di scarico di acque reflue, dei porti, degli impianti di acquicoltura e debbono essere rafforzati, nei porti, i sistemi di raccolta dei rifiuti e delle acque di sentina o di scarico. Deve peraltro essere intrapresa, con le competenti autorità, un'azione volta ad allontanare le rotte di navigazione delle navi commerciali (petroliere, gassiere, ecc.) dalle acque del Parco (e, più in generale, dell'Arcipelago) al fine di evitare rischi di incidenti.

Art.34.- Riqualificazione ambientale e paesistica

34.1.- Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesistico e ambientale, l'Ente Parco promuove progetti di riqualificazione paesistico - ambientale anche in coerenza con gli *statuti dei luoghi* definiti negli strumenti urbanistici comunali. Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, gli *ambiti di attenzione paesistica*, che, per la coerenza e la leggibilità delle strutture segniche e dei sistemi di relazioni visive, presentano una particolare significatività paesistica; per detti ambiti valgono gli obiettivi di qualità e gli indirizzi di cui al comma che segue, demandando ai PRG la precisazione localizzativa in base ad apposite indagini documentarie nonché la definizione di specifiche norme di intervento e di tutela.

34.2.- In via generale, in tali ambiti gli interventi e le azioni debbono tendere a:

- a.- la conservazione dei paesaggi agrari di specifico interesse, con particolare attenzione per la manutenzione ed il recupero di componenti tipiche, quali le coltivazioni a terrazzo, le forme di regimazione tradizionale delle acque, le architetture vegetali e le forme peculiari e stabili di coltivazioni arboree;
- b.- il mantenimento della varietà, della ricchezza e della riconoscibilità dei caratteri permanenti e delle regole morfogenetiche, escludendo nuove edificazioni, infrastrutture, recinzioni, trasformazioni radicali delle opere di sistemazione del terreno e della trama di fondo (parcellizzazione, terrazzamenti, reticoli degli scolari e dei cavi irrigui, piantate ed alberate, siepi, ecc.), del disegno delle masse boschive e dei caratteri strutturali, tipologici e morfologici degli insediamenti storici rurali;
- c.- la conservazione di rapporti visivi, dei fulcri di fruizione visiva, escludendo interventi edilizi e infrastrutturali di nuova costruzione e di ampliamento di strutture esistenti, nonché di ogni intervento, anche agroforestale, che modifichi significativamente l'aspetto visibile dei luoghi o il loro rapporto con le emergenze interessate;
- d.- la rimozione o la mitigazione dei fattori di detrazione visiva e di degrado.

34.3.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, le "aree di recupero ambientale" in cui gli interventi e le azioni da realizzare dovranno essere coordinati da un "*progetto di recupero*". L'Ente Parco promuove, in collaborazione con gli Enti locali e con i privati interessati, la formazione di *progetti di recupero ambientale* orientati:

- a.- alla riqualificazione (RQ) ed alla restituzione (RE) degli equilibri ambientali alterati, favorendo l'integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e territoriale, eliminando i fattori di

disturbo della fauna e delle biocenosi vulnerabili nonché favorendo il ripristino delle biocenosi naturali potenziali e la ricostruzione di fasce di connessione ecologica, anche con interventi di pulizia e l'eliminazione di strutture e di elementi inquinanti o che possano costituire barriera per l'evoluzione dei processi naturali, con particolare riferimento agli ambienti litoranei (cala Seregola, Vigneria, Topinetti ecc.) e ai versanti costieri (costa tra Rio Marina e Cavo, costa tra l'Innamorata e Polveraio);

- b.- al ripristino (RE) e consolidamento dei versanti instabili, secondo quanto specificato all'art. 33, utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, con rimodellamenti il più possibile contenuti e volti, quando fattibile, a ricostruire profili simili a quelli originari in funzione di un raccordo con il paesaggio circostante, o, negli altri casi, a ricostituire un nuovo 'paesaggio' comunque con pendenze o gradoni tali da assicurare le condizioni di sicurezza e di ripristino vegetazionale; al medesimo fine, vanno previsti e realizzati interventi ed azioni di regimazione delle acque superficiali, attraverso la pulizia e la sistemazione dei rivi e delle canalizzazione dei flussi, la stabilizzazione delle sponde degli alvei con detriti minerari e con modalità di intervento dirette al recupero naturale delle sponde nonché interventi di rinaturalizzazione mediante impianto di specie autoctone, avendo cura di non occultare i fronti di interesse mineralogico;
- c.- alla messa in sicurezza dei siti pericolosi e delle discariche, almeno con la predisposizione di eventuali barriere (da realizzare con strutture non impattanti, possibilmente vegetate ed integrate all'ambiente circostante), che impediscano l'accessibilità ad aree pericolose;
- d.- alla manutenzione (MA) del territorio agricolo con interventi anche riqualificativi (RQ) e di ripristino (RE) delle infrastrutture degradate e la ricostruzione dei paesaggi agrari preesistenti al recupero (RE) degli insediamenti meritevoli di conservazione od oggetto di specifica tutela, da destinare anche a funzioni di servizio per l'informazione, la formazione e l'orientamento dei visitatori delle aree del Parco. In particolare dovrà essere previsto il recupero delle strutture ex-industriali, considerando prioritaria la valorizzazione delle principali testimonianze di valore storico-documentario del sistema minerario, attraverso interventi idonei evitando la formazione di nuove infrastrutture che non siano dirette ad una razionalizzazione e messa in sicurezza di quelle esistenti.

34.4.- Ai fini della salvaguardia e della riqualificazione paesistica, il Piano individua i percorsi panoramici e i punti panoramici in cui vanno salvaguardati i sistemi di relazioni visive significative ponendo particolare attenzione alla:

- a.- conservazione dei rapporti visivi, dei fulcri di fruizione visiva, escludendo interventi (edilizi ed infrastrutturali od anche agro-forestali), che modifichino significativamente la fruibilità del panorama sia in primo piano che nelle quinte di maggiore visibilità;
- b.- rimozione o mitigazione dei fattori di detrazione visiva o di degrado, con priorità per quelli in primo piano o nelle quinte di maggiore visibilità, anche attraverso l'eliminazione della vegetazione infestante e degli altri elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali od attraverso la creazione di nuovi varchi mirati alla salvaguardia di specifiche visuali;
- c.- realizzazione di spazi di sosta e belvedere, attrezzati con la necessaria segnaletica e con pannelli informativi per la lettura, l'interpretazione e, quindi, la fruizione del paesaggio.

34.5.- Al fine della riqualificazione ambientale e paesistica, l'Ente Parco promuove interventi ed azioni tesi al recupero di tratti costieri soggetti a fenomeni di erosione e/o ad attività che hanno modificato il locale regime di circolazione delle acque, cominciando dalle aree dell'isola d'Elba soggette a danneggiamento in prossimità dei siti minerari, dove sono stati effettuati ripascimenti con materiali non idonei o soggetti ad erosione. Rientrano in questa prospettiva la restituzione dei siti danneggiati dagli ancoraggi o da attività di pesca illegalmente svolte nelle aree costiere.

Art.35.- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

35.1.- Il Piano individua, nel perimetro del Parco Nazionale, in apposito elaborato grafico di concerto con le competenti Soprintendenze e disciplina le aree e gli elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, sia in terraferma che a mare, i beni che fanno parte degli elenchi regionali sottoposti a vincolo monumentale e archeologico (D.Lgs. 42/2004), prevedendone la segnalazione, il recupero, il riuso e la valorizzazione in forme appropriate in relazione alle diverse tipologie (quali siti archeologici, centri storici, beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario). Fermo restando quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), gli interventi sulle aree e gli elementi suddetti sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi di cui ai seguenti punti.

35.2.- In sede di formazione o di variante dei Piani strutturale e Regolamenti Urbanistici ed in coerenza con gli *statuti del territorio* da essi definiti, i Comuni provvedono al censimento integrale e puntuale delle aree e degli elementi di cui al presente articolo, all'eventuale integrazione delle individuazioni operate dal Piano, al loro recepimento, alla loro precisazione localizzativa in base ad apposite indagini documentarie nonché alla definizione di norme di tutela e di intervento conformi alle prescrizioni ed agli indirizzi che seguono.

35.3.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, i *siti archeologici*; essi sono soggetti, oltreché alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle seguenti prescrizioni:

- a.- i piani strutturali e i regolamenti urbanistici ed i loro piani attuativi (anche d'iniziativa privata) debbono, per la parte in cui interessano i suddetti siti o loro porzioni, essere corredati dai risultati di indagini volte ad individuare puntualmente ed a descrivere i siti stessi ed i reperti in essi rilevati, dando dimostrazione di come le previsioni progettuali abbiano tenuto conto dei suddetti risultati;
- b.- nei siti archeologici individuati dal Piano, sono esclusi interventi edilizi e infrastrutturali di qualsiasi natura ed ogni scavo o lavorazione non superficiale, ivi compresi gli interventi di bonifica e di creazione di scoli e canali, se non previamente autorizzati dalla competente Soprintendenza e dell'Ente Parco;
- c.- sulle aree di interesse archeologico (sebbene non individuate dal Piano), anche se comprese in contesti urbanizzati, ogni intervento, eccedente la manutenzione ed il risanamento conservativo, dev'essere preceduto da una ricognizione documentaria preventiva, anche a mezzo di eventuali sondaggi autorizzati e controllati dalla Sovrintendenza, che consentano di rilevare l'estensione e valutare il grado di interesse delle presenze archeologiche.

35.4.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, i *centri storici*, ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale, la cui perimetrazione viene - dal Comune d'intesa con l'Ente Parco - precisata a scala di maggior dettaglio e, se del caso, motivatamente modificata in sede di adeguamento dei PS e RU al Piano, sulla base di puntuali indagini storico-urbanistiche. In tali centri gli interventi e le azioni debbono essere volte a:

- a.- conservare l'impianto urbanistico, colto nei momenti nodali della strutturazione storica, nelle componenti e nelle relazioni principali (ivi compresa quella con la morfologia del sito) che costituiscono il centro, nelle tessiture caratterizzanti, nelle direttrici, nei principali allineamenti, nelle gerarchie tra percorsi, edificato e spazi aperti;
- b.- recuperare e valorizzare gli elementi di specifico interesse storico-artistico, con le relative aree di pertinenza nonché quelli di interesse documentario, inglobati, adiacenti o prossimi, ma strutturalmente connessi ai centri anche in relazione al ruolo storicamente esercitato da ciascun centro sul piano politico-amministrativo, religioso e culturale, commerciale e produttivo;
- c.- ripristinare le connessioni con le aree e gli elementi complementari esterni del contesto agricolo e naturale, i sistemi di relazioni funzionali, formali, fisiche, con particolare attenzione alla

- valorizzazione degli elementi di connessione tra i centri portuali e collinari, nonché il ripristino delle strutture del sistema agrario inscindibilmente legato ai centri collinari e costieri;
- d.- mantenere le tipologie ricorrenti che, all'interno di una determinata area e con riferimento ad un determinato periodo storico, contraddistinguono modalità di costruzione comuni;
 - e.- mitigare od eliminare i fattori di incoerenza o di contrasto con le strutture storiche;
 - f.- conservare le modalità costruttive, i materiali, le tecniche edilizie coerenti ed omogenei con la tradizione edilizia dei singoli luoghi.

35.5.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, i *beni culturali*, di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico e documentario, comprendenti fra l'altro: il sistema dei porti e degli approdi, le strutture difensive, le strutture religiose, i manufatti napoleonici, le ville otto-novecentesche, i manufatti dell'archeologia industriale e mineraria, le strutture penitenziarie. Sono comunque considerati *beni culturali* i manufatti e gli edifici rurali sparsi, segnalati nel catasto di impianto, compresi i rustici e gli annessi agricoli, i terrazzamenti in pietra a secco, le gradonate, i sentieri, le recinzioni in pietra ed ogni altro manufatto recante riconoscibile testimonianza di cultura materiale. Gli interventi e le azioni su detti beni debbono essere volti esclusivamente:

- a.- alla conservazione dei caratteri distributivi e strutturali, degli elementi decorativi e di finitura e degli elementi delle tecnologie protoindustriali;
- b.- a realizzare le strutture di servizio necessarie per la fruibilità dei beni in modo compatibile con la leggibilità dei beni stessi e delle loro pertinenze, con particolare attenzione per i punti di accesso e per le visuali dalle strade di maggior fruizione;
- c.- a prevedere contestualmente agli interventi conservativi, la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte degradanti, l'eventuale riuso delle aggiunte coerenti e l'adeguamento ai requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità;
- d.- a conservare e consolidare, senza alterazioni o aggiunte di completamento, i ruderi delle emergenze architettoniche individuate, prevedendo, sulle loro aree di pertinenza, eventuali interventi di sistemazione per favorirne la conservazione, la fruibilità e l'apprezzabilità;
- e.- ad adeguare le preesistenze alle destinazioni d'uso originali o storicamente consolidate, ovvero quelle compatibili con la conservazione e coerenti con l'impianto dell'organismo architettonico e delle sue pertinenze.

35.6.- *La rete dei percorsi e della viabilità storica*, da identificare, su base documentaria, in sede di adeguamento dei PS e RU, costituisce elemento strutturante da salvaguardare con interventi di conservazione, restituzione e riqualificazione. Interventi che debbono attenersi ai seguenti indirizzi:

- a.- favorire la leggibilità dei punti di contatto tra percorsi storici e centri storici, strutture portuali o difensive;
- b.- recuperare i sedimi esistenti conservandone gli elementi tradizionali coerenti quali: selciati, alberature, siepi, cigli erbosi, fossi e canalette di scolo, tornanti, ponti, muri di sostegno e scarpate, eventuali pavimentazioni in pietra;
- c.- integrare con limitati nuovi tracciati i collegamenti necessari a completare la rete, nei tratti in cui essa non è più riconoscibile;
- d.- favorire la realizzazione di percorsi didattici ed interpretativi con la realizzazione di piccoli spazi di sosta e belvedere, segnaletica e pannelli informativi.

35.7.- Il Parco promuove azioni ed interventi di valorizzazione dei beni di cui ai commi precedenti, dando priorità agli interventi volti a recuperare i particolari legami, fisici ed identitari, che legano i singoli beni al contesto in cui sono situati, tendendo alla massima contestualizzazione delle azioni di recupero, coinvolgendo tutti gli spazi e gli elementi interessati, in particolare dei paesaggi agrari, oltreché a comprendere azioni dirette alla comprensione didattica e documentaria dei siti attraverso interventi tesi ad agevolare la fruizione 'di rete' e 'di sistema' dei beni stessi.

Art.36.- Gestione faunistica, della flora e della vegetazione

36.1.- La gestione faunistica e vegetazionale è definita dal Piano di gestione in base alle indicazioni del Piano del parco, tenendo conto dei diversi settori d'intervento, assicurando un'azione integrata ed attribuendo agli interventi specifiche priorità, coordinando le azioni relative alle diverse risorse anche al fine di mantenere fra esse relazioni equilibrate. Il Piano del Parco individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, le emergenze di interesse faunistico e gli habitat di particolare interesse vegetazionale sui quali devono essere attuati interventi di gestione e monitoraggio secondo le indicazioni degli articoli che seguono. Ogni azione o intervento che intercetta tali emergenze o habitat dovrà preventivamente documentarne la presenza sulla base di studi scientifici da definire secondo le indicazioni dell'Ente Parco, e valutare il possibile impatto su di esse.

36.2.- La gestione faunistica è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere l'immagine e il ruolo del Parco quale laboratorio di ricerca biogeografica e conservazionistica, dedicando ampi spazi alla ricerca scientifica applicata alla conservazione e alla gestione faunistica;
- ristabilire relazioni equilibrate tra fauna antropogena, sistemi naturali e presenza antropica, appropriate al perseguimento delle finalità prioritarie del Parco;
- definire azioni specifiche mirate alla soluzione delle problematiche connesse alla presenza del cinghiale, della capra di Montecristo e del muflone, con la previsione di attività di rilevamento e valutazione della consistenza e della dinamica delle relative popolazioni nonché della distribuzione e dell'incidenza dei danni e con la predisposizione di specifici studi di fattibilità di diversi scenari (prelievi selettivi, riduzione drastica degli effettivi, progressiva eradicazione, esclusione delle capre da alcune parti dell'isola) con analisi costi-benefici;
- impostare e realizzare un efficace piano di sorveglianza (con particolare riferimento ai fenomeni di bracconaggio e di pesca illegale), con sezioni speciali dedicate a periodi e ad aree di particolare vulnerabilità (nidificazioni, micro-popolazioni, etc.);
- realizzare interventi attivi di ordine idrobiologico e idrologico sullo Stagnone di Capraia per evitarne il progressivo interrimento, associato anche alla eccessiva diffusione di cannuccia nel sito;
- proteggere da ulteriori manomissioni ambientali, con il controllo degli scarichi in alveo, il mantenimento dello scorrimento naturale dei corpi idrici in alveo, a livello dei sistemi di fossi e delle piccole sorgenti ancora attivi, con particolare riferimento a quelli dell'Isola d'Elba, di Capraia e del Giglio. Una particolare attenzione va riservata ai due piccoli corsi d'acqua a monte rispettivamente di Bagnaia e di Rio nell'Elba, tra i più ricchi di endemismi dell'Arcipelago, e a quelli tra Procchio e Marciana Marina ed a monte di Rio Marina;
- mantenere lo status quo nell'estensione delle formazioni di macchie e garighe nelle varie isole (specialmente al Giglio, Capraia, Giannutri e Montecristo);
- tutelare le siepi, vietare d'uso di biocidi, i tagli dei boschi nel periodo riproduttivo, il taglio a raso sulle specie vegetali della macchia mediterranea (area di rifugio e nidificazione di molte specie SPEC: Capinera SPEC 4, Occhiocotto SPEC 4, Magnanina sarda - Allegato I Direttiva Uccelli -, Sterpazzolina SPEC 4);
- definire misure idonee per la conservazione di habitat aperti per contribuire alla conservazione di specie come Averla piccola (SPEC 3), Saltimpalo (SPEC 3), Allodola (SPEC 3);
- limitare e controllare l'installazione di nuove linee elettriche da autorizzare soltanto se isolate o interrate. Le nuove linee ad alta tensione possono essere autorizzate solo se interrate; limitare l'installazione di impianti eolici;
- dar vita ad un coordinamento per attivare protocolli per la gestione di specie sottoposte anche a prelievo venatorio;

- vietare l'accesso e sorvegliare direttamente le colonie ed i siti di nidificazione più importanti di berte, marangone, pellegrino, gabbiano corso, specialmente nel periodo della riproduzione;
- effettuare analisi tossicologiche delle acque e dei tessuti dei pulli e degli adulti di berte, gabbiano corso e marangone;
- contenere (tendendo all'eliminazione) i fattori di rischio causati da attività umane messe in atto a danno di specie, sia illecite (bocconi avvelenati, abbattimenti con fucile, prelievo di giovani al nido), sia inconsapevoli ma comunque idonee a danneggiare le specie ed causarne indirettamente un incremento della mortalità (costruzioni di manufatti ed infrastrutture, con riferimento particolare alle linee elettriche aeree, sorvolo con deltaplani ed altri mezzi aerei con o senza motore, escursionismo con cani non tenuti al guinzaglio);
- dare applicazione al piano d'azione nazionale per il gabbiano corso;
- proteggere l'habitat ad *Erica arborea* per la magnanina e il venturone corso;
- effettuare interventi di eradicazione o di controllo localizzato dei ratti negli isolotti, nelle isole minori e nelle aree di nidificazione degli uccelli marini nelle isole più estese; effettuare interventi di profilassi per la riduzione del rischio di ricolonizzazione nelle isole dove i ratti sono stati eradicati.
- regolamentazione delle caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne, in aree visibili dal mare, entro 1 km dalle colonie di Berta maggiore e Berta minore (indicazioni minime: punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, salvo le necessità di illuminazione di approdi) consentite esclusivamente lampade ai vapori di sodio a bassa pressione.

36.3.- La gestione floristica e vegetazionale è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

- protezione delle coste dirupate del versante occidentale di Capraia, delle aree costiere dei promontori, del laghetto dello Stagnone e della macchia di Oleandri presso il Porto;
- protezione delle aree interstiziali e dei margini costieri fortemente acclivi a vegetazione sempreverde, di notevole valore paesaggistico a Gorgona. Conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie;
- protezione delle aree costiere e di lembi di vegetazione forestale maggiormente rappresentativi (es.: Punta del Marchese e Porto Romano, Lavanderia Vecchia-Golfo della Botte, dintorni del Paese-Cala San Giovanni e Cala Giovanna) a Pianosa;
- recupero alla vegetazione spontanea di aree (precedentemente) destinate all'agricoltura e rinaturalizzazione delle aree floristicamente impoverite dal pascolamento predisponendo suoli lavorati all'inerbimento naturale oppure tramite semina di "fiorume" raccolto in posto;
- riduzione dei prelievi di fitomassa e delle strutture forestali, sospendendo i tagli (o altre forme di utilizzazione della biomassa), o l'allungando i turni di utilizzazione della risorsa in particolare all'Elba. Ricostituzione boschiva nelle pendici più acclivi, per aumentare la biomassa e ridurre i fenomeni erosivi, in particolare al Giglio. Ricostituzione di macchie e boscaglie termofile mediterranee a Giannutri (le specie che meritano una particolare attenzione sono *Cneorum tricoccon* L., *Juniperus turbinata* Guss. e *Euphorbia dendroides* L., nelle aree costiere);
- conservazione di forme d'uso territoriale tradizionali (diversità culturali), delle "vocations" d'uso delle unità territoriali e della rotazione dei tipi vegetazionali per contrastare la tendenze alla monocultura e alla omogeneizzazione dell'uso delle risorse vegetali. Orientare la gestione dei boschi cedui verso l'alto fusto, per avviare alla semplificazione delle componenti legnose determinata dal governo ceduo e alla monospecificità del soprassuolo;
- interventi atti a tutelare il germoplasma locale, in particolare tutte quelle cultivar locali (Aleatico del Giglio, Ansonico del Giglio, Palmiziano di Capraia, ecc.);
- controllo della pressione antropica sul territorio e diffusione di informazioni presso i turisti sulla corretta gestione naturalistica delle fasce dove si concentrano gli habitat di molte specie importanti della flora insulare; predisposizione di sentieristica e controllo dell'accesso con automezzi secondo uno schema generale di viabilità sostenibile;

- conservazione della complessità ambientale e vegetazionale, mantenendo diversi stadi delle successioni vegetali;
- tutela delle garighe oro-mediterranee del Monte Capanne e delle garighe del Volterraio.
- interventi di eradicazione e di controllo delle specie alloctone.

Art.37.- Attività di pesca

37.1.- La disciplina delle attività di pesca e di maricoltura è orientata ai seguenti obiettivi principali:

- a.- la conservazione e l'incremento della biodiversità, sia delle specie ittiche oggetto di pesca sia dei relativi habitat del mare dell'Arcipelago;
- b.- la gestione razionale delle risorse ittiche;
- c.- il recupero e/o il ripristino di alcuni stock ittici soggetti a decremento negli ultimi anni;
- d.- la tutela e la valorizzazione dell'attività di pesca tradizionale, in quanto elemento connotativo dell'ambiente, sotto i profili storico-culturale e socio-economico;
- e.- la limitazione dell'impatto ambientale della pesca, nelle forme e nelle zone consentite, a mezzo della promozione dell'uso di attrezzi a più alta selettività rispetto a quelli correntemente in uso;
- f.- la verifica dell'efficacia degli attuali regolamenti dell'attività di pesca ed elaborazione concertata con gli operatori del settore di nuove discipline non disgiunte da azioni di promozione e di incentivazione.

37.2.- L'Ente Parco, al fine di promuovere un'attività di pesca sempre più responsabile (anche in accordo con le linee guida dell'Unione Europea e con il Codice della Pesca Responsabile della FAO), organizza, d'intesa con le competenti autorità, l'acquisizione di dati conoscitivi sullo stato delle risorse ittiche dell'Arcipelago e, in particolare, delle parti a mare del Parco e sul relativo sfruttamento anche al fine di diffonderne i risultati e di predisporre un piano gestionale per indirizzare le attività di pesca consentite nelle parti a mare del Parco e nelle zone marine cuscinetto nonché le attività di pesca svolte nelle altre parti marine ed idonee ad influire sull'ambiente del Parco. L'Ente Parco favorisce ed incentiva lo sviluppo di attrezzi da pesca innovativi e più selettivi e la conseguente riconversione da attrezzi poco selettivi, quale lo strascico di fondo, nonché la diffusione di conoscenze idonee a consentire una diffusa azione di monitoraggio e di controllo da parte dei cittadini.

Art.38.- Attività agricole e zootecniche.

Al fine di promuovere il recupero e il mantenimento delle attività agricole e zootecniche tradizionali, la diffusione dell'adozione di pratiche biologiche o ecocompatibili e la valorizzazione del patrimonio culturale agricolo, evitando l'introduzione di colture estranee al territorio, il Piano promuove azioni rivolte a:

- identificare le colture attualmente presenti nelle aree coltivate; identificare la tipologia e la dimensione degli allevamenti zootecnici praticati, soprattutto a scopo di prevenzione e cura delle zoonosi;
- identificare le superfici e i terreni da recuperare all'attività agricola, anche procedendo ad una valutazione della loro vocazionalità colturale;
- catalogare le produzioni tipiche e tradizionali dell'Arcipelago, localizzandole sul territorio, anche censendo i produttori, per valorizzare le peculiarità delle produzioni, esaltare la relazione tra l'immagine del territorio e le caratteristiche qualitative dei prodotti e assicurare la biodiversità;
- promuovere ed incentivare il recupero ed il mantenimento, ai fini della biodiversità agricola e zootecnica, di specie agricole ed animali tipiche dell'Arcipelago e della Toscana a rischio di estinzione;

- promuovere il ripristino a fini paesaggistici e idrogeologici, dei terrazzamenti collinari, delle forme di regimazione idraulica tradizionale (fossi, canalette di scolo, ecc), anche utilizzando gli incentivi resi disponibili dalla Regione Toscana nel Piano di Sviluppo Rurale; diffondere le informazioni e assistere gli operatori nella fase di progettazione e accesso al contributo;
- promuovere il reimpianto nelle aree terrazzate di oliveti o vigneti, compatibilmente ai regimi di quote previste dall'OCM Vino (Regolamento Ce 1493/1999), prevedendo anche l'introduzione di forme di compensazione/incentivazione per gli agricoltori;
- sostenere l'adesione su vasta scala delle aziende all'agricoltura biologica (Regolamento Ce 2092/1991), eventualmente passando attraverso una fase di adozione delle norme di agricoltura integrata; sia la conversione diretta al biologico, sia l'adesione all'ecocompatibile sono finanziate dal Piano Locale di Sviluppo Rurale della C.M. "L" a condizione che sia garantita e mantenuta l'attività di agricoltura biologica per almeno 6 anni;
- sostegno alla creazione di attività di vendita aziendali e consorziali; qualificazione delle strutture di trasformazione ai sensi della normativa vigente fatte salve le deroghe previste per i prodotti tipici e tradizionali;
- promuovere interventi per l'eradicazione delle patologie che affliggono l'apicoltura, in una prima fase eliminando i focolai di infezione, in una seconda fase attuando forme di prevenzione ed assistenza agli operatori, che consentano la piena conversione a metodi di allevamento biologico nell'intero territorio;
- promuovere la realizzazione di strutture di macellazione all'Isola d'Elba per favorire la nascita di filiere produttive nel settore zootecnico;
- promuovere la realizzazione di impianti per il trattamento e il recupero delle biomasse non a livello industriale;
- richiedere l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola normale o delle norme di agricoltura integrata, riportate [all'Allegato 2 alla Misura 6.2 del PSR Regione Toscana 2000-2006, Suppl. 174 BURT 46 del 15/11/2000 e successive modifiche.](#)

Art. 39- Impianti tecnologici

39.1.- L'impianto di nuove linee aeree nel territorio del parco è vietato, salvo nei casi in cui sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni tecnologiche alternative, quali linee interrato, le quali non dovranno in ogni caso comportare alterazioni al sistema terrazzato, dei manufatti del paesaggio agrario e naturale esistente. Ove possibile, le linee aeree dovranno seguire i tracciati stradali esistenti. Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, gli enti gestori dovranno provvedere a redigere e presentare all'approvazione del Parco un piano organico al fine dell'individuazione delle linee aeree esistenti in contrasto con i valori ambientali e del paesaggio proponendo soluzione interrato e/o di minimo impatto sul paesaggio, senza comportare alterazioni al sistema terrazzato e ai manufatti del paesaggio agrario.

39.2.- Sono consentiti interventi di potenziamento e riattamento di linee esistenti, condizionati alla previsione di adeguate opere di mitigazione dell'impatto paesistico e ambientale.

39.3.- La collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per TV, radio, telefonia cellulare e simili, esclusivamente se necessari alle comunità locali, è consentita ad esclusione delle zone A, B e nelle aree limitrofe ad emergenze storico - architettoniche e naturalistiche, che siano individuate o meno nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3 e comunque consentito il rinnovo e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti. Per l'installazione degli nuovi impianti gli enti gestori dovranno provvedere a redigere e presentare all'approvazione del Parco un piano organico di tutte le installazioni. Dovrà essere in ogni caso garantito il corretto inserimento paesistico e ambientale dei manufatti tecnici.

Art. 40 - Interventi edilizi

40.1.- In generale, tutti gli immobili riconosciuti d'interesse culturale ai sensi dell'art. 35 e delle presenti Norme non sono suscettibili di demolizione. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento o ristrutturazione degli edifici prevedibili in base agli indirizzi indicati nell'articolo citato ed in generale alle presenti norme, devono prevedere la conservazione degli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale esistenti ed essere finalizzati all'eliminazione o alla eventuale riorganizzazione in forme compatibili delle eventuali superfetazioni di epoca recente e di tutti gli elementi architettonici, tecnologici e di finitura che contrastino con i caratteri tipologici ed ambientali dominanti. Gli eventuali ampliamenti di corpi di fabbrica previsti nelle presenti norme devono essere attuati, in quanto interessanti edifici in muratura portante, nel rispetto delle regole di accrescimento delle specifiche tipologie architettoniche e dei materiali tradizionali, nonché nel rispetto degli elementi storico - architettonici eventualmente presenti; in particolare vanno rispettate le caratteristiche tecniche e di finitura delle facciate riscontrabili dallo stato originario dell'edificio o negli edifici analoghi in aree circostanti.

40.2.- Tutti gli interventi di recupero di edifici d'interesse storico, culturale o documentario, devono osservare le seguenti indicazioni:

- rispettare l'impianto strutturale dell'edificio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;
- rispettare i caratteri distributivi, i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alla forma, alla dimensione e agli elementi architettonici delle bucaure;
- le ricostruzioni parziali di edifici in muratura di pietra dovranno prevedere l'impiego di pietra locale e comunque l'integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.

40.3.- Sono ammessi i recuperi degli edifici storici in pietra in stato di ruderi, qualora non in contrasto con gli usi e gli interventi ammessi nelle singole zone su cui insistono di cui al Titolo III delle NTA, purché ne siano ancora chiaramente visibili i muri perimetrali e purché risultino adeguatamente documentati dai catasti originari; in mancanza di documentazione, la ricostruzione sarà consentita conformemente a schemi costruttivi elaborati dall'Ente Parco secondo i caratteri tipologici dominanti nel territorio; la ricostruzione potrà in ogni caso avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:

- utilizzo di materiali e di tecniche costruttive in tutto omogenei a quelli dell'edificio in stato di rudere;
- rispetto dello sviluppo in pianta, dello spessore murario, delle dimensioni delle aperture e della volumetria preesistente sulla base di adeguata documentazione che accerti la precedente consistenza dell'edificio.

In caso d'usi in contrasto con le determinazioni di zona, sul rudere è possibile fare interventi solo per il mantenimento della testimonianza, in base al suo valore storico.

40.4.- Fermo restando quanto sopra, gli interventi edilizi all'interno del Parco devono essere sempre orientati, qualora non in contrasto con gli usi e gli interventi ammessi nelle singole zone su cui insistono di cui al Titolo III delle NTA, per quanto concerne la localizzazione e l'orientamento, l'impostazione distributiva, l'uso dei materiali e delle tecniche costruttive e degli impianti tecnologici, da criteri di bio-architettura, al fine di promuovere il risparmio energetico, la riduzione di ogni forma d'inquinamento, la qualità abitativa. L'Ente Parco incentiva con apposite provvidenze l'adozione dei suddetti criteri.

Art. 41 - Interventi agricoli

41.1.- Per consentire il perseguimento delle finalità del Piano di cui all'art. 1, l'ammissibilità degli interventi edilizi a fini agricoli all'interno del territorio del Parco (ad esclusione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di quelli che comunque non comportino l'inserimento di

nuovi servizi igienici) ferme restando tutte le altre prescrizioni delle presenti Norme, è subordinata alla verifica dell'effettiva conduzione agricola delle aree interessate ed al mantenimento degli elementi costitutivi del circostante paesaggio agrario, quali terrazze coltivate, muretti a secco, viabilità podereale, siepi e alberate.

41.2.- Il rilascio di titoli abilitativi per l'attuazione degli interventi edilizi a fini agricoli (con le eccezioni di cui all'art. 41.1.) è subordinato alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo opportunamente trascritto e corredato da un PMAA approvato dall'Ente Parco, che preveda la conduzione per specifiche colture (vigneto, oliveto, agrumeto o a erbe officinali, castagneto, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale, allevamento zootecnico, apicoltura) o per selvicoltura e gestione del bosco secondo i criteri dettati dall'Ente Parco a carico del richiedente, della superficie minima di terreno atta a consentire l'esercizio razionale dell'attività agricola, tenendo conto altresì della volumetria già esistente.

41.3.- Nelle zone B e C del Parco, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di reti fognarie di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i., attinenti esclusivamente edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio, è subordinato alla stipula di una convenzione trascritta e corredata da un PMAA che prevede l'impegno a mantenere l'attività e la coltivazione dei terreni per almeno 20 anni.

CAPO II SISTEMI DI ACCESSIBILITA' E FRUIZIONE DEL PARCO

Art.42.- Organizzazione degli accessi e della circolazione

42.1.- Al fine di migliorare l'accessibilità al parco e la fruibilità interna il Piano promuove azioni rivolte a :

- assicurare un'efficace ed equilibrata connessione del Parco con il continente via mare e via aerea, prevedendo una riduzione del traffico veicolare privato, attraverso una migliore distribuzione e servizi pubblici per gli arrivi dal continente, eventualmente potenziando la struttura aeroportuale di Campo, privilegiando gli arrivi "pedonali";
- migliorare la continuità e la connettività di una rete di percorsi interni atta a garantire forme diversificate di fruizione, l'uso complementare delle risorse ed una migliore organizzazione dei flussi turistici predisponendo dei servizi di trasporto a basso impatto ambientale sia via mare che via terra, anche con il coordinamento delle imprese di trasporto;
- assicurare un'efficiente rete viabilistica principale interna per le attività residenziali e agroforestali, appoggiata alla rete esistente con calibrati complementamenti che non interferiscano con risorse vulnerabili;
- sperimentare modalità di trasporto alternative al mezzo privato, individuando e potenziando servizi di trasporto appositi per itinerari assistiti o guidati, in collaborazione con gli operatori turistici.

42.2.- In relazione alle finalità di cui all'art. 42.1, l'Ente Parco, anche nell'ambito delle Conferenze dei servizi, promuove il coordinamento degli enti territoriali e di settore (Ferrovie, Consorzi di trasporti locali, A.P.T. etc.) per il potenziamento dei trasporti pubblici di accesso e per la fruibilità interna al Parco, anche con iniziative atte a favorire modalità integrate di trasporto, per diffondere le informazioni sulle loro opportunità di utilizzo, per coordinare le tariffe e gli orari con le modalità di fruizione delle mete turistiche e culturali.

42.3.- Al fine di favorire una fruizione appropriata del Parco, il Piano prevede la riorganizzazione complessiva delle infrastrutture viarie, dei percorsi pedonali, e dei servizi di supporto ai percorsi, delineando:

- *gli assi principali e le connessioni secondarie* del sistema viario definite nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, in cui sono da prevedersi interventi di adeguamento del sedime e limitati interventi di ampliamento o di messa in sicurezza nei punti critici, escludendo modifiche di tracciato, che non abbiano funzione di completamento e raccordo, prevedendo eventuali corsie privilegiate per i ciclisti e la sicurezza nei punti di attraversamento pedonale, prevedendo inoltre la formazione di punti di sosta protetti per i mezzi pubblici, la manutenzione delle piazzole con le edicole informative nei punti panoramici, la regolamentazione e l'eventuale eliminazione delle sosta lungo i tracciati veicolari più transitati, al fine di diminuire situazioni di rischio ed intralcio al traffico; la formazione di parcheggi di attestamento nelle vicinanze dei centri abitati atte a favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici per l'accesso alle spiagge; la formazione di eventuali piccoli parcheggi nei punti di partenza dei percorsi pedonali, convenientemente schermati e con modalità che non comportino alterazioni sostanziali del suolo o la realizzazione di strutture edili a forte impatto; per la viabilità locale non evidenziata nelle tavole di piano, sono ammessi interventi di manutenzione e riqualificazione senza modificazione dei tracciati, salva la messa in sicurezza nelle aree a rischio idrogeologico;
- *le strade del Parco*, evidenziate nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, sono considerate connessioni veicolari in cui il traffico potrà essere limitato, con le modalità espresse dal Regolamento; gli interventi di rifunzionalizzazione potranno prevedere limitate modificazione dei sedimi ed ampliamenti della sezione trasversale utile, anche in relazione alla formazione di tracciati ciclabili protetti; è prevista la eventuale pavimentazione di alcune tratte "bianche", nonché la formazione di piazzole per la sosta nei punti panoramici, convenientemente attrezzate con edicole informative, evitando la realizzazione di muri di sostegno o l'alterazione di manufatti di pregio storico-culturale. Sono inoltre ammessi interventi atti ad eliminare la vegetazione infestante e gli elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali, purché non coincidenti con le risorse di valore evidenziate dal Piano;
- *la rete dei sentieri* riportata nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, (o comunque il cui tracciato è ancora evidente o storicamente documentato), su cui sono da prevedersi interventi di manutenzione, di recupero e riqualificazione in vista della formazione di una rete che a partire dalla GTE (Grande Traversata Elbana) si colleghi con i Centri del Parco, con i principali punti di attestamento e con il sistema delle spiagge. Gli interventi di riqualificazione dovranno prevedere modalità di utilizzo differenziate (escursionismo, turismo culturale, trekking, cicloturismo, equiturismo, turismo nautico) in relazione al tipo di ambiente attraversato. Gli interventi potranno comprendere la realizzazione di punti di sosta e punti panoramici, la formazione di "percorsi didattici", "sentieri natura" o "sentieri didattici" predisposti per portatori di handicap, disabili ed anziani", la dotazione di attrezzature di servizio (passerelle, ponticelli, staccionate e scalette), che consentano al pubblico di percorrere l'itinerario con facilità, impedendo nel contempo di abbandonarlo; la dotazione di attrezzature informative, la dotazione di capanni d'osservazione per il bird-watching, di torri d'avvistamento o di strutture didattiche.

42.4.- Gli interventi migliorativi della viabilità previsti dal Piano sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale e dovranno essere eseguiti in modo da:

- a, aderire alla morfologia dei siti e favorire la migliore integrazione dell'opera nell'ambiente;
- b, assicurare la ricomposizione del reticolo idrografico superficiale, dei canali e degli scoli esistenti, la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane;
- c, evitare o ridurre per quanto possibile gli sbancamenti e la formazione di opere di sostegno;
- d, provvedere all'inerbimento delle scarpate a monte e a valle allo scopo di evitare erosione o frane, utilizzando materiali lignei, arbusti vivi o pietrame locale, con l'obiettivo di ridurre i colmi di

portata scolante conseguenti alle nuove opere ruscellanti a valle delle medesime;
e, introdurre varchi per l'attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare ed accorgimenti che evitino l'investimento di animali quali l'apposizione di limiti di velocità notturna, di cartellonistica di segnalazione della presenza delle varie specie, la collocazione ai bordi della strada di opportuni catarifrangenti obliqui capaci di riflettere la luce dei veicoli all'esterno o la realizzazione di passaggi sotterranei nei punti strategici di maggiore importanza per il transito della fauna terrestre;
f, rimuovere e rinaturalizzare le tratte non più utilizzate, in particolare quelle soggette a rischio.

42.5.- Con le modalità espresse dal Regolamento, per le aree più sensibili potranno essere stabilite chiusure temporanee dei percorsi, con eventuale attivazione di strumenti di 'road pricing', accessibilità a pagamento e/o limitazione dell'accesso alle auto private.

42.6.- Per quanto riguarda gli accessi a mare, negli ambiti di cui all'art. 31.1, la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di imbarcazioni possono essere autorizzati - con specifici limiti e prescrizioni - dall'Ente Parco solo per le categorie indicate dal precedente art. 31 oppure per limitate operazioni di carattere tecnico o scientifico o di visita guidata e controllata, da effettuare nel rispetto di specifico regolamento approvato dall'Ente Parco o di specifici programmi previamente approvati. Negli ambiti di cui all'art. 31 la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio, laddove non vietati a norma del precedente art. 31, sono autorizzati dall'Ente Parco e disciplinati da specifico regolamento approvato dall'Ente medesimo o da programmi previamente approvati. Le limitazioni sono volte al fine di contenerne l'impatto entro limiti accettabili e congruenti con le finalità di tutela e riguardano, in particolare, la velocità di navigazione, l'emissione di sostanze in mare, gli ancoraggi. Allo scopo di limitare al massimo il danno delle ancore sui fondali e sulle biocenosi marine, l'Ente Parco cura la creazione di "campi boa" per l'ormeggio di imbarcazioni in aree non portuali.

Art.43.- Strutture e servizi per la fruizione

43.1.- Il Piano, al fine di consentire una migliore fruizione del Parco e lo sviluppo del turismo sostenibile ad esso relativo prevede di promuovere ed incentivare nelle forme più opportune:

- a, in accordo con le comunità locali interessate e con gli operatori, nuovi segmenti del mercato turistico orientato al turismo 'verde', attraverso la formazione degli operatori, attivando servizi per la certificazione di qualità delle 'Strutture turistiche del Parco', ove si osservino protocolli per la riduzione dell'utilizzo delle risorse scarse (acqua, territorio) ed energetiche e la limitazione degli impatti ambientali (rifiuti, traffico, affollamento), anche con l'uso del marchio del Parco per i prodotti locali;
- b, forme di ricettività alternativa: incentivando le strutture agrituristiche, i Bed and Breakfast, forme di riutilizzo delle seconde case, il miglioramento delle strutture esistenti, il coordinamento e il potenziamento dei servizi di supporto (educazione, formazione, trekking, vela, percorsi tematici);
- c, il riordino e la riqualificazione delle strutture ricettive all'aria aperta e delle attrezzature balneari lungo la costa orientate anche alla conservazione e al recupero delle componenti di valore naturalistico secondo le modalità prescritte all'art. 32 e dal Regolamento;
- d, la qualificazione dei centri del Parco coincidenti con i centri storici che lambiscono l'area del parco in cui prevedere la riqualificazione ed il potenziamento delle infrastrutture ricettive e dei servizi di supporto alla fruizione del parco, orientate principalmente al recupero del patrimonio storico; con la predisposizione delle urbanizzazioni di base, comprensive dei parcheggi di attestamento convenientemente collegati con il sistema dei sentieri.

43.2.- Il campeggio è ammesso, salvo quanto previsto dal Regolamento, esclusivamente nelle seguenti aree:

- a, nelle aree a campeggio, autorizzate dall'Ente Parco, le quali dovranno escludere edificazioni superiori a 100 mq. o nuovi allacciamenti stradali di lunghezza superiore a m. 100 e non interferire con beni di valore naturalistico;
- b, nelle aree per il campeggio 'naturalistico', autorizzate dall'Ente Parco, purché non richiedano nuove infrastrutture di accesso, modificazioni dell'assetto dei suoli o tagli del bosco, e non alterino le risorse naturali;
- c, nei parcheggi per soste brevi, autorizzati dall'Ente Parco, appositamente attrezzati per camper, se adeguatamente inseriti nel contesto;
- d, presso aziende agrituristiche autorizzate dall'Ente Parco, in numero massimo di cinque posti auto.

43.3.- Il Piano, al fine di sviluppare la comunicazione sociale del Parco e le attività di "interpretazione" e di educazione ambientale, prevede una rete di apposite attrezzature evidenziate nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3:

- a, la formazione delle *Porte del Parco*, coincidenti con i porti principali (Portoferraio, Campo, Porto Azzurro, Marciana Marina, Rio Marina, Capraia e Giglio) e sulle isole di Gorgona, Pianosa e Giannutri, su cui attivare interventi di riqualificazione volti alla formazione di presidi informativi o centri d'informazione, organicamente inseriti nel sistema informativo, atti a fornire al visitatore in entrata le principali notizie sulle caratteristiche del Parco stesso (risorse, percorsi e servizi);
- b, la qualificazione degli *approdi e punti di ormeggi*, quali nodi secondari del sistema di fruizione interno alle isole, da qualificare e connettere con il sistema dei sentieri, in cui prevedere la formazione di punti informativi, interventi di recupero delle eventuali strutture di impianto storico ad esse connesse, la regolamentazione delle modalità di fruizione sono ammessi interventi necessari per il mantenimento in efficienza delle strutture senza aumenti dimensionali e modifiche strutturali ad eccezione dei necessari interventi di riqualificazione ambientale e edilizia, nonché per la messa in sicurezza delle strutture, con eventuale predisposizione di campi boa nei casi di maggior flusso e secondo le predisposizione di cui all'art. 31;
- c la *Sede* e le *Case del Parco* destinate ad ospitare le attività di gestione del Parco, la sede legale e gli uffici amministrativi, con i relativi spazi di rappresentanza, le strutture informative, eventualmente attrezzate con 'aule verdi' per la didattica, e localizzate in prima istanza a Portoferraio, Rio Elba, S. Ilario, Capoliveri, Marciana, Capraia, Giglio;
- d i *Centri di ricerca*, individuati dal Piano o che in seguito potranno essere individuate dall'Ente Parco, destinati ad ospitare attività di studio, didattiche ed educative, promosse, operate o controllate dall'Ente stesso, anche mediante convenzioni con operatori privati o con altri enti pubblici. In tali strutture, preferibilmente localizzabili nel patrimonio edilizio esistente, sono da prevedersi siti per attività didattico-museale, aule didattiche, aule verdi; nonché eventuali piccole foresterie;
- e la *Struttura sperimentale e polifunzionale* di ricerca localizzata a Pianosa comprensiva di foresterie, e dedicata a centri formativi di alto livello, di supporto e funzionale alla protezione della fascia costiera e alla gestione del territorio dell'isola;
- f il *Parco minerario e mineralogico*, in accordo con i Comuni interessati;
- g la formazione di *Punti informativi* non presidiati, formati da edicole e postazioni per messaggi informativi o audiovisivi, distribuiti principalmente nelle Porte e nei principali nodi della rete fruitiva, anche esternamente al territorio del Parco, secondo i programmi di diffusione e di pubblicizzazione che potranno essere predisposti dall'Ente Parco.

Per le attrezzature sopra individuate l'Ente può procedere direttamente all'acquisto delle aree, degli edifici e alla realizzazione delle opere identificate ovvero ricorrere a forme di accordo con privati o con altri enti proprietari per disporre degli edifici o per assegnare in gestione i servizi da erogare al

pubblico, con modalità e tempi da precisare.

43.4.- L'Ente Parco cura - anche favorendo e, se del caso, incentivando l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati - l'approfondimento e la diffusione delle informazioni e degli studi sulle peculiarità storiche, naturalistiche e culturali e la corretta fruizione turistica della parte a mare del Parco. L'Ente promuove altresì la creazione di strutture e servizi a terra per l'informazione e l'assistenza ai visitatori, la divulgazione degli aspetti naturalistici e culturali dell'ambiente marino, con iniziative quali la realizzazione di acquari rappresentativi delle flora e della fauna marina locale o di piccoli laboratori di biologia marina, la realizzazione e la divulgazione di materiale illustrativo, l'organizzazione di itinerari subacquei in ambienti caratteristici e di escursioni didattiche lungo la costa con l'accompagnamento di guide naturalistiche. Apposite segnalazioni debbono indicare le diverse zone di protezione e di fruizione del Parco a mare.

43.5.- L'Ente Parco - d'intesa con gli Enti locali e con le istituzioni scolastiche - promuove la formazione di guide naturalistiche dotate di cognizioni sulla geologia, la botanica, la zoologia e la biologia marina delle diverse isole dell'Arcipelago e sugli elementi più rilevanti della legislazione in materia. Nell'attività di visita guidata lungo le coste sono chiamati a collaborare i pescatori professionali, anche allo scopo di far conoscere i sistemi tradizionali di pesca e le consuetudine marinare locali.

~~Art.14. - Salvaguardia transitoria~~

~~Fino all'avvenuta approvazione delle presenti norme, sono consentiti tutti gli interventi e le azioni di cui all'articolo 31 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.~~

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.
Indicazioni e prescrizioni formulate dal NURV.

Richiedente:

Regione Toscana

SINTESI INDICAZIONI E PRESCRIZIONI E PARERI TECNICI

Sintesi dell'indicazione 1)

In relazione agli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone B e C (modifica agli artt. 18 e 19 del Titolo II), il Documento Preliminare non richiama il quadro conoscitivo del territorio di tali zone; si rende necessario dunque tener presente i condizionamenti a talune categorie d'intervento edilizio più significative che potrebbero derivare dalle condizioni di pericolosità geomorfologica delle suddette zone, con particolare riferimento al rischio da frana. ... Nell'ambito di tali perimetrazioni è dunque necessario procedere a valutazioni preventive delle condizioni di stabilità dei versanti, subordinando l'attuazione degli interventi edilizi agli esiti di specifiche indagini, anche finalizzate a verificare la necessità di realizzare idonee opere di messa in sicurezza. ... In relazione alla possibilità di accesso al mare per le varie attività consentite, si ritiene opportuno, nell'attuazione delle previsioni di piano, valutare le condizioni di rischio di frane e crolli associati alle pendenze significative sul tratto costiero della Zona B, da Punta Bella Vista a Cala della Carbicina, e sull'intero tratto costiero della Zona A.

Parere dell'Ufficio Tecnico

Per quanto riguarda gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone B e C in relazione alle condizioni di stabilità dei versanti, si evidenzia che i singoli interventi vengono istruiti sotto ogni aspetto sia relativamente allo specifico intervento sia in relazione all'ambiente circostante il medesimo.

Per quanto riguarda gli accessi al mare si sottolinea che lungo tutto il tratto segnalato (tratto costiero della Zona B da Punta Bella Vista a Cala della Carbicina e intero tratto costiero della Zona A) gli accessi al mare sono pochissimi ed i sentieri esistenti che conducono a tali aree sono sottoposti annualmente a controlli per la manutenzione.

Proposta di modificata

Nessuna.

Sintesi dell'indicazione 2)

- Si ritiene necessario chiarire nella variante le modalità con cui effettuare l'attività di pesca artigianale poiché tale aspetto viene rimandato ad un momento successivo.
- In riferimento alla pesca sportiva si fa presente che è in corso di adozione la nuova proposta di

ac



legge nazionale riguardante il settore ittico che, nella stesura attuale, pone il divieto per i pescatori sportivi di utilizzare strumenti quali palangari e nasse. Si suggerisce, dopo l'approvazione della legge nazionale e considerando che la stessa è sovraordinata rispetto alla disciplina di Piano, di verificare la coerenza delle NTA del Piano del Parco con le intervenute novità normative.

- c. Si suggerisce di verificare che le condizioni di accesso e le rotte tradizionalmente utilizzate per raggiungere impianti e zone di pesca siano garantite per le attività di pesca professionale.

Parere dell'Ufficio Tecnico

- a. In merito alle modalità con cui effettuare l'attività di pesca artigianale, tale aspetto viene rimandato ad un momento successivo in quanto materia di regolamento; al proposito si evidenzia che l'art. 11 comma 2 lettera b) della Legge 394/1991 prevede che "... *il regolamento del parco disciplina in particolare: ... b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali; ...*".
- b. Con riferimento alla pesca sportiva ed al fatto che sia in corso di adozione la nuova proposta di legge nazionale riguardante il settore ittico si propone di seguito una modifica dell'art. 29 comma 5 che tenga in considerazione del suggerimento.
- c. Per quanto riguarda la verifica delle condizioni di accesso e delle rotte tradizionalmente utilizzate per raggiungere impianti e zone di pesca per le attività di pesca professionale non si ritiene vi siano motivi per pensare che le stesse non siano garantite (Zona MD navigazione consentita; Zona MC navigazione consentita a natanti ed imbarcazioni e navigazione consentita con limitazioni a navi; Zona MB navigazione consentita con limitazioni a natanti ed imbarcazioni).

Proposta di modificata

di cui alla lettera b) del parere dell'Ufficio Tecnico:

29.5.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di pesca sportiva:

- è consentita nella zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione;
 - b. il prelievo di pesci e molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga;
 - c. ~~divieto di raccolta~~ il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita solo ai residenti e proprietari di abitazione nel comune di Capraia Isola per un numero massimo di esemplari di 10 al giorno per persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;
- è consentita nella zona MC, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione;
 - b. il prelievo di pesci, molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga;
 - c. il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) pari a 50 esemplari al giorno a persona per un numero massimo di esemplari di 10 al giorno per persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;

ac



- è consentita nella zona MC, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **per i soli non residenti o non proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola**, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino ~~o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restando il limite di 200 ami ad imbarcazione;~~
 - b. il prelievo di pesci, molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga;
~~e il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) pari a 50 esemplari al giorno a persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno~~
- è liberamente consentita nella zona MD ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma. Per i soli non residenti o **non** proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore **con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma.**

Gli attrezzi e le modalità elencate nei sopra citati commi potranno essere modificati e/o vietati automaticamente con l'entrata in vigore di nuove Leggi nazionali riguardanti il settore ittico che pongano divieti espliciti nell'utilizzo dei medesimi attrezzi e modalità per la pesca sportiva.

L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

...

Sintesi dell'indicazione 3)

Sulla base della ricognizione dei vincoli operata dall'integrazione paesaggistica del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, la variante, per quanto concerne le aree a mare, interessa aree sottoposte a vincolo che trovano riferimento normativo e di quadro conoscitivo negli elaborati del PIT-PPR. In relazione a tali disposizioni normative occorre che vengano garantiti il rispetto delle prescrizioni e la coerenza con gli obiettivi e direttive.

Parere dell'Ufficio Tecnico

Per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni e la coerenza con gli obiettivi e le direttive del PIT-PPR non si ritiene vi siano motivi per pensare che le stesse non siano garantite dalla presente variante.

Proposta di modificata

Nessuna.

Sintesi dell'indicazione 4)

In relazione alla modifica degli artt. 18 e 19 si ritiene opportuno, laddove non già previsto nelle NTA del Parco, fare riferimento a modelli gestionali sostenibili ed integrati del ciclo delle acque mediante l'attuazione di interventi di mitigazione.

Parere dell'Ufficio Tecnico

In parte (sensibilizzazione al risparmio idrico e riduzione delle perdite di acquedotto) già previsto dalle NTA del Piano (art. 24) ed in parte (raccolta ed uso delle acque meteoriche da drenaggio delle coperture civili) materia di regolamento; al proposito si evidenzia che l'art. 11 comma 2



lettera a) delle Legge 394/1991 prevede che "... il regolamento del parco disciplina in particolare: a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; ...".

Proposta di modificata

Nessuna.

Sintesi della prescrizione 5)

Le misure di mitigazione definite sia nel documento preliminare di verifica che nello studio di incidenza ambientale, al fine di poterne garantire l'attuazione, dovranno essere inserite come parte integrante della disciplina di variante e quindi nelle NTA che saranno approvate.

Parere dell'Ufficio Tecnico

In relazione alle misure di mitigazione le stesse verranno così gestite:

- a. le prime quattro relative agli impianti di acquacoltura verranno inserite nel Titolo IV - Zone a diverso grado di protezione a mare - Capo I – Isola di Capraia all'art. 29.- Attività consentite con limitazioni in apposito comma;
- b. la quinta relativa alle colonie di Chiroteri e ai rapaci notturni verrà inserita nel Titolo III - Zone a diverso grado di protezione a terra – agli artt. 18, 19 e 20 in appositi commi;
- c. la sesta relativa agli studi di incidenza per le attività consentite e disciplinate dal nuovo art. 31.3 delle NTA per le zone 1 di tutela a mare verrà inserita nel Titolo V – Vincoli, indirizzi e criteri particolari – Capo I – Tutela ed uso delle risorse – all'art. 31 in apposito comma;

Proposta di modificata

- ✓ di cui alla lettera a) del parere dell'Ufficio Tecnico:

Art.29.- Attività consentite con limitazioni

29.1.- ...

29.3.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di acquacoltura è consentita nella Zona MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Gli eventuali nuovi impianti di acquacoltura dovranno essere localizzati esternamente alle aree interessate dall'habitat dei posidonieti e del coralligeno (batimetria > 40 m) e ad una distanza adeguata dalla costa al fine di sfruttare le correnti marine per ridurre eventuali fenomeni di eutrofizzazione.

Per tali impianti dovrà essere eseguito il monitoraggio degli effetti sulle biocenosi marine dei medesimi e delle attività di pesca, anche in riferimento ai loro effetti cumulativi.

Dovrà, inoltre, essere effettuata la scelta delle migliori tecnologie di impianti di acquacoltura sostenibile secondo le esperienze già attuate nell'ambito dei parchi marini e delle aree marine protette a livello mediterraneo, e valorizzando l'esperienza già attuata con l'impianto di acquacoltura esistente a Capraia.

I singoli progetti di impianti di acquacoltura dovranno essere soggetti ad approfonditi processi di valutazione di incidenza.

29.34.- ...

- ✓ di cui alla lettera b) del parere dell'Ufficio Tecnico:

Art.18.- Le zone B, di riserva generale orientata

18.1.- ...

18.5.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chiroteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e



tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

Art.19.- Le zone C, di protezione

19.1.- ...

19.7.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chiroteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

Art.20.- Le zone D, di promozione economica e sociale

20.1.- ...

20.7.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chiroteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

20.78.- ...

- ✓ di cui alla lettera c) del parere dell'Ufficio Tecnico:

Art.31- Tutela e valorizzazione delle aree marine

31.1.- ...

31.5.- Per le attività consentite e disciplinate all'art. 31 comma 3, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e con quanto previsto dalle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale), dovranno obbligatoriamente essere redatti degli studi di incidenza.

Sintesi dell'indicazione 6)

La difficoltà di attuare un efficace controllo è tra quelle segnalate dal proponente e, poiché lo stesso proponente afferma la necessità di attuare invece una efficace attività di vigilanza, appare necessario definire con più precisione tali attività. Si ritiene quindi opportuno fin da questa fase che il proponente fornisca elementi su come intende gestire ed attuare (anche in termini di risorse umane e/o strumentali, identificando anche le necessarie coperture economiche) l'attività di controllo volta a verificare il rispetto delle limitazioni dettate dalla norma sulle aree a mare. Gli esiti delle attività di vigilanza e controllo potranno essere inserite nel monitoraggio degli effetti ambientali già previsto dal Piano del Parco e che dovrà essere adeguato alla luce della presente variante. Si ritiene congruo produrre il primo report di monitoraggio a 3 anni dall'approvazione della variante.

Parere dell'Ufficio Tecnico

Con riferimento all'attività di controllo si evidenzia **che l'art. 21 delle Legge 394/1991** prevede che "... *La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato ...*" e che "*La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ...*". Si specifica, inoltre, che questo Ente, oltre ad avere ottimi rapporti di collaborazione con entrambi gli organi preposti alla vigilanza e a prevedere annualmente in bilancio somme da stanziare per specifiche attività di controllo, ha in atto un progetto di realizzazione del sistema di telecontrollo e videosorveglianza del territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano con particolare riferimento alla aree a mare delle isole.

Per quanto concerne invece il monitoraggio delle attività di vigilanza, certamente quanto previsto



all'art. 6 delle NTA del Piano del Parco in relazione alle attività di monitoraggio ambientale, all'attuazione del Piano e al rispetto delle relative disposizioni comprenderà anche quanto indicato dal NURV con la determina n. 2/AC/2016 del 29 marzo 2016

Proposta di modificata

Nessuna.

Sintesi dell'indicazione 7)

Si ritiene che l'allegato Valutazione d'incidenza analizzi sia attraverso il processo di screening che di valutazione appropriata tutte le possibili incidenze significative su habitat specie e integrità dei siti individuando assenza di incidenze negative nel rispetto, secondo un principio di precauzione, degli elementi di mitigazione (elencati a pag. 46 dello studio di incidenza e a pag. 48/49 del documento preliminare di verifica) indispensabili e funzionali per garantire una coerenza con gli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 dell'Arcipelago Toscano e per individuare le criticità che dovranno essere considerate nel momento in cui verranno definite azioni più puntuali.

Si suggerisce infine una adeguata segnaletica e azioni di informazione e controllo da parte del Parco per contrastare gli effetti negativi della maggiore frammentazione dei diversi vincoli a mare.

Parere dell'Ufficio Tecnico

A seguito dell'approvazione della Variante dovranno essere messe in atto tutte le possibili azioni al fine di dare la massima diffusione e la massima informazione in relazione alle modificate condizioni con particolare riguardo alla maggiore frammentazione delle aree a diverso grado di tutela e di protezione e le relative specifiche norme tecniche di attuazione.

Proposta di modificata

Nessuna.

Sintesi dell'indicazione 8)

La specie *Monachus monachus* risulta presente nelle misure di conservazione DGR 1223/2015.

Riteniamo pertanto di fondamentale importanza pensare ad una regolamentazione delle aree prospicienti l'ingresso della Grotta della Foca Monaca, nonché impostare un serio programma di monitoraggio con il coinvolgimento delle strutture che da tempo partecipano allo studio delle presenze dei grandi vertebrati marini nell'area dell'Arcipelago Toscano come ad esempio ISPRA e ARPAT.

Stesso tipo di raccomandazione vale anche per la tanuta (*Spondyllosoma cantharus*) sia per gli aspetti ambientali, sia per monitorare la presenza della specie nell'area indicata.

Parere dell'Ufficio Tecnico

Con riferimento a quanto indicato per la *Monachus monachus* si ritiene inopportuno inserire nella Variante di Piano una regolamentazione a priori delle aree prospicienti l'ingresso della Grotta della Foca Monaca.

Si ritiene, invece, necessario proseguire con programmi di monitoraggio per la verifica della presenza della specie in aree ove in passato la stessa viveva e prevedere, in caso di accertati avvistamenti, con atti deliberativi puntuali e precisi la regolamentazione di tutte le possibili aree di utilizzo.

In tal modo si evita di tutelare solo l'area (Grotta della Foca Monaca) dove un tempo l'animale viveva ed è possibile intervenire in qualunque area si renda necessario porre norme di salvaguardia.

Si sottolinea infine come questo Ente collabori già fattivamente su molti progetti in atto con ISPRA



ed ARPAT e che non appena si rendesse necessario non esiterà ad impostare un serio programma di monitoraggio con il coinvolgimento di tutte quelle strutture che da tempo partecipano allo studio delle presenze dei grandi vertebrati marini nell'area dell'Arcipelago Toscano.

Proposta di modificata

Nessuna.

Sintesi della prescrizione 9)

Si rileva infine, nella tabella di confronto fra l'attuale zonizzazione a mare dell'Isola di Capraia e la zonizzazione proposta dalla Variante, riportata sia nel documento preliminare che nella valutazione d'incidenza, la mancata indicazione ad attività scarichi idrici in Zona MA.

Parere dell'Ufficio Tecnico

Si condivide.

Proposta di modificata

Eseguita in tabella la necessaria modifica.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 01 | 14/10/2016 | 8225 |

Richiedente:

Federazione Toscana della Proprietà Edilizia

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

Osservazioni:

1. Limiti della fruizione a mare troppo stretti che possono disincentivare il turismo con conseguenze sull'economia e sul valore degli immobili.
2. Equiparazione tra residenti e proprietari di case e loro familiari.
3. Sei tipologie di zona rendono l'area molto frammentata e complicano la modalità di fruizione.
4. Nella Zona MB a regolamentazione ristretta si potrà accedere solo con unità ad impatto minimo, rendendo la navigazione pericolosa per chi volesse andare nella zona ad ovest dell'isola.
5. Nella Zona MB a regolamentazione ristretta e nella Zona MB l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni in aree individuate dal soggetto gestore, complicando la fruizione.
6. Nella Zona MA il divieto di navigazione ed ancoraggio non ha adeguato riscontro scientifico.
7. Le Zone MA impediscono alle unità più piccole di fare il giro dell'isola.
8. Nella Zona MB l'accesso è consentito solo ad unità eco-compatibili escludendo la stragrande maggioranza delle imbarcazioni oggi esistenti sull'isola e fuori.
9. Nulla è previsto per limitare la presenza di subacquei muniti di bombole.

Parere dell'Ufficio Tecnico

Nel merito, anche a seguito delle osservazioni e proposte presentate da questo Ufficio Tecnico, in accordo con l'Amministrazione del Comune di Capraia Isola (Osservazione n. 11 del 31.10.2016 prot. n. 8606 e n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617):

1. Pur non risultando esplicitati tali limiti "troppo stretti" si specifica che le differenze tra i limiti preesistenti e quelli dell'odierna variante sono minimali e per lo più riguardano le unità da diporto di grandi dimensioni.
2. La Variante contempla già l'equiparazione tra residenti e proprietari di case e loro familiari.
3. L'eventuale complicazione relativamente alle modalità di fruizione verrà risolta mettendo in atto



tutte le possibili azioni al fine di dare la massima diffusione e la massima informazione in relazione alle modificate condizioni con particolare riguardo alla maggiore frammentazione delle aree a diverso grado di tutela e di protezione e le relative specifiche norme tecniche di attuazione.

4. Osservazione già affrontata nelle osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove al punto 3) si esplicita la problematica proponendone la soluzione.
5. Osservazione già affrontata nelle osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove al punto 3) si esplicita la problematica proponendone la soluzione.
6. Osservazione non motivata e, pertanto, opinabile e non accettabile.
7. Si specifica che le differenze tra i limiti preesistenti e quelli dell'odierna variante non portano nel merito alcuna modifica.
8. Osservazione già affrontata nelle osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove al punto 6) si esplicita la problematica proponendone la soluzione.
9. Osservazione non motivata e non rispondente alla realtà, pertanto, opinabile e non accettabile.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 02 | 14/10/2016 | 8240 |

Richiedente:

Martini Bernardi Sebastiano

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

Osservazioni:

- Limiti a mare troppo stretti ed articolati che impediscono la fruizione del mare e della costa, come ad esempio:
 - frammentazione della zonazione,
 - regolamenti articolati,
 - Zona MB a regolamentazione ristretta accessibile solo con unità ad impatto minimo,
 - Zona MB accessibile solo ad unità eco-compatibili,
 - ancoraggio consentito solo in aree individuate dal soggetto gestore.
- Mancanza di adeguato studio scientifico a supporto delle restrizioni e di evidenza di danni prodotti dalla modalità di accesso attuali.
- Mancanza di una valutazione economica delle restrizioni proposte sul turismo e sulle attività dell'isola. Limiti previsti solo per Capraia e non per l'Elba.
- Mancanza di valutazione di impatto ambientale per le attività svolte nella zona a mare libera (itticoltura e scarichi del depuratore).
- Equiparazione tra residenti e proprietari di case e loro familiari.

Parere dell'Ufficio Tecnico

Nel merito, anche a seguito delle osservazioni e proposte presentate da questo Ufficio Tecnico, in accordo con l'Amministrazione del Comune di Capraia Isola (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617):

- Pur non risultando esplicitati tali limiti "troppo stretti" si specifica che le differenze tra i limiti preesistenti e quelli dell'odierna variante sono minimali e per lo più riguardano le unità da diporto di grandi dimensioni; tra gli esempi:
 - la presunta frammentazione eccessiva verrà risolta mettendo in atto tutte le possibili azioni al fine di dare la massima diffusione e la massima informazione in relazione alle modificate

ac



- condizioni con particolare riguardo alla maggiore frammentazione delle aree a diverso grado di tutela e di protezione e le relative specifiche norme tecniche di attuazione;
- il fatto che un regolamento sia articolato non risulta essere certamente un danno ed anche in questo caso vale quanto sopra esposto;
 - osservazione già affrontata nelle osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove al punto 3) si esplicita la problematica proponendone la soluzione;
 - osservazione già affrontata nelle osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove al punto 6) si esplicita la problematica proponendone la soluzione;
 - osservazione già affrontata nelle osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove al punto 3) si esplicita la problematica proponendone la soluzione.
2. Osservazione non motivata e non rispondente alla realtà, pertanto, opinabile e non accettabile. In ogni caso eventuali restrizioni non necessitano certo di evidenza di danni prodotti dalla modalità di accesso attuali per essere introdotte.
 3. Ribadendo che le differenze tra i limiti preesistenti e quelli dell'odierna variante sono minimali e per lo più riguardano le unità da diporto di grandi dimensioni e premettendo che alcuna valutazione economica risulta pervenuta a questo Ente dalle associazioni di categoria, non si comprende quali siano le restrizioni proposte sul turismo e sulle attività dell'isola. Il fatto che a Capraia vi sia una regolamentazione a mare e all'Elba non vi sia è dovuto al fatto che il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1996 che istituisce l'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano ha previsto per l'Isola d'Elba solo zone di tutela a terra mentre per l'Isola di Capraia zone di tutela a terra e a mare. Il Piano del Parco non può modificare quanto decretato nel D.P.R. istitutivo.
 4. premesso che la materia è di competenza della Regione Toscana, considerato che questo Ente a seguito di richiesta della competente Regione ha presentato un Documento Preliminare elaborato con i contenuti previsti dagli articoli 22 e 23 della LR10/2010, finalizzato allo svolgimento contemporaneo delle procedure di verifica di assoggettabilità e per la fase preliminare di VAS e una Valutazione di Incidenza elaborata con i contenuti previsti dalla LR 30/2015 sui Siti Natura 2000: SIC Isola di Capraia – area terrestre e marina (IT5160006) ZPS Isola di Capraia – area terrestre e marina (IT5160007) Intera Rete Natura 2000 dell'Arcipelago toscano, e vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016 si ritiene di aver assolto a tutte le incombenze in materia e, pertanto, di non dover accogliere l'osservazione.
 5. La Variante contempla già l'equiparazione tra residenti e proprietari di case e loro familiari.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 03 | 17/10/2016 | 8247 |

Richiedente:

Giusti Folco

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

Osservazioni:

1. Zonazione basata su dati scientifici valutati in modo incoerente e tale da minacciare lo sviluppo socio economico dell'isola; a dimostrazione di ciò:
 - la zonazione a mare provvisoria (DPR) ha sofferto dell'errore "originale" di considerare l'isola come un parco a sé;
 - la zonazione sia a terra che a mare è stata caratterizzata dall'introduzione di tutte le zone previste (A, B, C, D) risultando punitiva per l'isola;
 - la zonazione avrebbe potuto essere più modulata;
 - la nuova zonazione aggrava la vecchia provvisoria con l'estensione della Zona B a nord e l'introduzione di una nuova Zona A;
 - non è necessario fare Zone A per proteggere, sono più che sufficienti le Zone B per gran parte dell'isola;
 - poiché le realtà ambientali documentate sono analoghe per l'intera fascia costiera non si comprende il perché di zonazioni diverse;
 - l'area a mare libera dal parco è attualmente soggetta a pesante inquinamento, pertanto inadatta alla fruizione, costringendo le persone a portarsi oltre i suoi limiti in cerca di zone adeguate; appare assurdo limitare pesantemente tale fruizione sul resto dell'isola;
 - ormai costante è l'infestazione di meduse; è perciò necessario potersi spostare in cerca di zone non infestate;
 - limitare un'ampia e libera fruizione a poche zone costiere (Zone MB e MC) significa concentrare in esse l'intera popolazione di fruitori e quindi condannare ad un pesante giornaliero impatto l'ambiente marino.

A seguito di quanto sopra esposto:

- a. si chiede di rimodulare la zonazione limitandosi ad introdurre una Zona B (da Punta della Manza a Punta dell'Ortondomo), una Zona C (da Punta della Manza a Punta del Vecchiaione e

ac



- da Punta dell'Ortondomo a Punta della Civitata) e una Zona D (da Punta della Civitata a Punta della Fica e da Punta del Vecchiaione a Punta di porto Vecchio);
- b. si chiede che sia concesso a residenti, proprietari di casa e frequentatori per un periodo documentabile di almeno 10 giorni la libera circolazione tramite piccole imbarcazioni, l'ancoraggio, la balneazione e la pesca amatoriale (senza necessità di permessi);
 - c. chiede che nella Zona B sia fatto divieto di pesca professionale (fatto salvo i residenti) e, come anche per la Zona C, sia fatto divieto di transito, avvicinamento a terra e ancoraggio per imbarcazioni superiori a 10 metri;
 - d. osserva che nel tratto di mare che fronteggia Punta della Manza (Cerniopoli), se appare logico proibire la pesca professionale, non pare affatto motivato proibire o limitare il transito, l'ancoraggio e la balneazione sotto costa;
 - e. risulta inaccettabile che nelle Zone MC sia consentito un prelievo giornaliero di 50 esemplari giornalieri a persona di riccio in quanto eccessivo;
 - f. risulta inaccettabile che nelle Zone MB e MC sia consentito un prelievo giornaliero di 5 kg giornalieri a persona esemplari di molluschi in quanto eccessivo.

Parere dell'Ufficio Tecnico

Nel merito delle osservazioni, anche a seguito delle osservazioni e proposte presentate da questo Ufficio Tecnico, in accordo con l'Amministrazione del Comune di Capraia Isola (Osservazione n. 11 del 31.10.2016 prot. n. 8606 e n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617):

1. non risulta in alcun modo motivato il perché i dati scientifici utilizzati per realizzare la nuova zonazione sarebbero stati valutati in modo incoerente e su presupposti non indispensabili ai fini della salvaguardia dell'ambiente marino costiero, proponendo una zonazione irrealistica e, quindi, improvida e non risulta, inoltre, in alcun modo motivato il perché tale zonazione interferirebbe con i diritti della popolazione e, se adottata, minaccerebbe il suo sviluppo sociale ed economico, considerato che le differenze tra i limiti preesistenti e quelli dell'odierna variante sono minimali e per lo più riguardano le unità da diporto di grandi dimensioni; l'elenco di osservazioni utilizzato per dimostrare quanto esposto risulta per lo più costituito da affermazioni scarsamente motivate e del tutto opinabili.

Pertanto e per quanto sopra esposto, al riguardo delle proposte avanzate si ritiene che le stesse, se si esclude la riduzione del prelievo giornaliero di riccio per il quale questo Ufficio ha già fatto osservazioni (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove si esplicita la problematica proponendone la soluzione, siano non sufficientemente motivate e, pertanto, non accettabili e quindi da non accogliere.

Si precisa, infine, che in merito al prelievo di pesci e molluschi, il limite giornaliero di 5 kg a persona coincide con il limite stabilito dalla normativa nazionale sulla pesca sportiva (D.P.R. 1639/1968 e successive norme attuative); considerato però che l'osservazione è relativa solo ai molluschi bivalvi e ai gasteropodi si rimanda al Consiglio Direttivo dell'Ente l'eventualità di introdurre diverse e/o ulteriori limitazioni.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 04 | 17/10/2016 | 8283 |

Richiedente:

Associazione Proprietari di casa Isola di Capraia

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

L'associazione ritiene che con quanto previsto dalla variante si introducano dei limiti strettissimi e molto complessi alla fruizione della costa con il rischio di danneggiare fortemente l'economia isolana dedita principalmente al turismo; l'approvazione di tale piano potrebbe avere un gravissimo impatto disincentivante sul turismo con un grave danno per tutta l'economia dell'isola con una conseguente diminuzione del valore degli immobili. Pertanto si formulano le seguenti osservazioni:

1. Equiparazione tra residenti e proprietari di case e loro familiari.
2. Sei tipologie di zona rendono l'area molto frammentata e complicano la modalità di fruizione; inoltre la complessità delle modalità di fruizione rende difficile e complicata la conoscenza, il controllo ed il rispetto delle regole (regolamento composta da ben 53 pagine e normativa che si applica anche alle imbarcazioni in transito); si segnala che il Parco ad oggi sull'isola non ha prodotto alcun posto di lavoro e la manutenzione del territorio è lasciata alla libera e volontaria disponibilità di associazioni.
3. Nella Zona MB a regolamentazione ristretta si potrà accedere solo con unità ad impatto minimo, rendendo la navigazione pericolosa per chi volesse andare nella zona ad ovest dell'isola.
4. Nella Zona MB a regolamentazione ristretta e nella Zona MB l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni in aree individuate dal soggetto gestore, complicando la fruizione.
5. Nella Zona MA il divieto di navigazione ed ancoraggio non ha adeguato riscontro scientifico.
6. Le Zone MA e la Zona MB a regolamentazione ristretta impediscono alle unità più piccole di fare il giro dell'isola.
7. Nella Zona MB l'accesso è consentito solo ad unità eco-compatibili escludendo la stragrande maggioranza delle imbarcazioni oggi esistenti sull'isola e fuori; inoltre sull'isola l'unica stazione di rifornimento non vende biocarburanti e sul traghetto è vietato trasportare carburanti; tale norma determina pertanto il rischio di trasporto illegale di merci pericolose sul traghetto.
8. Impatto della fauna antropogena (Muflone).
9. Mancanza di uno studio adeguato delle ricadute economiche sulle attività locali.

ac



10. La Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano n. 3/2016 avente ad oggetto Avvio Ciclo della Performance dell'Ente Parco per l'anno 2016 – Approvazione del Piano della Performance 2016-2018 tra i punti di debolezza e criticità su cui lavorare prevede:
1. Il perimetro discontinuo dell'area protetta all'Elba e la frammentazione territoriale con superfici a mare tutelate da decreti ministeriali non idonei alla corretta fruizione rendono difficoltosa la percezione dell'area protetta da parte dei residenti e dei fruitori e costituiscono elementi di criticità nella gestione delle specie faunistiche problematiche.
 5. La difficoltà ad aumentare la sorveglianza a mare e a perseguire una efficace repressione degli illeciti ambientali
 7. L'elevata proceduralità avvertita dagli utenti per le azioni svolte dal Parco

A seguito di quanto sopra esposto si propone:

- a. una zonazione che preveda una sola Zona A che sommata alla nuova Zona MB a regolamentazione ristretta (Cerniopoli) non risulti superiore all'attuale Zona 1
- b. che nella Zona MB a regolamentazione ristretta sia previsto il divieto di pesca;
- c. che nella Zona MB a regolamentazione ristretta sia consentita la navigazione, l'ancoraggio e la balneazione per natanti da diporto per residenti e proprietari di casa;
- d. permesso di transito, di ormeggio e di balneazione senza limitazioni per piccole imbarcazioni di residenti e proprietari di casa con l'unica eccezione attorno alla scoglio La Praiola (100 metri);
- e. eliminazione della Zona MB facendola ricomprendere in un'unica Zona MC con minore burocratizzazione per residenti e proprietari di casa;
- f. diminuzione del numero di ricci prelevabili da 50 a 5 per chiunque;
- g. divieto di raccolta di bivalvi e gasteropodi;
- h. previsione di un programma di contenimento del muflone.

Parere dell'Ufficio Tecnico

Pur non risultando esplicitati tali limiti "troppo stretti" si specifica che le differenze tra i limiti preesistenti e quelli dell'odierna variante sono minimali e per lo più riguardano le unità da diporto di grandi dimensioni, pertanto non si comprende come la Variante in esame potrebbe danneggiare fortemente l'economia isolana con conseguente diminuzione del valore degli immobili. Comunque, nel merito delle osservazioni, anche a seguito delle osservazioni e proposte presentate da questo Ufficio Tecnico, in accordo con l'Amministrazione del Comune di Capraia Isola (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617):

1. La Variante contempla già l'equiparazione tra residenti e proprietari di case e loro familiari.
2. La presunta frammentazione eccessiva verrà risolta mettendo in atto tutte le possibili azioni al fine di dare la massima diffusione e la massima informazione in relazione alle modificate condizioni con particolare riguardo alla maggiore frammentazione delle aree a diverso grado di tutela e di protezione e le relative specifiche norme tecniche di attuazione; il fatto che un regolamento sia articolato non risulta essere certamente un danno ed, in ogni caso, per l'area a mare di Capraia si sta parlando di dodici facciate, ben sei pagine; poco chiare risultano le altre osservazioni ed in particolare la citazione sbagliata dello Statuto.
3. Osservazione già affrontata nelle osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove al punto 3) si esplicita la problematica proponendone la soluzione.
4. Osservazione già affrontata nelle osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove al punto 3) si esplicita la problematica proponendone la soluzione.
5. Osservazione non motivata e, pertanto, opinabile e non accettabile.
6. In relazione alle Zone MA si specifica che le differenze tra i limiti preesistenti e quelli

ac



dell'odierna variante non portano nel merito alcuna modifica; in relazione alle Zone MB a regolamentazione ristretta si rinvia a quanto già detto al punto 3..

7. Osservazione già affrontata nelle osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove al punto 6) si esplicita la problematica proponendone la soluzione.
8. Osservazione non pertinente che, comunque, potrà essere presa in considerazione anche se non essendo materia di Piano non potrà far parte delle NTA.
9. Ribadendo che le differenze tra i limiti preesistenti e quelli dell'odierna variante sono minimali e per lo più riguardano le unità da diporto di grandi dimensioni e premettendo che alcuna valutazione economica risulta pervenuta a questo Ente dalle associazioni di categoria, non si comprende a quali ricadute economiche sulle attività locali si faccia riferimento.
10. Poco chiaro risulta anche il riferimento non contestualizzato alla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano n. 3/2016 avente ad oggetto Avvio Ciclo della Performance dell'Ente Parco per l'anno 2016 – Approvazione del Piano della Performance 2016-2018.

Pertanto e per quanto sopra esposto, in relazione alle proposte avanzate si ritiene che in relazione:

- a. ad una zonazione che preveda una sola Zona A, la proposta risulta non motivata non trovando collegamenti con le premesse, pertanto, non accettabile e quindi da non accogliere;
- b. al fatto che nella Zona MB a regolamentazione ristretta sia previsto il divieto di pesca, si evidenzia che le NTA della Variante prevedono già che nella Zona MB a regolamentazione ristretta sia previsto il divieto di pesca, pertanto, la proposta risulta superflua;
- c. al fatto che nella Zona MB a regolamentazione ristretta sia consentita la navigazione, tale proposta è già contenuta nella osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove al punto 3) si esplicita la problematica proponendone la soluzione; in merito ad ancoraggio e balneazione, si evidenzia che le NTA della Variante prevedono già che nella Zona MB a regolamentazione ristretta siano consentiti ancoraggio e balneazione, pertanto, la proposta risulta superflua;
- d. al permesso di transito, di ormeggio e di balneazione senza limitazioni per piccole imbarcazioni di residenti e proprietari di casa, si ritiene la proposta non sufficientemente motivata e, pertanto, non accettabile e quindi da non accogliere;
- e. all'eliminazione della Zona MB facendola ricomprendere in un'unica Zona MC con minore burocratizzazione per residenti e proprietari di casa, si ritiene la proposta, non sufficientemente motivata e, pertanto, non accettabile e quindi da non accogliere;
- f. alla diminuzione del numero di ricci prelevabili da 50 a 5 per chiunque, tale proposta è già contenuta nella osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617) dove al punto 7) si esplicita la problematica proponendone la soluzione;
- g. al divieto di raccolta di bivalvi e gasteropodi, si precisa che il limite giornaliero di 5 kg a persona coincide con il limite stabilito dalla normativa nazionale sulla pesca sportiva (D.P.R. 1639/1968 e successive norme attuative); considerato però che l'osservazione è relativa solo ai molluschi bivalvi costieri e ai gasteropodi si rimanda al Consiglio Direttivo dell'Ente l'eventualità di introdurre diverse e/o ulteriori limitazioni;
- h. alla previsione di un programma di contenimento del muflone, si ribadisce quanto sopra esposto.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 05 | 28/10/2016 | 8570 |

Richiedente:

Amministrazione Comunale di Portoferraio

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

L'amministrazione osserva quanto segue:

"A fronte della successione degli atti indicati e della connotazione dei medesimi, della informazione non completa garantita a tutti gli interessati, quindi della limitazione della possibilità di partecipazione alla formazione degli atti da parte di qualsiasi cittadino, si ritiene che non sia possibile procedere all'approvazione della variante, per la parte relativa alla variazione degli articoli 18 e 19 delle NTA del Piano del Parco dovendosi ripercorrere il corretto iter procedurale previsto dalla vigente legislazione a tutela degli interessi dei cittadini, tenuto conto che risultano espressi pareri di non conformità di interventi proposti in ragione della normativa che si propone di variare, che però risulterebbe priva di un titolo che legittimasse l'espressione di tali pareri di non conformità."

Quanto sopra in quanto:

1. tra gli elaborati costituenti la variante come adottata con Deliberazione n. 7/2016 del Consiglio Regionale, non è riportata la versione delle NTA vigenti che si propone di modificare, mentre niente è espressamente esplicitato ed evidenziato circa la modifica delle NTA del Piano del parco, art. 18 e 19;
2. nelle more dell'adozione della variante risultano espressi pareri non favorevoli ad interventi edilizi in quanto non conformi alle norme proposte in variante di cui però salvo casuale informazione niente è stato dato sapere poiché in nessuna declaratoria e denominazione della variante è espressamente riportato che con l'atto proposto si intendeva variare, come si è variato, anche gli articoli 18 e 19 delle NTA del Piano del Parco;
3. per le informazioni che è stato possibile assumere, le variazioni degli articoli 18 e 19 delle NTA del Piano del Parco sarebbero conseguenti a ricorsi al TAR che hanno visto soccombere l'Ente Parco, ma che di fatto non è stata garantita una corretta informazione e quindi conseguentemente si è limitato o leso il principio di partecipazione.



Parere dell'Ufficio Tecnico

Con riferimento alle ragioni che hanno portato l'Amministrazione Comunale a formulare l'osservazione si osserva che:

1. in effetti tra gli elaborati costituenti la variante come adottata con Deliberazione n. 67/2016 del Consiglio Regionale, non è riportata la versione delle NTA vigenti che si propone di modificare, versione adottata dagli strumenti edilizi comunali, consultabile on-line sul sito istituzionale di questo Ente e consegnata alla Comunità del Parco in occasione del parere di competenza; quanto al fatto che nella medesima deliberazione niente è espressamente esplicitato ed evidenziato circa la modifica delle NTA del Piano del Parco, artt. 18 e 19 si sottolinea che nel disposto della deliberazione risulta testualmente la seguente frase "**Preso atto che: - la variante trasmessa dal Parco riguarda anche l'adeguamento degli articoli 18, comma 3 e 19, comma 3, delle NTA in relazione agli interventi per gli edifici in aree B e C che hanno in passato usufruito del condono edilizio, al fine di ottemperare alla sentenza del TAR Toscana n. 386/2015; ...**";
2. che per quanto riguarda la seconda motivazione, premesso che in relazione al fatto che in nessuna declaratoria e denominazione della variante è espressamente riportato che con l'atto proposto si intendeva variare, come si è variato, anche gli articoli 18 e 19 delle NTA del Piano del Parco si ribadisce quanto già sopra esposto, si precisa che nelle more dell'adozione della variante sono stati espressi pareri sospensivi ad interventi edilizi in quanto non conformi alle norme proposte in variante e che per tali pareri si fa riferimento alle osservazioni già espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 11 del 31.10.2016 prot. n. 8606) dove al punto 3) si esplicita la problematica proponendone la soluzione; si precisa, inoltre, che quanto espresso nelle osservazioni citate è stato anche espresso nei pareri sospensivi inviati alle Amministrazioni comunali;
3. quanto alla terza ragione preme sottolineare i seguenti aspetti:
 - la sentenza del TAR Toscana n. 386/2015 è pubblica e leggibile e/o scaricabile da sito istituzionale Giustizia Amministrativa;
 - il ricorso in questione non ha visto soccombere questo Ente;
 - il TAR si è espresso sul ricorso annullando in parte l'art. 19.3 delle NTA del Piano, respingendo ogni altra domanda, in quanto secondo la Corte "*Il legittimo intento di preservare i caratteri dell'area protetta non può, tuttavia, giustificare il divieto di qualunque intervento anche meramente conservativo sugli immobili provenienti da sanatoria edilizia, poiché una siffatta disciplina oltre ad essere non rispettosa della garanzia costituzionale del diritto di proprietà (Corte Cost. 529/1995) appare irragionevole anche dal punto di vista dell'interesse pubblico in quanto non consente il recupero di costruzioni condonate che si trovino in stato di diruizione, degrado o che risultino prive degli essenziali impianti tecnologici, compromettendo così gli stessi valori ambientali che stanno alla base della protezione dell'area di parco. L'art. 19 comma 3 deve, quindi, risulta affetto, quindi, dal denunciato vizio di illogicità manifesta e per tale ragione va annullato.*"; secondo la Corte, pertanto, l'art. 19.3 così scritto consente interventi solo agli immobili che non hanno usufruito di condono edilizio non permettendo alcun intervento a quelli che ne hanno usufruito; per tale ragione si è deciso di intervenire sul disposto normativo allargandolo per analogia anche all'art. 18.3; a titolo di cronaca si precisa che ad oggi tale sentenza è sospesa in quanto questo Ente ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che con ordinanza del 04.11.2015 ha sospeso la sentenza del TAR Toscana n. 386/2015.

Per quanto sopra esposto si ritiene di non accogliere l'osservazione presentata in quanto, a fronte



della successione degli atti indicati e della connotazione dei medesimi, l'informazione è stata completa e garantita a tutti gli interessati, senza alcuna limitazione della possibilità di partecipazione alla formazione degli atti da parte di qualsiasi cittadino, e quindi si ritiene che sia possibile procedere all'approvazione della variante anche per la parte relativa alla variazione degli articoli 18 e 19 delle NTA del Piano del Parco.

Proposta di modificata

Nessuna

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 06 | 28/10/2016 | 8572 |

Richiedente:

Lorenzo de Santi – Cota Quinta s.r.l.

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

La società è proprietaria di un immobile a prevalente destinazione turistico ricettiva in località Nisportino del Comune di Rio nell'Elba che ricade in Zona B delle NTA del Piano.

Poiché la quasi totalità delle strutture turistico ricettive dell'isola d'Elba ricadono in Zona C e D del Piano si chiede che l'immobile venga ripermetrato integralmente all'interno della Zona C o della Zona D.

Parere dell'Ufficio Tecnico

L'osservazione risulta non pertinente.

La Variante in questione è relativa ad una nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia ed ad una modifica del dettato normativo degli artt. 18 e 19 al fine di rendere chiari, a seguito di sentenza del TAR, gli interventi possibili per gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio e per quelli che non ne hanno usufruito.

Si precisa, comunque, che la classificazione e l'azzoneamento del Piano del Parco è stato fatto in relazione alle caratteristiche territoriali di aree omogenee e non solo in funzione della presenza di strutture turistiche.

Sarebbe in ogni caso impensabile una declassificazione da Zona B a Zona D, tutto al più in una futura variante che abbia a che fare con modifiche di tale tipologia sarà possibile considerare una classificazione da Zona B a Zona C del Piano.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 07 | 31/10/2016 | 8601 |

Richiedente:

Aree Tecniche dei Comuni di Marciana Marina, Marciana, Rio Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio nell'Elba e Capoliveri

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

Con riferimento all'art. 18 comma 3 ed all'art. 19 comma 3 della variante si osserva:

1. che l'impianto normativo che ne deriva appare altamente penalizzante con riferimento a situazioni urbanistiche (immobili oggetto di condono) già consolidate prima dell'istituzione del Parco e non tiene conto del contenuto indicato all'art. 5 lettera a) del D.P.R. 22.07.1996 che elenca il regime autorizzativo generale in seno al Parco, fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici e territoriali vigenti;
2. che la maggior parte degli immobili oggetto di condono configurano situazioni consolidate urbanisticamente prima dell'istituzione del Parco e quindi la penalizzazione contenuta nei suddetti articoli appare gravosa;
3. che l'impianto normativo contrasta con i principi in materia di condono che stabiliscono che "una volta condonato, un immobile diventa legittimo a tutti gli effetti, senza limitazioni derivanti dall'applicazione del condono medesimo";
4. che la norma introduce un'inammissibile illogicità e disparità di trattamento tra immobili situati nelle medesime aree; una normativa secondaria, tra l'altro successiva al Condono, non può introdurre una qualche condizione alla sanatoria medesima, differenziando il regime giuridico degli immobili condonati da quello dei restanti immobili (TAR Abruzzo, sentenza del 28.04.2008 n. 445);
5. tale norma è opinabile in quanto priva sia di giustificazione giuridica sia, ancor più, di giustificazione tecnica in quanto tali immobili sono quelli che necessitano di interventi di riqualificazione e di ristrutturazione edilizia.

A seguito di quanto sopra esposto si propone e si chiede:

- a. che gli artt. 18 comma 3 e 19 comma 3 vengano riformulati senza penalizzazioni di sorta ovvero si tenga conto degli strumenti urbanistici e territoriali vigenti che disciplinano la materia della ristrutturazione e degli ampliamenti con apposite norme;



- b. con riferimento alla problematica relativa agli ampliamenti in Zona C delle NTA del Piano, di ripristinare la normativa previgente al fine di superare la discordante interpretazione sancita nel Testo Unico in rapporto alla norma in itinere in seno al vigente Piano del Parco; a tal proposito si evidenzia che la norma urbanistica del piano non è modificata né modificabile dalla normativa del DPR 380/2001 e la legge regionale 65/2014 all'art. 242 stabilisce che *"Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie di intervento edilizio già previste dagli articoli 78 e 79 della l.r. 1/2005 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell'individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi."*;
- c. con riferimento all'art. 33 comma 4 che vieta le perforazioni di pozzi ad uso privato e la progressiva chiusura di quelli esistenti in una fascia costiera di profondità non inferiore ai 500 metri in corrispondenza degli acquiferi permeabili per porosità primaria delle piccole pianure costiere, di procedere ad una zonizzazione delle aree soggette alla integrale tutela delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi in cui ragion vuole il divieto di captazione, svincolando le rimanenti zone all'utilizzo della falda secondo i criteri normativi vigenti.

Parere dell'Ufficio Tecnico

In merito alle osservazioni di cui ai punti 1. e 2. si evidenzia che relativamente agli immobili oggetto o meno di condono l'impianto normativo nella variante risulta perfettamente identico a quello precedente; si riportano per maggior chiarezza gli articoli così come previsti dalle NTA del Piano antecedentemente alla variante, con evidenziate le modifiche apportate in variante:

"18.3. Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, con usi extragricoli in atto alla data di adozione del piano del Parco, che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi per gli edifici ad uso abitativo interventi fino alla manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera b) della L.R. 01/05 del D.P.R. 380/01 e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.; nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari alla data di adozione del Piano sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 79 comma 2 lettera c) della L.R. 01/05 della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.."

Per i medesimi immobili che hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla manutenzione ordinaria ai sensi del D.P.R. 380/01 e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.; nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari alla data di adozione del Piano sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/01 e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.. ..."

"19.3.- Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco, che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto d) del D.P.R. 380/01 e dell'art. 79 comma 2 punto d) della L.R. 01/05 della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.."

Per i medesimi immobili che hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino al



restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/01 e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i. ...".

Non si comprende, pertanto, in che cosa consista la gravosa penalizzazione che la variante al Piano conterrebbe rispetto al precedente dettato normativo. Si ribadisce che le modifiche sopra citate sono state apportate al fine di ottemperare alla sentenza del TAR Toscana n. 386/2015 che si è espresso su un ricorso annullando in parte l'art. 19.3 delle NTA del Piano, respingendo ogni altra domanda, in quanto secondo la Corte *"Il legittimo intento di preservare i caratteri dell'area protetta non può, tuttavia, giustificare il divieto di qualunque intervento anche meramente conservativo sugli immobili provenienti da sanatoria edilizia, poiché una siffatta disciplina oltre ad essere non rispettosa della garanzia costituzionale del diritto di proprietà (Corte Cost. 529/1995) appare irragionevole anche dal punto di vista dell'interesse pubblico in quanto non consente il recupero di costruzioni condonate che si trovino in stato di diruizione, degrado o che risultino prive degli essenziali impianti tecnologici, compromettendo così gli stessi valori ambientali che stanno alla base della protezione dell'area di parco. L'art. 19 comma 3 deve, quindi, risulta affetto, quindi, dal denunciato vizio di illogicità manifesta e per tale ragione va annullato."*; secondo la Corte, pertanto, l'art. 19.3 così scritto consente interventi solo agli immobili che non hanno usufruito di condono edilizio non permettendo alcun intervento a quelli che ne hanno usufruito; per tale ragione si è deciso di intervenire sul disposto normativo allargandolo per analogia anche all'art. 18.3; a titolo di cronaca si precisa che ad oggi tale sentenza è sospesa in quanto questo Ente ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che con ordinanza del 04.11.2015 ha sospeso la sentenza del TAR Toscana n. 386/2015.

In merito all'osservazione di cui al punto 1. relativamente al fatto che la variante non tiene conto del contenuto indicato all'art. 5 lettera a) del D.P.R. 22.07.1996 che elenca il regime autorizzativo generale in seno al Parco, fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici e territoriali vigenti si evidenzia che l'art. 5 citato riguarda le misure di salvaguardia, che nel medesimo D.P.R. si decreta al punto 6 che *"Nel territorio del Parco fino all'approvazione del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge n. 394 del 1991, si applicano, ..., le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante."* e che il Piano del Parco è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 23.12.2009.

In merito alle osservazioni di cui ai punti 3., 4. e 5. nelle quali si sostiene che il nuovo impianto normativo contrasta con i principi in materia di condono, introduce un'inammissibile illogicità e disparità di trattamento tra immobili situati nelle medesime aree e, pertanto, è opinabile in quanto privo sia di giustificazione giuridica sia, ancor più, di giustificazione tecnica citando la sentenza del 28.04.2008 n. 445 del TAR Abruzzo, si evidenzia che la sentenza citata riguarda un contenzioso relativo alle NTA di un PRG e che la Corte che ha emesso la già citata sentenza n. 386/2015 ha analizzato situazione analoga a quella del TAR Abruzzo esplicitando che *"Non pare in primo luogo pertinente il richiamo al precedente della Sezione n. 675 del 2014 atteso che il caso deciso nella citata sentenza riguardava la disciplina dettata da un regolamento edilizio, mentre, nel caso, di specie si tratta di vagliare la legittimità della regolamentazione di un'area protetta destinata a parco e, in quanto tale, soggetta ad uno specifico regime di tutela volto a preservare le caratteristiche del territorio e dell'ecosistema."*

In tale contesto non appare irragionevole che l'amministrazione preposta alla gestione del Parco abbia inteso non aggravare i danni arrecati all'equilibrio naturalistico dell'area ad opera di precedenti condoni edilizi, vietando che gli immobili che ne sono stati oggetto possano subire ulteriori incrementi volumetrici, superficiali o essere interessati da mutamenti di destinazione d'uso. ...".

Appare, pertanto, evidente che l'impianto normativo approvato nel 2009 ed oggi ribadito ed



esplicitato in maniera più chiara ed evidente non contrasta con i principi in materia di condono, non introduce alcuna inammissibile illogicità e disparità di trattamento tra immobili situati nelle medesime aree e, pertanto, non è opinabile da un punto di vista di giustificazione giuridica né, a parere dello scrivente Ufficio, di giustificazione tecnica sotto l'aspetto ambientale.

Pertanto e per quanto sopra esposto, in relazione alle proposte avanzate si ritiene:

- a. di non accogliere che vengano riformulati senza penalizzazioni di sorta gli artt. 18 comma 3 e 19 comma 3;
- b. con riferimento alla problematica relativa agli ampliamenti in Zona C delle NTA del Piano, di non accogliere quanto proposto poiché già affrontato nelle osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 11 del 31.10.2016 prot. n. 8606) dove al punto 3) si esplicita la problematica proponendone la soluzione;
- c. con riferimento all'art. 33 comma 4 che vieta le perforazioni di pozzi ad uso privato e la progressiva chiusura di quelli esistenti in una fascia costiera di profondità non inferiore ai 500 metri in corrispondenza degli acquiferi permeabili per porosità primaria delle piccole pianure costiere, di non accogliere quanto proposto poiché non pertinente; la Variante in questione è relativa ad una nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia ed ad una modifica del dettato normativo degli artt. 18 e 19 al fine di rendere chiari, a seguito di sentenza del TAR, gli interventi possibili per gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio e per quelli che non ne hanno usufruito.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 08 | 31/10/2016 | 8602 |

Richiedente:

Alice Colli – Toscana mini Crociere s.r.l.

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

La società propone il periplo dell'isola una volta alla settimana navigando sotto costa a velocità ridottissima allo scopo di illustrarne le strutture geologiche e le peculiarità geo-naturalistiche delle falesie, evitando l'attuale Zona 1.

Con la variante nelle Zone MB ci viene imposta una distanza dalla costa tale per cui non sarà più possibile illustrare le strutture geologiche motivo di interesse per le visite guidate che la società propone.

Le richieste:

- sono finalizzate alla Educazione Ambientale rivolta non solo ai gruppi scolastici ma soprattutto a visitatori che arrivano sull'isola spesso motivati esclusivamente dall'aspetto balneare e che invece vengono edotti circa la natura e la storia dell'isola oltre che sulla presenza del Parco Nazionale, sulle sue finalità e azioni;
- non comportano incrementi di attività e quindi di incidenza negativa sulle biocenosi protette visto che le visite che proponiamo rimangono limitate nel tempo e saltuarie;
- non ledono né i diritti né le attività commerciali dei Residenti dal momento che le nostre attività guidate vengono proposte esclusivamente ai passeggeri della motonave su cui viaggiano per raggiungere l'isola e a gruppi scolastici numerosi che non sarebbe possibile condurre intorno all'isola da parte delle imbarcazioni presenti sull'isola stessa che hanno portata molto limitata.

Si chiede che ad attività come quelle di questa società possa essere autorizzato nelle Zone MB a regolamentazione ristretta e nelle Zone MB l'avvicinamento e la navigazione a meno di 100 metri dalla costa.

Si chiede inoltre la possibilità di ottenere autorizzazioni alla navigazione ravvicinata anche in Zona MA in occasioni didattiche specifiche da segnalare preventivamente all'Ente.

Parere dell'Ufficio Tecnico

Si premette, con solo spirito di precisazione, che quanto riportato dalla richiedente con riferimento



alla tabella ed alle zone "MB1" ed "MB2", *sono dati che non sono mai stati pubblicati* in quella forma e che sono stati utilizzati in tale forma solo ed esclusivamente nella fase iniziale preliminare. Non si comprende, pertanto, quali sia la documentazione in base alla quale sono state scritte le osservazioni e come la richiedente sia venuta in possesso di atti e documenti che non erano pubblici.

Nel merito delle osservazioni, anche a seguito delle osservazioni e proposte presentate da questo Ufficio Tecnico, in accordo con l'Amministrazione del Comune di Capraia Isola (Osservazione n. 18 del 31.10.2016 prot. n. 8617), si sottolinea che la scelta di limitare nelle Zone MB a regolamentazione ristretta e nelle Zone MB le visite guidate ed il trasporto collettivo, a seguito di autorizzazione di questo Ente, alle sole visite guidate subacquee ed alle barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici deriva da una scelta ben precisa che trae origine dagli indirizzi previsti dal legislatore nel Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1996 che istituisce l'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano che prevedeva e prevede che per determinate attività siano previste particolari salvaguardie per i soli residenti e per i proprietari di abitazione.

Nel caso specifico si è valutato di salvaguardare, per i soli residenti, la possibilità di accedere in determinate zone per svolgere attività turistiche per fini escursionistici.

Quanto sopra, oltre che per ottemperare quanto previsto nel D.P.R. istitutivo, anche per limitare nelle aree più sensibili la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere.

Pertanto e per quanto sopra esposto, al riguardo delle proposte avanzate si ritiene che le stesse siano da non accogliere.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 09 | 31/10/2016 | 8604 |

Richiedente:

Sardi Edoardo – Emanuel di Sardi Edoardo e Andrea s.n.c.

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

La società è proprietaria del bar ristorante da Emanuel in località Enfola del Comune di Portoferraio che ricade in Zona B delle NTA del Piano.

Poiché l'adiacente area del Campeggio Enfola ricade in Zona D del Piano così come l'area a parcheggio posta al lato del ristorante, si chiede che l'immobile venga ripermetrato integralmente all'interno della Zona D.

Parere dell'Ufficio Tecnico

L'osservazione risulta non pertinente.

La Variante in questione è relativa ad una nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia ed ad una modifica del dettato normativo degli artt. 18 e 19 al fine di rendere chiari, a seguito di sentenza del TAR, gli interventi possibili per gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio e per quelli che non ne hanno usufruito.

L'area del Campeggio Enfola in questione, tra l'altro, non è una Zona D di promozione economica e sociale ma una Zona De relativa al Progetto Sviluppo Ecoturismo di cui all'art. 13.2 del Piano del Parco riguardante le strutture ricettive.

Sarebbe in ogni caso impensabile una declassificazione da Zona B a Zona De, tutto al più in una futura variante che abbia a che fare con modifiche di tale tipologia sarà possibile considerare una classificazione da Zona B a Zona C del Piano.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 10 | 31/10/2016 | 8605 |

Richiedente:**Purmann Regina Ester****SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE****Sintesi dell'osservazione/proposta**

La proprietà è situata in località Punta Penisola del Comune di Portoferraio e ricade in piccola parte in Zona C e nella maggior parte in Zona B delle NTA del Piano.

Considerato che:

- si tratta di un'area che necessita di azioni ed interventi volti al riequilibrio di condizioni ambientali degradate ed alterate,
- l'area è stata caratterizzata fino al dopoguerra da attività agricola,
- l'area presenta caratteristiche adatte alla reintroduzione dell'attività agricola (olivo, frutteto, orto),

si chiede che l'intera area sia classificata come Zona C.

Parere dell'Ufficio Tecnico

L'osservazione risulta non pertinente.

La Variante in questione è relativa ad una nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia ed ad una modifica del dettato normativo degli artt. 18 e 19 al fine di rendere chiari, a seguito di sentenza del TAR, gli interventi possibili per gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio e per quelli che non ne hanno usufruito.

Si precisa, comunque, che le motivazioni addotte, oltre ad essere poco approfondite e generiche, sono adattabili praticamente alla quasi totalità del territorio elbano e, pertanto, non valutabili.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 11 | 31/10/2016 | 8606 |

Richiedente:

Ufficio Tecnico del Parco

SINTESI SUGGERIMENTI E PROPOSTE TECNICHE

1) Art. 18 comma 3 e art. 19 comma 3

Considerato che entrambi i commi fanno riferimento al patrimonio edilizio esistente in un caso con usi extragricoli (art. 18) e nell'altro a destinazione esclusivamente a civile abitazione (art. 19) alla data di adozione del Piano del Parco.

Dato atto che ad oggi esistono, a seguito della presente variante, due date di adozione, la prima riferita all'adozione del 2008 e la seconda riferita all'attuale adozione.

Valutata la necessità di non permettere alcun dubbio sulla data di riferimento, si propongono le seguenti modifiche degli artt. 18 comma 3 e 19 comma 3 del Piano del Parco:

NTA adottate

18.3. Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, con usi extragricoli in atto alla data di adozione del Piano del Parco, che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici ...

19.3.- Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco, che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici ...

Proposta di modificata

18.3. Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, con usi extragricoli in atto alla data di adozione del Piano del Parco (08/07/2008), che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici ...

19.3.- Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco (08/07/2008), che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici ...

ac



2) Art. 19 comma 2

Ad oggi il Piano del Parco non consente nella quasi totalità del suo territorio (Zone A, B e C) la trasformazione dei boschi in quanto le NTA permettono solo "le operazioni necessarie per il governo del bosco" cioè quei trattamenti (tipo di taglio) ammessi per la specifica forma di governo (fustaia o ceduo) nelle forme consentite dalla normativa "nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette"; pertanto, considerato che per governo del bosco si intende il modo con cui questo si rinnova e per trattamento il tipo di taglio che si effettua in un soprassuolo boschivo per assicurarne la rinnovazione, risulta evidente che, ai sensi delle NTA vigenti, tra "le operazioni necessarie per il governo del bosco" non viene ricompresa la trasformazione degli stessi o qualunque altro intervento diverso da quelli sopra menzionati che non assicurino la rinnovazione del bosco medesimo.

Considerate le mutate esigenze socio-economiche e le richieste pervenute in materia negli ultimi anni.

Dato atto che, a differenza delle NTA del Piano del Parco, la Legge Regionale 21.03.2000 n. 39 e succ. mod. ed integr. – Legge Forestale della Toscana – ammette, in alcuni casi, la trasformazione del bosco che riveste comunque carattere di eccezionalità, determinando le modalità di autorizzazione, definendo i casi in cui è vietata e stabilendo, in linea di principio, che la medesima trasformazione, quando viene autorizzata, è compensata da un rimboschimento di terreni nudi di pari superficie.

Valutata la necessità almeno in Zona C del Piano del Parco di ammettere in alcuni casi la possibilità di trasformazione delle aree boscate, allineandosi anche alla Legge Regionale, si propongono le seguenti modifiche dell'art. 19 comma 2 del Piano del Parco:

NTA adottate

19.2.- Sono in particolare vietati gli interventi e le azioni di cui all'art.18.2, ai punti a,b,d,e,f,g,h,i,j,k, salvo che riguardino interventi a destinazione esclusivamente agricola o forestale, nell'ambito di progetti e programmi previsti dall'Ente Parco per la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, con eventuali limitati interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti comprovati da effettive esigenze e che comunque non contrastino con le altre disposizioni delle presenti Norme. Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con DPGR n. 48/R del 08/08/2003.

Proposta di modificata

19.2.- Sono in particolare vietati gli interventi e le azioni di cui all'art. 18.2, lettere a, b, d, e, f, g, h, i, j, k. ~~salvo che riguardino interventi a destinazione esclusivamente agricola o forestale, nell'ambito di progetti e programmi previsti dall'Ente Parco per la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, con eventuali limitati interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti comprovati da effettive esigenze e che comunque non contrastino con le altre disposizioni delle presenti Norme.~~

Inoltre, con riferimento agli ambiti di cui alla citata lettera a) art. 18.2, ma ad esclusione di quelli ricadenti negli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CE "Habitat" ed alla normativa regionale (D.G.R. 16.06.2008 n. 454 e D.G.R. 15.12.2015 n. 1223), per gli interventi a destinazione solo ed esclusivamente di coltivazione agricola, possono essere autorizzate le trasformazioni boschive in aree coltivate, secondo gli indirizzi della Legge Forestale della Toscana (L.R.T. 21.03.2000 n. 39) e del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 08.08.2003 n. 48/R) e con le limitazioni e le prescrizioni previste dal Regolamento del Parco.

Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità



quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento Forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003.

3) Art. 19 comma 3

Preso atto delle modifiche introdotte al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con la Legge 9 agosto 2013, n. 98 – Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Visto l'attuale D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – e considerato che l'art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi – comma 1 lett. d) ed e) prevede che:

"Ai fini del presente testo unico si intendono per:

...

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. ... Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente";

"e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

*e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'**ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente**, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); ...".*

Considerato che l'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante del Piano del Parco, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016 e pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 32 del 10.08.2016 al comma 3 prevede che *"Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco, che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/01 e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.. Nell'ambito della ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario, effettuabili una sola volta, di superficie utile di non oltre mq. 15 per gli immobili che hanno una superficie utile inferiore a mq. 60. ...".*

Preso atto della divergenza a livello normativo per quanto riguarda gli ampliamenti tra quanto previsto dall'art. 19 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante del Piano del Parco e dall'art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i..

Viste le istanze pervenute a questo Ente ed i relativi atti di sospensione del procedimento.

Considerato che questo Ufficio valuta opportuno arrivare ad una soluzione della divergenza sopra citata durante il procedimento di approvazione della Variante del Piano del Parco al fine di poter emettere pareri certi ed in conformità con la normativa in materia, si propongono le seguenti modifiche dell'art. 19 comma 3 del Piano del Parco:

NTA adottate

19.3.- Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco, che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/01



e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.. Nell'ambito della ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario, effettuabili una sola volta, di superficie utile di non oltre mq. 15 per gli immobili che hanno una superficie utile inferiore a mq. 60.

Per i medesimi immobili che hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/01 e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i..

Per gli immobili di interesse storico architettonico e paesaggistico sono consentiti esclusivamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo del D.P.R. 380/01 e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.. Sono ammessi interventi a strutture ed edifici di servizio alle attività dell'Ente fino alla ristrutturazione, con eventuali ampliamenti per adeguamenti funzionali e miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Proposta di modificata

19.3.- Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco, che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.. ~~Nell'ambito della ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario, effettuabili una sola volta, di superficie utile di non oltre mq. 15 per gli immobili che hanno una superficie utile inferiore a mq. 60.~~

Per i medesimi immobili di sopra citati, inoltre, sono ammessi interventi, effettuabili una sola volta, nell'ambito della sostituzione edilizia (L.R.T. 65/2014), consistenti, solo ed esclusivamente, nell'ampliamento dei manufatti all'esterno della sagoma esistente, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario, per una superficie utile di non oltre mq. 15 a condizione che gli immobili oggetto di intervento abbiano una superficie utile inferiore a mq. 60

~~Per i medesimi immobili~~ **Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco, che hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i..**

Per gli immobili di interesse storico architettonico e paesaggistico sono consentiti esclusivamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.. Sono ammessi interventi a strutture ed edifici di servizio alle attività dell'Ente fino alla ristrutturazione, con eventuali ampliamenti per adeguamenti funzionali e miglioramento delle condizioni di sicurezza.

4) Art. 22 comma 2, art. 29 commi 3, 4, 5, 6

Correzione della dicitura "area marina protetta" con "area marina tutelata".

NTA adottate

22.2.- Ai fini del presente Capo si intende per:

- «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

...

- «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina protetta,



nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina protetta;

...

- «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

...

29.3.- ... A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

...

29.4.- ... Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

...

29.5.- ... L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua ...

...

29.6.- ... Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente Gestore. ...

Proposta di modificata

22.2.- Ai fini del presente Capo si intende per:

- «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina ~~protetta~~ **tutelata** delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

...

- «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina ~~protetta~~ **tutelata**, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina ~~protetta~~ **tutelata**;

...

- «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina ~~protetta~~ **tutelata**;

...

29.3.- ... A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina ~~protetta~~ **tutelata**, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

...

29.4.- ... Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina ~~protetta~~ **tutelata**, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

...

29.5.- ... L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area



marina ~~protetta~~ tutelata.

Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina ~~protetta~~ tutelata, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua ...

...

29.6.- ... Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina ~~Protetta~~ tutelata, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente Gestore. ...

5) Art. 32 comma 8

Piccola correzione dovuta a dimenticanza in relazione alla Tutela del patrimonio naturale con particolare riferimento alla formazione di piani e programmi specifici per la tutela dei siti SIR-SIC-ZPS.

NTA adottate

32.8- Nelle more di formazione dei piani e programmi specifici, ai fini della tutela e conservazione del SIR - ZPS, vale la disciplina di cui alla LR. 56/2000, con le ulteriori specificazioni delle presenti norme.

Proposta di modificata

32.8- Nelle more di formazione dei piani e programmi specifici, ai fini della tutela e conservazione del SIR – ~~SIC~~ – ZPS, vale la disciplina di cui alla LR. 56/2000, con le ulteriori specificazioni delle presenti norme.

6) Art. 32

Aggiunta di un comma alla fine dell'articolo in relazione alla Tutela del patrimonio naturale con particolare riferimento alla formazione di piani e programmi specifici per la tutela dei siti SIR-SIC-ZPS.

Proposta di modificata

33.9- L'Ente Parco redige il piano di gestione del SIR-SIC-ZPS secondo le indicazioni redatte dalla Regione Toscana (D.G.R. 16.06.2008 n. 454 e D.G.R. 15.12.2015 n. 1223) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e coerentemente a quanto previsto dal presente Piano; il piano di gestione approvato integra la disciplina prevista dal presente Piano per le diverse zone.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 12 | 31/10/2016 | 8608 |

Richiedente:

Galletti Andrea

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

Si chiede che in Zona C delle NTA del Piano sia possibile:

- frazionare un'unità immobiliare nel rispetto dell'unità minima realizzabile al momento delle richieste,
- poter effettuare un cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale nel rispetto della volumetria esistente, senza aumento della stessa.

Parere dell'Ufficio Tecnico

L'osservazione risulta non pertinente.

La Variante in questione è relativa ad una nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia ed ad una modifica del dettato normativo degli artt. 18 e 19 al fine di rendere chiari, a seguito di sentenza del TAR, gli interventi possibili per gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio e per quelli che non ne hanno usufruito.

Si precisa, comunque, che, per come poste le osservazioni, in Zona C delle NTA del Piano del Parco:

- è, ad oggi, già possibile, in linea di massima, effettuare il frazionamento di unità immobiliari;
- non è possibile effettuare il cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 13 | 31/10/2016 | 8609 |

Richiedente:

Aleotti Alda

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

Proprietaria di un immobile sito in località Pontecchio del Comune di porto Azzurro e titolare di un'attività turistica di affitto appartamenti e camere, ricadente in Zona C delle NTA del Piano chiede:

1. in primo luogo la possibilità di far uscire dal parco l'immobile medesimo in quanto al confine e in prossimità del centro abitato ed in quanto ciò aprirebbe all'attività ulteriori sviluppi
2. in secondo luogo, se quanto sopra non fosse possibile, se sia possibile:
 - frazionare un'unità immobiliare nel rispetto dell'unità minima realizzabile al momento delle richieste,
 - poter effettuare un cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale nel rispetto della volumetria esistente, senza aumento della stessa.

Parere dell'Ufficio Tecnico

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che:

1. L'osservazione risulta non accettabile.
Una Variante di Piano ed il Piano stesso non hanno nulla a che vedere con i confini del Parco stabiliti dal D.P.R. 22.07.1996 che istituisce il Parco. La procedura che prevede l'eventuale deperimetrazione e/o modifica dei confini è completamente diversa.
2. L'osservazione risulta non pertinente.
La Variante in questione è relativa ad una nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia ed ad una modifica del dettato normativo degli artt. 18 e 19 al fine di rendere chiari, a seguito di sentenza del TAR, gli interventi possibili per gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio e per quelli che non ne hanno usufruito.
Si precisa, comunque, che, per come poste le osservazioni, in Zona C delle NTA del Piano del Parco:
 - è, ad oggi, già possibile, in linea di massima, effettuare il frazionamento di unità

ac



- immobiliari;
- non è possibile effettuare il cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 14 | 31/10/2016 | 8612 |

Richiedente:

Associazione Architetti Elbani e Associazione Geometri Elbani

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

Le associazioni ritengono che la variante adottata con particolare riferimento all'art. 19.3 delle NTA:

1. potrebbe pregiudicare numerosi interventi di riqualificazione non contenendo esplicito riferimento all'ammissibilità degli interventi di cui all'art. 134 comma 1 lettera l) della Legge Regionale n. 65/2014 relativamente agli interventi di sostituzione edilizia;
2. potrebbe pregiudicare gli interventi finalizzati all'ampliamento una tantum di mq. 15 se correlati ad un'erronea interpretazione della norma riferita alla ristrutturazione edilizia di cui all'art. 19.3 delle NTA del Piano del Parco;
3. crei delle Zone C prossime alle aree urbane che determinano una disparità di trattamento tra cittadini.

A seguito di quanto sopra esposto si propone:

- a. che venga riformulato l'art. 19.3 delle NTA del Piano del Parco aggiungendo all'intervento di ristrutturazione edilizia già consentito quello di sostituzione edilizia di cui all'art. 134 comma 1 lettera l) della Legge Regionale n. 65/2014, nonché a consentire gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici locali nelle zone periurbane antropizzate;
- b. che per quanto riguarda gli interventi finalizzati all'ampliamento una tantum di mq. 15, la norma venga interpretata leggendo la locuzione "*Nell'ambito della ristrutturazione edilizia ...*" come "*Contestualmente alla ristrutturazione edilizia ...*".

Parere dell'Ufficio Tecnico

Con riferimento a quanto osservato si specifica che relativamente all'art. 19.3 delle NTA l'impianto normativo nella variante risulta perfettamente identico a quello precedente; si riporta per maggior chiarezza l'articolo così come previsti dalle NTA del Piano precedentemente alla variante, con



evidenziate le modifiche apportate in variante:

19.3.- *Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco, che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3 comma 1 punto d) del D.P.R. 380/01 e dell'art. 79 comma 2 punto d) della L.R. 01/05 della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.. Nell'ambito della ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario, effettuabili una sola volta, di superficie utile di non oltre mq. 15 per gli immobili che hanno una superficie utile inferiore a mq. 60.*

Per i medesimi immobili che hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/01 e della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i..

Per gli immobili di interesse storico architettonico e paesaggistico sono consentiti esclusivamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo (art. 3 comma 1 punto c) del D.P.R. 380/01 e dell'art. 79 comma 2 punto c) della L.R. 01/05). Sono ammessi interventi a strutture ed edifici di servizio alle attività dell'Ente fino alla ristrutturazione, con eventuali ampliamenti per adeguamenti funzionali e miglioramento delle condizioni di sicurezza."

Risulta evidente che le modifiche apportate riguardano solo ed esclusivamente la questione relativa alla sentenza del TAR Toscana n. 386/2015.

Non si comprende, pertanto, perché la norma in variante da un lato andrebbe a pregiudicare numerosi interventi di riqualificazione non contenendo esplicito riferimento all'ammissibilità degli interventi di cui all'art. 134 comma 1 lettera l) della Legge Regionale n. 65/2014 relativamente agli interventi di sostituzione edilizia e dall'altro creerebbe delle disparità di trattamento tra cittadini nelle aree ricadenti in Zona C prossime alle aree urbane, considerato che nel primo caso tali interventi non erano ammessi nelle NTA precedenti alla Variante e non lo sono nelle NTA in Variante e nel secondo nulla è stato modificato per poter creare tali disparità.

Non si comprende, nemmeno, come la soluzione per risolvere la presunta disparità di trattamento tra cittadini creata dalla Zona C prossime alle aree urbane possa essere quella di consentire a quelli ricadenti in Zona C di poter consentire gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici locali.

Pertanto e per quanto sopra esposto, in relazione alle proposte avanzate si ritiene:

- a. di non accogliere che venga riformulato l'art. 19.3 delle NTA del Piano del Parco aggiungendo all'intervento di ristrutturazione edilizia già consentito quello di sostituzione edilizia di cui all'art. 134 comma 1 lettera l) della Legge Regionale n. 65/2014; di non accogliere la proposta che prevede di consentire gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici locali nelle zone C prossime alle aree urbane senza modificare null'altro; tale situazione andrebbe sicuramente a creare delle disparità di trattamento tra cittadini con immobili ricadenti nelle Zone C prossime alle aree urbane e quelli con immobili ricadenti nelle Zone C non prossime alle aree urbane;
- b. con riferimento alla problematica relativa agli ampliamenti in Zona C delle NTA del Piano, di non accogliere quanto proposto poiché già affrontato nelle osservazioni espresse da questo Ufficio (Osservazione n. 11 del 31.10.2016 prot. n. 8606) dove al punto 3) si esplicita la problematica proponendone la soluzione; si precisa, comunque, che, in relazione all'interpretazione data, "il legislatore" citato è questo Ente e nel 2008/2009 quando fu scritto l'articolo non erano ancora intervenute alcune modifiche normative a carattere nazionale e la locuzione "Nell'ambito della ristrutturazione edilizia ..." non aveva assolutamente il significato di "Contestualmente"; si precisa, infine, che l'interpretazione data non viene pertanto pienamente condivisa preferendo in ogni caso adeguare il disposto normativo alla norma nazionale; quanto sopra al fine di evitare interpretazioni e contestazioni di qualsiasi tipo.



Proposta di modificata
Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 15 | 31/10/2016 | 8613 |

Richiedente:

Lupi Dina e Giovanna

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

La proprietà è situata al confine tra i Comuni di Marciana e Marciana Marina e ricade in Zona C delle NTA del Piano.

Considerato che:

- il fabbricato ricade in un'area che nel tempo si è molto antropizzata,
- nelle aree ricadenti in Zona C prossime alle aree urbane si crea della disparità di trattamento tra cittadini,

si chiede la deperimetrazione dell'intera area su cui ricade il fabbricato di proprietà per poter effettuare gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici locali nelle zone periurbane antropizzate.

Parere dell'Ufficio Tecnico

L'osservazione risulta non accettabile.

Una Variante di Piano ed il Piano stesso non hanno nulla a che vedere con i confini del Parco stabiliti dal D.P.R. 22.07.1996 che istituisce il Parco. La procedura che prevede l'eventuale deperimetrazione e/o modifica dei confini è completamente diversa.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 16 | 31/10/2016 | 8615 |

Richiedente:

Cecchi Dante e Ennio

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

La proprietà è situata in località Le Cote del Comune di Rio nell'Elba e ricade in Zona B delle NTA del Piano. L'immobile è in pessime condizioni ma eventuali interventi non sono attuabili per lo stato in cui versa la viabilità ad uso pubblico.

Considerato:

- quanto riportato nella Valutazione di Incidenza della variante relativamente alla sentenza del TAR Toscana n. 386/2015 in merito all'art. 19.3 delle NTA del Piano del Parco,
- che la proprietà ha tentato di ottenere l'autorizzazione per ripristinare la viabilità con esito negativo fino ad oggi,
- che il diniego è stato motivato con riferimento a quanto indicato negli artt. 18 e 26 delle NTA del Piano del parco,
- che quanto previsto dall'art. 26 verrebbe rispettato,
- che relativamente all'art. 18 si condividono le motivazioni della sentenza del TAR Toscana n. 386/2015 da applicare per coerenza e logica al caso specifico,

si chiede

che l'art. 18 sia modificato/integrato al fine di permettere l'esecuzione di opere necessarie al recupero di viabilità, nei casi di dimostrata preesistenza della stessa ed almeno nei casi di unico accesso ad immobili legittimamente presenti sul territorio e per i quali sono ammessi interventi edilizi per il loro mantenimento e recupero.

Parere dell'Ufficio Tecnico

L'osservazione risulta non pertinente.

La Variante in questione è relativa ad una nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia ed ad una modifica del dettato normativo degli artt. 18 e 19 al fine di rendere chiari, a seguito di sentenza



del TAR, gli interventi possibili per gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio e per quelli che non ne hanno usufruito.

Si precisa, comunque, in merito alle considerazioni sopra riportate che la proprietà non ha mai richiesto autorizzazioni in merito ma solo ed esclusivamente pareri (l'ultimo nel 2011) e, pertanto, alcun diniego è stato emesso da questo Ente. Si evidenzia, inoltre, che nell'ultimo parere rilasciato si specificava che "... al momento risulta difficile esprimere un parere in quanto la documentazione presentata risulta carente ai fini di una corretta ed esaustiva istruttoria. ...".

L'art. 18 e le NTA in generale affrontano già l'argomento non risultando preclusive né rispetto agli interventi edilizi sugli immobili né rispetto al recupero della viabilità storica e/o alla riapertura dei sentieri.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 17 | 31/10/2016 | 8616 |

Richiedente:

Amministrazione Comunale di Rio Marina

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi dell'osservazione/proposta

Ai sensi della legge n. 69/2013 sul federalismo demaniale, il Comune di Rio Marina si è reso assegnatario di tutte le aree ex minerarie ricadenti nella zonizzazione D, di promozione economica e sociale, sotto zona Ds, che individua il Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro.

A tale riguardo l'art. 13 delle N.T.A. vigenti del Piano del Parco attribuisce all'Ente Parco l'onere di progettare e programmare interventi di valorizzazione delle aree interessate dal redigendo Progetto di valorizzazione integrata del compendio minerario (PM), fra i quali il ripristino ambientale delle aree e la bonifica dei siti inquinati, proprio gli aspetti che più preoccupano l'Amministrazione comunale in caso di devoluzione delle stesse.

Nelle more della progettazione e della programmazione degli interventi di cui al Progetto di valorizzazione integrata, l'art. 20.7 del Piano dispone solo ed esclusivamente quali interventi ammettere sugli immobili esistenti ricadenti nella zona Ds.

Da tale articolo si deduce, quindi, che non si possono fare interventi di ripristino e di riqualificazione ambientale in mancanza del piano integrato, stante le prescrizioni dettate dalla norma di cui all'art. 20.7 del Piano.

Ma vi è di più, mancano le risorse finanziarie necessarie che il Parco, deputato alla redazione e approvazione del progetto, non dispone o non vuole impegnare, che il Comune di Rio Marina, anche volendolo, non può impiegare per i limiti normativi esistenti e che il competente Ministero, a più riprese interpellato, ha escluso di poter concedere.

A seguito di quanto sopra esposto si propone:

1. che il Piano del PNAT, dovrebbe prevedere fino dalla approvazione della variante osservata, una specifica normativa per le zone Ds, ad integrazione dell'art. 20.7, che permetta di completare all'Amministrazione Comunale la strategia di riqualificazione di vaste aree così fortemente compromesse e che non limiti la disciplina ai soli immobili esistenti, ma che estenda



- la propria azione pianificatoria anche alle aree libere dagli stessi;
2. di sollecitare codesto Ente a redigere secondo le proprie competenze il Progetto di valorizzazione integrata del compendio minerario, previsto dall'art. 13.3 del Piano del PNAT e mai avviato;
 3. in subordinata ipotesi, di varare una variante normativa che allenti i vincoli dettati sull'uso dei fabbricati esistenti in modo da consentirne una reale valorizzazione; sul piano finanziario la specifica normativa richiesta consentirebbe una valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e quindi il reperimento dei fondi necessari.
 4. che, in particolari e certificate situazioni di recupero del degrado esistente, sarebbero possibili anche limitate deroghe alla normativa vigente, come d'altra parte, sempre in virtù del preminente interesse pubblico.

Parere dell'Ufficio Tecnico

L'osservazione risulta non pertinente.

La Variante in questione è relativa ad una nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia ed ad una modifica del dettato normativo degli artt. 18 e 19 al fine di rendere chiari, a seguito di sentenza del TAR, gli interventi possibili per gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio e per quelli che non ne hanno usufruito.

Nel merito delle osservazioni si fa presente, innanzitutto, che dalle premesse esposte il problema principale sembra essere legato alla necessità urgente di ripristinare e riqualificare alcune aree degradate ricadenti nel Compendio Minerario di Rio Marina. In realtà le proposte che seguono le citate premesse, se si esclude la prima, riguardano tutte la necessità di recuperare e valorizzare gli immobili esistenti con un allentamento dei vincoli esistenti sugli stessi.

Premesso, inoltre, che mai viene specificato cosa si intenda per "reale valorizzazione" e "valorizzazione del patrimonio edilizio esistente".

Si ritiene necessario precisare che, visti gli articoli citati del Piano del Parco:

- questo Ente cercherà di redigere il Progetto di valorizzazione integrata del compendio minerario, evidenziando comunque che mai ad oggi erano arrivate sollecitazioni dai Comuni interessati (oltre a Rio Marina, Capoliveri e Porto Azzurro) e che il Progetto prevede la partecipazione degli Enti locali, dell'Unione di Comuni, delle istituzioni operanti nel settore e di operatori privati;
- vista l'urgenza, nulla vieta al Comune di Rio Marina di presentare una proposta di Progetto relativa al proprio territorio;
- il Piano del Parco non esclude la possibilità di presentare, in attesa della redazione del Progetto di valorizzazione integrata del compendio minerario, istanze per interventi di ripristino e di riqualificazione ambientale di aree degradate e/o di siti inquinati che abbiano carattere di urgenza;
- il Piano del Parco prevede già la possibilità di recupero degli edifici esistenti finalizzato a usi di servizio al parco e connessi alla valorizzazione delle aree minerarie senza aumento della ricettività turistica con i limiti previsti dall'art. 20.7; non si comprende, pertanto, la necessità urgente di allentare i vincoli e/o derogare dagli stessi, forse perché non espressamente motivata.

Proposta di modificata

Nessuna.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Oggetto: Osservazioni alla Variante del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 comma 6) della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, adottata con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 26 luglio 2016.

| Osservazione n. | Data di arrivo | Prot. n. |
|-----------------|----------------|----------|
| 18 | 31/10/2016 | 8617 |

Richiedente:

Ufficio Tecnico del Parco e Comune di Capraia Isola

SINTESI SUGGERIMENTI E PROPOSTE TECNICHE

1) Art. 22 comma 2

Inserimento delle definizioni di riprese professionali e riprese amatoriali.

NTA adottate (estratto)

22.2.- Ai fini del presente Capo si intende per:

- ...
- «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
- ...

Proposta di modificata

22.2.- Ai fini del presente Capo si intende per:

- ...
- «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- «**riprese professionali**», **riprese fotografiche, cinematografiche, televisive utilizzate per compiere un'operazione specializzata, cioè un'attività che prevede l'effettuazione di un servizio a scopo commerciale a titolo oneroso o meno o con fini di lucro;**
- «**riprese amatoriali**», **riprese fotografiche, cinematografiche, per un uso a carattere strettamente personale;**
- «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
- ...

ac



2) Art. 25 comma 1

Nella tabella:

- ✓ soppressione dell'attività di Noleggio e locazione unità da diporto,
- ✓ modifica delle seguenti diciture:
 - da Pescaturismo a Pescaturismo residenti,
 - da Pesca sportiva residenti a Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione.

NTA adottate (estratto)

| <u>Attività</u> | <u>Zona MA</u> |
|--|-------------------------------|
| ... | ... |
| Noleggio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: ... | ... |
| Pescaturismo | Vietata |
| Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti | Vietata |
| ... | ... |

Proposta di modificata

| <u>Attività</u> | <u>Zona MA</u> |
|---|---|
| ... | ... |
| Noleggio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: ... | ... |
| Pescaturismo residenti | Vietata |
| Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione | Vietata |
| ... | ... |

3) Art. 26 comma 1

Nella tabella:

- ✓ per la Zona MB a regolamentazione ristretta:
 - modifica nella Navigazione per i Natanti a motore da Vietata a Consentita con limitazioni,
 - modifica nella Navigazione per le Imbarcazioni a motore da Vietata a Consentita per imbarcazioni fino a 10 metri con limitazioni (natanti immatricolati),
 - aggiunta per l'attività Visite guidate – Trasporto collettivo della dicitura "fino a 10 metri" riferita alle barche dei residenti;
 - aggiunta per l'attività di Ancoraggio, sia per i residenti che per i non residenti, della



dicitura "fino a 10 metri" riferita alle imbarcazioni e soppressione della dicitura "in aree individuate dal soggetto gestore",

- soppressione dell'attività di Noleggio e locazione unità da diporto;
- ✓ per la Zona MB:
 - modifica per l'attività Visite guidate – Trasporto collettivo da "Autorizzata (Regolamentata) Consentita con limitazioni" a "Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici";
 - soppressione per l'attività di Ancoraggio, sia per i residenti che per i non residenti, della dicitura "in aree individuate dal soggetto gestore" e aggiunta, per i soli non residenti, della dicitura "con limitazioni";
 - soppressione dell'attività di Noleggio e locazione unità da diporto,
 - modifica nelle Attività ed eventi sportivi e ricreativi da Vietata ad Autorizzata (Regolamentata).

Modifica delle seguenti diciture:

- da Pescaturismo a Pescaturismo residenti,
- da Pesca sportiva residenti a Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione.

NTA adottate (estratto)

| <u>Attività</u> | <u>Zona MB a reg. ristretta</u> | <u>Zona MB</u> |
|---|--|--|
| ... | ... | ... |
| Navigazione: Navigazione a vela, remi e pedali Navigazione con propulsori elettrici Navigazione Natanti a motore Navigazione Imbarcazioni a motore Navigazione Navi da diporto Moto d'acqua, Acqua scooter, Sci nautico | Consentita Consentita Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata | Consentita Consentita Consentita con limitazioni Consentita con limitazioni Vietata Vietata |
| Visite guidate - Trasporto collettivo Navigazione mezzi di linea | Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti che accompagnano gruppi per fini escursionistici Vietata | Autorizzata (Regolamentata) Consentita con limitazioni Vietata |
| Ancoraggio: Residenti Non residenti | Consentita a natanti e imbarcazioni in aree individuate dal soggetto gestore Consentita a natanti e imbarcazioni in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni in aree individuate dal soggetto gestore Consentita a natanti e imbarcazioni in aree individuate dal soggetto gestore |

ac



| | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| ... | ... | ... |
| Noleggìo e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: | | |
| ... | | |
| Pescaturismo | Vietata | Autorizzata |
| Pesca non professionale: | | |
| Pesca sportiva residenti | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) |
| ... | | |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Vietata | Vietata |

Proposta di modificata

| <u>Attività</u> | <u>Zona MB a reg. ristretta</u> | <u>Zona MB</u> |
|---|--|--|
| ... | ... | ... |
| Navigazione: Navigazione a vela, remi e pedali Navigazione con propulsori elettrici Navigazione Natanti a motore Navigazione Imbarcazioni a motore Navigazione Navi da diporto Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico Visite guidate - Trasporto collettivo Navigazione mezzi di linea | Consentita Consentita Vietata Consentita con limitazioni Vietata Consentita per imbarcazioni fino a 10 metri con limitazioni Vietata Vietata Vietata Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici Vietata | Consentita Consentita Consentita con limitazioni Consentita con limitazioni Vietata Vietata Vietata Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici Vietata |
| Ancoraggio: Residenti Non residenti | Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri in aree individuate dal soggetto gestore Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni in aree individuate dal soggetto gestore Consentita a natanti e imbarcazioni con limitazioni in aree individuate dal soggetto |

ac



| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| | | <u>gestore</u> |
| ... | ... | ... |
| <u>Nolegg</u> e locazione unità da diporto | <u>Consentita (Regolamentata)</u> | <u>Consentita (Regolamentata)</u> |
| Pesca professionale: ... | | |
| Pescaturismo residenti | Vietata | Autorizzata |
| Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione ... | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Vietata | Vietata Autorizzata (Regolamentata) |

4) Art. 27 comma 1

Nella tabella:

- ✓ modifica nella Navigazione per i Natanti a motore da Consentita con limitazioni a Consentita,
- ✓ modifica nella Navigazione per i Imbarcazioni a motore da Consentita con limitazioni a Consentita,
- ✓ soppressione per l'attività di Ancoraggio, sia per i residenti che per i non residenti, della dicitura "a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore" e aggiunta, solo per i non residenti, della dicitura "con limitazioni";
- ✓ soppressione dell'attività di Nolegg e locazione unità da diporto,
- ✓ modifica delle seguenti diciture:
 - da Pescaturismo a Pescaturismo residenti,
 - da Pesca sportiva residenti a Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione.

NTA adottate (estratto)

| <u>Attività</u> | <u>Zona MC</u> |
|---|---|
| ... | ... |
| Navigazione: Navigazione a vela, remi e pedali Navigazione con propulsori elettrici Navigazione Natanti a motore Navigazione Imbarcazioni a motore ... | Consentita Consentita Consentita con limitazioni Consentita con limitazioni ... |
| Ancoraggio: Residenti Non residenti ... | Consentita a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore Consentita a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore ... |

ac



| | |
|--|-----------------------------|
| Noleggio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: ... | ... |
| Pescaturismo | Consentita con limitazioni |
| Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti | Autorizzata (Regolamentata) |
| ... | ... |
| ... | ... |

Proposta di modificata

| <u>Attività</u> | <u>Zona MC</u> |
|---|---|
| ... | ... |
| Navigazione: Navigazione a vela, remi e pedali Navigazione con propulsori elettrici Navigazione Natanti a motore Navigazione Imbarcazioni a motore ... | Consentita Consentita Consentita con limitazioni Consentita con limitazioni ... |
| Ancoraggio: Residenti Non residenti ... | Consentita a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore Consentita con limitazioni a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore ... |
| Noleggio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: ... | ... |
| Pescaturismo residenti | Consentita con limitazioni |
| Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione ... | Autorizzata (Regolamentata) ... |
| ... | ... |

5) Art. 28 comma 1

Nella tabella:

- ✓ soppressione dell'attività di Noleggio e locazione unità da diporto,
- ✓ modifica nella Pesca non professionale per la Pesca sportiva non residenti da Autorizzata (Regolamentata) a Consentita con limitazioni,
- ✓ modifica delle seguenti diciture:
 - da Pescaturismo a Pescaturismo residenti,

ac



- da Pesca sportiva residenti a Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione.

NTA adottate (estratto)

| <u>Attività</u> | <u>Zona MD</u> |
|--|---|
| ... | ... |
| Ormeggio | Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore) |
| Noleggio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: ... | ... |
| Pescaturismo | Consentita con limitazioni |
| Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti Pesca sportiva non residenti | Consentita con limitazioni Autorizzata (Regolamentata) |
| ... | ... |
| ... | ... |

Proposta di modificata

| <u>Attività</u> | <u>Zona MD</u> |
|---|---|
| ... | ... |
| Ormeggio | Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore) |
| Noleggio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: ... | ... |
| Pescaturismo residenti | Consentita con limitazioni |
| Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione Pesca sportiva non residenti | Consentita con limitazioni Autorizzata (Regolamentata) Consentita con limitazioni |
| ... | ... |
| ... | ... |

ac



6) Art. 29 comma 2

Integrazione del testo al fine di una maggior chiarezza e della possibilità di prevedere un periodo di adeguamento relativamente alla propulsione ed alla relativa classificazione in funzione del potenziale impatto sull'ambiente marino.

NTA adottate (estratto)

29.2.- Nelle aree marine le unità da diporto sono classificate, oltre che in funzione della dimensione, in funzione del potenziale impatto sull'ambiente marino, secondo lo schema seguente:

- A1) unità a impatto minimo, in linea con uno dei seguenti requisiti:
- a) con esclusiva propulsione a vela (derive);
 - b) con esclusiva propulsione a remi o a pedali;
 - c) con esclusiva propulsione con motore elettrico in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
- A2) unità eco-compatibili, in linea con uno dei seguenti requisiti:
- a) natanti e imbarcazioni in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
 - b) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
 - c) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - d) unità equipaggiate con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE (fuoribordo o entrobordo a 4 tempi benzina verde, fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, entrobordo diesel conforme alla Direttiva)
 - e) unità equipaggiate con motore entrobordo o fuoribordo alimentato con biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti "ecologici";
- B) altre unità.

In relazione al sopra citato schema:

- nelle Zone MB la Navigazione è consentita con Imbarcazioni a motore eco-compatibili,
- nelle Zone MC la Navigazione è consentita con Navi da diporto eco-compatibili.

Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

Proposta di modificata

29.2.- Nelle aree marine le unità da diporto sono classificate, oltre che in funzione della dimensione, in funzione del potenziale impatto sull'ambiente marino, secondo lo schema seguente:

- A1) unità a impatto minimo, in linea con uno dei seguenti requisiti:
- a) con esclusiva propulsione a vela (derive);
 - b) con esclusiva propulsione a remi o a pedali;
 - c) con esclusiva propulsione con motore elettrico in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
- A2) unità eco-compatibili, in linea con uno dei seguenti requisiti:
- a) natanti e imbarcazioni in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
 - b) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
 - c) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - d) unità equipaggiate con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE (fuoribordo o entrobordo a 4 tempi benzina verde, fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, entrobordo diesel conforme alla Direttiva)
 - e) unità equipaggiate con motore entrobordo o fuoribordo alimentato con biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti "ecologici";
- B) altre unità.



In relazione al sopra citato schema:

- ~~nelle Zone MB la Navigazione è consentita con Imbarcazioni a motore eco-compatibili;~~
- ~~nelle Zone MC la Navigazione è consentita con Navi da diporto eco-compatibili.~~
- nelle Zone MB a regolamentazione ristretta e nelle Zone MB la Navigazione è consentita:
 - a) agli scafi a impatto minimo di cui al punto A1),
 - b) ai natanti,
 - c) alle imbarcazioni eco-compatibili di cui al punto A2),
 - d) alle imbarcazioni e natanti non ricomprese nel punto A2 fino al 31 dicembre 2020,;
- nelle Zone MC la Navigazione è consentita:
 - a) agli scafi a impatto minimo di cui al punto A1);
 - b) ai natanti;
 - c) alle imbarcazioni;
 - d) alle navi da diporto eco-compatibili di cui al punto A1).

Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

7) Art. 29 comma 5

Pesca sportiva. Integrazione del testo al fine di una maggior chiarezza e di prevedere una differenziazione tra residenti / proprietari di abitazioni e non residenti.

NTA adottate (estratto)

29.5.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di pesca sportiva:

- è consentita nella zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione
 - b. il prelievo di pesci e molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga
 - c. divieto di raccolta del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*)
- è consentita nella zona MC, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione
 - b. il prelievo di pesci, molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga
 - c. il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) pari a 50 esemplari al giorno a persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno
- è liberamente consentita nella zona MD ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma. Per i soli non residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, è consentita, previa

ac



autorizzazione dell'Ente gestore.

L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

...

Proposta di modificata

29.5.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di pesca sportiva:

- è consentita nella zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restando il limite di 200 ami ad imbarcazione;
 - b. il prelievo di pesci e molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga;
 - c. ~~divieto di raccolta~~ il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita solo ai residenti e proprietari di abitazione nel comune di Capraia Isola per un numero massimo di esemplari di 10 al giorno per persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;
- è consentita nella zona MC, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restando il limite di 200 ami ad imbarcazione;
 - b. il prelievo di pesci, molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga;
 - c. il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) ~~pari a 50 esemplari al giorno a persona~~ per un numero massimo di esemplari di 10 al giorno per persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;
- è consentita nella zona MC, previa autorizzazione dell'Ente gestore, per i soli non residenti o non proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino ~~e un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restando il limite di 200 ami ad imbarcazione;~~
 - b. il prelievo di pesci, molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga;
~~e il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) pari a 50 esemplari al giorno a persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno~~
- è liberamente consentita nella zona MD ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma. Per i soli non residenti o non proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma.

L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

...

ac

**8) Art. 29 comma 6**

Attività ed eventi sportivi e ricreativi. Integrazione del testo in coerenza con la modifica dell'art. 26.

NTA adottate (estratto)

29.6.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia le attività e gli eventi sportivi e ricreativi sono consentiti nella zona MC e MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente Gestore.

Proposta di modificata

29.6.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia le attività e gli eventi sportivi e ricreativi sono consentiti nella zona **MB**, MC e MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente Gestore.

9) Allegato A (Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia)

In allegato, in conformità con le osservazioni e proposte sopra esplicitate, si forniscono:

- Tabella riassuntiva delle attività consentite nelle Zone a mare dell'Isola di Capraia così come adottata dalla Regione Toscana,
- Tabella riassuntiva delle attività consentite nelle Zone a mare dell'Isola di Capraia con le proposte di modifica.

Allegato A (Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia)

| Attività | Zona MA | Zona MA - Area archeologica | Zona MB a regolamentazione ristretta | Zona MB | Zona MC | Zona MD |
|---|----------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|
| Scarichi idrici | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Soccorso, sorveglianza e servizio | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Ricerca scientifica | Autorizzata | Vietata | Autorizzata | Autorizzata | Autorizzata | Consentita |
| Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: | | | | | | |
| Professionali | Autorizzata | Vietata | Autorizzata | Autorizzata | Autorizzata | Consentita |
| Amatoriali | Consentita | Vietata | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Balneazione/Snorkeling | Vietata | Vietata | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Immersioni: | | | | | | |
| Immersioni notturne individuali/gruppo | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentite |
| Immersioni diurne individuali/gruppo | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata | Consentite |
| Visite guidate subacquee | Vietata | Vietata | Autorizzata (in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente) | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) | Consentita |
| Navigazione: | | | | | | |
| Navigazione a vela, remi e pedali | Vietata | Vietata | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Navigazione con propulsori elettrici | Vietata | Vietata | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Navigazione Natanti a motore | Vietata | Vietata | Vietata | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Navigazione imbarcazioni a motore | Vietata | Vietata | Vietata | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Navigazione Navi da diporto | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentito solo lo sci nautico/wakeboard |
| Visite guidate - Trasporto collettivo | Vietata | Vietata | Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti che accompagnano gruppi per fini escursionistici | Autorizzata (Regolamentata). Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Navigazione mezzi di linea | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Ancoraggio: | | | | | | |
| Residenti | Vietata | Vietata | Consentita a natanti e imbarcazioni, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a unità navali, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita |
| Non residenti | Vietata | Vietata | Consentita a natanti e imbarcazioni, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a unità navali, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita |
| Ormeaggio | Vietata | Vietata | Consentita, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore) | Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore) |
| Noleggio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) | Vietata | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: | | | | | | |
| Pesca a strascico | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Ripopolamento attivo | Vietato | Vietato | Vietato | Vietato | Vietato | Vietato |
| Acquacoltura | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata |
| Pesca subacquea | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Piccola pesca artigianale residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni |
| Piccola pesca artigianale non residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Pescaturismo | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni |
| Pesca non professionale: | | | | | | |
| Pesca sportiva residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) | Autorizzata (Regolamentata) | Consentita con limitazioni |
| Pesca sportiva non residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) | Autorizzata (Regolamentata) |
| Pesca sportiva in apnea | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) |
| Gare di pesca sportive | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) | Autorizzata (Regolamentata) |





Allegato A (Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia)

| Attività | Zona MA | Zona MA - Area archeologica | Zona MB a regolamentazione ristretta | Zona MB | Zona MC | Zona MD |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|--|
| Scarichi idrici | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Soccorso, sorveglianza e servizio | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Ricerca scientifica | Autorizzata | Vietata | Autorizzata | Autorizzata | Autorizzata | Consentita |
| Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: | | | | | | |
| Professionali | Autorizzata | Vietata | Autorizzata | Autorizzata | Autorizzata | Consentita |
| Amatoriali | Consentita | Vietata | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Balneazione/Snorkeling | Vietata | Vietata | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Immersioni: | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentite |
| Immersioni notturne individuali/gruppo | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata | Consentite |
| Immersioni diurne individuali/gruppo | Vietata | Vietata | Autorizzata (in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente) | Vietata | Autorizzata | Consentite |
| Visite guidate subacquee | Vietata | Vietata | | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) | Consentita |
| Navigazione: | | | | | | |
| Navigazione a vela, remi e pedali | Vietata | Vietata Consentita | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Navigazione con propulsori elettrici | Vietata | Vietata Consentita | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Navigazione Natanti a motore | Vietata | Vietata Consentita con limitazioni | Vietata Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Navigazione Imbarcazioni a motore | Vietata | Vietata Consentita per imbarcazioni fino a 10 metri con limitazioni | Vietata Consentita per imbarcazioni fino a 10 metri con limitazioni | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Navigazione Navi da diporto | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentito solo lo sci nautico/wakeboard |
| Visite guidate - Trasporto collettivo | Vietata | Vietata | Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici | Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Navigazione mezzi di linea | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Ancoraggio: | | | | | | |
| Residenti | Vietata | Vietata | Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri - in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni - in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a unità navali - in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita |
| Non residenti | Vietata | Vietata | Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri - in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni con limitazioni - in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita con limitazioni a unità navali - in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita |
| Ormeggio | Vietata | Vietata | Consentita, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore) | Consentita (Regolamentata) |
| Moleglio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) | Vietata | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: | | | | | | |
| Pesca a strascico | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Ripopolamento attivo | Vietato | Vietato | Vietato | Vietato | Vietato | Vietato |
| Acquacoltura | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata |
| Pesca subacquea | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Piccola pesca artigianale residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni |
| Piccola pesca artigianale non residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Pescaturismo residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni |
| Pesca non professionale: | | | | | | |
| Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione nel comune di Capraia Isola | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) | Autorizzata (Regolamentata) | Consentita con limitazioni |
| Pesca sportiva non residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) | Autorizzata (Regolamentata) |
| Pesca sportiva in aperte | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) |
| Gare di pesca sportive | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata Autorizzata (Regolamentata) | Autorizzata (Regolamentata) | Autorizzata (Regolamentata) |



Allegato B

COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno
Via Vittorio Emanuele n. 26
E-mail: comunecapraiaisola@postacert.toscana.it
Tel. 0586905025 Fax 0586905113

Prot.

Assessore Ambiente e Difesa del Suolo
Fratoni Federica
Via di Novoli 26 Firenze

E p.c.
Direttore Zanichelli Franca
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Oggetto: Variante "Isola di Capraia" al Piano per il Parco Nazionale Arcipelago Toscano – Richiesta di espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 12 comma 4, della legge 394/1991.

Caro Assessore
In riferimento all'oggetto con la presente esprimiamo la nostra intesa alla variante al Piano del PNAT come controdedotta e approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Visti i tempi di approvazione e l'imminente inizio della stagione turistica non le nascondo la mia preoccupazione sulla possibilità di poter informare gli utenti soprattutto i diportisti, delle nuove zonizzazioni. A tal fine chiediamo di organizzare nel modo migliore (stampa materiale informativo ecc) l'entrata in vigore della nuova normativa.

Cordiali saluti

Il Sindaco
Gaetano Guarente

oggetto: Variante Isola di Capraia al Piano per il Parco nazionale Arcipelago Toscano - Richiesta di espressione di intesa ai s

n allegati: 0

A00GRT/210382/N.060 del 21/04/2017

Allegato C



PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PIANO DEL PARCO (ART. 12 L.394/91)

Norme tecniche di attuazione

Variante al Piano del Parco

Il Presidente
Dott. Giampiero Sammuri

Il Direttore
Dott.ssa Franca Zanichelli

Legenda

~~AAAAA~~ - Carattere blu barrato doppio le parti eliminate

AAAAA - Carattere rosso le parti aggiunte.

**PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE**

INDICE

| | |
|---|--|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | |
| ART.1.- OBIETTIVI GENERALI DEL PARCO. EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO | |
| ART.2.- PERIMETRAZIONE DEL PARCO | |
| ART.3.- ELABORATI DEL PIANO | |
| ART.4.- CRITERI DI INTERPRETAZIONE DEL PIANO E DELLE SUE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE | |
| ART.5.- CONTENUTI DEL PIANO E LORO DIVERSA FUNZIONE ED EFFICACIA | |
| ART.6.- VALUTAZIONI E MONITORAGGIO AMBIENTALE | |
| ART.7.- RAPPORTI CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE | |
| ART.8.- FORME DI COOPERAZIONE E D'INTESA CON ALTRI ENTI | |
| ART.9.- ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E CONOSCENZA | |
| ART.10.- CATEGORIE NORMATIVE | |
| TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO | |
| ART.11.- CRITERI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO | |
| ART.12.- PROGETTI DI GESTIONE | |
| ART.13.- PROGETTI E PROGRAMMI D'INTERVENTO E VALORIZZAZIONE | |
| ART.14.- NULLA OSTA E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE | |
| ART.15.- INCENTIVI, INDENNIZZI, COMPENSAZIONI | |
| TITOLO III - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A TERRA | |
| ART.16.- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE | |
| ART.17.- LE ZONE A, DI RISERVA INTEGRALE | |
| ART.18.- LE ZONE B, DI RISERVA GENERALE ORIENTATA | |
| ART.19.- LE ZONE C, DI PROTEZIONE | |
| ART.20.- LE ZONE D, DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE | |
| ART.21.- AREE CONTIGUE | |
| TITOLO IV - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A MARE | |
| CAPO I ISOLA DI CAPRAIA | |
| ART.22.- OGGETTO E DEFINIZIONI | |
| ART.23.- ZONAZIONE DELL'AREA MARINA | |
| ART.24.- ATTIVITÀ NON CONSENTITE | |
| ART.25.- ZONA MA E ZONA MA, AREA ARCHEOLOGICA | |
| ART.26.- ZONA MB A REGOLAMENTAZIONE RISTRETTA E ZONA MB | |
| ART.27.- ZONA MC | |
| ART.28.- ZONA MD | |
| ART.29.- ATTIVITÀ CONSENTITE CON LIMITAZIONI | |
| ART.30.- ATTIVITÀ REGOLAMENTATE | |
| TITOLO V - VINCOLI, INDIRIZZI E CRITERI PARTICOLARI | |
| CAPO I - TUTELA ED USO DELLE RISORSE..... | |
| ART.31.- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE MARINE..... | |
| ART.32.- TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE | |
| ART.33.- DIFESA DEL SUOLO E DELLE RISORSE PRIMARIE | |
| ART.34.- RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICA | |
| ART.35.- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | |
| ART.36.- GESTIONE FAUNISTICA, DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE | |
| ART.37.- ATTIVITÀ DI PESCA | |

| | |
|--|--|
| ART.38.- ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE | |
| ART.39.- IMPIANTI TECNOLOGICI | |
| ART.40.- INTERVENTI EDILIZI | |
| ART.41.- INTERVENTI AGRICOLI | |
| CAPO II SISTEMI DI ACCESSIBILITA' E FRUIZIONE DEL PARCO | |
| ART.42.- ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLA CIRCOLAZIONE | |
| ART.43.- STRUTTURE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE | |
| ART.44.- NORME DI SALVAGUARDIA | |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.- Obiettivi generali del Parco. Efficacia ed entrata in vigore del Piano

1.1.- Il piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano persegue le finalità di tutela e valorizzazione affidate all'Ente Parco con particolare riguardo per:

- a) la riqualificazione e alla conservazione del paesaggio culturale,
- b) la tutela delle dinamiche naturali
- c) la protezione e al mantenimento dell'equilibrio idrogeologico
- d) lo sviluppo sostenibile delle attività sociali, economiche e culturali delle comunità locali.

1.2.- Il piano disciplina i contenuti di cui al 1° c. art. 12 L. 394/1991 perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
- c) la salvaguardia dei valori culturali, antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
- d) lo sviluppo di un'economia multifunzionale di agricoltura e turismo;
- e) il recupero e la manutenzione del patrimonio territoriale e dei caratteri costitutivi del paesaggio;
- f) il recupero dell'edilizia rurale diffusa;
- g) la riqualificazione della mobilità e dell'accesso alle isole;
- h) l'alleggerimento dei flussi turistici sulla costa;
- i) la riqualificazione delle strutture agrituristiche;
- j) la riqualificazione delle aree costiere per una fruizione turistico-ricreativa ecocompatibile
- k) l'incremento della dotazione di servizi all'abitazione permanente e al turismo;
- l) la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale;
- m) la riqualificazione e la valorizzazione delle aree ex minerarie;
- n) la protezione dal rischio di incendio;
- o) la realizzazione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- p) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

1.3.- Il Piano costituisce uno strumento per la tutela del Parco, delle sue risorse e dei suoi beni naturali ed ambientali, disciplinandone, in termini programmatici e dinamici, la difesa, la valorizzazione ed il potenziamento nonché l'uso ed il godimento, prevedendo le azioni e gli interventi a tal fine necessari od opportuni ed individuando le azioni e gli interventi che, invece, debbono essere interdetti. In particolare, il Piano si propone:

- a, di costituire un quadro di riferimento strategico, atto ad orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l'autonomia decisionale, tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione, delle dinamiche socio-economiche, sociali ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte;
- b, di esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di conservazione, recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, onde evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela;
- c, di costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti

cointeressati, suscettibili d'incidere sulla qualità ambientale e la fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse oggetto di tutela.

1.4.- Il Piano considera i diversi elementi oggetto di tutela come parte integrante del sistema complesso di beni naturali, ambientali e culturali dell'Arcipelago Toscano; il Piano, perciò, fonda le proprie scelte sull'interpretazione complessiva del territorio (le unità del paesaggio ecologico, agrario, marino, gli elementi naturali integri e di valore testimoniale, le continuità del sistema idrografico e marino, del sistema delle risorse storico-archeologiche, e delle unità insediative storiche) tendendo a favorire lo sviluppo delle attività tradizionalmente sinergiche con la caratterizzazione specifica di ciascuna parte del Parco, quali quelle silvopastorali, agricole, produttive, marinare e di ospitalità sostenibili, di fruizione delle risorse culturali e di fruizione pubblica compatibile dei beni naturali.

1.5.- Il Piano entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed ha validità a tempo indeterminato. Le sue varianti, volte ad introdurre - con cadenza almeno decennale - aggiornamenti, adeguamenti o modificazioni, seguono la procedura prevista per l'approvazione del Piano.

1.6.- La disciplina del Piano ha carattere complementare rispetto alle prescrizioni connesse a vincoli posti -in forza di disposizioni di legge nazionale su parti del Parco o su singoli beni in esso presenti, vincoli che mantengono integra la loro efficacia.

1.7.- Il Piano costituisce, con il Regolamento del Parco (RP) e con il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili (PPES), un sistema organico volto ad indirizzare, disciplinare e promuovere la tutela e la valorizzazione del Parco (nelle sue parti terrestri ed in quella a mare o marina) nonché lo sviluppo compatibile delle comunità locali, delle loro attività e dei loro insediamenti, tenendo conto delle differenti caratteristiche, esigenze e tradizioni.

1.8.- Gli interventi, previsti o prescritti dal Piano e risultanti dagli elaborati che lo costituiscono (ivi comprese le presenti norme tecniche), sono - a seguito dell'emanazione del provvedimento di approvazione del Piano da parte della Regione - dichiarati di pubblico generale interesse, urgenti ed indifferibili. Detta dichiarazione mantiene la propria validità per dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano; le eventuali procedure di occupazione temporanea d'urgenza e di espropriazione, perciò, debbono prendere avvio ed essere ultimate entro il suddetto periodo di validità.

Art.2.- Perimetrazione del Parco

La perimetrazione del Parco è quella risultante dalle tavole di Piano in scala 1:10.000 per quanto concerne la zonazione e quella in scala 1:25.000 delle tavole allegate al D.P.R. 22/07/1996 per la definizione del perimetro.

Art.3.- Elaborati del Piano

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa sintetica degli obiettivi, delle analisi e delle valutazioni operate, degli indirizzi strategici e dei criteri di disciplina adottati: costituente il quadro di riferimento conoscitivo, interpretativo e valutativo, esteso all'intero Arcipelago, senza diretta efficacia normativa;
- b) tavole del Piano: costituenti il riscontro cartografico delle Norme tecniche d'attuazione, con diretta efficacia normativa per il territorio del Parco, nei termini di cui all'art. 5;

- b.1. inquadramento territoriale del Parco in scala 1:250.000;
- b.2. zone a terra a diverso grado di protezione in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000;
- b.3. zone a mare a diverso grado di protezione in scala 1:25.000;
- c) norme tecniche di attuazione e allegato A (Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia): costituenti il contenuto regolativo espresso dal Piano e riscontrato cartograficamente dalle tavole di Piano, con efficacia normativa diversificata, secondo quanto specificato dall'art. 5.
- d) Quadro conoscitivo, che può essere aggiornato ed implementato anche attraverso analisi e valutazioni di maggior dettaglio, avvalendosi dei contenuti dei piani strutturali comunali:
 - Carta di sintesi del patrimonio naturale degli ambiti di valorizzazione;
 - Carta dei principali tipi di suolo;
 - Carta dei sistemi geomorfologici e dei geotopi;
 - Carta del mosaico degli strumenti urbanistici;
 - Carta del patrimonio storico archeologico e delle emergenze storiche;
 - Carta del sistema insediativo;
 - Carta della biocenosi bentonica;
 - Carta della capacità d'uso delle terre;
 - Carta della pericolosità idrogeologica e il relativo quadro conoscitivo del PAI;
 - Carta della permeabilità delle rocce;
 - Carta della vegetazione;
 - Carta della vulnerabilità degli acquiferi;
 - Carta dell'acclività;
 - Carta dell'altimetria, del reticolo idrografico e dei bacini imbriferi;
 - Carta delle emergenze naturalistiche dell'area marina;
 - Carta delle isoterme ed isoiete;
 - Carta delle limitazioni alla captazione delle acque;
 - Carta delle manomissioni ambientali;
 - Carta delle proposte di gestione della vegetazione;
 - Carta delle unità geomorfologiche;
 - Carta dell'idrogeologia delle pianure costiere;
 - Carta geologica;
 - Carta litotecnica;
 - Carta del perimetro delle ZPS

Art.4.- Criteri di interpretazione del Piano e delle sue norme tecniche di attuazione.

4.1.- Le previsioni del Piano e le disposizioni delle presenti norme sono interpretate ed applicate tenendo, permanentemente, conto delle nuove e più approfondite conoscenze man mano acquisite nonché delle innovazioni metodologiche e tecniche adottate ed utilizzate nel settore della protezione dei beni naturali, ambientali e paesaggistici.

4.2.- L'Ente Parco cura l'aggiornamento e l'integrazione delle carte tematiche e degli elaborati ricognitivi del Piano; tali aggiornamenti ed integrazioni non costituiscono variante del Piano.

4.3.- L'eventuale mutamento delle condizioni di fatto e delle esigenze, che hanno determinato specifiche previsioni (ivi compreso l'inserimento, nell'una o nell'altra zona o sottozona, di una certa parte del Parco) od una specifica disciplina normativa, così come l'eventuale accertata erroneità della valutazione delle suddette condizioni di fatto od esigenze sono rilevati e valutati dall'Ente Parco, per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

4.4.- Se le nuove e più approfondite conoscenze e le innovazioni metodologiche e tecniche, di cui al precedente primo comma, od il mutamento delle condizioni di fatto e/o delle esigenze, di cui al

precedente terzo comma, richiedono modificazioni od integrazioni degli elaborati grafici del Piano o della disciplina dettata dalle presenti norme, l'Ente Parco avvia la necessaria procedura di variante.

4.5.- Ove siano rilevati - nel Piano - errori, che non incidano, in modo significativo, né sulla zonazione del Piano stesso né sulla disciplina dettata dalle presenti norme, l'Ente Parco delibera la relativa correzione, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Toscana e provvedendo alla relativa pubblicazione nella G.U.R.I. e nel B.U.R.T.. Se, invece, gli errori hanno maggiore incidenza, la loro correzione avviene nei modi e con le procedure della variante.

4.6.- Nel caso in cui risulti necessario procedere a variante del Piano, l'Ente Parco può, per far fronte a gravi e non dilazionabili esigenze di tutela, disporre prescrizioni e divieti transitori, stabilendo il relativo periodo di efficacia, che non può eccedere i nove mesi.

4.7.- L'Ente Parco - con specifiche deliberazioni dell'organo competente - aggiorna ed integra, in relazione alle sopravvenute esigenze e conoscenze, i progetti e i programmi di interventi di cui al Titolo II. Tali aggiornamenti ed integrazioni non costituiscono variante del Piano a condizione che i nuovi elementi siano compatibili con la disciplina - generale e di zona - del Piano stesso; ove, però, detti nuovi elementi vadano ad incidere su posizioni giuridiche di terzi, l'Ente Parco provvede, con l'approvazione del progetto aggiornato od integrato, alla relativa dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza, secondo le norme vigenti in materia ed assicurando la partecipazione degli interessati.

4.8.- Ove si presentino eventuali contrasti o contraddizioni tra i diversi elaborati costituenti il Piano, gli stessi sono risolti sulla scorta dei seguenti criteri: tra elaborati grafici e testi prescrittivi, prevalgono le presenti norme; tra diversi elaborati grafici, prevalgono quelli a scala di maggior dettaglio; tra diverse parti delle presenti norme, la prevalenza è data sulla scorta del rapporto di specialità e, successivamente, del criterio di coerenza sistematica. Tra le presenti norme e le disposizioni del Regolamento, la prevalenza è data sulla base del rapporto di specialità e, successivamente, del criterio di coerenza sistematica; ove neppure così il contrasto possa essere risolto, prevalgono le presenti norme.

4.9.- Per individuare il confine del Parco o di una zona o di una sottozona nella parte terrestre, si fa riferimento alla cartografia allegata al D.P.R. 22/07/1996, l'Ente Parco si entro un anno dall'approvazione del Piano del Parco, procederà a definire il perimetro del Parco, ad una scala di maggior dettaglio, di concerto con Regione Toscana, Comuni dell'Arcipelago ed Enti Locali, seguendo, quando possibile, linee certe sul territorio catastalmente rintracciabili; ove sussista incertezza, si provvede al tracciamento sul campo, con sopralluogo in contraddittorio con eventuali proprietari interessati, utilizzando ogni possibile riferimento fisico e dando preferenza alla soluzione che realizzi il suddetto criterio di appartenenza ad un'unica zona o sottozona di particelle catastali intere. Per le parti a mare, invece, si fa riferimento agli elementi naturali rilevati dalle carte nautiche e più prossimi alla linea di confine indicata nell'elaborato cartografico di Piano.

Art.5.- Contenuti del Piano e loro diversa funzione ed efficacia

5.1.- Il Piano e le presenti norme hanno contenuto che si differenzia per funzione ed efficacia per i diversi tipi di norme appresso definiti ed hanno valenza esclusivamente nel perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano:

- a)** Previsioni e prescrizioni immediatamente vincolanti per tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, proprietari di immobili od operatori che agiscono nell'ambito del Parco e prevalgono,

sostituendoli - anche prima che la competente Amministrazione abbia provveduto al necessario adeguamento -, sui piani strutturali e sui regolamenti urbanistici.

- b) Indirizzi e diretti da specificare e da attuare, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art.1, con gli strumenti territoriali e urbanistici locali nonché con gli strumenti e i provvedimenti attuativi di competenza dell'Ente Parco, eventualmente d'intesa con altri soggetti interessati.
- c) Indicazioni e misure di disciplina proposte per le aree contigue, soggette alla definizione ed all'approvazione di cui all'art. 32 della legge n. 394/1991.

5.2.- I diritti reali e gli usi civici delle collettività locali sono fatti salvi ed il loro esercizio è consentito nelle forme compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione ambientale

Art.6.-Valutazioni e monitoraggio ambientale

6.1.- I piani strutturali e i regolamenti urbanistici, gli atti della pianificazione territoriale e strumenti di governo del territorio comunale, che interessino parti del territorio del Parco, debbono, per tali parti, essere conformi al Piano ed alle sue norme tecniche di attuazione. Le previsioni dei piani suddetti che, sebbene conformi al Piano, comportino potenziali effetti ambientali, paesistici, economici e sociali sulle condizioni del Parco e delle comunità insediate nel suo territorio, sono soggette alla valutazione ambientale strategica o comunque a valutazioni preventive di compatibilità ambientale, nelle forme e con le procedure prescritte dalle vigenti norme regionali, nazionali o dell'Unione Europea.

6.2.- L'Ente Parco, in presenza di progetti o di programmi di particolare complessità, suscettibili di produrre significativi impatti, ancorché indiretti, sull'ambiente del Parco, può richiederne la valutazione strategica ambientale, prima ancora dell'eventuale valutazione d'impatto ambientale, ai sensi delle vigenti norme regionali, nazionali o dell'Unione Europea.

6.3.- Per gli interventi e le attività che, seppur non riconducibili a quelle di cui all'art. 14, comma 2, possono avere un impatto di rilievo sull'ambiente e le risorse del Parco, l'Ente Parco, acquisiti i necessari pareri, può motivatamente prescrivere una preliminare verifica volta a individuare alternative meno impattanti o accorgimenti idonei a mitigare gli impatti previsti.

6.4.- L'Ente Parco organizza ed esercita, avvalendosi - sulla base di apposite convenzioni - degli Enti locali, degli altri enti e delle associazioni operanti nel settore della tutela ambientale e della protezione civile, la vigilanza sull'attuazione del Piano e sul rispetto delle relative disposizioni. A tal fine, l'Ente Parco provvede al monitoraggio permanente, a cadenza periodica, a mezzo di aerofotogrammetrie nonché predisponendo ed approvando un rapporto annuale sullo stato di attuazione del Piano, rapporto al quale l'Ente cura di dare la massima diffusione possibile.

Art.7.- Rapporti con gli atti di pianificazione comunale, provinciale e regionale.

7.1.- L'Ente Parco è impegnato a ricercare il necessario coordinamento tra il Piano, da un lato, e, dall'altro, il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Coste (PAI), i piani territoriali di coordinamento provinciali e gli altri piani di settore nonché i piani strutturali e gli atti di pianificazione territoriali, fermo restando la valenza della disciplina paesaggistica del PIT ai sensi dell'art. 145 commi 3 e 4 del D.Lgs. 42/2004. A tal fine gli studi analitici e valutativi operati per la formazione del Piano (Allegati 1a e 2) individuano gli elementi e i fattori che definiscono l'inquadramento strutturale del territorio del Parco e che, anche ai sensi della L.R.T. 65/2014 s.m.i., il Piano del parco e gli altri piani sono tenuti a rispettare nelle scelte d'intervento e nella disciplina d'uso e di valorizzazione.

7.2.- I comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici agli indirizzi e alle direttive di cui all'art. 5. L'Ente Parco promuove, con supporti tecnici e conoscitivi e con opportuni incentivi l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano del Parco. Nelle more di adeguamento di tali strumenti, sono fatti salvi gli interventi da essi previsti che non contrastino coi suddetti indirizzi e direttive o che non ne pregiudichino significativamente l'attuazione; l'Ente Parco potrà richiedere al riguardo esplicite verifiche di compatibilità. Sono inoltre fatti salvi, con i medesimi limiti suddetti e sempre che risultino approvati nel rispetto della disciplina di salvaguardia al tempo eventualmente vigente, anche in riferimento al PIT per gli ambiti interessati dal vincolo paesaggistico, gli interventi previsti dai Piani attuativi che hanno l'iter approvato a cui manca solo il parere del PNAT per poter essere convenzionati alla data di entrata in vigore del Piano.

7.3.- In tutto il territorio del Parco l'approvazione di nuovi piani strutturali e regolamenti urbanistici e loro varianti generali e parziali è sottoposta all'autorizzazione dell'Ente Parco al fine di verificare la congruità di queste con il Piano e/o il Regolamento del Parco.

Art.8.- Forme di cooperazione e d'intesa con altri enti.

8.1.- L'Ente Parco, al fine di assicurare l'attuazione del Piano e l'effettività dell'azione di tutela e di valorizzazione dei beni e delle risorse del Parco, utilizza ogni strumento per promuovere iniziative ed attività dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano e di altri enti e di operatori pubblici e privati nonché per partecipare ad iniziative assunte da tali soggetti.

8.2.- L'Ente Parco, al fine di assicurare il coordinamento tra il Piano ed il piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Coste (PAI), coopera, per il territorio di sua competenza, all'attività di riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo del bacino idrografico Toscana Costa, raccogliendo e comunicando alla competente Autorità ogni possibile elemento di conoscenza rilevante sotto i profili geofisico (e, in particolare, i dati acquisiti in materia geologica, pedologica, topografica, di erosione e sedimentazione), idrologico (a riguardo delle acque superficiali e sotterranee e dei fenomeni meteorologici) e della qualità delle acque, ivi comprese quelle di rifiuto nonché individuando le acque sottratte alla captazione e verificando il grado di ammissibilità delle captazioni non vietate.

8.3.- L'Ente Parco partecipa alle azioni di tutela ambientale anche di scala internazionale, dando attuazione alle convenzioni ratificate e promuovendone, se del caso, altre.

8.4.- L'Ente Parco ispira la propria azione di attuazione del Piano al principio della cooperazione con tutti gli enti operanti nel medesimo settore e con quelli territorialmente interessati ed al criterio della preferenza per i rapporti convenzionali, utilizzando tutti gli opportuni strumenti pattizi offerti dall'ordinamento regionale e nazionale.

Art.9.- Attività di documentazione e conoscenza

9.1.- L'Ente Parco cura e promuove il coordinamento e l'arricchimento continuo dei patrimoni conoscitivi raccolti dalle istituzioni a vario titolo operanti nel territorio del Parco e nel suo contesto territoriale, con particolare riguardo per i beni e le risorse naturali, paesistiche e culturali meritevoli di tutela. Le attività di catalogazione dei beni, di monitoraggio e di informazione sono disciplinate dal Regolamento del Parco.

9.2.- Al fine di assicurare la completezza e l'integralità dell'azione di tutela, anche aggiornandone obiettivi ed oggetto, l'Ente Parco promuove, organizza e, per quanto possibile, cura direttamente l'individuazione, a mezzo dell'attività di ricerca e di monitoraggio, di ulteriori elementi meritevoli di

tutela. In presenza di nuovi elementi o beni meritevoli di tutela, l'Ente Parco assume ogni iniziativa eventualmente necessaria per estendere ad essi o per rafforzare la tutela per la loro conservazione o la loro ricostituzione e la loro valorizzazione.

9.3.- L'Ente Parco, con particolare riferimento ai Siti della Rete Natura 2000, cura e promuove - di propria iniziativa ed adeguandosi agli indirizzi regionali:

- la ricerca e lo studio del patrimonio vegetazionale e floristico nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione;
- la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico, ivi compreso quello ittico, nonché l'individuazione e la conservazione delle popolazioni e dei siti critici.

Art.10.- Categorie normative

10.1.- Il Piano prevede e prescrive le *azioni* e gli *interventi* necessari a conseguire gli obiettivi del Parco, individuandoli in una delle seguenti categorie:

- a) *conservazione* (CO), consistente in azioni ed interventi volti alla conservazione delle risorse naturali, della biodiversità, delle biocenosi e dei processi naturali, delle condizioni delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali, con le eventuali attività manutentive strettamente connesse alla finalità conservativa ed alla continuità fruitiva del paesaggio. Può comprendere anche operazioni di eliminazione degli elementi infestanti o degradanti o comunque necessarie al ripristino della funzionalità ecologica, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica nonché le operazioni strettamente necessarie all'attività scientifica, didattica, di monitoraggio;
- b) *manutenzione* (MA), consistente in azioni ed interventi volti alla manutenzione delle risorse primarie, alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio territoriale e culturale, con eventuali operazioni di recupero leggero, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, mirate al mantenimento, al riequilibrio nell'uso delle risorse e delle strutture e comunque tali da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore e da favorire processi evolutivi e armonici delle forme del paesaggio;
- c) *restituzione* (RE), consistente in azioni ed interventi volti al riequilibrio di condizioni ambientali alterate o degradate, al potenziamento delle risorse biologiche e genetiche, della biodiversità, degli habitat e del patrimonio naturale marino, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, agli scavi archeologici, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici del paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o di alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;
- d) *riqualificazione* (RQ), consistente in azioni ed interventi volti al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, alla gestione razionale ed ottimale delle risorse idriche con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali e da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, od a migliorare la qualità paesistica delle situazioni di particolare degrado e deterioramento;
- e) *trasformazione* (TR), consistente in azioni ed interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, attraverso - se del caso - nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali

esistenti, per il potenziamento delle strutture e degli usi, la creazione di nuove sistemazioni paesistiche ed il miglioramento delle condizioni preesistenti;

10.2.- Il Piano individua e disciplina gli *usi* e le *attività* compatibili con le finalità del Parco, utilizzando le seguenti categorie:

- a) *naturalistici* (N), comprendenti usi ed attività orientati alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale, alla riduzione delle interferenze antropiche nonché all'osservazione scientifica, di conoscenza dell'ambiente e didattica, alla fruizione visiva, all'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, alla gestione naturalistica dei boschi ed all'attività di pastorizia compatibile con la funzionalità ecologica dei luoghi;
- b) *agro-silvo-pastorali e di pesca* (A), comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, con le connesse attività abitative e di servizio, manutentive dei paesaggi agricoli e forestali e del relativo patrimonio culturale;
- c) *urbani ed abitativi* (UA), consistenti negli usi e nelle attività connesse alla funzione insediativa propria delle residenze permanenti, con i relativi servizi ed infrastrutture, delle attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale nonché alla funzione propria delle residenze temporanee, delle attività ricettive o di servizio, delle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;
- d) *specialistici* (S), consistenti negli usi e nelle attività orientati a scopi speciali, articolati in:
 - S1, attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;
 - S2, attività produttive, commerciali, industriali richiedenti attrezzature od impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano-abitativo;
 - S3, attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;
 - S4, attività ricettive richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano-abitativo.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art.11.- Criteri e strumenti di attuazione del Piano.

11.1.- L'attuazione del Piano viene prevista e regolata, nel tempo, dai *progetti di gestione*, di cui al successivo art. 12, che l'Ente Parco -previa consultazione degli enti locali territoriali interessati- approva ed aggiorna ogni quattro anni; con tali strumenti l'Ente Parco individua, integra o modifica le priorità nell'organizzazione delle fasi attuative del Piano e nella realizzazione dei diversi interventi. Al fine di assicurare organicità ed efficacia all'attuazione del Piano, l'Ente Parco può predisporre altresì - per ciascun settore - documenti di indirizzo, che individuano le esigenze cui far fronte e le relative azioni da porre in essere, stabilendo le priorità, le connessioni e le sequenze dei diversi interventi, compresi quelli di carattere manutentivo, e disciplinando ogni altro profilo rilevante per ordinare e regolare la specifica azione di attuazione del Piano, nel settore considerato.

11.2.- L'Ente Parco può avvalersi, per l'attuazione del Piano, di strumenti operativi speciali quali:

- a) *progetti d'ambito*, volti a prevedere, organizzare e regolare l'insieme dei diversi interventi ed azioni necessari per l'attuazione del Piano in singole zone o sottozone od in loro parti, preventivamente individuate dall'Ente Parco;
- b) *progetti d'intervento*, volti a disciplinare la conservazione, il recupero e la valorizzazione di complessi di beni o di elementi di particolare rilievo nel sistema del Parco oppure il recupero ed il riuso di vasti compendi immobiliari; ai progetti d'intervento si ricorre allorché le operazioni da prevedere e da disciplinare non si presentino particolarmente complesse;
- c) *progetti di valorizzazione integrata, di iniziativa pubblica o convenzionati*, relativi a singoli interventi puntualmente localizzati e di carattere omogeneo;
- d) *progetti o programmi in rete*, relativi ad una pluralità di azioni o di interventi da realizzare su parti e/o beni diversi e interconnessi, del Parco;
- e) *progetti di recupero ambientale*, quali quelli previsti dal seguente art. 34.3;
- f) *progetti definitivi e/o esecutivi*, volti a dare attuazione diretta al Piano od al Piano Pluriennale Economico e Sociale;
- g) *patti territoriali, programmi integrati di intervento* ed ogni altro strumento previsto e disciplinato da vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali.

11.3.- Ove il ricorso ad uno degli strumenti di cui al precedente comma sia prescritto dalle presenti norme o da specifica indicazione delle tavole del Piano, sulle aree o sui beni interessati da detta prescrizione sono consentiti, sin tanto che il progetto non è approvato, solo interventi di conservazione (CO), manutenzione (MA), e restituzione (RE) di cui all'art. 10. Identica limitazione vale per le aree od i beni che l'Ente Parco abbia, con deliberazione del Consiglio Direttivo, individuato come oggetto di uno dei ricordati progetti; in tal caso, però, la limitazione decade ove il progetto non sia approvato entro cinque anni dalla data di adozione della suddetta deliberazione. All'approvazione dei progetti di cui al precedente comma provvede l'Ente Parco, con propria deliberazione, sentite le Amministrazioni eventualmente interessate; se, però, il progetto medesimo od un progetto con contenuti ed efficacia sufficienti a conseguire il risultato voluto possa essere adottato dal Comune o dai Comuni competenti per territorio, l'Ente Parco, in ossequio al principio della sussidiarietà, promuove l'adozione da parte del Comune o dei Comuni e partecipa al relativo procedimento. L'Ente Parco assicura la partecipazione alla formazione dei progetti secondo quanto stabilito, in relazione ai singoli progetti, dalla legge; in mancanza di specifiche disposizioni di legge, la partecipazione degli eventuali interessati è assicurata secondo quanto stabilito dalla L. 07/08/1990, n. 241 s.m.i., mentre la partecipazione popolare è, in relazione alle eventuali esigenze di pubblicità, può essere assicurata mediante il deposito degli elaborati costituenti lo strumento presso il competente ufficio dell'Ente Parco e la pubblicazione del relativo avviso, per 15 giorni naturali e consecutivi, all'albo pretorio del Comune, all'albo del Parco e sul sito internet del Parco

(nonché -in relazione alla rilevanza del progetto con l'eventuale pubblicazione di avvisi su di uno o più organi di stampa a grande diffusione cittadina o con la loro trasmissione da parte di mezzi radiofonici o televisivi a diffusione locale) e mediante la raccolta e la valutazione (contestuale all'approvazione definitiva) delle osservazioni pervenute all'Ente Parco nei 30 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla conclusione della pubblicazione dell'avviso di deposito.

11.4.- Con il Piano Pluriennale Economico e Sociale viene data, anche con le iniziative e le azioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 14 della legge n. 394/1991, attuazione al Piano, promuovendo le attività compatibili ed individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma; il PPES prevede anche iniziative di promozione economica e sociale da sviluppare in armonia con le finalità di tutela del Parco, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali ed il godimento dei beni da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art.12.- Progetti di gestione

12.1.- Al fine di favorire lo sviluppo, in forme e con metodi sostenibili, delle attività più rilevanti per l'equilibrato rapporto tra l'azione di tutela e lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, quali quelle agricola, della pesca, della produzione artigianale e dell'offerta turistica, l'Ente Parco predispone ed approva specifici Progetti di gestione, definendo - con la cooperazione degli Enti locali e degli operatori e delle associazioni interessati - indirizzi e modalità di gestione, servizi ed incentivi, e coordinando la propria azione con i programmi e le iniziative regionali, nazionali e comunitarie.

12.2.- I Progetti di gestione riguardano, in particolare, la gestione naturalistica, le attività agricole e forestali, la pesca professionale, la gestione del patrimonio archeologico e storico-culturale, il sistema insediativo, quello turistico e ricettivo e quello infrastrutturale.

Art.13.- Progetti e programmi d'intervento e valorizzazione

13.1.- L'Ente Parco, per l'attuazione del Piano, predispone ed approva progetti e programmi d'intervento e di valorizzazione del Parco, corredati dai relativi studi di fattibilità, curandone la massima diffusione così da favorire la partecipazione alla loro realizzazione degli Enti locali e dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, delle istituzioni operanti nel settore e di operatori privati. L'elenco di detti progetti e programmi viene pubblicato a cadenza annuale; con l'elenco viene anche data notizia del termine, non inferiore a sei mesi, entro il quale possono essere presentate proposte.

13.2.- Secondo le modalità di cui all'art 11, il Piano promuove in particolare la realizzazione dei seguenti *progetti integrati*:

a, Sviluppo ecoturismo (PSE). Il progetto concerne la riqualificazione turistica e il miglioramento della fruizione e della conoscenza del territorio del parco, con forme di incentivazione per l'ospitalità, il trekking, lo sport outdoor, l'ippoturismo, la didattica e l'educazione ambientale. Esso definisce, sulla base di specifici approfondimenti settoriali, le modalità di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e di quelle connesse all'attività turistica, ricadenti totalmente nelle zone De e nel perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, di cui all'art. 20.8 che partecipano all'attuazione del progetto. Esso definisce inoltre, compatibilmente con la tutela ambientale e paesaggistica di cui alle presenti Norme ed ai progetti e programmi promossi dall'Ente Parco, gli incrementi di superfici e volumetrie delle suddette strutture strettamente necessari per la qualificazione dell'offerta turistica, lo sviluppo dei servizi offerti e l'equilibrio economico della gestione.

Il progetto prevede le seguenti fasi e condizioni attuative:

- l'Ente Parco, entro 120 giorni dall'approvazione del Piano del Parco, redige uno specifico studio, in conformità alle indicazioni dell'art. 13.1 con la partecipazione delle Associazioni del Settore Turistico, in cui sono definiti, fra l'altro, il numero di posti letto per ciascuna struttura e il numero di posti letto per l'insieme delle strutture considerate,
- l'Ente Parco formula uno specifico bando di adesione a cui rispondono i soggetti interessati al progetto, fermo restando che le strutture potenzialmente interessate dal progetto siano inserite nelle tavole di piano in zona De;
- l'adesione al progetto è formalizzata attraverso una specifica convenzione con l'Ente Parco, da trascrivere nei registri immobiliari, che definisce anche gli eventuali incrementi edilizi e vincola il proprietario a limitare, per almeno dieci anni, l'utilizzazione delle strutture interessate alla sola destinazione ricettiva indicata nella convenzione stessa, stabilendo che l'eventuale inottemperanza sia sanzionata alla stregua delle opere edilizie realizzate senza titolo, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

b, Valorizzazione del Monte Capanne (PMCP). Il progetto concerne azioni per la qualificazione paesistica ed il miglioramento della fruizione del sistema del Monte Capanne, con particolare attenzione all'area interessata dalla **SIC ZSC-ZPS Monte Capanne e promontorio dell'Enfola**, attraverso la promozione di un modello turistico a forte valenza naturalistica, con la formazione di una rete di sentieri, da sviluppare sul sistema dei percorsi storici di connessione mare-monte, e con l'anello costiero, valutando diverse modalità di percorrenza (piedi,cavallo, bici) e la formazione di itinerari didattici (paesaggio agrario della vite - itinerario napoleonico); la messa in sicurezza dell'anello stradale occidentale, prevenendo la limitazione del traffico veicolare privato e l'attivazione di un servizio di trasporto pubblico articolato ed in funzione delle esigenze dell'utenza (trasporto bagagli, servizi per le diverse modalità di fruizione), connesso anche al miglioramento dei punti di ormeggio e alla gestione dei flussi turistici; il recupero dei centri storici e del paesaggio agrario ad essi connesso anche con interventi di restauro paesistico.

c, Valorizzazione del sistema di Rio Marina e Cavo (PRmC). Il progetto concerne azioni per la qualificazione del paesaggio agrario e del sistema dei beni storici dell'area, attraverso: il sostegno e la riqualificazione di un modello di turismo 'soft', integrato alla manutenzione del territorio agricolo, con incentivi allo sviluppo delle attività agroturistiche e alle aziende agricole esistenti, in particolare nella Valle dei Mulini; il miglioramento dell'accessibilità privilegiando il trasporto pubblico via mare, il miglioramento degli approdi con un controllo delle situazioni di maggiore pressione, e la formazione di una rete di itinerari escursionistici e marittimi tra loro integrati e connessi con il Parco Minerario e mineralogico; la conservazione ed il recupero dei percorsi pedonali che collegavano i centri di altura con il sistema costiero (Rio Marina e Cavo), il recupero dei centri antichi agevolando la dotazione delle urbanizzazioni di base, dei parcheggi di attestamento e la valorizzazione degli spazi pubblici;

d, Valorizzazione del Monte Calamita (PMCl). Il progetto concerne azioni per la qualificazione del paesaggio naturale con azioni prevalentemente rivolte al recupero delle aree degradate (Ex miniere), attraverso la promozione di un modello turistico a forte valenza naturalistica, con la formazione di una rete di sentieri, da sviluppare sul sistema dei percorsi storici di connessione mare-monte, e con l'anello costiero, valutando diverse modalità di percorrenza (piedi, cavallo, bici) e la formazione di itinerari didattici (paesaggio agrario e mineralogico), trasporto pubblico articolato ed in funzione delle esigenze dell'utenza (trasporto bagagli, servizi per le diverse modalità di fruizione), il recupero del paesaggio agrario e minerario ad essi connesso e alla formazione di un circuito pedonale ciclabile con la recupero e messa in sicurezza dei percorsi esistenti, con modalità differenziate di fruizione convenientemente collegate con il sistema dei centri e le aree costiere;

e, Recupero e riqualificazione dell'isola di Pianosa (PP). Il progetto concerne azioni prevalentemente volte alla salvaguardia dell'avifauna stanziale e migratoria, della flora e della fauna marina e terrestre e alla qualificazione delle strutture ex-carcerarie e civili dismesse attraverso: la riqualificazione delle aree agricole interne orientate allo sviluppo dell'agricoltura biologica, la formazione di un polo didattico-scientifico, la protezione della fascia costiera, la

realizzazione di strutture di foresteria e ricettive a basso carico, da realizzare prevalentemente con il recupero delle strutture esistenti.

f, Recupero e riqualificazione dell'isola di Giannutri (PGn). Il progetto concerne azioni volte al miglioramento delle infrastrutture a rete e della viabilità esistente, della conservazione dei beni culturali, archeologici e storico testimoniali, alla conservazione dei siti di nidificazione dell'avifauna, alla eliminazione degli elementi di degrado e incongrui con i valori naturali, al recupero delle strutture degradate e legittime, da poter destinare ad uso governativo.

g, Recupero e riqualificazione dell'isola del Giglio (PGg). Il progetto concerne azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle testimonianze storico-testimoniali e dei caratteri costitutivi del paesaggio rurale.

h, Recupero e riqualificazione dell'isola di Gorgona (PGo). Il progetto concerne azioni di ripristino della naturalità degli ambienti compromessi dalle modificazioni indotte dal carico antropico e di qualificazione delle strutture carcerarie.

i, Recupero e riqualificazione dell'isola di Capraia (PC). Il progetto concerne azioni prevalentemente volte alla salvaguardia dell'avifauna stanziale e migratoria e della flora, e alla qualificazione e valorizzazione delle strutture carcerarie dismesse.

l, Valorizzazione e tutela dell'isola di Montecristo (PMc). Il progetto concerne azioni ed interventi volti alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione didattica e naturalistica dell'isola.

13.3.- Secondo le modalità di cui all'art. 11 il piano promuove in particolare la realizzazione dei seguenti *programmi di rete o sistema*:

- *Progetto Coste*, da coordinarsi con gli enti interessati, riferito alle fascia costiera ricadenti nel perimetro del parco, comprendente il sistema delle spiagge, i sistemi di accesso via terra e via mare (strade, sentieri, ormeggi), le zone a mare, nonché le strutture turistiche e edilizie interferenti con l'utilizzo delle aree costiere. Il programma è diretto a:
 - Monitorare e controllare i carichi antropici, individuando le vulnerabilità e le criticità in ordine al carattere ambientale dei diversi siti in base agli standard espressi dal Regolamento e coordinati con il Piano delle spiagge proposto dall'Unione dei Comuni;
 - Riorganizzare i flussi turistici, attraverso forme diverse di intervento a secondo delle caratteristiche delle coste;
 - Regolamentare l'utilizzo delle spiagge e definire i diversi modelli d'uso per ridurre i conflitti tra bagnanti e natanti (motori, ricovero dei natanti, sub, attrezzature), incentivando le modalità d'uso a minor impatto ambientale e proteggendo le aree di particolare vulnerabilità;
 - Migliorare il sistema dei servizi alla balneazione e dell'accessibilità, potenziando il collegamento con i trasporti pubblici via mare e via terra, razionalizzando i parcheggi e i sistemi di accesso;
 - Regolamentare e potenziare i campi-boa in particolare nelle zone a mare più vulnerabili, migliorare i punti di ormeggio e le strutture ad esse collegate, con interventi a basso impatto ambientale;
 - Collegare il sistema di fruizione delle spiagge con il sistema dei percorsi escursionistici;
 - Riqualificare le aree del paesaggio degradato con interventi di restauro paesaggistico e ambientale di maggiore interferenza con le fasce costiere di valore.
- *Progetto Eco-museo (PEm)* consistente nella valorizzazione e messa in rete dei siti di interesse naturale terrestri e marini, e dei siti di interesse storico-culturale e paesaggistico attraverso il recupero degli elementi significativi dell'identità storica e ambientale dell'arcipelago in chiave museale, con la conservazione in situ delle componenti, l'interpretazione del paesaggio, la formazione di itinerari guidati e organizzati per la fruizione didattica e scientifica, la definizione di una rete informativa tematica inerente in particolare: il paesaggio preistorico e romano, il paesaggio minerario, il sistema della difesa, le strutture napoleoniche, il paesaggio agrario della vite e del castagno, il paesaggio marino.
- *Progetto di valorizzazione integrata del compendio minerario (PM)* con i seguenti indirizzi:

- Recupero ambientale e valorizzazione culturale del patrimonio minerario connesso al progetto di Parco Minerario;
- Valorizzazione del patrimonio geominerario nelle aree minerarie dismesse mediante lo sviluppo del parco tematico ed il potenziamento della rete sentieristica.
- Recupero degli edifici esistenti finalizzato a usi di servizio al parco e connessi alla valorizzazione delle aree minerarie senza aumento della ricettività turistica.
- Recupero del ripristino della viabilità e dei percorsi ciclopeditoni per una migliore fruibilità del territorio.
- Ripristino ambientale e paesaggistico finalizzato anche al recupero delle aree di agricoltura residue con valorizzazione delle coltivazioni storiche.
- Controllo delle attività estrattive ancora in atto e programmazione del recupero ambientale-paesaggistico delle aree interessate.
- Promozione di attività turistiche fuori stagione di tipo culturale, didattico, ricreativo ed ambientale al fine di disincentivare la pressione antropica concentrata nel periodo estivo.
- Bonifica dei siti inquinati e recupero delle aree degradate.
- Realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nel rispetto di quanto indicato dal PIT privilegiando, per la loro localizzazione, zone degradate da riqualificare.

13.4.- L'Ente Parco promuove e cura - anche favorendo e, se del caso, incentivando l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati - la realizzazione di *progetti speciali* quali:

a.- Progetti di ricerca:

- sulla definizione delle *priorità di conservazione* per l'identificazione delle specie e delle biocenosi bentoniche marine nell'Arcipelago;
- per la formazione di una *cartografia dei fondali*, aggiornamento ed approfondimento della cartografia delle biocenosi bentoniche dei fondali che circondano le isole dell'Arcipelago;
- per la conoscenza delle *praterie di Posidonia oceanica* lungo le coste delle isole dell'arcipelago;
- sulla *biodiversità*, con approfondimento di tematiche legate alla biodiversità in ambienti marini oligotrofici sottoposti ad un limitato disturbo di origine antropico;
- sulle *attività compatibili*, con approfondimenti su modalità e criteri di gestione dell'attività di pesca professionale e delle attività subacquee ricreative;
- sulle *specie alloctone*, per il controllo della diffusione di specie alloctone, quali la *Caulerpa taxifolia* e quella *racemosa*, e la conoscenza del loro impatto sulla biodiversità dei popolamenti bentonici;
- per lo studio di popolamenti tipici della zona di marea o di ambienti molto superficiali e quindi più di altri esposti all'impatto antropico;
- per lo studio sull'impatto e sulla selettività degli attrezzi da pesca e la sperimentazione di attrezzi innovativi a ridotto impatto ambientale;
- per gli indirizzi da seguire sul ripristino di popolazioni naturali di specie che hanno mostrato tendenza alla rarefazione;
- per la conoscenza e la salvaguardia delle popolazioni di mammiferi marini attraverso studi coordinati con il Santuario Internazionale dei Cetacei;

b.- Progetti di monitoraggio "biologico" ed "umano" su temi quali il mantenimento della biodiversità, anche agricola e delle specie animali domestiche d'allevamento (a livello genetico, di specie, di comunità), il mantenimento della produttività, la presenza e la diffusione di specie alloctone, il mantenimento della qualità delle acque e dell'ambiente;

c.- Progetti didattici, di educazione ambientale e di formazione collegati alle risorse e alle specificità del Parco.

Art.14.- Nulla osta e valutazione d'impatto ambientale

14.1.- La realizzazione di interventi, di impianti o di opere, per cui siano necessari permesso di costruire o denuncia d'inizio attività nonché la realizzazione di operazioni che -in quanto comunque capaci di incidere sullo stato (naturalistico, geomorfologico, vegetazionale e, in genere, paesaggistico ed ambientale) dei luoghi, sono consentite solo previo Nulla Osta dell'Ente Parco, che ne verifica la conformità e la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni del Piano e del Regolamento, anche dando luogo, ove ricadano in aree ~~SIC~~ ZSC o ZPS, alle specifiche Valutazioni d'Incidenza. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire tramite lo sportello unico del comune in cui ricade l'intervento, contestualmente all'invio agli altri Enti coinvolti nel procedimento.

14.2.- Ove si dovessero prospettare interventi od attività riconducibili tra quelli di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12/04/1996 (nonché agli allegati I e II alle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE), si darà preventivamente corso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria, nazionale e regionale. In tal caso le soglie quantitative fissate dalla suddetta disciplina sono da intendersi dimezzate per gli interventi ricadenti nel Parco.

Art.15.- Incentivi, indennizzi, compensazioni

15.1.- L'Ente Parco mediante il Regolamento del Parco individua e, per quanto possibile, disciplina gli incentivi per le attività e gli interventi individuati appunto come da incentivare, gli indennizzi e le compensazioni.

15.2.- L'Ente Parco, valutate le relative esigenze, definisce i beni da acquisire in proprietà, in locazione, in uso od in concessione per l'esercizio dei propri compiti di istituto e per l'attuazione del Piano ed approva il programma degli acquisti, curando il tempestivo esercizio del diritto di prelazione di cui al quinto ed al sesto comma dell'art. 15 della legge n. 394/1991, ogni qualvolta esso costituisca strumento necessario od opportuno per l'attuazione del Piano.

15.3.- L'Ente Parco esercita il diritto di espropriazione e di prelazione su trasferimenti per atto tra vivi a qualsiasi titolo della proprietà e dei diritti reali sugli immobili che ricadono in zona **A** e **B**; al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, vegetazionali e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11/02/1971 n. 11 s.m.i.. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Toscana. Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà.

15.4.- L'Ente Parco, istituisce vincoli di destinazione d'uso secondo le modalità da stabilire nel Regolamento del Parco ed esercita il diritto di vincolo a fini espropriativi, secondo la procedura normativa vigente, sugli immobili che ricadono in zona **C** al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, vegetazionali e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11/02/1971 n. 11 s.m.i.. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti

eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Toscana. Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà.

TITOLO III - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A TERRA

Art.16.- Suddivisione del territorio in zone a diverso grado di protezione

16.1.- Ai sensi dell'art.12, comma 2, della L. 394/1991, il territorio del Parco è suddiviso, in funzione del diverso grado di tutela e di protezione necessarie, nelle seguenti zone:

- zone A, di riserva integrale;
- zone B di riserva generale orientata;
- zone C, di protezione;
- zone D, di promozione economica e sociale, fra le quali si distinguono la zona Ds individuata nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro e le zone De interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo.

Art.17.- Le Zone A, di riserva integrale

17.1.- Si tratta di ambiti nei quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale. In tali ambiti, data la presenza di elevati valori naturalistico-ambientali, al fine di garantire lo sviluppo degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica, le esigenze di protezione prevalgono su ogni altra esigenza. La fruizione di tali ambiti può avere carattere esclusivamente naturalistico (N) o scientifico; gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO), essendo invece interdetti tutti gli interventi e le attività nonché gli usi e le attività che contrastino con il suddetto indirizzo conservativo e di limitata fruizione. Sono invece ammessi gli interventi RE, necessari al miglioramento della qualità ecosistemica ed al ripristino od al restauro delle testimonianze storiche in essi presenti. All'infuori di tali interventi restitutivi, sono in particolare esclusi interventi ed azioni che possano comportare:

- a. l'esecuzione di tagli boschivi
- b. ogni genere di scavo o di movimento di terreno;
- c. costruzione o l'installazione di manufatti di qualsiasi genere, comprese le recinzioni, che possano alterare lo stato dei luoghi.

Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003. Sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione della sentieristica escursionistica compreso il taglio delle piante pericolanti ed i piccoli interventi di movimento terra per rendere accessibile in sicurezza la rete escursionistica.

17.2.- La regolamentazione delle modalità di accesso e fruizione delle aree sottoposte al regime del presente articolo è demandata, fino ad entrata in vigore del Regolamento del Parco, ad appositi atti deliberativi dell'Ente. E' consentito l'accesso, ai soli fini della balneazione, ai seguenti isolotti minori: P. della Contessa, scoglio di Remaiolo, I. Paolina.

Art.18.- Le zone B, di riserva generale orientata

18.1.- Si tratta di ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui è necessario potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di protezione delle zone A. Gli usi e le attività sono quelli di tipo naturalistico (N) e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi scientifici e didattici, può avere anche carattere sportivo o ricreativo, limitatamente alle attività che non richiedono l'uso di mezzi meccanici a motore, salvo quelli previsti per la pulizia degli arenili, o di attrezzature fisse e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto o trasformazioni d'uso infrastrutturali o edilizie o

modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli. Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e dei paesaggi esistenti, nonché le azioni di governo del bosco ad esclusivi fini protettivi, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette. Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO), che possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di riqualificazione (MA e RQ) della funzionalità ecologica, anche con il controllo delle specie alloctone o sovrabbondanti. Sono ammessi pure gli interventi e le azioni di manutenzione e di restituzione (MA e RE) sul paesaggio e sulle forme di utilizzazione agro-silvo-pastorale tradizionale. Sono invece esclusi gli interventi edilizi che eccedano quanto previsto dai commi successivi e gli interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali o per la difesa del suolo e gli interventi connessi alle attività e servizi dell'Ente Parco nonché del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per uso governativo.

18.2.- Sono in particolare vietati i seguenti interventi e azioni:

- a. l'esecuzione di tagli boschivi, di alberature, siepi e filari, se non per le operazioni necessarie per il governo del bosco nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette;
- b. i movimenti di terreno ed ogni intervento idoneo a modificare il regime delle acque o le sistemazioni tradizionali a terrazzi, salvo quando finalizzati al recupero ambientale di cave dismesse (senza finalità estrattive) ed altre aree degradate, al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili (senza nuovi acquedotti) ed alla difesa idrogeologica;
- c. la trasformazione di incolti in aree coltivate, nelle zone di rilevante funzione ecologica per la tutela dell'avifauna se non per favorire circoscritti interventi di ripristino di paesaggi agrari menomati, la regolamentazione e definizione delle modalità di trasformazione verrà normata nel regolamento;
- d. nelle aree incendiate, le modificazioni d'uso dei suoli, ivi compresi gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificamente previsti dall'Ente Parco;
- e. l'apertura di nuove strade, salvo il recupero e il riutilizzo della viabilità storica per la fruizione pubblica del territorio e per il raggiungimento degli edifici esistenti e utilizzati ai fini abitativi o agricoli, di larghezza non superiore a ml 3, con esclusione di ogni pavimentazione impermeabilizzante e purché compatibile con la salvaguardia delle risorse faunistiche e vegetazionali esistenti nonché con la tutela del paesaggio;
- f. la realizzazione di nuove infrastrutture, fatti salvi gli interventi di modesta entità, quali piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche e gas a servizio delle attività ammesse in zona;
- g. nuove edificazioni e cambi di destinazione d'uso per utilizzazioni extra-agricole, con le sole eccezioni di cui al comma 18.3;
- h. l'apertura di cave e miniere;
- i. la costruzione di recinzioni, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, purché realizzate in siepi miste o formazioni arbustive spinose o in pietra locale a secco o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, e tali da non modificare o ostacolare lo scorrimento delle acque e la fruizione libera dei sentieri; se in rete metallica, esclusivamente per la protezione dei fondi dai danni degli ungulati e della fauna selvatica;
- j. l'introduzione, la detenzione, il trasporto e porto da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, con le ulteriori specificazioni eventualmente recate dal Regolamento o da appositi atti deliberativi;
- k. l'installazione di serre fisse.

- l. il transito dei mezzi motorizzati sui sentieri, fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per le attività agro-silvo-pastorali e per i mezzi necessari alla pulizia degli arenili;

18.3. Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, con usi extragricoli in atto alla data di adozione del piano del Parco (08/07/2008), che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi per gli edifici ad uso abitativo interventi fino alla manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.; nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari alla data di adozione del Piano sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

Per i medesimi immobili che hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla manutenzione ordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.; nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari alla data di adozione del Piano sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

Per il patrimonio edilizio agricolo esistente sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia e cambio di funzione degli immobili ai soli fini dello sviluppo e della qualificazione delle attività agro-silvo-pastorali e agrituristici (ai sensi della L.R. 42/2000 s.m.i.). E' ammessa l'installazione, nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti, di piccoli impianti per la produzione d'energia alternativa, che non determinino impatti paesistici o ambientali.

18.4.- Ai fini del miglioramento dell'accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono consentiti la manutenzione e il miglioramento della rete di percorrenze esistenti e l'eventuale riapertura di sentieri storici preesistenti, nonché gli interventi legati al risanamento, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo, con le modalità di cui agli articoli successivi e con riferimento ai programmi di cui all'art. 13. Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003.

18.5.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chirotteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

Art.19.- Le zone C, di protezione

19.1.- Le zone C, di protezione, sono ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, di produzione agricola od a particolari modelli insediativi o da forme significative di presidio ambientale. Gli usi e le attività compatibili sono quelli coerenti con le finalità di manutenzione, di ripristino e di riqualificazione delle attività agricole e forestali, degli elementi e dei segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, di conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti. Sono ammessi, oltre agli usi e alle attività di carattere naturalistico (N), gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A) e quelli relativi alla funzione insediativa (UA) presente. Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli di manutenzione e di riqualificazione (MA, RQ) del territorio agricolo e del patrimonio edilizio, di restituzione delle aree degradate (RE) e di conservazione (CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con le finalità ed i limiti suddetti, sono ammessi gli interventi e le azioni volti a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale

che richiedano, al più, modeste modificazioni del suolo ed opere edilizie non eccedenti quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

19.2.- Sono in particolare vietati gli interventi e le azioni di cui all'art. 18.2, lettere a, b, d, e, f, g, h, i, j, k. ~~salvo che riguardino interventi a destinazione esclusivamente agricola o forestale, nell'ambito di progetti e programmi previsti dall'Ente Parco per la valorizzazione delle attività agro silvo pastorali, con eventuali limitati interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti comprovati da effettive esigenze e che comunque non contrastino con le altre disposizioni delle presenti Norme.~~

Inoltre, con riferimento agli ambiti di cui alla citata lettera a) art. 18.2, ma ad esclusione di quelli ricadenti negli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CE "Habitat" ed alla normativa regionale (D.G.R. 16/06/2008 n. 454 e D.G.R. 15/12/2015 n. 1223), per gli interventi a destinazione solo ed esclusivamente di coltivazione agricola, possono essere autorizzate le trasformazioni boschive in aree coltivate, secondo gli indirizzi della Legge Forestale della Toscana (L.R.T. 21/03/2000 n. 39) e del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R) e con le limitazioni e le prescrizioni previste dal Regolamento del Parco.

Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003.

19.3.- Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco (08/07/2008), che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.. ~~Nell'ambito della ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario, effettuabili una sola volta, di superficie utile di non oltre mq. 15 per gli immobili che hanno una superficie utile inferiore a mq. 60.~~

Per i medesimi immobili di sopra citati, inoltre, sono ammessi interventi, effettuabili una sola volta, nell'ambito della sostituzione edilizia (L.R.T. 65/2014), consistenti, solo ed esclusivamente, nell'ampliamento dei manufatti all'esterno della sagoma esistente, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario, per una superficie utile di non oltre mq. 15 a condizione che gli immobili oggetto di intervento abbiano una superficie utile inferiore a mq. 60

~~Per i medesimi immobili~~ Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco (08/07/2016), che hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

Per gli immobili di interesse storico architettonico e paesaggistico sono consentiti esclusivamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.. Sono ammessi interventi a strutture ed edifici di servizio alle attività dell'Ente fino alla ristrutturazione, con eventuali ampliamenti per adeguamenti funzionali e miglioramento delle condizioni di sicurezza.

19.4.- La trasformazione di edifici esistenti è ammessa solo in funzione degli usi agrituristici ai sensi della L.R. 42/2000 e della L.R. 30/2003 s.m.i., la costruzione di nuovi edifici è ammessa solo in funzione degli usi agricoli e purché compresi in un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale nei casi previsti dal Regolamento e dalla L.R.T. 65/2014 s.m.i., alle seguenti condizioni:

- a. ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;
- b. deve essere dimostrata l'impossibilità di soddisfare, con l'uso od il recupero dei manufatti esistenti, le documentate esigenze che motivano l'intervento;
- c. eventuali ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti;
- d. la necessità ai fini della conduzione aziendale agricola e/o delle esigenze abitative del proprietario o del conduttore deve essere documentata da specifico piano di sviluppo aziendale che riguardi l'insieme dei fondi e delle attività dell'azienda interessata;
- e. la stipula di una convenzione;
- f. l'Ente vigilerà con appositi controlli periodici che le convenzioni di cui alla lettera e) siano rispettate.

19.5.- Al fine di migliorare le condizioni economiche, abitative e lavorative degli imprenditori agricoli e delle loro famiglie, l'Ente Parco, anche mediante intese con le altre autorità competenti, favorisce gli interventi di recupero, di riqualificazione e di potenziamento del patrimonio edilizio rurale, anche per usi ed attività integrative strettamente connesse con le attività degli imprenditori stessi. In particolare, per l'edificazione nelle zone agricole, costituisce priorità ai fini delle misure di sostegno e di incentivazione previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, l'inserimento di tali interventi nei programmi aziendali di miglioramento agricolo-ambientale.

19.6.- Ai fini del miglioramento dell'accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono consentiti la manutenzione e il miglioramento della rete di percorrenze esistenti e l'eventuale apertura di nuovi sentieri, nonché gli interventi legati al risanamento, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo, con le modalità di cui agli articoli successivi e con riferimento ai programmi di cui all'art. 13.

19.7.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chiroteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

Art.20.- Le zone D, di promozione economica e sociale

20.1.- Le zone D, di promozione economica e sociale, sono ambiti che, pur profondamente modificati dai processi di antropizzazione, risultano parte integrante del Parco anche in quanto idonei ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco stesso ed allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti. Gli usi e le attività compatibili, oltre a quelli consentiti in tutte le altre zone, sono quelli definiti urbani ed abitativi (UA) o specialistici (S); gli interventi e le azioni consentiti, oltre a quanto consentito nelle altre zone, sono quelli volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edilizio (RQ), alla restituzione dei beni di interesse storico-culturale (RE), alla trasformazione di aree edificate ed al loro riordino urbanistico ed edilizio (TR). Norme più specifiche sono definite, nei commi seguenti, per le diverse tipologie di aree ricomprese nelle zone D, nonché per le zone Ds - relative al Compendio Minerario - e per le zone De - relative al Progetto Sviluppo Ecoturismo di cui all'art. 13.2.

20.2.- In sede di formazione od adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in conformità col Piano del Parco possono essere apportate contenute rettifiche alla delimitazione delle zone D, concordate con l'Ente Parco per meglio aderire alle condizioni effettive dei luoghi, alle previsioni

urbanistiche dei suddetti strumenti ed alle prospettive attuative; tali modifiche non costituiscono variante del Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 comma 6 della Legge 394/1991.

20.3.- La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle zone D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, predisposti ed approvati nel rispetto delle esigenze di difesa del suolo e degli altri vincoli e limitazioni di cui al successivo Titolo V, nonché sulla base dei seguenti indirizzi:

- a.- favorire lo sviluppo e la riqualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco;
- b.- favorire l'integrazione con il contesto ambientale e territoriale del Parco, controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la coerenza massima possibile tra l'assetto urbanistico e le funzioni insediabili -da un lato- e -dall'altro- gli spazi naturali ed il sistema dei beni storici e culturali;
- c.- eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative idonee a compromettere la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, nella sua integralità, e favorendo, invece, gli interventi per attrezzature ed i servizi di interesse del Parco che assicurino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia e la ricomposizione dei fronti urbani;
- d.- evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possano generare flussi di traffico od altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione;
- e.- indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela dell'edificato storico o di pregio ambientale.

20.4.- Nei centri storici e nelle aree urbane consolidate ricomprese in zone D gli interventi e le azioni dovranno essere rivolti a riqualificare l'edificato urbano, con particolare attenzione per:

- a.- la qualificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche, favorendo la riagggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati), delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del Parco;
- b.- il riordino delle parti di recente espansione e la valorizzazione, nelle parti di eventuale ulteriore espansione previste dagli strumenti urbanistici, delle trame insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici esistenti sul territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti;
- c.- la riqualificazione e la ricomposizione dei margini urbani particolarmente degradati o non coerenti, con la formazione di cortine alberate o con la ricostituzione di fronti edilizi e anche con interventi di ricucitura;
- d.- la conservazione e tutela dei tessuti storici e degli edifici di valore storico-architettonico e testimoniale, con particolare riguardo per i beni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

20.5.- Nelle aree edificate a bassa densità ricomprese in zone D, caratterizzate da insediamenti diffusi di frangia dei centri urbani, con la perdurante significativa presenza di componenti agricole e di ampie aree libere vanno realizzate:

- a.- la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del sistema dell'accessibilità e della sosta, diversificando i percorsi e le modalità di percorrenza in funzione delle mete turistiche di maggiore frequentazione;
- b.- la riqualificazione delle aree di recente edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, evitando sostanziali aumenti dei carichi urbanistici e riducendo al minimo il consumo del suolo agricolo;

- c.- il mantenimento delle aree agricole interstiziali, limitando al minimo l'ulteriore consumo del suolo;
- d.- la qualificazione e la realizzazione delle attrezzature per lo sport e la ricreazione, anche in funzione del recupero delle aree degradate o destrutturate e con particolare attenzione alla formazione di sistemi del verde mirati anche al recupero ed alla protezione di componenti naturali eventualmente presenti nonché alla salvaguardia ed al recupero delle trame agricole esistenti.

20.6.- Nelle zone D, oltre agli interventi di recupero e ristrutturazione di cui all'art. 19.3, sono consentiti gli interventi di ampliamento e nuova edificazione previsti dagli strumenti urbanistici comunali coerenti con gli indirizzi di cui al comma 20.3.

20.7.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chirotteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

20.7.8.- Nella zona Ds, individuata nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro, in assenza del progetto di valorizzazione di cui all'art. 13.3 sono ammessi sugli immobili esistenti i seguenti interventi:

- demolizione delle strutture precarie di nullo valore storico-testimoniale e di archeologia industriale;
- rimessa ripristino e interventi tesi alla conservazione delle strutture di valore storico-testimoniale e archeologia industriale; manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia per gli edifici di servizio necessaria alla valorizzazione delle attività del Parco.
- opere e infrastrutture eseguite da un ente pubblico, destinate al conseguimento di un pubblica interesse.

20.8.9.- Nelle zone De, interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo di cui all'art. 13.2, gli interventi previsti, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 20.3., sono definiti dal suddetto Progetto, con specifico riferimento alle singole strutture ricettive esistenti, distintamente individuate nelle tavole di Piano, e ricadenti all'interno del perimetro del Parco. In carenza del suddetto Progetto sono consentiti, sulle strutture esistenti, interventi finalizzati a qualificare le strutture ai sensi del D.P.C.M. 21/10/2008 e della L.R. 42/2000 e s.m. e i. ~~L.R. 14/2005~~, e D.P.G.R. n. 18/R del 23/04/2001 e s. m. e i. ~~D.P.G.R. 46/R del 07/08/2007~~, senza aumento di capacità ricettiva.

Art.21.- Aree contigue

21.1- L'Ente Parco, in considerazione delle caratteristiche delle perimetrazioni delle aree del Parco e dei riflessi che esse determinano sulla tutela e valorizzazione delle risorse del Parco stesso, promuove le iniziative e gli accordi opportuni per l'istituzione e la disciplina delle aree contigue da parte della Regione Toscana, secondo gli indirizzi di seguito proposti. In coerenza con eventuali verifiche della perimetrazione del parco al fine di includere le parti di riconosciuto valore ambientale e paesaggistico, anche sulla base dei quadri conoscitivi dei Piani Strutturali e dei Regolamenti Urbanistici comunali.

21.2.- Nelle aree contigue, gli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici, e le eventuali misure specifiche di competenza della Regione, degli Enti Locali e dell'Ente Parco debbono tener conto degli obiettivi indicati dal successivo Titolo V e debbono, in particolare, essere volti a:

- a.- assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse del Parco e dell'area contigua e migliorare la fruibilità e il godimento del Parco stesso da parte del pubblico nonché le attività agro-silvo-patoriali compatibili con le finalità del Parco;
- b.- disciplinare l'esercizio della caccia, riservandola ai residenti dei Comuni del Parco;
- c.- evitare e, nei casi di attività esistente o necessaria per interventi di enti pubblici, disciplinare l'attività estrattiva e quella idonea ad incidere sui fondali marini; disciplinare l'utilizzazione di tutte le risorse non rinnovabili, limitandola a tutela dell'ambiente e dei valori del Parco, promuovendo il recupero ambientale delle aree dismesse;
- d.- evitare e, comunque, disciplinare, limitandole, le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento strutturale ed ecosistemico del Parco e dell'area contigua;
- e.- regolamentare, coordinare e monitorare i carichi antropici sulla fascia costiera, al fine di migliorare l'accessibilità e la qualità ambientale per residenti e visitatori, di qualificare il sistema dei servizi alla balneazione e l'uso dei campi-boa, di migliorare i punti di ormeggio e le strutture ad esse collegate, di collegare il sistema di fruizione delle spiagge con il sistema dei percorsi escursionistici, di rivitalizzare le aree del paesaggio rurale degradato.

21.3.- Nelle aree contigue, ai sensi dell'art. 32 L. 394/1991, la disciplina posta in essere dai soggetti istituzionali competenti assoggetta all'autorizzazione dell'Ente Parco, gli interventi e le azioni suscettibili di pregiudicare la conservazione delle risorse e dei valori del Parco, con particolare riguardo per:

- a.- apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo ed ampliamento di quelle esistenti; in sede di applicazione di tale divieto, non è considerata attività di discarica il deposito di materiale inerte vagliato, anche se proveniente da risulta, per il recupero ambientale di cave dismesse o abbandonate;
- b.- apertura di nuove attività estrattive ed ampliamento di cave o miniere esistenti, salvo quanto disposto dagli specifici piani regionali;
- c.- derivazione di acque da corpi idrici il cui bacino idrografico ricada, anche solo parzialmente, nel territorio del Parco o delle aree contigue.

21.4.- Ai sensi dell'art. 32 L. 394/1991, nelle aree contigue i soggetti istituzionali competenti adottano misure volte ad evitare:

- a.- l'immissione di specie faunistiche o floristiche estranee alle zoocenosi e alle fitocenosi autoctone, comprese quelle interessate dai piani di cui all'art. 4 della Direttiva 99/105/CE, nonché l'introduzione di piante appartenenti a specie autoctone, ma geneticamente modificate nonché di parti di esse come elencate nell'art. 2 della medesima direttiva;
- b.- la coltivazione di piante geneticamente modificate o l'introduzione di semi e parti di pianta che possano potenzialmente riprodursi.

TITOLO IV - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A MARE**CAPO I – ISOLA DI CAPRAIA****Art.22- Oggetto e definizioni**

22.1.- Il presente Capo definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina tutelata dell'Isola di Capraia, come delimitata ai sensi del D.P.R. 22/07/1996, e individua le attività consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 31 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

22.2.- Ai fini del presente Capo si intende per:

- «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina ~~protetta~~ **tutelata** delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
- «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turisticoricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

- «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;
- «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina ~~protetta~~ tutelata, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina ~~protetta~~ tutelata;
- «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- «riprese professionali», riprese fotografiche, cinematografiche, televisive utilizzate per compiere un'operazione specializzata, cioè un'attività che prevede l'effettuazione di un servizio a scopo commerciale a titolo oneroso o meno o con fini di lucro;
- «riprese amatoriali», riprese fotografiche, cinematografiche, per un uso a carattere strettamente personale;
- «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina ~~protetta~~ tutelata;
- «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori;
- «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche o operatori specializzati iscritti a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino.

Art.23.- Zonazione dell'area marina

23.1.- L'area marina dell'Isola di Capraia è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. B3 – Zonazione a mare Isola di Capraia), del quale costituisce parte integrante.

23.2.- L'area a mare dell'Isola di Capraia è suddivisa, in funzione del diverso grado di tutela e di protezione necessarie, nelle seguenti zone:

- zone MA;
- zone MA – area archeologica;
- zone MB a regolamentazione ristretta e MB;
- zone MC;
- zone MD.

23.3.- La zona MA comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla punta a nord di Cala del Vetriolo a Punta del Fondo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 42 in costa | 43° 1'40.61"N | 9°47'47.27"E |
| 28 | 43° 1'47.13"N | 9°47'14.68"E |
| 29 | 43° 2'23.00"N | 9°47'24.33"E |
| 43 in costa | 43° 2'16.90"N | 9°47'54.87"E |

b) il tratto di mare prospiciente la costa che va da Punta delle Linguelle alla zona a sud di Punta delle Cote, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 40 in costa | 43° 0'22.82"N | 9°48'5.49"E |
| 25 | 43° 0'16.80"N | 9°47'55.98"E |
| 26 | 43° 0'48.22"N | 9°47'35.37"E |
| 41 in costa | 43° 0'49.09"N | 9°47'56.99"E |

23.4.- La zona MA – area archeologica, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------|---------------|--------------|
| 33 | 43° 4'25.61"N | 9°49'45.41"E |
| 34 | 43° 4'22.25"N | 9°49'56.69"E |
| 35 | 43° 4'18.35"N | 9°49'54.83"E |
| 36 | 43° 4'21.77"N | 9°49'43.31"E |

23.5.- La zona MB a regolamentazione ristretta, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa che va da Punta del Fondo alla baia a nord di Punta del Seccatoia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 43 in costa | 43° 2'16.90"N | 9°47'54.87"E |
| 29 | 43° 2'23.00"N | 9°47'24.33"E |
| 30 | 43° 3'15.84"N | 9°47'38.55"E |
| 31 | 43° 3'43.99"N | 9°48'6.39"E |
| 44 in costa | 43° 3'31.23"N | 9°48'31.04"E |

23.6.- La zona MB, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla baia a nord di Punta del Seccatoia a Punta del Vecchiaione, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 44 in costa | 43° 3'31.23"N | 9°48'31.04"E |
| 31 | 43° 3'43.99"N | 9°48'6.39"E |
| 32 | 43° 3'52.42"N | 9°48'14.73"E |
| 19 | 43° 4'42.28"N | 9°49'37.13"E |
| 20 | 43° 4'31.13"N | 9°50'3.12"E |

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 21 | 43° 4'1.93"N | 9°50'32.05"E |
| 37 in costa | 43° 3'52.90"N | 9°50'14.16"E |

b) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla zona a sud di Punta delle Cote alla punta a nord di Cala del Vetriolo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 41 in costa | 43° 0'49.09"N | 9°47'56.99"E |
| 26 | 43° 0'48.22"N | 9°47'35.37"E |
| 27 | 43° 1'28.08"N | 9°47'9.22"E |
| 28 | 43° 1'47.13"N | 9°47'14.68"E |
| 42 in costa | 43° 1'40.61"N | 9°47'47.27"E |

c) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla zona di Punta Ortondomo alla Punta delle Linguelle, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 39 in costa | 43° 0'44.06"N | 9°49'14.41"E |
| 22 | 43° 0'36.64"N | 9°49'37.01"E |
| 23 | 43° 0'10.82"N | 9°49'21.37"E |
| 24 | 42°59'49.93"N | 9°48'37.68"E |
| 25 | 43° 0'16.80"N | 9°47'55.98"E |
| 40 in costa | 43° 0'22.82"N | 9°48'5.49"E |

23.7.- La zona MC, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa ed esterno alle zone di cui ai precedenti commi che va da Punta della Civitata a Punta del Vecchione, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 38 in costa | 43° 1'34.37"N | 9°50'30.79"E |
| 12 | 43° 1'7.95"N | 9°51'50.94"E |
| 13 | 42°59'37.06"N | 9°50'9.02"E |
| 14 | 42°59'1.89"N | 9°48'38.66"E |
| 15 | 42°59'40.83"N | 9°46'59.21"E |
| 16 | 43° 1'25.38"N | 9°46'2.49"E |
| 17 | 43° 3'28.49"N | 9°46'35.31"E |
| 18 | 43° 4'17.07"N | 9°47'27.11"E |
| 10 | 43° 5'24.23"N | 9°49'40.65"E |
| 11 | 43° 4'29.16"N | 9°51'26.02"E |
| 21 | 43° 4'1.93"N | 9°50'32.05"E |
| 20 | 43° 4'31.13"N | 9°50'3.12"E |
| 19 | 43° 4'42.28"N | 9°49'37.13"E |
| 32 | 43° 3'52.42"N | 9°48'14.73"E |
| 31 | 43° 3'43.99"N | 9°48'6.39"E |
| 30 | 43° 3'15.84"N | 9°47'38.55"E |
| 29 | 43° 2'23.00"N | 9°47'24.33"E |
| 28 | 43° 1'47.13"N | 9°47'14.68"E |
| 27 | 43° 1'28.08"N | 9°47'9.22"E |
| 26 | 43° 0'48.22"N | 9°47'35.37"E |
| 25 | 43° 0'16.80"N | 9°47'55.98"E |

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 24 | 42°59'49.93"N | 9°48'37.68"E |
| 23 | 43° 0'10.82"N | 9°49'21.37"E |
| 22 | 43° 0'36.64"N | 9°49'37.01"E |
| 39 in costa | 43° 0'44.06"N | 9°49'14.41"E |

23.8.- La zona MD, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina, come delimitato nel DPR 22.07.1996 e riportato nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. B3 – Zonazione a mare Isola di Capraia), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------------|---------------|--------------|
| 46 in costa | 43° 2'30.60"N | 9°50'44.36"E |
| 3 | 43° 2'54.72"N | 9°55'4.46"E |
| 4 | 43° 0'19.77"N | 9°54'17.26"E |
| 5 | 42°57'0.67"N | 9°48'41.14"E |
| 6 | 42°58'24.56"N | 9°44'58.95"E |
| 7 | 43° 1'18.59"N | 9°43'16.29"E |
| 8 | 43° 3'59.94"N | 9°43'57.77"E |
| 9 | 43° 5'24.94"N | 9°45'15.85"E |
| 1 | 43° 7'19.93"N | 9°49'50.36"E |
| 2 | 43° 5'30.82"N | 9°53'28.32"E |
| 45 in costa | 43° 3'20.78"N | 9°50'9.84"E |
| 37 in costa | 43° 3'52.90"N | 9°50'14.16"E |
| 21 | 43° 4'1.93"N | 9°50'32.05"E |
| 11 | 43° 4'29.16"N | 9°51'26.02"E |
| 10 | 43° 5'24.23"N | 9°49'40.65"E |
| 18 | 43° 4'17.07"N | 9°47'27.11"E |
| 17 | 43° 3'28.49"N | 9°46'35.31"E |
| 16 | 43° 1'25.38"N | 9°46'2.49"E |
| 15 | 42°59'40.83"N | 9°46'59.21"E |
| 14 | 42°59'1.89"N | 9°48'38.66"E |
| 13 | 42°59'37.06"N | 9°50'9.02"E |
| 12 | 43° 1'7.95"N | 9°51'50.94"E |
| 38 in costa | 43° 1'34.37"N | 9°50'30.79"E |

23.9.- Le coordinate geografiche indicate nelle presenti norme sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art.24.- Attività non consentite

24.1.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente. In particolare, salvo quanto stabilito nei successivi articoli, non e' consentita:

- a.- qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
- b.- qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

- c.- qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- d.- qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- e.- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- f.- l'uso di fuochi all'aperto.

Art.25.- Zona MA e Zona MA – area archeologica

25.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MA, le seguenti attività sono:

| <u>Attività</u> | <u>Zona MA</u> |
|---|--|
| Scarichi idrici | Vietata |
| Soccorso, sorveglianza e servizio | Consentita |
| Ricerca scientifica | Autorizzata |
| Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: | |
| Professionali | Autorizzata |
| Amatoriali | Consentita |
| Balneazione/Snorkeling | Vietata |
| Immersioni: | |
| Immersioni notturne individuali/gruppo | Vietata |
| Immersioni diurne individuali/gruppo | Vietata |
| Visite guidate subacquee | Vietata |
| Navigazione: | |
| Navigazione a vela, remi e pedali | Vietata |
| Navigazione con propulsori elettrici | Vietata |
| Navigazione Natanti a motore | Vietata |
| Navigazione Imbarcazioni a motore | Vietata |
| Navigazione Navi da diporto | Vietata |
| Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico | Vietata |
| Visite guidate - Trasporto collettivo | Vietata |
| Navigazione mezzi di linea | Vietata |
| Ancoraggio: | |
| Residenti | Vietata |
| Non residenti | Vietata |
| Ormeaggio | Vietata |
| Nolegg e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: | |
| Pesca a strascico | Vietata |
| Ripopolamento attivo | Vietato |

| | |
|---|---------|
| Acquacoltura | Vietata |
| Pesca subacquea | Vietata |
| Piccola pesca artigianale residenti | Vietata |
| Piccola pesca artigianale non residenti | Vietata |
| Pescaturismo residenti | Vietata |
| Pesca non professionale: | |
| Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione | Vietata |
| Pesca sportiva non residenti | Vietata |
| Pesca sportiva in apnea | Vietata |
| Gare di pesca sportive | Vietata |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Vietata |

25.2.- Nella Zona MA – area archeologica vige l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno n. 41/2007 del 26/04/2007 che prevede il divieto di sosta, pesca, ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e di superficie.

Art.26.- Zona MB a regolamentazione ristretta e Zona MB

26.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MB a regolamentazione ristretta e nella Zona MB, le seguenti attività sono:

| <u>Attività</u> | <u>Zona MB a reg. ristretta</u> | <u>Zona MB</u> |
|---|---|----------------------------|
| Scarichi idrici | Vietata | Vietata |
| Soccorso, sorveglianza e servizio | Consentita | Consentita |
| Ricerca scientifica | Autorizzata | Autorizzata |
| Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: | | |
| Professionali | Autorizzata | Autorizzata |
| Amatoriali | Consentita | Consentita |
| Balneazione/Snorkeling | Consentita | Consentita |
| Immersioni: | | |
| Immersioni notturne individuali/gruppo | Vietata | Vietata |
| Immersioni diurne individuali/gruppo | Vietata | Vietata |
| Visite guidate subacquee | Autorizzate (in aree e su percorsi stabiliti dall’Ente) | Consentita (Regolamentata) |
| Navigazione: | | |
| Navigazione a vela, remi e pedali | Consentita | Consentita |
| Navigazione con propulsori elettrici | Consentita | Consentita |
| Navigazione Natanti a motore | Vietata Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni |
| Navigazione Imbarcazioni a motore | Vietata Consentita per imbarcazioni fino a 10 metri con limitazioni | Consentita con limitazioni |
| Navigazione Navi da diporto | Vietata | Vietata |
| Moto d’acqua, Acquascooter, Sci nautico | Vietata | Vietata |

| | | |
|---|---|---|
| Visite guidate - Trasporto collettivo | Vietata Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti che accompagnano gruppi per fini escursionistici | Autorizzata (Regolamentata) Consentita con limitazioni Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici |
| Navigazione mezzi di linea | Vietata | Vietata |
| Ancoraggio: | | |
| Residenti | Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni in aree individuate dal soggetto gestore |
| Non residenti | Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni con limitazioni in aree individuate dal soggetto gestore |
| Ormeggio | Consentita in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita in aree individuate dal soggetto gestore |
| Noleggione e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: | | |
| Pesca a strascico | Vietata | Vietata |
| Ripopolamento attivo | Vietato | Vietato |
| Acquacoltura | Vietata | Vietata |
| Pesca subacquea | Vietata | Vietata |
| Piccola pesca artigianale residenti | Vietata | Autorizzata |
| Piccola pesca artigianale non residenti | Vietata | Vietata |
| Pescaturismo residenti | Vietata | Autorizzata |
| Pesca non professionale: | | |
| Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) |
| Pesca sportiva non residenti | Vietata | Vietata |
| Pesca sportiva in apnea | Vietata | Vietata |
| Gare di pesca sportive | Vietata | Vietata |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Vietata | Vietata Autorizzata (Regolamentata) |

Art.27.- Zona MC

27.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MC, le seguenti attività sono:

| <u>Attività</u> | <u>Zona MC</u> |
|---|---|
| Scarichi idrici | Vietata |
| Soccorso, sorveglianza e servizio | Consentita |
| Ricerca scientifica | Autorizzata |
| Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: Professionali Amatoriali | Autorizzata Consentita |
| Balneazione/Snorkeling | Consentita |
| Immersioni: Immersioni notturne individuali/gruppo Immersioni diurne individuali/gruppo Visite guidate subacquee | Vietata Autorizzata Consentita (Regolamentata) |
| Navigazione: Navigazione a vela, remi e pedali Navigazione con propulsori elettrici Navigazione Natanti a motore Navigazione Imbarcazioni a motore Navigazione Navi da diporto Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico Visite guidate - Trasporto collettivo Navigazione mezzi di linea | Consentita Consentita Consentita con limitazioni Consentita con limitazioni Consentita con limitazioni Vietata Consentita con limitazioni Consentita con limitazioni |
| Ancoraggio: Residenti Non residenti | Consentita a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore Consentita con limitazioni a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore |
| Ormeggio | Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore) |
| Noleggio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: Pesca a strascico Ripopolamento attivo Acquacoltura Pesca subacquea Piccola pesca artigianale residenti Piccola pesca artigianale non residenti Pescaturismo residenti | Vietata Vietato Vietata Vietata Consentita con limitazioni Vietata Consentita con limitazioni |
| Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione Pesca sportiva non residenti Pesca sportiva in apnea | Autorizzata (Regolamentata) Autorizzata (Regolamentata) Vietata |

| | |
|--|-----------------------------|
| Gare di pesca sportive | Vietata |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Autorizzata (Regolamentata) |

Art.28.- Zona MD

28.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MD, le seguenti attività sono:

| <u>Attività</u> | <u>Zona MD</u> |
|---|---|
| Scarichi idrici | Vietata |
| Soccorso, sorveglianza e servizio | Consentita |
| Ricerca scientifica | Consentita |
| Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: | |
| Professionali | Consentita |
| Amatoriali | Consentita |
| Balneazione/Snorkeling | Consentita |
| Immersioni: | |
| Immersioni notturne individuali/gruppo | Consentita |
| Immersioni diurne individuali/gruppo | Consentita |
| Visite guidate subacquee | Consentita |
| Navigazione: | |
| Navigazione a vela, remi e pedali | Consentita |
| Navigazione con propulsori elettrici | Consentita |
| Navigazione Natanti a motore | Consentita |
| Navigazione Imbarcazioni a motore | Consentita |
| Navigazione Navi da diporto | Consentita |
| Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico | Consentito solo lo sci nautico/wakeboard |
| Visite guidate - Trasporto collettivo | Consentita |
| Navigazione mezzi di linea | Consentita |
| Ancoraggio: | |
| Residenti | Consentita |
| Non residenti | Consentita |
| Ormeggio | Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore) |
| Noleggiate e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: | |
| Pesca a strascico | Vietata |
| Ripopolamento attivo | Vietato |
| Acquacoltura | Autorizzata |
| Pesca subacquea | Vietata |
| Piccola pesca artigianale residenti | Consentita con limitazioni |
| Piccola pesca artigianale non residenti | Vietata |

| | |
|---|---|
| Pescaturismo residenti | Consentita con limitazioni |
| Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione | Consentita con limitazioni Autorizzata (Regolamentata) Consentita con limitazioni |
| Pesca sportiva non residenti | Autorizzata (Regolamentata) |
| Pesca sportiva in apnea | Autorizzata (Regolamentata) |
| Gare di pesca sportive | Autorizzata (Regolamentata) |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Autorizzata (Regolamentata) |

Art.29.- Attività consentite con limitazioni

29.1.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

29.2.- Nelle aree marine le unità da diporto sono classificate, oltre che in funzione della dimensione, in funzione del potenziale impatto sull'ambiente marino, secondo lo schema seguente:

A1) unità a impatto minimo, in linea con uno dei seguenti requisiti:

- a) con esclusiva propulsione a vela (derive);
- b) con esclusiva propulsione a remi o a pedali;
- c) con esclusiva propulsione con motore elettrico in linea con la Direttiva 2003/44/CE;

A2) unità eco-compatibili, in linea con uno dei seguenti requisiti:

- a) natanti e imbarcazioni in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
- b) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
- c) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
- d) unità equipaggiate con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE (fuoribordo o entroborde a 4 tempi benzina verde, fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, entroborde diesel conforme alla Direttiva)
- e) unità equipaggiate con motore entroborde o fuoribordo alimentato con biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti "ecologici";

B) altre unità.

In relazione al sopra citato schema:

~~nelle Zone MB la Navigazione è consentita con Imbarcazioni a motore eco-compatibili,~~

~~nelle Zone MC la Navigazione è consentita con Navi da diporto eco-compatibili.~~

- nelle Zone MB a regolamentazione ristretta e nelle Zone MC la Navigazione è consentita:
 - a) agli scafi a impatto minimo di cui al punto A1),
 - b) ai natanti,
 - c) alle imbarcazioni eco-compatibili di cui al punto A2),
 - d) alle imbarcazioni e natanti non ricomprese nel punto A2 fino al 31 dicembre 2020;
- nelle Zone MC la Navigazione è consentita:
 - a) agli scafi a impatto minimo di cui al punto A1);
 - b) ai natanti;
 - c) alle imbarcazioni;
 - d) alle navi da diporto eco-compatibili di cui al punto A2).

Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

29.3.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di acquacoltura é consentita nella Zona MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Gli eventuali nuovi impianti di acquacoltura dovranno essere localizzati esternamente alle aree interessate dall'habitat dei posidonieti e del coralligeno (batimetria > 40 m) e ad una distanza adeguata dalla costa al fine di sfruttare le correnti marine per ridurre eventuali fenomeni di eutrofizzazione.

Per tali impianti dovrà essere eseguito il monitoraggio degli effetti sulle biocenosi marine dei medesimi e delle attività di pesca, anche in riferimento ai loro effetti cumulativi.

Dovrà, inoltre, essere effettuata la scelta delle migliori tecnologie di impianti di acquacoltura sostenibile secondo le esperienze già attuate nell'ambito dei parchi marini e delle aree marine protette a livello mediterraneo, e valorizzando l'esperienza già attuata con l'impianto di acquacoltura esistente a Capraia.

I singoli progetti di impianti di acquacoltura dovranno essere soggetti ad approfonditi processi di valutazione di incidenza.

29.34.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia la piccola pesca artigianale:

- é consentita nella Zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori, alle imprese ed alle cooperative di pesca aventi sede legale o operativa nel comune di Capraia Isola alla data di entrata in vigore delle presenti Norme, con i seguenti attrezzi:
 1. attrezzi da posta
 2. palangari
 3. lenze
 4. fonti luminose
 5. nasse
 e modalità da definire successivamente;
- é liberamente consentita nella Zona MC e MD, riservata ai pescatori, alle imprese ed alle cooperative di pesca aventi sede legale o operativa nel comune di Capraia Isola alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
 1. attrezzi da posta
 2. palangari
 3. lenze
 4. fonti luminose
 5. nasse
 e modalità da definire successivamente.

L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di pesca.

A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina ~~protetta~~ tutelata, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

- a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
- b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
- c. misure minime di cattura delle specie aliutiche commerciali e non;
- d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

29.45.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di pescaturismo:

- é consentita nella Zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale di cui al precedente comma, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente comma, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo;
- é liberamente consentita nella Zona MC e MD, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale di cui al precedente comma, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente comma, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.

Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina ~~protetta~~ tutelata, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

29.56.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di pesca sportiva:

- è consentita nella zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione
 - b. il prelievo di pesci e molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga
 - c. ~~divieto di raccolta~~ il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita solo ai residenti e proprietari di abitazione nel comune di Capraia Isola per un numero massimo di esemplari di 10 al giorno per persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;
- è consentita nella zona MC, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione
 - b. il prelievo di pesci, molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga
 - c. il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) ~~pari a 50 esemplari al giorno a persona~~ per un numero massimo di esemplari di 10 al giorno per persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;
- è consentita nella zona MC, previa autorizzazione dell'Ente gestore, per i soli non residenti o non proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino ~~e un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione;~~
 - b. il prelievo di pesci, molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga;
 - c. ~~il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) pari a 50 esemplari al giorno a persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno~~

- è liberamente consentita nella zona MD ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma. Per i soli non residenti o **non** proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore **con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma.**

Gli attrezzi e le modalità elencate nei sopra citati commi potranno essere modificati e/o vietati automaticamente con l'entrata in vigore di nuove Leggi nazionali riguardanti il settore ittico che pongano divieti espliciti nell'utilizzo dei medesimi attrezzi e modalità per la pesca sportiva.

L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina ~~protetta~~ **tutelata.**

Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina ~~protetta~~ **tutelata**, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adeguata, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:

- a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;
- b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
- c. misure minime di cattura per le varie specie;
- d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di pesca sportiva in apnea è consentita nella zona MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalità:

- a. utilizzo del solo arpione,
- b. divieto di pesca alla cernia.

Nell'area marina dell'Isola di Capraia le gare di pesca sportiva sono consentite nella zona MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei limiti e con i metodi stabiliti all'atto dell'autorizzazione.

29.67.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia le attività e gli eventi sportivi e ricreativi sono consentiti nella zona **MB**, **MC** e **MD**, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'~~Area Marina~~ **Protetta tutelata**, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente Gestore.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento degli eventi di attività sportive e ricreative, i soggetti richiedenti devono:

- essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività;
- indicare le caratteristiche delle unità navali e/o altri mezzi idonei allo scopo utilizzati per l'attività;
- fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività.

Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo alla fauna; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati e devono essere rispettate le norme comportamentali.

Art.30.- Attività regolamentate

Per quanto non specificato nelle presenti norme, relativamente alle attività regolamentate si rinvia al Regolamento del Parco.

TITOLO V - VINCOLI, INDIRIZZI E CRITERI PARTICOLARI

CAPO I - TUTELA ED USO DELLE RISORSE

Art.31- Tutela e valorizzazione delle aree marine

31.1.- Per gli ambiti delle aree marine tutelate dal D.P.R. 22/07/1996 e dal D.M.A. 19/12/1997, ove non sia ancora stata istituita la zonazione a mare, sono confermate, in via transitoria, le norme di salvaguardia di cui ai decreti istitutivi.

31.2.- Negli ambiti di cui all'art. 31.1., definiti come Zone 1, sono esclusi tutti gli interventi e le azioni nonché gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi. In particolare sono vietate:

- a.- la pesca sportiva e professionale, con qualunque mezzo esercitata;
- b.- l'immersione con apparecchi autorespiratori, salvo le immersioni autorizzate dall'Ente Parco per finalità di ricerca scientifica ed archeologica e per attività cine-fotografica;
- c.- l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze tossiche o, comunque, inquinanti;
- d.- la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto disposto dall'Ente Parco per i soli residenti e per i proprietari di abitazioni nelle isole di Gorgona e Giannutri muniti di autorizzazione dell'Ente Parco e/o per motivi di servizio.

31.3.- Negli ambiti di cui all'art. 31.1., definiti come Zone 1, sono ammessi:

- le attività di servizio per la vigilanza,
- le attività per lo studio e la ricerca autorizzate dall'Ente Parco,
- le attività adibite ai servizi di collegamento o alla necessità dei residenti sulle isole,
- la realizzazione di ormeggi per attracchi temporanei non stanziali, collegati ad attività di interesse scientifico, ricerca e sperimentazione.

31.4.- Per quanto riguarda la disciplina delle aree a mare dell'Isola di Capraia si rinvia al Titolo IV – Capo I delle presenti norme.

31.5.- Per le attività consentite e disciplinate all'art. 31 comma 3, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e con quanto previsto dalle misure di conservazione delle ZSC (Zone di Protezione Speciale) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale), dovranno obbligatoriamente essere redatti degli studi di incidenza.

Art.32.- Tutela del patrimonio naturale

32.1.- La gestione naturalistica è progettata ed attuata tenendo conto delle esigenze dei diversi campi di azione (vegetazionale, faunistico, geologico ecc.), assicurando un'azione integrata ed attribuendo agli interventi specifiche priorità. Il piano di gestione ordina e coordina le azioni sulle risorse naturali anche al fine di stabilire e mantenere relazioni equilibrate tra di esse.

Il Piano, nel proprio perimetro di competenza, definisce orientamenti gestionali specifici per alcune aree individuate nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3 nella carta di sintesi del patrimonio naturale degli ambiti di valorizzazione come segue:

- aree di non intervento, in cui le dinamiche naturali devono essere preservate senza necessità di intervenire;

- aree di conservazione in cui le azioni debbono essere rivolte essenzialmente alla conservazione delle emergenze floristiche, vegetazionali e paesistiche esistenti;
- aree di riqualificazione, in cui le azioni devono mirare a ricostruire forme di vegetazione più evoluta;
- aree di recupero, in cui le azioni devono mirare a ricostruire ecosistemi pregressi, oggi in grave pericolo o ormai persi.

32.2.- L'azione dell'Ente Parco ed il progetto di gestione debbono attenersi ai seguenti criteri e principi generali, da applicare in attuazione del Piano:

- assicurare la conoscenza completa e aggiornata delle specie e delle comunità presenti nonché delle potenzialità e delle vocazioni del territorio rispetto a queste;
- restaurare le condizioni di naturalità ed assicurare l'incremento delle popolazioni minacciate o numericamente ridotte;
- permettere la fruizione e lo svolgimento di attività educative e divulgative, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse;
- censire e recuperare le componenti autoctone della fauna acquatica;
- conservare le singolarità geologiche, i valori scenici e panoramici;
- valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, mineralogico e petrografico, specialmente dei siti di interesse *chiave* per la lettura della storia geologica evolutiva dell'Arcipelago;
- recuperare ed individuare modalità di gestione delle aree minerarie dismesse e delle aree estrattive ancora attive all'interno del Parco;
- promuovere l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale, con particolare riferimento all'energia solare;
- recuperare l'attività agricola collinare, in particolare vitivinicola di tradizione elbana, l'attività forestale e le sistemazioni idrogeologiche sui versanti e negli alvei fluviali;
- difendere e ricostruire gli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- proteggere le risorse idriche dal degrado quantitativo e qualitativo individuando aree di protezione delle zone di ricarica degli acquiferi e fasce di rispetto intorno alle principali sorgenti/captazioni;
- coadiuvare le Province, l'Unione de Comuni ed i Comuni del Parco nelle attività di previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici;
- aumentare, ove possibile, la superficie della vegetazione naturale spontanea;
- perseguire un incremento generale della fitomassa e delle strutture forestali per aumentare qualitativamente e quantitativamente le risorse trofiche degli ecosistemi e differenziare le catene alimentari;
- conservare la fitodiversità floristica (tassonomica e genetica) ed ecologica (vegetazionale e paesaggistica);
- proteggere in modo integrale tutte le zone umide;
- raccordare le iniziative nel territorio del Parco con le politiche e le azioni che investono le stesse risorse nelle aree contigue e nell'area vasta.

32.3.- La tutela ed il potenziamento delle risorse biologiche e genetiche, della biodiversità, degli habitat e del patrimonio naturale costituiscono obiettivo primario dell'Ente Parco; con particolare attenzione per la conservazione e il ripristino di ecosistemi delicati. A tal fine sono da prevedere ed attuare tutte le misure idonee ad aumentare la conoscenza dell'ambiente, la diversità delle specie, la diversità degli habitat e la diversità genetica. Oltre alla ricerca, vanno incentivati i programmi di monitoraggio. Sono inoltre da promuovere e da incentivare i programmi di protezione di specie rare o minacciate, e quelli di controllo o di riduzione, in densità e distribuzione, di popolamenti di specie alloctone.

32.4.- Le emergenze geomorfologiche, quali geotopi, fasce dunali, grotte e cavità sotterranee sono da considerarsi a tutti gli effetti come riserve integrali di cui alla lettera a) dell'art.12 della L. 394/1991; è vietato qualsiasi intervento che non sia rivolto alla conservazione delle caratteristiche geologiche ed ambientali.

32.5.- I corsi d'acqua comprendono gli elementi territoriali interessati dalle dinamiche dei corpi idrici e le relative fasce di rispetto; sulla base degli interventi previsti nelle successive discipline di zona e nel rispetto dell'art. 40, sono ammessi tutti gli interventi di sistemazione ambientale ovvero quegli interventi che non determinino alterazioni al regime idraulico, idrogeologico e naturalistico del corso d'acqua.

32.6.- Alle emergenze naturalistico-ambientali come individuate nell'elaborato di cui al precedente art.3 potranno essere aggiunti ulteriori elementi sulla base dell'approfondimento del quadro delle conoscenze, senza che ciò comporti modifica al piano ai sensi del comma 6 dell'art.12 della L. 394/1991.

32.7.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo, i geotopi per i quali vale una specifica tutela indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- valorizzazione del patrimonio geologico, mineralogico e petrografico mediante attività divulgativa ed informativa, con il potenziamento della rete sentieristica;
- salvaguardia dei siti con caratteristiche fisiche, geologiche e geomorfologiche di rilevante valore naturalistico e ambientale, nonché dei siti di interesse per la storia geologica evolutiva dell'Arcipelago, anche con il riconoscimento di geotopi da sottoporre a speciali misure di protezione/salvaguardia;
- tutela dell'integrità geomorfologica dei siti a basso grado di antropizzazione.

32.8.- Nelle more di formazione dei piani e programmi specifici, ai fini della tutela e conservazione del SIR (Sito di Importanza Regionale), della ZSC (Zona di Protezione Speciale) e della ZPS (Zona di Protezione Speciale), vale la disciplina di cui alla LR. 56/2000 s.m.i., con le ulteriori specificazioni delle presenti norme.

32.9.- L'Ente Parco redige il piano di gestione del SIR-ZSC-ZPS secondo le indicazioni redatte dalla Regione Toscana (D.G.R. 16.06.2008 n. 454 e D.G.R. 15.12.2015 n. 1223) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e coerentemente a quanto previsto dal presente Piano; il piano di gestione approvato integra la disciplina prevista dal presente Piano per le diverse zone.

Art.33.- Difesa del suolo e delle risorse primarie

33.1.- La tutela geoambientale è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- gestione sostenibile e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche per la mitigazione dei fenomeni di sovrasfruttamento (recupero delle perdite dalla rete acquedottistica, uso di acqua non potabile per le attività portuali, stoccaggio di surplus idrici nei mesi piovosi);
- limitazioni all'emungimento dalle falde idriche delle pianure costiere per mitigare il fenomeno di salinizzazione degli acquiferi costieri;
- Individuazione e protezione delle aree di ricarica delle falde, intorno alle principali sorgenti naturali ed alle captazioni per la protezione dai fenomeni di inquinamento;
- incentivazione della "metanizzazione" delle isole e dell'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale, con particolare riferimento all'energia solare ed eolica;

- incentivazione del recupero dell'attività agricola collinare nonché dell'attività forestale e sistemazione idrogeologica dei versanti e degli alvei fluviali.

33.2.- L'azione di recupero ambientale delle aree estrattive è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- recupero ambientale e paesaggistico delle aree minerarie dismesse e adozione di misure di mitigazione e controllo;
- controllo delle attività estrattive ancora in atto e loro integrazione ambientale-paesaggistica;
- valorizzazione del patrimonio geominerario nelle aree minerarie dismesse mediante lo sviluppo di parchi minerari tematici ed il potenziamento della rete sentieristica.

33.3.- L'azione di difesa e di ricostituzione degli equilibri idraulici/idrogeologici è volta al perseguimento delle seguenti finalità:

- applicazione di tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico per la stabilizzazione delle aree franose, il controllo del processo erosivo sui versanti ed il ripascimento delle spiagge;
- applicazione di tecniche di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, Aree Umide interne e costiere, fasce di pertinenza fluviale riduzione del rischio idraulico per elementi antropici ubicati all'interno di tale fasce;
- applicazione di tecniche di bioingegneria e a basso impatto ambientale per la messa in sicurezza dei tratti di costa alta e delimitazione della fascia di rispetto alla base delle falesie instabili;
- controllo e mitigazione dei rischi idrogeologici, con particolare attenzione alla protezione dei beni ambientali e paesaggistici ed alle condizioni di sicurezza della viabilità di accesso al Parco, della sentieristica, delle strutture ricettive (campeggi, residences, etc.) e dei punti di stazionamento dei visitatori;
- previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici, con particolare riferimento alla predisposizione di piani di emergenza anche a carattere speditivo sulla base dell'interazione con le Province, l'Unione dei Comuni ed i Comuni del Parco;
- protezione delle zone Umide costiere, delle aree dunali e retrodunali nelle coste sabbiose mediante la diminuzione dei livelli di utilizzo e delle pressioni antropiche;
- controllo delle acque superficiali e profonde mediante: censimento dei prelievi idrici e monitoraggio delle falde, soprattutto per le pianure costiere dell'Isola d'Elba nelle quali si può innescare il fenomeno di richiamo di acqua salmastra; censimento e monitoraggio delle sorgenti esteso a tutte le sorgenti delle isole; monitoraggio delle acque superficiali, in specie dell'Isola d'Elba, alle pendici del Monte Capanne, in presenza di corsi d'acqua con portate relativamente significative per un elevato numero di giorni all'anno.

33.4.- Ferme restando le competenze dell'Autorità di Bacino, ~~gli atti e le procedure di cui all'art. 25 della legge n. 36/1994 e successive modificazioni~~, la tutela delle acque sotterranee e superficiali va perseguita riducendo allo stretto necessario le captazioni ed adeguando azioni ed interventi alle seguenti misure e prescrizioni:

- a.- la fascia di protezione degli acquiferi a porosità primaria, interna al perimetro del Parco, è soggetta a tutela assoluta. In particolare: dev'essere impedita la perforazione di nuovi pozzi ed attuata la progressiva chiusura di quelli eventualmente esistenti in una fascia costiera di profondità non inferiore a 500 m, misurata dalla linea di costa, in corrispondenza degli acquiferi permeabili per porosità primaria delle piccole pianure costiere. Per i pozzi esistenti all'interno della suddetta fascia di protezione e ricadenti nel perimetro del Parco, la relativa chiusura sarà graduata nel tempo in considerazione della condizione qualitativa della risorsa idrica sfruttata, della natura dell'utilizzo della risorsa e della possibilità di sostituire la risorsa prelevata con fonti alternative. Nella condizione di esercizio transitorio, è imposto il monitoraggio del pozzo secondo le norme C.N.R. - G.N.D.C.I.;

- b.- la fascia di protezione degli acquiferi a porosità primaria esterna al perimetro del Parco è soggetta alle limitazioni degli emungimenti proposte dall'Ente Parco e recepite dall'Autorità di Bacino. Ove sia rilevata un'incidenza diretta di tali emungimenti sull'ambiente del Parco, per le suddette fasce viene proposta la medesima disciplina prevista dalla precedente lettera a;
- c.- per gli acquiferi a porosità primaria non ricadenti nelle fasce costiere di tutela assoluta, viene fissata, di concerto tra l'Ente Parco e l'Autorità di Bacino, la soglia di prelievo oltre la quale verrà imposta la *protezione dinamica*, definendo i punti di campionamento e le modalità di utilizzazione degli stessi. Ove sia accertato uno sfruttamento eccedente le potenzialità dell'acquifero, l'Ente Parco concerta con l'Autorità di Bacino l'imposizione di riduzioni dell'entità dei prelievi secondo criteri prestabiliti in considerazione delle priorità d'uso e dell'entità degli emungimenti in atto;
- d.- per acquiferi a porosità secondaria, l'Ente Parco esercita controlli tenendo conto di quanto segue:
- d.1.- la perforazione di nuovi pozzi è limitata alle utenze pubbliche; per esse è obbligatoria la protezione dinamica. Per i pozzi esistenti deve essere presentata circostanziata relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante l'idoneità dei manufatti e degli impianti ad escludere potenziali inquinamenti; ove manufatti ed impianti non risultino idonei ad assicurare la protezione della risorsa, è assegnato all'utente interessato un termine perentorio per ripristinare le condizioni di sicurezza; in caso di pozzi in disuso, il termine è assegnato per sigillare il pozzo.
- d.2.- l'Ente Parco si attiva presso la competente Autorità per far limitare o, se del caso, per far revocare l'autorizzazione al prelievo della risorsa, qualora in fase di censimento venga verificato che le captazioni di singole sorgenti (o di loro gruppi) siano incompatibili con le condizioni ambientali e la salvaguardia di particolari emergenze naturalistiche;
- e.- nei bacini idrografici di controllo delle captazioni di acque superficiali all'interno dell'area del Parco, sono poste limitazioni alle derivazioni e attingimenti da corsi d'acqua. Quanti propongano interventi di captazione, sia per derivazione che per attingimento, debbono produrre relazione tecnica volta a quantificare il *minimo vitale* (Q_v) per tutto il sistema idrografico a valle della sezione d'intercettazione ed a comprovare che le portate residue sono adeguate alle esigenze dell'ecosistema, detratte le risorse idriche oggetto di prelievo; lo studio a dimostrazione della sussistenza della portata Q_v di minimo vitale dovrà essere svolto avendo a riferimento la perimetrazione individuata nella cartografia che fa riferimento all'intero bacini idrografico;
- f.- all'interno delle zone di riserva integrale non sono consentite captazioni di risorse idriche, salvo la facoltà dell'Ente Parco di autorizzare circoscritte captazioni della risorsa, per specifiche e documentate esigenze, altrimenti non soddisfacibili.

33.5.- La conservazione e la valorizzazione della qualità dell'ambiente marino, è attuata con azioni ed interventi di difesa del mare e delle relative risorse primarie con particolare attenzione la linea di costa, le spiagge sabbiose, le falesie rocciose, le grotte emerse e sommerse, i fondali sabbiosi e rocciosi costieri, le acque costiere e del largo e le specie vegetali ed animali che qui compiono in parte o tutto il loro ciclo biologico. La protezione e l'incremento delle risorse biologiche, è da attuarsi anche con le misure di regolamentazione delle attività, soprattutto di pesca, previste nel Regolamento del Parco.

Per le zone del sistema costiero che presentano condizioni di degrado o di sottodotazione di servizi e infrastrutture, ovvero quelle parti di litorale interessate da fenomeni di dissesto e da processi di erosione in atto e quelle parti di litorale che necessitano di riqualificazione ambientale, migliore dotazione di servizi per il turismo balneare ed escursionistico, di attrezzature e servizi di accoglienza e di attrezzature per le tradizionali attività, anche a carattere ricreativo, sul mare, l'indirizzo è il recupero e la riqualificazione del litorale, da attuare esclusivamente attraverso "progetti di riqualificazione e valorizzazione ambientale" secondo quanto indicato al precedente art. 13.3.

In assenza dei progetti di cui al precedente comma sono ammessi gli interventi promossi dall'Ente Parco o proposti mediante intesa formale con l'Ente Parco, e tutti gli interventi necessari al consolidamento delle aree a rischio con tecnologie compatibili, interventi di ripascimento dei litorali sabbiosi soggetti ad erosione, interventi di manutenzione e di ripristino delle percorrenze pedonali preesistenti.

33.6.- La conservazione e la riqualificazione, dal punto di vista fisico-chimico, biologico e batteriologico, delle acque marine costituisce obiettivo primario dell'Ente Parco. Al riguardo debbono essere organizzate ed attuate forme appropriate di monitoraggio del grado di torbidità, della concentrazione di nutrienti, della presenza di metalli pesanti potenzialmente tossici, di inquinanti organici e di microrganismi patogeni, in ispecie in prossimità dei siti di scarico di acque reflue, dei porti, degli impianti di acquicoltura e debbono essere rafforzati, nei porti, i sistemi di raccolta dei rifiuti e delle acque di sentina o di scarico. Deve peraltro essere intrapresa, con le competenti autorità, un'azione volta ad allontanare le rotte di navigazione delle navi commerciali (petroliere, gassiere, ecc.) dalle acque del Parco (e, più in generale, dell'Arcipelago) al fine di evitare rischi di incidenti.

Art.34.- Riqualificazione ambientale e paesistica

34.1.- Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesistico e ambientale, l'Ente Parco promuove progetti di riqualificazione paesistico - ambientale anche in coerenza con gli *statuti dei luoghi* definiti negli strumenti urbanistici comunali. Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, gli *ambiti di attenzione paesistica*, che, per la coerenza e la leggibilità delle strutture segniche e dei sistemi di relazioni visive, presentano una particolare significatività paesistica; per detti ambiti valgono gli obiettivi di qualità e gli indirizzi di cui al comma che segue, demandando ai PRG la precisazione localizzativa in base ad apposite indagini documentarie nonché la definizione di specifiche norme di intervento e di tutela.

34.2.- In via generale, in tali ambiti gli interventi e le azioni debbono tendere a:

- a.- la conservazione dei paesaggi agrari di specifico interesse, con particolare attenzione per la manutenzione ed il recupero di componenti tipiche, quali le coltivazioni a terrazzo, le forme di regimazione tradizionale delle acque, le architetture vegetali e le forme peculiari e stabili di coltivazioni arboree;
- b.- il mantenimento della varietà, della ricchezza e della riconoscibilità dei caratteri permanenti e delle regole morfogenetiche, escludendo nuove edificazioni, infrastrutture, recinzioni, trasformazioni radicali delle opere di sistemazione del terreno e della trama di fondo (parcellizzazione, terrazzamenti, reticoli degli scoli e dei cavi irrigui, piantate ed alberate, siepi, ecc.), del disegno delle masse boschive e dei caratteri strutturali, tipologici e morfologici degli insediamenti storici rurali;
- c.- la conservazione di rapporti visivi, dei fulcri di fruizione visiva, escludendo interventi edilizi e infrastrutturali di nuova costruzione e di ampliamento di strutture esistenti, nonché di ogni intervento, anche agroforestale, che modifichi significativamente l'aspetto visibile dei luoghi o il loro rapporto con le emergenze interessate;
- d.- la rimozione o la mitigazione dei fattori di detrazione visiva e di degrado.

34.3.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, le "aree di recupero ambientale" in cui gli interventi e le azioni da realizzare dovranno essere coordinati da un "*progetto di recupero*". L'Ente Parco promuove, in collaborazione con gli Enti locali e con i privati interessati, la formazione di *progetti di recupero ambientale* orientati:

- a.- alla riqualificazione (RQ) ed alla restituzione (RE) degli equilibri ambientali alterati, favorendo l'integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e territoriale, eliminando i fattori di

disturbo della fauna e delle biocenosi vulnerabili nonché favorendo il ripristino delle biocenosi naturali potenziali e la ricostruzione di fasce di connessione ecologica, anche con interventi di pulizia e l'eliminazione di strutture e di elementi inquinanti o che possano costituire barriera per l'evoluzione dei processi naturali, con particolare riferimento agli ambienti litoranei (cala Seregola, Vigneria, Topinetti ecc.) e ai versanti costieri (costa tra Rio Marina e Cavo, costa tra l'Innamorata e Polveraio);

- b.- al ripristino (RE) e consolidamento dei versanti instabili, secondo quanto specificato all'art. 33, utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, con rimodellamenti il più possibile contenuti e volti, quando fattibile, a ricostruire profili simili a quelli originari in funzione di un raccordo con il paesaggio circostante, o, negli altri casi, a ricostituire un nuovo 'paesaggio' comunque con pendenze o gradoni tali da assicurare le condizioni di sicurezza e di ripristino vegetazionale; al medesimo fine, vanno previsti e realizzati interventi ed azioni di regimazione delle acque superficiali, attraverso la pulizia e la sistemazione dei rivi e delle canalizzazione dei flussi, la stabilizzazione delle sponde degli alvei con detriti minerari e con modalità di intervento dirette al recupero naturale delle sponde nonché interventi di rinaturalizzazione mediante impianto di specie autoctone, avendo cura di non occultare i fronti di interesse mineralogico;
- c.- alla messa in sicurezza dei siti pericolosi e delle discariche, almeno con la predisposizione di eventuali barriere (da realizzare con strutture non impattanti, possibilmente vegetate ed integrate all'ambiente circostante), che impediscano l'accessibilità ad aree pericolose;
- d.- alla manutenzione (MA) del territorio agricolo con interventi anche riqualificativi (RQ) e di ripristino (RE) delle infrastrutture degradate e la ricostruzione dei paesaggi agrari preesistenti al recupero (RE) degli insediamenti meritevoli di conservazione od oggetto di specifica tutela, da destinare anche a funzioni di servizio per l'informazione, la formazione e l'orientamento dei visitatori delle aree del Parco. In particolare dovrà essere previsto il recupero delle strutture ex-industriali, considerando prioritaria la valorizzazione delle principali testimonianze di valore storico-documentario del sistema minerario, attraverso interventi idonei evitando la formazione di nuove infrastrutture che non siano dirette ad una razionalizzazione e messa in sicurezza di quelle esistenti.

34.4.- Ai fini della salvaguardia e della riqualificazione paesistica, il Piano individua i percorsi panoramici e i punti panoramici in cui vanno salvaguardati i sistemi di relazioni visive significative ponendo particolare attenzione alla:

- a.- conservazione dei rapporti visivi, dei fulcri di fruizione visiva, escludendo interventi (edilizi ed infrastrutturali od anche agro-forestali), che modifichino significativamente la fruibilità del panorama sia in primo piano che nelle quinte di maggiore visibilità;
- b.- rimozione o mitigazione dei fattori di detrazione visiva o di degrado, con priorità per quelli in primo piano o nelle quinte di maggiore visibilità, anche attraverso l'eliminazione della vegetazione infestante e degli altri elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali od attraverso la creazione di nuovi varchi mirati alla salvaguardia di specifiche visuali;
- c.- realizzazione di spazi di sosta e belvedere, attrezzati con la necessaria segnaletica e con pannelli informativi per la lettura, l'interpretazione e, quindi, la fruizione del paesaggio.

34.5.- Al fine della riqualificazione ambientale e paesistica, l'Ente Parco promuove interventi ed azioni tesi al recupero di tratti costieri soggetti a fenomeni di erosione e/o ad attività che hanno modificato il locale regime di circolazione delle acque, cominciando dalle aree dell'isola d'Elba soggette a danneggiamento in prossimità dei siti minerari, dove sono stati effettuati ripascimenti con materiali non idonei o soggetti ad erosione. Rientrano in questa prospettiva la restituzione dei siti danneggiati dagli ancoraggi o da attività di pesca illegalmente svolte nelle aree costiere.

Art.35.- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

35.1.- Il Piano individua, nel perimetro del Parco Nazionale, in apposito elaborato grafico di concerto con le competenti Soprintendenze e disciplina le aree e gli elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, sia in terraferma che a mare, i beni che fanno parte degli elenchi regionali sottoposti a vincolo monumentale e archeologico (D.Lgs. 42/2004), prevedendone la segnalazione, il recupero, il riuso e la valorizzazione in forme appropriate in relazione alle diverse tipologie (quali siti archeologici, centri storici, beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario). Fermo restando quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), gli interventi sulle aree e gli elementi suddetti sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi di cui ai seguenti punti.

35.2.- In sede di formazione o di variante dei Piani strutturale e Regolamenti Urbanistici ed in coerenza con gli *statuti del territorio* da essi definiti, i Comuni provvedono al censimento integrale e puntuale delle aree e degli elementi di cui al presente articolo, all'eventuale integrazione delle individuazioni operate dal Piano, al loro recepimento, alla loro precisazione localizzativa in base ad apposite indagini documentarie nonché alla definizione di norme di tutela e di intervento conformi alle prescrizioni ed agli indirizzi che seguono.

35.3.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, i *siti archeologici*; essi sono soggetti, oltreché alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle seguenti prescrizioni:

- a.- i piani strutturali e i regolamenti urbanistici ed i loro piani attuativi (anche d'iniziativa privata) debbono, per la parte in cui interessano i suddetti siti o loro porzioni, essere corredati dai risultati di indagini volte ad individuare puntualmente ed a descrivere i siti stessi ed i reperti in essi rilevati, dando dimostrazione di come le previsioni progettuali abbiano tenuto conto dei suddetti risultati;
- b.- nei siti archeologici individuati dal Piano, sono esclusi interventi edilizi e infrastrutturali di qualsiasi natura ed ogni scavo o lavorazione non superficiale, ivi compresi gli interventi di bonifica e di creazione di scoli e canali, se non previamente autorizzati dalla competente Soprintendenza e dell'Ente Parco;
- c.- sulle aree di interesse archeologico (sebbene non individuate dal Piano), anche se comprese in contesti urbanizzati, ogni intervento, eccedente la manutenzione ed il risanamento conservativo, dev'essere preceduto da una ricognizione documentaria preventiva, anche a mezzo di eventuali sondaggi autorizzati e controllati dalla Sovrintendenza, che consentano di rilevare l'estensione e valutare il grado di interesse delle presenze archeologiche.

35.4.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, i *centri storici*, ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale, la cui perimetrazione viene - dal Comune d'intesa con l'Ente Parco - precisata a scala di maggior dettaglio e, se del caso, motivatamente modificata in sede di adeguamento dei PS e RU al Piano, sulla base di puntuali indagini storico-urbanistiche. In tali centri gli interventi e le azioni debbono essere volte a:

- a.- conservare l'impianto urbanistico, colto nei momenti nodali della strutturazione storica, nelle componenti e nelle relazioni principali (ivi compresa quella con la morfologia del sito) che costituiscono il centro, nelle tessiture caratterizzanti, nelle direttrici, nei principali allineamenti, nelle gerarchie tra percorsi, edificato e spazi aperti;
- b.- recuperare e valorizzare gli elementi di specifico interesse storico-artistico, con le relative aree di pertinenza nonché quelli di interesse documentario, inglobati, adiacenti o prossimi, ma strutturalmente connessi ai centri anche in relazione al ruolo storicamente esercitato da ciascun centro sul piano politico-amministrativo, religioso e culturale, commerciale e produttivo;
- c.- ripristinare le connessioni con le aree e gli elementi complementari esterni del contesto agricolo e naturale, i sistemi di relazioni funzionali, formali, fisiche, con particolare attenzione alla

valorizzazione degli elementi di connessione tra i centri portuali e collinari, nonché il ripristino delle strutture del sistema agrario inscindibilmente legato ai centri collinari e costieri;

- d.- mantenere le tipologie ricorrenti che, all'interno di una determinata area e con riferimento ad un determinato periodo storico, contraddistinguono modalità di costruzione comuni;
- e.- mitigare od eliminare i fattori di incoerenza o di contrasto con le strutture storiche;
- f.- conservare le modalità costruttive, i materiali, le tecniche edilizie coerenti ed omogenei con la tradizione edilizia dei singoli luoghi.

35.5.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, i *beni culturali*, di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico e documentario, comprendenti fra l'altro: il sistema dei porti e degli approdi, le strutture difensive, le strutture religiose, i manufatti napoleonici, le ville otto-novecentesche, i manufatti dell'archeologia industriale e mineraria, le strutture penitenziarie. Sono comunque considerati *beni culturali* i manufatti e gli edifici rurali sparsi, segnalati nel catasto di impianto, compresi i rustici e gli annessi agricoli, i terrazzamenti in pietra a secco, le gradonate, i sentieri, le recinzioni in pietra ed ogni altro manufatto recante riconoscibile testimonianza di cultura materiale. Gli interventi e le azioni su detti beni debbono essere volti esclusivamente:

- a.- alla conservazione dei caratteri distributivi e strutturali, degli elementi decorativi e di finitura e degli elementi delle tecnologie protoindustriali;
- b.- a realizzare le strutture di servizio necessarie per la fruibilità dei beni in modo compatibile con la leggibilità dei beni stessi e delle loro pertinenze, con particolare attenzione per i punti di accesso e per le visuali dalle strade di maggior fruizione;
- c.- a prevedere contestualmente agli interventi conservativi, la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte degradanti, l'eventuale riuso delle aggiunte coerenti e l'adeguamento ai requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità;
- d.- a conservare e consolidare, senza alterazioni o aggiunte di completamento, i ruderi delle emergenze architettoniche individuate, prevedendo, sulle loro aree di pertinenza, eventuali interventi di sistemazione per favorirne la conservazione, la fruibilità e l'apprezzabilità;
- e.- ad adeguare le preesistenze alle destinazioni d'uso originali o storicamente consolidate, ovvero quelle compatibili con la conservazione e coerenti con l'impianto dell'organismo architettonico e delle sue pertinenze.

35.6.- *La rete dei percorsi e della viabilità storica*, da identificare, su base documentaria, in sede di adeguamento dei PS e RU, costituisce elemento strutturante da salvaguardare con interventi di conservazione, restituzione e riqualificazione. Interventi che debbono attenersi ai seguenti indirizzi:

- a.- favorire la leggibilità dei punti di contatto tra percorsi storici e centri storici, strutture portuali o difensive;
- b.- recuperare i sedimi esistenti conservandone gli elementi tradizionali coerenti quali: selciati, alberature, siepi, cigli erbosi, fossi e canalette di scolo, tornanti, ponti, muri di sostegno e scarpate, eventuali pavimentazioni in pietra;
- c.- integrare con limitati nuovi tracciati i collegamenti necessari a completare la rete, nei tratti in cui essa non è più riconoscibile;
- d.- favorire la realizzazione di percorsi didattici ed interpretativi con la realizzazione di piccoli spazi di sosta e belvederi, segnaletica e pannelli informativi.

35.7.- Il Parco promuove azioni ed interventi di valorizzazione dei beni di cui ai commi precedenti, dando priorità agli interventi volti a recuperare i particolari legami, fisici ed identitari, che legano i singoli beni al contesto in cui sono situati, tendendo alla massima contestualizzazione delle azioni di recupero, coinvolgendo tutti gli spazi e gli elementi interessati, in particolare dei paesaggi agrari, oltretutto a comprendere azioni dirette alla comprensione didattica e documentaria dei siti attraverso interventi tesi ad agevolare la fruizione 'di rete' e 'di sistema' dei beni stessi.

Art.36.- Gestione faunistica, della flora e della vegetazione

36.1.- La gestione faunistica e vegetazionale è definita dal Piano di gestione in base alle indicazioni del Piano del parco, tenendo conto dei diversi settori d'intervento, assicurando un'azione integrata ed attribuendo agli interventi specifiche priorità, coordinando le azioni relative alle diverse risorse anche al fine di mantenere fra esse relazioni equilibrate. Il Piano del Parco individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, le emergenze di interesse faunistico e gli habitat di particolare interesse vegetazionale sui quali devono essere attuati interventi di gestione e monitoraggio secondo le indicazioni degli articoli che seguono. Ogni azione o intervento che intercetta tali emergenze o habitat dovrà preventivamente documentarne la presenza sulla base di studi scientifici da definire secondo le indicazioni dell'Ente Parco, e valutare il possibile impatto su di esse.

36.2.- La gestione faunistica è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere l'immagine e il ruolo del Parco quale laboratorio di ricerca biogeografica e conservazionistica, dedicando ampi spazi alla ricerca scientifica applicata alla conservazione e alla gestione faunistica;
- ristabilire relazioni equilibrate tra fauna antropogena, sistemi naturali e presenza antropica, appropriate al perseguimento delle finalità prioritarie del Parco;
- definire azioni specifiche mirate alla soluzione delle problematiche connesse alla presenza del cinghiale, della capra di Montecristo e del muflone, con la previsione di attività di rilevamento e valutazione della consistenza e della dinamica delle relative popolazioni nonché della distribuzione e dell'incidenza dei danni e con la predisposizione di specifici studi di fattibilità di diversi scenari (prelievi selettivi, riduzione drastica degli effettivi, progressiva eradicazione, esclusione delle capre da alcune parti dell'isola) con analisi costi-benefici;
- impostare e realizzare un efficace piano di sorveglianza (con particolare riferimento ai fenomeni di bracconaggio e di pesca illegale), con sezioni speciali dedicate a periodi e ad aree di particolare vulnerabilità (nidificazioni, micro-popolazioni, etc.);
- realizzare interventi attivi di ordine idrobiologico e idrologico sullo Stagnone di Capraia per evitarne il progressivo interramento, associato anche alla eccessiva diffusione di cannuccia nel sito;
- proteggere da ulteriori manomissioni ambientali, con il controllo degli scarichi in alveo, il mantenimento dello scorrimento naturale dei corpi idrici in alveo, a livello dei sistemi di fossi e delle piccole sorgenti ancora attivi, con particolare riferimento a quelli dell'Isola d'Elba, di Capraia e del Giglio. Una particolare attenzione va riservata ai due piccoli corsi d'acqua a monte rispettivamente di Bagnaia e di Rio nell'Elba, tra i più ricchi di endemismi dell'Arcipelago, e a quelli tra Procchio e Marciana Marina ed a monte di Rio Marina;
- mantenere lo status quo nell'estensione delle formazioni di macchie e garighe nelle varie isole (specialmente al Giglio, Capraia, Giannutri e Montecristo);
- tutelare le siepi, vietare d'uso di biocidi, i tagli dei boschi nel periodo riproduttivo, il taglio a raso sulle specie vegetali della macchia mediterranea (area di rifugio e nidificazione di molte specie SPEC: Capinera SPEC 4, Occhiocotto SPEC 4, Magnanina sarda - Allegato I Direttiva Uccelli -, Sterpazzolina SPEC 4);
- definire misure idonee per la conservazione di habitat aperti per contribuire alla conservazione di specie come Averla piccola (SPEC 3), Saltimpalo (SPEC 3), Allodola (SPEC 3);
- limitare e controllare l'installazione di nuove linee elettriche da autorizzare soltanto se isolate o interrate. Le nuove linee ad alta tensione possono essere autorizzate solo se interrate; limitare l'installazione di impianti eolici;
- dar vita ad un coordinamento per attivare protocolli per la gestione di specie sottoposte anche a prelievo venatorio;

- vietare l'accesso e sorvegliare direttamente le colonie ed i siti di nidificazione più importanti di berte, marangone, pellegrino, gabbiano corso, specialmente nel periodo della riproduzione;
- effettuare analisi tossicologiche delle acque e dei tessuti dei pulli e degli adulti di berte, gabbiano corso e marangone;
- contenere (tendendo all'eliminazione) i fattori di rischio causati da attività umane messe in atto a danno di specie, sia illecite (bocconi avvelenati, abbattimenti con fucile, prelievo di giovani al nido), sia inconsapevoli ma comunque idonee a danneggiare le specie ed causarne indirettamente un incremento della mortalità (costruzioni di manufatti ed infrastrutture, con riferimento particolare alle linee elettriche aeree, sorvolo con deltaplani ed altri mezzi aerei con o senza motore, escursionismo con cani non tenuti al guinzaglio);
- dare applicazione al piano d'azione nazionale per il gabbiano corso;
- proteggere l'habitat ad *Erica arborea* per la magnanina e il venturone corso;
- effettuare interventi di eradicazione o di controllo localizzato dei ratti negli isolotti, nelle isole minori e nelle aree di nidificazione degli uccelli marini nelle isole più estese; effettuare interventi di profilassi per la riduzione del rischio di ricolonizzazione nelle isole dove i ratti sono stati eradicati.
- regolamentazione delle caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne, in aree visibili dal mare, entro 1 km dalle colonie di Berta maggiore e Berta minore (indicazioni minime: punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, salvo le necessità di illuminazione di approdi) consentite esclusivamente lampade ai vapori di sodio a bassa pressione.

36.3.- La gestione floristica e vegetazionale è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

- protezione delle coste dirupate del versante occidentale di Capraia, delle aree costiere dei promontori, del laghetto dello Stagnone e della macchia di Oleandri presso il Porto;
- protezione delle aree interstiziali e dei margini costieri fortemente acclivi a vegetazione sempreverde, di notevole valore paesaggistico a Gorgona. Conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie;
- protezione delle aree costiere e di lembi di vegetazione forestale maggiormente rappresentativi (es.: Punta del Marchese e Porto Romano, Lavanderia Vecchia-Golfo della Botte, dintorni del Paese-Cala San Giovanni e Cala Giovanna) a Pianosa;
- recupero alla vegetazione spontanea di aree (precedentemente) destinate all'agricoltura e rinaturalizzazione delle aree floristicamente impoverite dal pascolamento predisponendo suoli lavorati all'inerbimento naturale oppure tramite semina di "fiorume" raccolto in posto;
- riduzione dei prelievi di fitomassa e delle strutture forestali, sospendendo i tagli (o altre forme di utilizzazione della biomassa), o l'allungando i turni di utilizzazione della risorsa in particolare all'Elba. Ricostituzione boschiva nelle pendici più acclivi, per aumentare la biomassa e ridurre i fenomeni erosivi, in particolare al Giglio. Ricostituzione di macchie e boscaglie termofile mediterranee a Giannutri (le specie che meritano una particolare attenzione sono *Cneorum tricoccon* L., *Juniperus turbinata* Guss. e *Euphorbia dendroides* L., nelle aree costiere);
- conservazione di forme d'uso territoriale tradizionali (diversità colturali), delle "vocazioni" d'uso delle unità territoriali e della rotazione dei tipi vegetazionali per contrastare le tendenze alla monocoltura e alla omogeneizzazione dell'uso delle risorse vegetali. Orientare la gestione dei boschi cedui verso l'alto fusto, per ovviare alla semplificazione delle componenti legnose determinata dal governo ceduo e alla monospecificità del soprassuolo;
- interventi atti a tutelare il germoplasma locale, in particolare tutte quelle cultivar locali (Aleatico del Giglio, Ansonico del Giglio, Palmiziano di Capraia, ecc.);
- controllo della pressione antropica sul territorio e diffusione di informazioni presso i turisti sulla corretta gestione naturalistica delle fasce dove si concentrano gli habitat di molte specie importanti della flora insulare; predisposizione di sentieristica e controllo dell'accesso con automezzi secondo uno schema generale di viabilità sostenibile;

- conservazione della complessità ambientale e vegetazionale, mantenendo diversi stadi delle successioni vegetali;
- tutela delle garighe oro-mediterranee del Monte Capanne e delle garighe del Volterraio.
- interventi di eradicazione e di controllo delle specie alloctone.

Art.37.- Attività di pesca

37.1.- La disciplina delle attività di pesca e di maricoltura è orientata ai seguenti obiettivi principali:

- a.- la conservazione e l'incremento della biodiversità, sia delle specie ittiche oggetto di pesca sia dei relativi habitat del mare dell'Arcipelago;
- b.- la gestione razionale delle risorse ittiche;
- c.- il recupero e/o il ripristino di alcuni stock ittici soggetti a decremento negli ultimi anni;
- d.- la tutela e la valorizzazione dell'attività di pesca tradizionale, in quanto elemento connotativo dell'ambiente, sotto i profili storico-culturale e socio-economico;
- e.- la limitazione dell'impatto ambientale della pesca, nelle forme e nelle zone consentite, a mezzo della promozione dell'uso di attrezzi a più alta selettività rispetto a quelli correntemente in uso;
- f.- la verifica dell'efficacia degli attuali regolamenti dell'attività di pesca ed elaborazione concertata con gli operatori del settore di nuove discipline non disgiunte da azioni di promozione e di incentivazione.

37.2.- L'Ente Parco, al fine di promuovere un'attività di pesca sempre più responsabile (anche in accordo con le linee guida dell'Unione Europea e con il Codice della Pesca Responsabile della FAO), organizza, d'intesa con le competenti autorità, l'acquisizione di dati conoscitivi sullo stato delle risorse ittiche dell'Arcipelago e, in particolare, delle parti a mare del Parco e sul relativo sfruttamento anche al fine di diffonderne i risultati e di predisporre un piano gestionale per indirizzare le attività di pesca consentite nelle parti a mare del Parco e nelle zone marine cuscinetto nonché le attività di pesca svolte nelle altre parti marine ed idonee ad influire sull'ambiente del Parco. L'Ente Parco favorisce ed incentiva lo sviluppo di attrezzi da pesca innovativi e più selettivi e la conseguente riconversione da attrezzi poco selettivi, quale lo strascico di fondo, nonché la diffusione di conoscenze idonee a consentire una diffusa azione di monitoraggio e di controllo da parte dei cittadini.

Art.38.- Attività agricole e zootecniche.

Al fine di promuovere il recupero e il mantenimento delle attività agricole e zootecniche tradizionali, la diffusione dell'adozione di pratiche biologiche o ecocompatibili e la valorizzazione del patrimonio culturale agricolo, evitando l'introduzione di colture estranee al territorio, il Piano promuove azioni rivolte a:

- identificare le colture attualmente presenti nelle aree coltivate; identificare la tipologia e la dimensione degli allevamenti zootecnici praticati, soprattutto a scopo di prevenzione e cura delle zoonosi;
- identificare le superfici e i terreni da recuperare all'attività agricola, anche procedendo ad una valutazione della loro vocazionalità culturale;
- catalogare le produzioni tipiche e tradizionali dell'Arcipelago, localizzandole sul territorio, anche censendo i produttori, per valorizzare le peculiarità delle produzioni, esaltare la relazione tra l'immagine del territorio e le caratteristiche qualitative dei prodotti e assicurare la biodiversità;
- promuovere ed incentivare il recupero ed il mantenimento, ai fini della biodiversità agricola e zootecnica, di specie agricole ed animali tipiche dell'Arcipelago e della Toscana a rischio di estinzione;

- promuovere il ripristino a fini paesaggistici e idrogeologici, dei terrazzamenti collinari, delle forme di regimazione idraulica tradizionale (fossi, canalette di scolo, ecc), anche utilizzando gli incentivi resi disponibili dalla Regione Toscana nel Piano di Sviluppo Rurale; diffondere le informazioni e assistere gli operatori nella fase di progettazione e accesso al contributo;
- promuovere il reimpianto nelle aree terrazzate di oliveti o vigneti, compatibilmente ai regimi di quote previste dall'OCM Vino (Regolamento Ce 1493/1999), prevedendo anche l'introduzione di forme di compensazione/incentivazione per gli agricoltori;
- sostenere l'adesione su vasta scala delle aziende all'agricoltura biologica (Regolamento Ce 2092/1991), eventualmente passando attraverso una fase di adozione delle norme di agricoltura integrata; sia la conversione diretta al biologico, sia l'adesione all'ecocompatibile sono finanziate dal Piano Locale di Sviluppo Rurale della C.M. "L" a condizione che sia garantita e mantenuta l'attività di agricoltura biologica per almeno 6 anni;
- sostegno alla creazione di attività di vendita aziendali e consorziali; qualificazione delle strutture di trasformazione ai sensi della normativa vigente fatte salve le deroghe previste per i prodotti tipici e tradizionali;
- promuovere interventi per l'eradicazione delle patologie che affliggono l'apicoltura, in una prima fase eliminando i focolai di infezione, in una seconda fase attuando forme di prevenzione ed assistenza agli operatori, che consentano la piena conversione a metodi di allevamento biologico nell'intero territorio;
- promuovere la realizzazione di strutture di macellazione all'Isola d'Elba per favorire la nascita di filiere produttive nel settore zootecnico;
- promuovere la realizzazione di impianti per il trattamento e il recupero delle biomasse non a livello industriale;
- richiedere l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola normale o delle norme di agricoltura integrata, riportate ~~all'Allegato 2 alla Misura 6.2 del~~ nel PSR Regione Toscana ~~2000-2006,~~ ~~Suppl. 174 BURT 46 del 15/11/2000 e successive modifiche.~~

Art. 39- Impianti tecnologici

39.1.- L'impianto di nuove linee aeree nel territorio del parco è vietato, salvo nei casi in cui sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni tecnologiche alternative, quali linee interrato, le quali non dovranno in ogni caso comportare alterazioni al sistema terrazzato, dei manufatti del paesaggio agrario e naturale esistente. Ove possibile, le linee aeree dovranno seguire i tracciati stradali esistenti. Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, gli enti gestori dovranno provvedere a redigere e presentare all'approvazione del Parco un piano organico al fine dell'individuazione delle linee aeree esistenti in contrasto con i valori ambientali e del paesaggio proponendo soluzione interrato e/o di minimo impatto sul paesaggio, senza comportare alterazioni al sistema terrazzato e ai manufatti del paesaggio agrario.

39.2.- Sono consentiti interventi di potenziamento e riattamento di linee esistenti, condizionati alla previsione di adeguate opere di mitigazione dell'impatto paesistico e ambientale.

39.3.- La collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per TV, radio, telefonia cellulare e simili, esclusivamente se necessari alle comunità locali, è consentita ad esclusione delle zone A, B e nelle aree limitrofe ad emergenze storico - architettoniche e naturalistiche, che siano individuate o meno nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3 e comunque consentito il rinnovo e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti. Per l'installazione degli nuovi impianti gli enti gestori dovranno provvedere a redigere e presentare all'approvazione del Parco un piano organico di tutte le installazioni. Dovrà essere in ogni caso garantito il corretto inserimento paesistico e ambientale dei manufatti tecnici.

Art. 40 - Interventi edilizi

40.1.- In generale, tutti gli immobili riconosciuti d'interesse culturale ai sensi dell'art. 35 e delle presenti Norme non sono suscettibili di demolizione. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento o ristrutturazione degli edifici prevedibili in base agli indirizzi indicati nell'articolo citato ed in generale alle presenti norme, devono prevedere la conservazione degli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale esistenti ed essere finalizzati all'eliminazione o alla eventuale riorganizzazione in forme compatibili delle eventuali superfetazioni di epoca recente e di tutti gli elementi architettonici, tecnologici e di finitura che contrastino con i caratteri tipologici ed ambientali dominanti. Gli eventuali ampliamenti di corpi di fabbrica previsti nelle presenti norme devono essere attuati, in quanto interessanti edifici in muratura portante, nel rispetto delle regole di accrescimento delle specifiche tipologie architettoniche e dei materiali tradizionali, nonché nel rispetto degli elementi storico - architettonici eventualmente presenti; in particolare vanno rispettate le caratteristiche tecniche e di finitura delle facciate riscontrabili dallo stato originario dell'edificio o negli edifici analoghi in aree circostanti.

40.2.- Tutti gli interventi di recupero di edifici d'interesse storico, culturale o documentario, devono osservare le seguenti indicazioni:

- rispettare l'impianto strutturale dell'edificio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;
- rispettare i caratteri distributivi, i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alla forma, alla dimensione e agli elementi architettonici delle bucatore;
- le ricostruzioni parziali di edifici in muratura di pietra dovranno prevedere l'impiego di pietra locale e comunque l'integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.

40.3.- Sono ammessi i recuperi degli edifici storici in pietra in stato di ruderi, qualora non in contrasto con gli usi e gli interventi ammessi nelle singole zone su cui insistono di cui al Titolo III delle NTA, purché ne siano ancora chiaramente visibili i muri perimetrali e purché risultino adeguatamente documentati dai catasti originari; in mancanza di documentazione, la ricostruzione sarà consentita conformemente a schemi costruttivi elaborati dall'Ente Parco secondo i caratteri tipologici dominanti nel territorio; la ricostruzione potrà in ogni caso avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:

- utilizzo di materiali e di tecniche costruttive in tutto omogenei a quelli dell'edificio in stato di rudere;
- rispetto dello sviluppo in pianta, dello spessore murario, delle dimensioni delle aperture e della volumetria preesistente sulla base di adeguata documentazione che accerti la precedente consistenza dell'edificio.

In caso d'usi in contrasto con le determinazioni di zona, sul rudere è possibile fare interventi solo per il mantenimento della testimonianza, in base al suo valore storico.

40.4.- Fermo restando quanto sopra, gli interventi edilizi all'interno del Parco devono essere sempre orientati, qualora non in contrasto con gli usi e gli interventi ammessi nelle singole zone su cui insistono di cui al Titolo III delle NTA, per quanto concerne la localizzazione e l'orientamento, l'impostazione distributiva, l'uso dei materiali e delle tecniche costruttive e degli impianti tecnologici, da criteri di bio-architettura, al fine di promuovere il risparmio energetico, la riduzione di ogni forma d'inquinamento, la qualità abitativa. L'Ente Parco incentiva con apposite provvidenze l'adozione dei suddetti criteri.

Art. 41 - Interventi agricoli

41.1.- Per consentire il perseguimento delle finalità del Piano di cui all'art. 1, l'ammissibilità degli interventi edilizi a fini agricoli all'interno del territorio del Parco (ad esclusione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di quelli che comunque non comportino l'inserimento di

nuovi servizi igienici) ferme restando tutte le altre prescrizioni delle presenti Norme, è subordinata alla verifica dell'effettiva conduzione agricola delle aree interessate ed al mantenimento degli elementi costitutivi del circostante paesaggio agrario, quali terrazze coltivate, muretti a secco, viabilità podereale, siepi e alberate.

41.2.- Il rilascio di titoli abilitativi per l'attuazione degli interventi edilizi a fini agricoli (con le eccezioni di cui all'art. 41.1.) è subordinato alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo opportunamente trascritto e corredato da un PMAA approvato dall'Ente Parco, che preveda la conduzione per specifiche colture (vigneto, oliveto, agrumeto o a erbe officinali, castagneto, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale, allevamento zootecnico, apicoltura) o per selvicoltura e gestione del bosco secondo i criteri dettati dall'Ente Parco a carico del richiedente, della superficie minima di terreno atta a consentire l'esercizio razionale dell'attività agricola, tenendo conto altresì della volumetria già esistente.

41.3.- Nelle zone B e C del Parco, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di reti fognarie di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i., attinenti esclusivamente edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio, è subordinato alla stipula di una convenzione trascritta e corredata da un PMAA che prevede l'impegno a mantenere l'attività e la coltivazione dei terreni per almeno 20 anni.

CAPO II SISTEMI DI ACCESSIBILITA' E FRUIZIONE DEL PARCO

Art.42.- Organizzazione degli accessi e della circolazione

42.1.- Al fine di migliorare l'accessibilità al parco e la fruibilità interna il Piano promuove azioni rivolte a :

- assicurare un'efficace ed equilibrata connessione del Parco con il continente via mare e via aerea, prevedendo una riduzione del traffico veicolare privato, attraverso una migliore distribuzione e servizi pubblici per gli arrivi dal continente, eventualmente potenziando la struttura aeroportuale di Campo, privilegiando gli arrivi "pedonali";
- migliorare la continuità e la connettività di una rete di percorsi interni atta a garantire forme diversificate di fruizione, l'uso complementare delle risorse ed una migliore organizzazione dei flussi turistici predisponendo dei servizi di trasporto a basso impatto ambientale sia via mare che via terra, anche con il coordinamento delle imprese di trasporto;
- assicurare un'efficiente rete viabilistica principale interna per le attività residenziali e agro-forestali, appoggiata alla rete esistente con calibrati completamenti che non interferiscano con risorse vulnerabili;
- sperimentare modalità di trasporto alternative al mezzo privato, individuando e potenziando servizi di trasporto appositi per itinerari assistiti o guidati, in collaborazione con gli operatori turistici.

42.2.- In relazione alle finalità di cui all'art. 42.1, l'Ente Parco, anche nell'ambito delle Conferenze dei servizi, promuove il coordinamento degli enti territoriali e di settore (Ferrovie, Consorzi di trasporti locali, A.P.T. etc.) per il potenziamento dei trasporti pubblici di accesso e per la fruibilità interna al Parco, anche con iniziative atte a favorire modalità integrate di trasporto, per diffondere le informazioni sulle loro opportunità di utilizzo, per coordinare le tariffe e gli orari con le modalità di fruizione delle mete turistiche e culturali.

42.3.- Al fine di favorire una fruizione appropriata del Parco, il Piano prevede la riorganizzazione complessiva delle infrastrutture viarie, dei percorsi pedonali, e dei servizi di supporto ai percorsi, delineando:

- *gli assi principali e le connessioni secondarie* del sistema viario definite nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, in cui sono da prevedersi interventi di adeguamento del sedime e limitati interventi di ampliamento o di messa in sicurezza nei punti critici, escludendo modifiche di tracciato, che non abbiano funzione di completamento e raccordo, prevedendo eventuali corsie privilegiate per i ciclisti e la sicurezza nei punti di attraversamento pedonale, prevedendo inoltre la formazione di punti di sosta protetti per i mezzi pubblici, la manutenzione delle piazzole con le edicole informative nei punti panoramici, la regolamentazione e l'eventuale eliminazione delle sosta lungo i tracciati veicolari più transitati, al fine di diminuire situazioni di rischio ed intralcio al traffico; la formazione di parcheggi di attestamento nelle vicinanze dei centri abitati atte a favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici per l'accesso alle spiagge; la formazione di eventuali piccoli parcheggi nei punti di partenza dei percorsi pedonali, convenientemente schermati e con modalità che non comportino alterazioni sostanziali del suolo o la realizzazione di strutture edili a forte impatto; per la viabilità locale non evidenziata nelle tavole di piano, sono ammessi interventi di manutenzione e riqualificazione senza modificazione dei tracciati, salva la messa in sicurezza nelle aree a rischio idrogeologico;
- *le strade del Parco*, evidenziate nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, sono considerate connessioni veicolari in cui il traffico potrà essere limitato, con le modalità espresse dal Regolamento; gli interventi di rifunzionalizzazione potranno prevedere limitate modificazione dei sedimi ed ampliamenti della sezione trasversale utile, anche in relazione alla formazione di tracciati ciclabili protetti; è prevista la eventuale pavimentazione di alcune tratte "bianche", nonché la formazione di piazzole per la sosta nei punti panoramici, convenientemente attrezzate con edicole informative, evitando la realizzazione di muri di sostegno o l'alterazione di manufatti di pregio storico-culturale. Sono inoltre ammessi interventi atti ad eliminare la vegetazione infestante e gli elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali, purchè non coincidenti con le risorse di valore evidenziate dal Piano;
- *la rete dei sentieri* riportata nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, (o comunque il cui tracciato è ancora evidente o storicamente documentato), su cui sono da prevedersi interventi di manutenzione, di recupero e riqualificazione in vista della formazione di una rete che a partire dalla GTE (Grande Traversata Elbana) si colleghi con i Centri del Parco, con i principali punti di attestamento e con il sistema delle spiagge. Gli interventi di riqualificazione dovranno prevedere modalità di utilizzo differenziate (escursionismo, turismo culturale, trekking, cicloturismo, equiturismo, turismo nautico) in relazione al tipo di ambiente attraversato. Gli interventi potranno comprendere la realizzazione di punti di sosta e punti panoramici, la formazione di "percorsi didattici", "sentieri natura" o "sentieri didattici" predisposti per portatori di handicap, disabili ed anziani", la dotazione di attrezzature di servizio (passerelle, ponticelli, staccionate e scalette), che consentano al pubblico di percorrere l'itinerario con facilità, impedendo nel contempo di abbandonarlo; la dotazione di attrezzature informative, la dotazione di capanni d'osservazione per il bird-watching, di torri d'avvistamento o di strutture didattiche.

42.4.- Gli interventi migliorativi della viabilità previsti dal Piano sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale e dovranno essere eseguiti in modo da:

- a, aderire alla morfologia dei siti e favorire la migliore integrazione dell'opera nell'ambiente;
- b, assicurare la ricomposizione del reticolo idrografico superficiale, dei canali e degli scoli esistenti, la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane;
- c, evitare o ridurre per quanto possibile gli sbancamenti e la formazione di opere di sostegno;
- d, provvedere all'inerbimento delle scarpate a monte e a valle allo scopo di evitare erosione o frane, utilizzando materiali lignei, arbusti vivi o pietrame locale, con l'obiettivo di ridurre i colmi di

portata scolante conseguenti alle nuove opere ruscellanti a valle delle medesime;
e, introdurre varchi per l'attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare ed accorgimenti che evitino l'investimento di animali quali l'apposizione di limiti di velocità notturna, di cartellonistica di segnalazione della presenza delle varie specie, la collocazione ai bordi della strada di opportuni catarifrangenti obliqui capaci di riflettere la luce dei veicoli all'esterno o la realizzazione di passaggi sotterranei nei punti strategici di maggiore importanza per il transito della fauna terrestre;

f, rimuovere e rinaturalizzare le tratte non più utilizzate, in particolare quelle soggette a rischio.

42.5.- Con le modalità espresse dal Regolamento, per le aree più sensibili potranno essere stabilite chiusure temporanee dei percorsi, con eventuale attivazione di strumenti di 'road pricing', accessibilità a pagamento e/o limitazione dell'accesso alle auto private.

42.6.- Per quanto riguarda gli accessi a mare, negli ambiti di cui all'art. 31.1, la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di imbarcazioni possono essere autorizzati - con specifici limiti e prescrizioni - dall'Ente Parco solo per le categorie indicate dal precedente art. 31 oppure per limitate operazioni di carattere tecnico o scientifico o di visita guidata e controllata, da effettuare nel rispetto di specifico regolamento approvato dall'Ente Parco o di specifici programmi previamente approvati. Negli ambiti di cui all'art. 31 la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio, laddove non vietati a norma del precedente art. 31, sono autorizzati dall'Ente Parco e disciplinati da specifico regolamento approvato dall'Ente medesimo o da programmi previamente approvati. Le limitazioni sono volte al fine di contenerne l'impatto entro limiti accettabili e congruenti con le finalità di tutela e riguardano, in particolare, la velocità di navigazione, l'emissione di sostanze in mare, gli ancoraggi. Allo scopo di limitare al massimo il danno delle ancore sui fondali e sulle biocenosi marine, l'Ente Parco cura la creazione di "campi boa" per l'ormeggio di imbarcazioni in aree non portuali.

Art.43.- Strutture e servizi per la fruizione

43.1.- Il Piano, al fine di consentire una migliore fruizione del Parco e lo sviluppo del turismo sostenibile ad esso relativo prevede di promuovere ed incentivare nelle forme più opportune:

- a, in accordo con le comunità locali interessate e con gli operatori, nuovi segmenti del mercato turistico orientato al turismo 'verde', attraverso la formazione degli operatori, attivando servizi per la certificazione di qualità delle 'Strutture turistiche del Parco', ove si osservino protocolli per la riduzione dell'utilizzo delle risorse scarse (acqua, territorio) ed energetiche e la limitazione degli impatti ambientali (rifiuti, traffico, affollamento), anche con l'uso del marchio del Parco per i prodotti locali;
- b, forme di ricettività alternativa: incentivando le strutture agrituristiche, i Bed and Breakfast, forme di riutilizzo delle seconde case, il miglioramento delle strutture esistenti, il coordinamento e il potenziamento dei servizi di supporto (educazione, formazione, trekking, vela, percorsi tematici);
- c, il riordino e la riqualificazione delle strutture ricettive all'aria aperta e delle attrezzature balneari lungo la costa orientate anche alla conservazione e al recupero delle componenti di valore naturalistico secondo le modalità prescritte all'art. 32 e dal Regolamento;
- d, la qualificazione dei centri del Parco coincidenti con i centri storici che lambiscono l'area del parco in cui prevedere la riqualificazione ed il potenziamento delle infrastrutture ricettive e dei servizi di supporto alla fruizione del parco, orientate principalmente al recupero del patrimonio storico; con la predisposizione delle urbanizzazioni di base, comprensive dei parcheggi di attestamento convenientemente collegati con il sistema dei sentieri.

43.2.- Il campeggio è ammesso, salvo quanto previsto dal Regolamento, esclusivamente nelle seguenti aree:

- a, nelle aree a campeggio, autorizzate dall'Ente Parco, le quali dovranno escludere edificazioni superiori a 100 mq. o nuovi allacciamenti stradali di lunghezza superiore a m. 100 e non interferire con beni di valore naturalistico;
- b, nelle aree per il campeggio 'naturalistico', autorizzate dall'Ente Parco, purché non richiedano nuove infrastrutture di accesso, modificazioni dell'assetto dei suoli o tagli del bosco, e non alterino le risorse naturali;
- c, nei parcheggi per soste brevi, autorizzati dall'Ente Parco, appositamente attrezzati per camper, se adeguatamente inseriti nel contesto;
- d, presso aziende agrituristiche autorizzate dall'Ente Parco, in numero massimo di cinque posti auto.

43.3.- Il Piano, al fine di sviluppare la comunicazione sociale del Parco e le attività di "interpretazione" e di educazione ambientale, prevede una rete di apposite attrezzature evidenziate nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3:

- a, la formazione delle *Porte del Parco*, coincidenti con i porti principali (Portoferraio, Campo, Porto Azzurro, Marciana Marina, Rio Marina, Capraia e Giglio) e sulle isole di Gorgona, Pianosa e Giannutri, su cui attivare interventi di riqualificazione volti alla formazione di presidi informativi o centri d'informazione, organicamente inseriti nel sistema informativo, atti a fornire al visitatore in entrata le principali notizie sulle caratteristiche del Parco stesso (risorse, percorsi e servizi);
- b, la qualificazione degli *approdi e punti di ormeggi*, quali nodi secondari del sistema di fruizione interno alle isole, da qualificare e connettere con il sistema dei sentieri, in cui prevedere la formazione di punti informativi, interventi di recupero delle eventuali strutture di impianto storico ad esse connesse, la regolamentazione delle modalità di fruizione sono ammessi interventi necessari per il mantenimento in efficienza delle strutture senza aumenti dimensionali e modifiche strutturali ad eccezione dei necessari interventi di riqualificazione ambientale e edilizia, nonché per la messa in sicurezza delle strutture, con eventuale predisposizione di campi boa nei casi di maggior flusso e secondo le predisposizioni di cui all'art. 31;
- c la *Sede* e le *Case del Parco* destinate ad ospitare le attività di gestione del Parco, la sede legale e gli uffici amministrativi, con i relativi spazi di rappresentanza, le strutture informative, eventualmente attrezzate con 'aule verdi' per la didattica, e localizzate in prima istanza a Portoferraio, Rio Elba, S. Ilario, Capoliveri, Marciana, Capraia, Giglio;
- d i *Centri di ricerca*, individuati dal Piano o che in seguito potranno essere individuate dall'Ente Parco, destinati ad ospitare attività di studio, didattiche ed educative, promosse, operate o controllate dall'Ente stesso, anche mediante convenzioni con operatori privati o con altri enti pubblici. In tali strutture, preferibilmente localizzabili nel patrimonio edilizio esistente, sono da prevedersi siti per attività didattico-museale, aule didattiche, aule verdi; nonché eventuali piccole foresterie;
- e la *Struttura sperimentale e polifunzionale* di ricerca localizzata a Pianosa comprensiva di foresterie, e dedicata a centri formativi di alto livello, di supporto e funzionale alla protezione della fascia costiera e alla gestione del territorio dell'isola;
- f il *Parco minerario e mineralogico*, in accordo con i Comuni interessati;
- g la formazione di *Punti informativi* non presidiati, formati da edicole e postazioni per messaggi informativi o audiovisivi, distribuiti principalmente nelle Porte e nei principali nodi della rete fruitiva, anche esternamente al territorio del Parco, secondo i programmi di diffusione e di pubblicizzazione che potranno essere predisposti dall'Ente Parco.

Per le attrezzature sopra individuate l'Ente può procedere direttamente all'acquisto delle aree, degli edifici e alla realizzazione delle opere identificate ovvero ricorrere a forme di accordo con privati o con altri enti proprietari per disporre degli edifici o per assegnare in gestione i servizi da erogare al

pubblico, con modalità e tempi da precisare.

43.4.- L'Ente Parco cura - anche favorendo e, se del caso, incentivando l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati - l'approfondimento e la diffusione delle informazioni e degli studi sulle peculiarità storiche, naturalistiche e culturali e la corretta fruizione turistica della parte a mare del Parco. L'Ente promuove altresì la creazione di strutture e servizi a terra per l'informazione e l'assistenza ai visitatori, la divulgazione degli aspetti naturalistici e culturali dell'ambiente marino, con iniziative quali la realizzazione di acquari rappresentativi delle flora e della fauna marina locale o di piccoli laboratori di biologia marina, la realizzazione e la divulgazione di materiale illustrativo, l'organizzazione di itinerari subacquei in ambienti caratteristici e di escursioni didattiche lungo la costa con l'accompagnamento di guide naturalistiche. Apposite segnalazioni debbono indicare le diverse zone di protezione e di fruizione del Parco a mare.

43.5.- L'Ente Parco - d'intesa con gli Enti locali e con le istituzioni scolastiche - promuove la formazione di guide naturalistiche dotate di cognizioni sulla geologia, la botanica, la zoologia e la biologia marina delle diverse isole dell'Arcipelago e sugli elementi più rilevanti della legislazione in materia. Nell'attività di visita guidata lungo le coste sono chiamati a collaborare i pescatori professionali, anche allo scopo di far conoscere i sistemi tradizionali di pesca e le consuetudine marinare locali.

~~Art. 44. - Salvaguardia transitoria~~

~~Fino all'avvenuta approvazione delle presenti norme, sono consentiti tutti gli interventi e le azioni di cui all'articolo 31 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.~~

Allegato D



PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PIANO DEL PARCO (ART. 12 L.394/91)

ALLEGATO A

Tabella riassuntiva Zone a mare Isola di Capraia

Variante al Piano del Parco

Il Presidente
Dott. Giampiero Sammuri

Il Direttore
Dott.ssa Franca Zanichelli

Legenda

~~AAAAA~~ - Carattere blu barrato doppio le parti eliminate
AAAAA - Carattere rosso le parti aggiunte.



Allegato A (Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia)

| Attività | Zona MA | Zona MA - Area archeologica | Zona MB a regolamentazione ristretta | Zona MB | Zona MC | Zona MD |
|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Scarichi idrici | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Soccorso, sorveglianza e servizio | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Ricerca scientifica | Autorizzata | Vietata | Autorizzata | Autorizzata | Autorizzata | Consentita |
| Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: | | | | | | |
| Professionali | Autorizzata | Vietata | Autorizzata | Autorizzata | Autorizzata | Consentita |
| Amatoriali | Consentita | Vietata | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Balneazione/Snorkeling | Vietata | Vietata | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Immersioni: | | | | | | |
| Immersioni notturne individuali/gruppo | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentite |
| Immersioni diurne individuali/gruppo | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata | Consentite |
| Visite guidate subacquee | Vietata | Vietata | Autorizzata (in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente) | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) | Consentita |
| Navigazione: | | | | | | |
| Navigazione a vela, remi e pedali | Vietata | Vietata Consentita | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Navigazione con propulsori elettrici | Vietata | Vietata Consentita | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita |
| Navigazione Natanti a motore | Vietata | Vietata Consentita con limitazioni | Vietata Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Navigazione Imbarcazioni a motore | Vietata | Vietata Consentita per imbarcazioni fino a 10 metri con limitazioni | Vietata Consentita per imbarcazioni fino a 10 metri con limitazioni | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Navigazione Navi da diporto | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentito solo lo sci nautico/wakeboard |
| Visite guidate - Trasporto collettivo | Vietata | Vietata | Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici | Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Navigazione mezzi di linea | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Consentita con limitazioni | Consentita |
| Ancoraggio: | | | | | | |
| Residenti | Vietata | Vietata | Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri - in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita |
| Non residenti | Vietata | Vietata | Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri - in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita a natanti e imbarcazioni con limitazioni - in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita con limitazioni a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita |
| Ormeggio | Vietata | Vietata | Consentita, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita, in aree individuate dal soggetto gestore | Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore) | Consentita (Regolamentata) |
| Moleglio e locazione unità da diporto | Consentita (Regolamentata) | Vietata | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) | Consentita (Regolamentata) |
| Pesca professionale: | | | | | | |
| Pesca a strascico | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Ripopolamento attivo | Vietato | Vietato | Vietato | Vietato | Vietato | Vietato |
| Acquacoltura | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata |
| Pesca subacquea | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Piccola pesca artigianale residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni |
| Piccola pesca artigianale non residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata |
| Pescaturismo residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata | Consentita con limitazioni | Consentita con limitazioni |
| Pesca non professionale: | | | | | | |
| Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione nel comune di Capraia Isola | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) | Autorizzata (Regolamentata) | Consentita con limitazioni |
| Pesca sportiva non residenti | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) | Autorizzata (Regolamentata) |
| Pesca sportiva in aperte | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) |
| Gare di pesca sportiva | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata | Autorizzata (Regolamentata) |
| Attività ed eventi sportivi e ricreativi | Vietata | Vietata | Vietata | Vietata Autorizzata (Regolamentata) | Autorizzata (Regolamentata) | Autorizzata (Regolamentata) |

Allegato E



PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

VARIANTE AL PIANO DEL PARCO (ART.12 L.394/91)

RELAZIONE

Il Presidente
Dott. Giampiero Sammuri

Il Direttore
D.ssa Franca Zanichelli

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



INDICE

1. **Premesse**
 - 1.1 Il quadro amministrativo
 - 1.2 Introduzione
2. **Obiettivi, forma e ruolo del Piano**
 - 2.1 Finalità del Parco e obiettivi del Piano
 - 2.2 Forma e ruolo del Piano
 - 2.3 I rapporti del Piano con il contesto
3. **La realtà del Parco**
 - 3.1 Inquadramento geografico e confini del Parco
4. **Scenari e strategie**
 - 4.1 Gli scenari territoriali nei quali si proiettano le strategie del Piano
 - 4.2 Le principali strategie del Piano
5. **Zonazione**
 - 5.1 Il perimetro e le aree contigue
 - 5.2 I criteri di zonazione
6. **La variante di Piano - La nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia**
 - 6.1 Emergenze biologiche e naturalistiche dell'isola di Capraia
 - 6.2 La nuova proposta di zonazione a mare dell'Isola di Capraia

ELENCO DELLE CARTE DI PIANO ALLEGATE ALLA RELAZIONE

- B.1. Inquadramento territoriale del Parco in scala 1:250.000;
- B.2. Zone a terra a diverso grado di protezione in scala 1:25.000 e 1:10.000:
- Sub Tav. 1 Elba occidentale in scala 1:10.000;
- Sub Tav. 2 Elba centro – occidentale 1:10.000;
- Sub Tav. 3 Elba centro – orientale 1:10.000;
- Sub Tav. 4 Elba orientale 1:10.000;
- Sub Tav. Isole minori: Gorgona, Capraia, Pianosa 1:10.000;
- Sub Tav. Isole minori: Montecristo, Giglio, Giannutri Scoglio d'Affrica 1:10.000;
- B.3. Zone a mare a diverso grado di protezione in scala 1:25.000



1 PREMESSE

1.1 IL QUADRO AMMINISTRATIVO

L'attuale normativa in materia di pianificazione dei Parchi Nazionali è dettata dalla Legge n. 394, e dalla Legge n. 426 che individuano nel Piano del Parco lo strumento centrale della fase di progettazione e gestione di un Parco. La stessa Legge 394 attribuisce al Piano del Parco un valore notevole, collocando il Piano del Parco al di sopra, anzi sostitutivo, di ogni altro strumento di pianificazione: l'intento del legislatore è di fornire l'opportunità di uno strumento in grado di superare la cronica frammentarietà degli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione precedente (essenzialmente quelli previsti dalla Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, dalla Legge sulla pianificazione paesistica n. 431 del 1985 e la Legge sulla difesa del suolo n. 183 del 1989). Inoltre viene riconosciuta la necessità di affrontare la pianificazione di un Parco Nazionale sulla base di uno strumento unico in grado di sostituire tutti quelli precedenti in una visione unitaria e con un preciso riferimento univoco.

La Legge 394 stabilisce all'art. 12 che l'Ente Parco debba tutelare i valori ambientali e naturali attraverso lo strumento denominato Piano del Parco che "ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti ..." e diventa il più potente strumento di pianificazione urbanistica sovracomunale, interprovinciale e interregionale dell'ordinamento legislativo italiano. Lo scopo di uno strumento così potente è di porre il Parco in grado di agire indipendentemente dalle pianificazioni parziali e settoriali che investono la sua area geografica ed economico-sociale di competenza.

La Legge 394 individua anche i primi obiettivi generali di un Parco Nazionale che sono:

- a) la conservazione di ciò che è ancora intatto;
- b) il recupero degli ambienti degradati;
- c) la promozione delle attività compatibili, individuando anche le azioni principali da perseguire per realizzare il Piano, nonché le regole generali per individuare le zone in cui modulare il regime di conservazione e gestione del Parco.

La Legge prevede poi che il Piano sia accompagnato da un Regolamento del Parco che "disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco" realizzando il quadro normativo che consentirà l'applicazione del Piano.

All'art. 14, la stessa Legge 394 prevede poi la stesura di un Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili e che costituisce lo strumento di realizzazione anche di gran parte delle attività economiche indicate dal Piano del Parco. Piano del Parco e Piano Pluriennale



Economico e Sociale dovrebbero procedere di pari passo, poiché si integrano e sostengono reciprocamente senza soluzioni di continuità.

1.2 INTRODUZIONE

Come tutte le aree protette, il Parco dell'Arcipelago è un sistema aperto. Sebbene l'insularità abbia in passato potentemente influenzato e tuttora influenzi l'evoluzione degli ecosistemi, le attività produttive e le condizioni di vita degli abitanti, le prospettive di sviluppo e di lavoro nell'Arcipelago ed, a maggior ragione, il ruolo e il futuro del Parco dipendono sempre più dagli scambi e dalle relazioni che hanno luogo all'interno di ciascuna delle isole, tra le diverse isole e tra l'insieme dell'Arcipelago e il continente. Come in altri contesti, quindi, ignorare o sottovalutare le relazioni ecologiche e paesistiche, economiche, sociali e culturali che legano fra loro le diverse realtà locali, vorrebbe dire condannare all'insuccesso le politiche di tutela e valorizzazione del Parco, non meno che le politiche di sviluppo sostenibile dell'intero Arcipelago. Il Piano del Parco non può quindi evitare di prendere in considerazione il contesto nel quale esso è inserito, vale a dire l'Arcipelago nel suo insieme unitario. Tale esigenza è notevolmente accentuata dalla perimetrazione adottata in sede di istituzione del Parco, che taglia irrazionalmente realtà ambientali, paesistiche e territoriali profondamente omogenee e coese.

Come altre esperienze innovative di pianificazione dei parchi hanno dimostrato, perché il Piano possa prendere seriamente in considerazione il contesto ambientale e territoriale, occorre anzitutto che le indagini, le analisi e le valutazioni sviluppate sotto i diversi profili scientifici siano estese a tale contesto e che anzi evidenzino adeguatamente le interazioni che si determinano tra il Parco e il contesto. Questa esigenza spiega l'ampiezza e la complessità degli sforzi conoscitivi dispiegati per la costruzione del Piano. Essi tendono infatti non solo ad inquadrare i problemi del Parco in quelli dell'intero Arcipelago, ma anche a favorire il dialogo e l'interazione tra l'Ente Parco, i soggetti istituzionali e gli attori sociali che operano in tale contesto, fornendo loro una comune base conoscitiva: ciascun soggetto dovrebbe infatti conoscere quel che c'è e quel che avviene nelle aree di competenza degli altri soggetti, onde poterne valutare l'influenza sulle proprie decisioni e, reciprocamente, l'influenza che le proprie decisioni potrebbero esercitare sulle aree di competenza degli altri soggetti.

Ma la presa in considerazione dei rapporti tra il Parco e il contesto non si limita agli aspetti conoscitivi, essa riguarda anche le proposte e gli orientamenti espressi dal Piano. Molte delle azioni di tutela e di valorizzazione che il Piano del Parco propone investono inevitabilmente le aree esterne al suo perimetro. O nel senso che esse possono produrre effetti rilevanti (ad es. ricadute economiche o sociali) in tali aree, o nel senso che esse richiedono, per essere efficaci o anche soltanto praticabili, adeguati riscontri nelle scelte (ad es. nel campo del turismo o della mobilità



motorizzata) che riguardano tali aree esterne. Naturalmente l'efficacia normativa che il Piano del Parco può direttamente esercitare fuori del perimetro è assai limitata ed anzi ogni tentativo del Parco di dettar regole sulle aree esterne sarebbe comprensibilmente visto dagli Enti locali come un'indebita invasione di campo. Ma il Piano non è soltanto un sistema di regole o una gabbia di vincoli. Il Piano non può evitare di esprimere visioni, immagini di mutamento e suggerire strategie ampie e lungimiranti con cui orientare, sulla base del dialogo, della cooperazione e del confronto, le azioni che i diversi soggetti a vario titolo operanti sul territorio possono realizzare. Il rilancio qualitativo del turismo, o il potenziamento e la razionalizzazione dei servizi d'accesso non possono certo essere confinati nel perimetro del Parco, ed analogamente non è possibile ignorare nelle strategie di tutela le iniziative internazionali per il Piano d'azione del Mediterraneo o per il "parco dei cetacei". In quella prospettiva di "intesa e cooperazione" che la stessa L. 426/98 delinea e che sempre più caratterizza le politiche per l'ambiente e il territorio in altri paesi europei. La pianificazione del Parco non può rinunciare a disegnare un quadro d'orientamento strategico largamente esteso oltre i confini, su cui sollecitare la responsabilità sinergica degli altri soggetti istituzionali, a cominciare dalla Provincia, dai Comuni e dalla Comunità montana, e l'attenzione degli operatori e dei diversi portatori d'interessi.

Il Piano, quindi, in coerenza con la filosofia d'approccio fin dall'inizio delineata, estende sostanzialmente all'intero Arcipelago il quadro conoscitivo e le proposte strategiche. Ma ciò non elimina l'esigenza di fissare regole e forme di disciplina atte a presidiare quei valori naturali, paesistici e culturali che hanno motivato l'istituzione del Parco e che non possono essere efficacemente salvaguardati dalle istituzioni del governo locale. Il Piano, perciò, pur nel quadro di quella prospettiva dialogica e cooperativa che si è richiamata, non rinuncia ad esprimere un insieme organico di *regole per il territorio protetto*. Si pone così il problema del perimetro: o, più precisamente, dei modi con cui superare le distorsioni e le carenze di un'azione regolativa limitata all'attuale perimetro, le cui irrazionalità e incoerenze sono state ampiamente evidenziate dagli studi operati, sotto il profilo ecologico, paesistico, urbanistico ed economico-funzionale.

E' evidente che tale problema non può trovare soluzione nel Piano del Parco, ma dovrà essere affrontato nelle sedi competenti (nuovo DPR per il perimetro, concertazioni con Enti locali e Regione per le aree contigue, interventi legislativi d'ordine generale per le aree marine). Tuttavia il Piano non può ignorarlo, sia perché è questa la sede appropriata per fare emergere quegli elementi conoscitivi e valutativi e quelle opzioni progettuali di cui la soluzione del suddetto problema dovrebbe tener conto; sia perché nell'ambito del Piano possono comunque essere individuate le misure più opportune per mitigare gli effetti negativi dell'attuale perimetrazione orientando fin d'ora i comportamenti gestionali delle istituzioni coinvolte.



2 OBIETTIVI, FORMA E RUOLO DEL PIANO

2.1 FINALITÀ DEL PARCO E OBIETTIVI DEL PIANO

Secondo la L. 394/1991, art. 12, "la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente Parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il Parco". Gli obiettivi specifici del Piano vanno quindi strettamente collegati alle finalità del Parco, quali desumibili dagli atti istitutivi e concretamente precisabili in funzione dei caratteri, dei problemi e delle vocazioni del Parco.

I Parchi italiani, sia storici che di recente istituzione, insistono tutti su territori che sono stati oggetto per secoli di continue manipolazioni da parte dell'uomo: presentano regimi di proprietà dove la maggior parte del territorio è in mani private e dove le attività economiche sono stratificate e diversificate da una realtà economica cresciuta nei secoli e adattatasi, con veri processi di evoluzione e selezione, alle condizioni ecologiche locali. Le vicende storiche, sempre complesse e intricate, come è naturale aspettarsi in un Paese dove la storia ha almeno due-tremila anni di racconto tramandato, hanno poi plasmato la presenza umana e l'uso del territorio nelle direzioni più varie, a volte con criteri ancora leggibili nelle ecologie locali, a volte con criteri che sembrano seguire solo la sorte. In molti casi, si tratta, di sistemi divenuti fragili, impoveriti nella diversità di specie e di inter-relazioni ecologiche, e ancora sfruttati da molte attività umane. In genere si tratta di aree dove ambienti in diversi stadi delle successioni ecologiche si incastrano in mosaici territoriali complessi, ancorché fragili. Nel caso dell'Arcipelago Toscano ad una storia umana millenaria e ancora oggi visibile nelle testimonianze vive di molti dei suoi momenti essenziali del passato, si somma la sfida di un assetto di gestione che integri le risorse terrestri con quelle marine. L'isola maggiore e le altre minori, pur nella diversità di scenari e contenuti ecologici sono relativamente omogenee sul piano naturalistico mentre sono nettamente diverse sotto gli aspetti socio-economici. Lo sviluppo tumultuoso delle attività turistiche degli ultimi venti anni ha accentuato la diversità tra le isole e ha causato situazioni di sofferenza notevoli a livello locale. Alcune isole hanno beneficiato enormemente dalle attività turistiche ma, mentre hanno guadagnato economicamente, hanno certo perso in qualità ambientale; altre, bloccate nello sviluppo economico dalla presenza di istituti carcerari, hanno però mantenuto più intatta la loro qualità ambientale. Lo squilibrio territoriale, economico e sociale derivato dalla stagionalità delle presenze turistiche richiede una presenza politica e progettuale del Parco in grado di favorire e risolvere gli scompensi sulle risorse naturali. Il pressoché totale abbandono delle attività agricole richiede una riconversione di ambienti che altrimenti sono destinati al degrado. Se quindi è più che mai necessaria una gestione omogenea delle diverse realtà dell'Arcipelago per riequilibrare le differenze, è anche vero che questo è una formidabile sfida per definire la sua gestione con una visione unitaria e onnicomprensiva.



Il prestigio e l'importanza unanimemente accordata all'Arcipelago toscano indicano che la gestione ed il ruolo del Parco devono essere definiti in prospettiva internazionale. In particolare è necessario chiarire la sua possibile collocazione nei confronti degli orientamenti e delle classificazioni che l'Unione Mondiale per la Natura (IUCN, 1994,1996) ha autorevolmente espresso negli ultimi anni. A questo riguardo, va ricordato che i Parchi nazionali sono definiti come aree naturali, la cui istituzione è motivata dall'esigenza di proteggere o favorire il recupero dell'integrità ecologica di uno o più ecosistemi per le presenti e future generazioni, escludendo utilizzazioni o occupazioni del suolo che si pongono in conflitto con tale esigenza e al fine di fornire opportunità di fruizione spirituale, scientifica, educativa e ricreativa compatibili dal punto di vista ambientale e culturale. In dettaglio, vengono individuati i seguenti obiettivi di gestione:

- protezione delle aree di valore naturale e scenico di importanza nazionale ed internazionale;
- conservazione, per quanto possibile, allo stato naturale, degli esempi rappresentativi delle aree fisiografiche, delle comunità biotiche, delle risorse genetiche e delle specie, per assicurare la stabilità e la diversità ecologica;
- gestione della fruizione a fini educativi, culturali e ricreativi in modo da mantenere l'area nello stato naturale o semi-naturale;
- eliminazione e prevenzione delle utilizzazioni od occupazioni del suolo conflittuali con le ragioni dell'istituzione del Parco;
- rispetto delle caratteristiche ecologiche, geomorfologiche, culturali ed estetiche che hanno motivato l'istituzione del Parco;
- considerazione delle esigenze della popolazione locale, comprese quelle relative all'uso in atto delle risorse, in modo che esse non diventino conflittuali con gli altri obiettivi di gestione.

Sempre a livello internazionale, il Parco dell'Arcipelago Toscano può collocarsi in una posizione centrale nella realizzazione della Direttiva europea sulla Biodiversità.

Nel Mediterraneo Centrale le aree protette insulari che estendano la loro giurisdizione sulle risorse terrestri e marine sono davvero rare; in particolare, nel Tirreno esistono solo due esempi nelle isole prospicienti la costa francese della Provenza. L'Arcipelago Toscano si pone così come esempio unico di regime di protezione integrata tra mare e terra. Realizzando le premesse per una conservazione più facile da perseguire e più logica da mantenere. L'arcipelago, posto al centro delle comunicazioni tra i bacini dell'alto e del medio Tirreno offre una ricchezza ecologica marina con pochi confronti nelle acque Europee del Mediterraneo; la sua localizzazione tra la penisola e le isole Sardegna e Corsica comporta che i popolamenti floristici e faunistici siano il risultato degli influssi ricevuti dai due versanti. In conclusione, la ricchezza ecologica dell'arcipelago, pur nella necessità di robuste azioni di restauro, è una occasione insostituibile di contributo alla conservazione della biodiversità italiana ed europea.



In sostanza, il Parco dell'Arcipelago Toscano presenta oggi tre ordini di valori da tutelare e gestire con intelligenza:

- il primo è quello delle emergenze naturalistiche più preziose, animali e vegetali, terrestri e marine, per le quali il Parco non è secondo a nessuno in Italia;
- il secondo è quello del paesaggio, marino e insulare, fatto di fondali e grotte per i subacquei, di coste e spiagge per i turisti estivi, di montagne e boschi per gli escursionisti;
- il terzo è infine quello della presenza umana e delle sue testimonianze storiche, ma anche delle attività economiche tuttora esistenti e pienamente compatibili con la tutela della natura.

Questi valori, nella forma e nel grado di integrazione che trovano nel Parco dell'Arcipelago Toscano sono assolutamente unici in Italia e in Europa e pongono il Parco dell'Arcipelago Toscano tra quei pochi Parchi Nazionali che hanno un contenuto davvero forte e caratterizzante. Il Piano del Parco, integrando dunque aspetti naturali e culturali, propone di dare spazio ad una impostazione che sfrutti e liberi pienamente queste potenzialità, facendo del Parco dell'Arcipelago Toscano uno dei punti di eccellenza della conservazione della natura in Italia.

E' in relazione alle finalità fin qui sommariamente evocate che sono stati definiti gli obiettivi specifici del Piano del Parco. Obiettivi che la Legge 394 indica in maniera chiara pur nella generalità della loro applicazione:

- a. la conservazione di ciò che è ancora intatto,
- b. il recupero degli ambienti degradati,
- c. la promozione delle attività compatibili.

Tuttavia, in base alle caratteristiche naturali, culturali e socio-economiche dell'area del Parco dell'Arcipelago Toscano, si possono precisare gli obiettivi in termini più puntuali come segue:

- a. conservazione della diversità di paesaggi terrestri e marini (obiettivo di paesaggio),
- b. conservazione della specifica caratterizzazione biogeografia, geologica, geomorfologia, mineralogica dell'area (obiettivo di biodiversità),
- c. restauro e recupero ambientale a lungo termine dei sistemi naturali modificati dal passato sfruttamento e abbandonati (obiettivo di funzionalità ecologica),
- d. gestione del Parco come elemento chiave del contesto ecologico del Tirreno settentrionale e in relazione alla conservazione dell'ambiente marino di tutto il Tirreno (obiettivo di area vasta),
- e. conservazione e restauro dei contenuti storici, archeologici, artistici e culturali del Parco (obiettivo di cultura),
- f. contribuzione allo sviluppo sociale ed economico sostenibile delle comunità locali, mediante l'integrazione del Parco nelle attività dell'intero arcipelago e della vicina fascia costiera (obiettivo di sviluppo economico),
- g. sviluppo e regolamentazione della fruizione da parte del pubblico (obiettivo di fruizione).



Questo schema di obiettivi costituisce l'ossatura di riferimento per la identificazione di diversi obiettivi specifici pertinenti lo sviluppo dei diversi comparti del Parco, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse naturalistiche, storiche, urbanistiche, la zonazione, il regolamento e la disciplina delle attività economiche e di ricerca, la fruizione turistica, l'educazione e l'informazione.

2.2 FORMA E RUOLO DEL PIANO

Il Piano del Parco costituisce lo strumento tecnico-amministrativo fondamentale per la gestione, ma non esaurisce il più ampio, complesso e duraturo processo di pianificazione e gestione, comprensivo dell'insieme delle attività di ricerca, progetto, programma, intervento, controllo, formazione, informazione che, già incominciate prima della stessa istituzione del Parco, si estendono oltre il Piano nelle fasi di attuazione, amministrazione e gestione. Il Piano va dunque inteso come momento centrale della pianificazione, ma non unico, per la definizione delle politiche e delle azioni che guideranno la gestione del Parco, come strumento dinamico e che, quindi, richiede successivi adeguamenti che si renderanno necessari in relazione alle dinamiche del Parco (ambientali e socioeconomiche) ed all'ampliamento e approfondimento delle conoscenze dei processi del Parco stesso e del suo contesto. Nella logica della L. 394, sottolineata dalla L. 426/1991 e pienamente riscontrata nel programma di lavoro adottato dall'Ente Parco, il Piano del Parco si integra d'altronde col Regolamento del Parco, chiamati congiuntamente a realizzare le finalità del Parco.

Inoltre, con riferimento agli orientamenti emergenti a livello internazionale nelle politiche dei parchi, va chiarito che gli strumenti di pianificazione del Parco, in particolare il Piano del Parco, non sono chiamati soltanto a svolgere un ruolo "normativo", a disciplinare cioè più o meno rigidamente i comportamenti pubblici e privati nei confronti del Parco, ma anche e soprattutto un ruolo di orientamento strategico, vale a dire di definizione di un quadro di riferimento atto a stimolare e coordinare flessibilmente azioni ed iniziative, largamente autonome, di una pluralità di soggetti, pubblici e privati, operanti nel contesto in cui si colloca il Parco. E, in relazione a tale secondo ruolo, a fornire le conoscenze, le valutazioni e le motivazioni atte a giustificare, sorreggere ed orientare le suddette azioni ed iniziative in una prospettiva condivisa di sviluppo sostenibile.

L'impostazione del Piano del Parco, coerentemente con il suddetto orientamento, si caratterizza per:

- a) **la processualità:** la concezione cioè del Piano del Parco come "un piano tra piani", destinato non già a sovrapporsi e sostituirsi ai piani e programmi di competenza dei diversi soggetti che agiscono sul territorio, ma a dialogare ed interagire con essi, valorizzandone i ruoli rispettivi ed inserendosi efficacemente nei processi di gestione e pianificazione già in corso nel contesto;



- b) **l'interdisciplinarietà**: il tentativo cioè di andare oltre la somma delle analisi settoriali affidate agli esperti delle diverse discipline, per cercarne una sintesi olistica e sistemica in grado di dar conto della complessità dei valori e dei problemi presenti nel contesto considerato; tale tentativo ha due importanti riferimenti, da un lato l'inquadramento "strutturale" espressamente previsto dalla LR 5/1995, dall'altra l'individuazione e caratterizzazione dei "paesaggi", in base ai criteri fissati dalla Convenzione Europea del Paesaggio;
- c) **la progettualità**: l'orientamento cioè delle attività conoscitive e valutative verso obiettivi di tutela attiva e di sviluppo sostenibile e quindi verso l'espressione di proposte progettuali, soprattutto a due livelli: la definizione concertata di ipotesi strategiche per la gestione e valorizzazione del Parco nel suo contesto territoriale, e la formazione di progetti stralci, specificamente riferiti a determinati ambiti del Parco.

Questa impostazione tende a conferire al Piano un'elevata capacità di orientare le politiche di gestione, soprattutto nelle seguenti direzioni:

- **flessibilità ed adattività**: una gestione altamente flessibile e adattativa è necessaria per rispondere al cambiamento costante delle condizioni locali, per evitare la formazione di deleterie contrapposizioni e per favorire la concertazione. Inoltre è necessario che la gestione sappia prendere sempre le opportunità che di volta in volta si presentano in sede nazionale e comunitaria per volani di sviluppo sostenibile e per occasioni di sostegno al perseguimento degli obiettivi del Parco. Il Piano intende quindi favorire questo approccio e sottolinea la necessità di mantenere le sue direttive e le sue scelte in una prospettiva adattativa, cioè di continua verifica dei risultati ottenuti per aggiustare obiettivi e metodi a seconda delle condizioni che si verificano lungo il cammino;
- **partecipazione**: una gestione compartecipativa è assolutamente necessaria se si vuole davvero contribuire ad uno degli scopi essenziali della conservazione, quello di un assetto durevole del rapporto uomo-natura in una forma sostenibile. La maggiore sfida di oggi nel campo della conservazione si gioca infatti sulla possibilità di raggiungere non divieti e vincoli contro il parere delle popolazioni locali ma con il supporto locale di queste popolazioni. Il Piano richiama più volte questa necessità che si sviluppa attraverso la piena partecipazione degli organi di gestione del Parco ma anche nei momenti istituzionali ad esso collegati: Comuni, Province, Regione e le popolazioni locali direttamente;
- **conservazione efficace**: la gestione del Parco non può ovviamente prescindere dal suo obiettivo principale e fissato per legge, pertanto l'impianto informatore di tutto il Piano è quello di mantenere un approccio cautelativo e conservativo nella gestione dell'area;
- **funzionalità**: la storia della conservazione in Italia ha risentito in maniera indelebile dei primi anni di battaglie necessarie a fermare i trend negativi della distruzione delle risorse naturali.



Quegli anni di barricate hanno purtroppo consolidato in gran parte dell'opinione pubblica una immagine di parchi e riserve come luoghi sacri dove si conservano specie e habitat minacciati a guisa di idoli e icone in un luogo di culto. Questa immagine, supportata anche dalla falsa ideologia scientifica di una natura sempre in grado di trovare impossibili equilibri su stereotipi idilliaci, è del tutto contraria alle più elementari conoscenze attuali in campo di biologia della conservazione. L'obiettivo di un'area protetta non può essere quello di proteggere semplici icone, come le grandi specie minacciate, ma deve essere quello di mantenere le funzionalità del sistema interessato. Il Piano è chiaramente diretto alla conservazione della funzionalità del sistema ecologico dell'area dell'arcipelago, consapevole dei suoi collegamenti interni ed esterni, e della complessità spazio-temporale delle sue dinamiche;

- **sperimentazione:** il Piano verrebbe meno ad uno dei suoi compiti fondamentali se trascurasse che oggi fare conservazione sostenibile significa soprattutto sperimentare nuove forme di rapporto uomo-natura e che le aree protette esistono anche per offrire una palestra di sperimentazione di materiali e metodi per nuove forme di gestione della natura. Il Piano resta quindi aperto alle più diverse proposte di sperimentazione nei limiti degli obiettivi di conservazione che la legge chiede ad un Parco Nazionale.

2.3 I RAPPORTI DEL PIANO CON IL CONTESTO

E' importante notare che gli studi realizzati hanno interessato tutta l'area dell'Arcipelago e non solo quella inclusa nel perimetro del Parco. Ciò si è rilevato necessario per una serie di ragioni quali:

- le strette connessioni ambientali, storiche e culturali esistenti tra Parco e contesto esterno;
- i caratteri attuali di naturalità e selvaticità di alcune isole del Parco la cui fruizione richiede di coinvolgere il territorio esterno come principale appoggio per le infrastrutture e strutture di servizio e di promozione;
- la naturale continuità delle aree marine del Parco nel contesto del Tirreno centrale;
- il coinvolgimento delle popolazioni locali avanzato come uno dei punti importanti della metodologia di pianificazione.

Tale estensione, d'altra parte, si rende inoltre necessaria per motivi ecologici, di politica ambientale e di pianificazione della conservazione della natura con una prospettiva nazionale: per i primi, infatti, è noto che un Parco, per quanto grande, resta comunque un'isola ecologica destinata a deperire e degradare senza un efficace rapporto di interdipendenza con il contesto esterno; per i secondi, poi, un Parco ha possibilità di sviluppo e autosufficienza economica e sociale solo nella misura in cui è capace di attingere e restituire flussi economici e di persone con l'area vasta che lo circonda. Infine, una seria politica di conservazione della natura in Italia deve necessariamente essere svolta in una



prospettiva di scala nazionale e di rete tra aree protette: questa è proprio la impostazione più razionale e accettata della politica ambientale attuale, ribadita nella impostazione della Carta della Natura e sostenuta dal Ministero Ambiente e da tutte le organizzazioni per la conservazione della natura.

Pertanto, appare necessario che il Piano eviti qualsiasi isolamento ambientale e socio-economico, e punti invece ad inserire il Parco in una rete di spazi naturali attraverso l'individuazione di connessioni ecologiche e fruibili sviluppabili nel tempo.

Questa esigenza mette in causa il rapporto del Piano del Parco coi processi di pianificazione e gestione del territorio che interessano, a vario livello e con diversa competenza, l'intero Arcipelago. Il Piano, oltre a configurare lo scenario evolutivo del Parco, fornisce infatti orientamenti di tipo ambientale e fruitivo anche per le aree esterne, finalizzati da un lato ad evitare che pressioni del contesto territoriale limitino l'efficacia delle politiche interne al Parco e dall'altro a ricostruire la rete di relazioni ecologiche ed economico-sociali necessarie per garantire l'evoluzione degli ecosistemi e per rendere adeguati gli accessi ed il sistema di fruizione da parte dei visitatori. Ma tali orientamenti dovranno trovare forme di attuazione coerenti nello spazio e nel tempo, nell'ambito delle competenze delle amministrazioni locali ed in particolare della pianificazione ordinaria del territorio: piani urbanistici comunali, piani territoriali e paesistici provinciali e regionali, piani di settore ai diversi livelli. A questo scopo sarà decisiva l'azione dell'Ente parco per promuovere accordi di programma, progetti integrati, programmi di riqualificazione, ecc., congruenti con l'attuazione del Piano del parco. Sono orientate in tale direzione le proposte avanzate di coinvolgimento delle comunità locali nella formazione e gestione del piano del parco, di articolazione delle norme per progetti oltre che per vincoli ed indirizzi e di indicazione di strategie ambientali e socio-economiche per le aree contigue. Più in generale, sarà importante che si realizzi un reale dialogo tra il Piano del parco e tutti gli altri strumenti di pianificazione e programmazione generale e di settore e quindi con i relativi soggetti competenti, attribuendo al Piano del parco un ruolo attivo di proposta e di ricerca di congruenze. Tale approccio viene ritenuto ineludibile, al fine di evitare che la prevalenza giuridica affermata per legge del Piano del Parco su ogni altro strumento di pianificazione non resti un fatto formale o si trasformi in elemento scatenante di conflitti che rischierebbero di inficiare la pianificazione del Parco stesso.

3 LA REALTA' DEL PARCO

3.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CONFINI DEL PARCO

L'Arcipelago Toscano, situato tra la costa toscana e la Corsica, è formato da sette isole principali e da alcuni isolotti minori, per una superficie complessiva di circa 300 km² (Fig.1).



Le isole maggiori sono, procedendo da N verso S: Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri. I più importanti isolotti e scogli sono: Palmaiola e Cerboli, nei pressi dell'Elba in direzione NE; le Formiche di Grosseto, a N del Giglio; lo Scoglio d'Affrica o Formiche di Montecristo, a W di Montecristo; le Formiche di Capraia, di Palmaiola, della Zanca.

L'Arcipelago comprende 249 km di costa, di cui 147 km appartenenti alla sola Elba.



Fig. 1 – Inquadramento geografico dell'arcipelago toscano (<http://www.islepark.it>)

L'Isola d'Elba, la maggiore dell'Arcipelago Toscano, dista dal continente circa 10 km misurati tra Capo Pero (Elba) e lo Scoglio d'Orlando (Promontorio di Piombino); è lunga 27 km (da Punta Nera a Capo Ortano) e larga 18 (Da Capo della Vita a Punta dei Ripalti), con una superficie di 223,5 km².

Gorgona, la più settentrionale delle isole dell'Arcipelago, dista da Livorno 37 km; è lunga 1,5 km, di forma approssimativamente quadrangolare, e copre un'area di 2,2 km². Lo sviluppo costiero supera di poco i 5 km.



Capraia dista circa 65 km da Livorno, 55 dal Promontorio di Piombino e 37 da Gorgona; è lunga 8 km (da Punta della Teglia a Nord a Punta dello Zenobito a Sud), larga 4 (Isola Peraiola-M.Campanile), di forma ellittica, con un'area di 19,3 km² e uno sviluppo perimetrale di circa 30 km.

Pianosa è la più vicina alla costa dell'Elba (14 km in direzione S-SW); di forma approssimativamente triangolare, è lunga 5.8 km e larga 4.6, con un'area di 10,2 km². Lo sviluppo costiero è di 26 km.

Montecristo, la più distante dalla terraferma, sorge a 40 km a Sud dell'Elba e a 63 km ad Ovest del M.Argentario; la sua area è di 10,4 km², con 16 km di costa.

L'Isola del Giglio, la seconda dell'Arcipelago per superficie (21,2 km²), dista 14 km dall'Argentario; di forma ellittica ma con un promontorio nella parte occidentale (Promontorio del Franco), è lunga 8,7 km (Punta di Capel Rosso-Punta del Fenaio) ed ha una larghezza massima di 4 km (Punta di Castellare-Punta di Mezzo Franco). Lo sviluppo costiero è di 28 km.

Giannutri, l'isola più meridionale dell'Arcipelago, si trova 15 km a SE del Giglio e a 12 km dall'Argentario; presenta una forma a quarto di luna ed è lunga da Nord a Sud 2,6 km, con una superficie di 2,6 km². Lo sviluppo costiero è pari a 11 km.

Mentre Pianosa, Montecristo, Gorgona e Giannutri rientrano per tutta la loro estensione nel Parco dell'Arcipelago Toscano e sono quindi da considerarsi aree integralmente protette, le altre isole (Capraia, Elba e Giglio) risultano allo stato attuale solo parzialmente comprese entro i confini del Parco.

Le dimensioni complessive del Parco sono le seguenti:

- ettari a terra: 17.694
- ettari a mare: 61.474

La legge del 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) includeva l'Arcipelago Toscano tra i nuovi parchi nazionali, ma di fatto esso è stato istituito con il DPR del 22 luglio 1996, che ne ha definito i confini e l'Ente Parco per la sua gestione. Il Parco tutela i territori isolani e le zone di mare circostanti Capraia, Montecristo, Giannutri, Gorgona. Con il DM 19 dicembre 1997, si è stabilita la salvaguardia del mare anche intorno a Pianosa.



4 SCENARI E STRATEGIE

4.1 GLI SCENARI TERRITORIALI NEI QUALI SI PROIETTANO LE STRATEGIE DEL PIANO

Come avviene per la maggior parte delle aree protette, le azioni che il Piano può proporre per il Parco dell'Arcipelago sono destinate ad inserirsi in contesti fluidi ed evolutivi, che dipendono da una molteplicità di scelte e di dinamiche scarsamente o per nulla controllabili dall'autorità di gestione del Parco, che agiscono a scale diverse, da quella dell'intero bacino mediterraneo alla scala regionale e locale. Gli esiti di tali scelte e dinamiche e quindi gli effetti che potranno sortire le azioni in progetto sono perciò difficilmente prevedibili e si profilano ricchi di possibili alternative. E' proprio l'incertezza che avvolge i percorsi evolutivi dei contesti interessati dal Piano, la consapevolezza che il futuro del Parco dipende da dinamiche poco prevedibili e da politiche, quali quelle euromediterranee, su cui l'incidenza dei soggetti locali è inevitabilmente bassa, che spinge a costruire degli scenari di riferimento. Più precisamente, degli scenari tendenziali, capaci di evidenziare i principali problemi che potrebbero determinarsi per effetto delle driving forces che agiscono sul campo e delle politiche in qualche misura immaginabili. Scenari dunque a ciascuno dei quali possono essere associati da un lato rischi, minacce ed effetti indesiderabili da fronteggiare, dall'altro opportunità da cogliere: la loro utilità consiste appunto nei suggerimenti che ne possono derivare circa le strategie più adatte a fronteggiare i rischi ed a cogliere le opportunità che potrebbero manifestarsi nel contesto interessato. I principali scenari che merita considerare in questa sede riguardano:

- l'evoluzione del quadro euromediterraneo,
- la modificazione dei sistemi di relazione dell'Arcipelago col continente,
- la definizione dei rapporti tra il Parco e l'Arcipelago,
- le tensioni locali tra le attività antropiche e i processi naturali.

a) L'evoluzione del quadro euromediterraneo.

Molte delle azioni proposte per l'Arcipelago devono confrontarsi con le grandi trasformazioni in corso o prevedibili nel bacino mediterraneo. Sin dal 1975 un Piano d'azione per il Mediterraneo (MAP) è stato concepito per coordinare gli sforzi dei paesi mediterranei per la protezione ambientale e l'eco-sviluppo. I suoi principali obiettivi, come rivisti nel 1995 (MAP II), sono:

- assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali marine e terrestri ed integrare l'ambiente nelle politiche per lo sviluppo economico e sociale e per gli usi del suolo;
- proteggere l'ambiente marino e costiero mediante la prevenzione dell'inquinamento e la riduzione e, per quanto possibile, l'eliminazione dei fattori inquinanti, sia cronici che accidentali;
- proteggere la natura e proteggere e valorizzare i siti e i paesaggi di valore ecologico o culturale;



- rafforzare la solidarietà tra gli Stati costieri del Mediterraneo nella gestione del patrimonio e delle risorse comuni a beneficio delle presenti e future generazioni;
- contribuire a migliorare la qualità della vita.

Come stabilito dai successivi Protocolli, un ruolo di grande rilievo per questi fini deve essere svolto dalle politiche delle aree protette. Nel contempo, diventa sempre più evidente che, nel quadro della globalizzazione, lo sviluppo sostenibile e la protezione efficace del patrimonio naturale e culturale dipendono in larga misura dalle relazioni con l'Europa. Fra l'altro, sono i paesi europei affacciati sul Mediterraneo ad ospitare la quota di gran lunga maggioritaria delle aree protette dei paesi mediterranei. Perciò, il rafforzamento del sistema di aree protette del Mediterraneo non può che essere visto in relazione alle reti ecologiche europee (Econet) ed al sistema di spazi naturali che comincia a delinearsi nelle politiche europee.

Questa osservazione può anche essere rovesciata, nel senso che le politiche nazionali per il sistema delle aree protette e soprattutto per il grande sottosistema costituito dalle isole (ITACA) non possono prescindere dalle prospettive d'azione nel bacino mediterraneo. Ed è anche in queste prospettive che va inquadrato il futuro dell'Arcipelago toscano, per almeno due aspetti rilevanti:

- il ruolo ecologico che l'Arcipelago è chiamato a svolgere in quanto area di connessione tra il sistema peninsulare e quello sardo-corso, ruolo che con tutta evidenza impone una accurata conservazione dei siti e delle risorse su cui si basa;
- il ruolo turistico dell'Arcipelago, nei confronti del rapido e intenso sviluppo turistico dei paesi mediterranei ed in particolare dello sviluppo del turismo nature-based di elevata qualificazione, che sembra suggerire importanti riflessioni sui percorsi di sviluppo da privilegiare.

b) La modificazione dei sistemi di relazioni tra l'Arcipelago e il continente.

Tali relazioni riguardano prima di tutto l'accessibilità, in termini di modalità (aereo, navi, ferrovie d'attestamento ed auto traghetti), di modelli d'esercizio e di località d'accesso. Il rafforzamento, già programmato, dei collegamenti aerei ed una maggior distribuzione degli accessi via mare (oggi concentrati su Portoferraio) soprattutto sui porti di Porto Azzurro, Marciana Marina e Campo, potrebbero consentire l'alleggerimento degli accessi con auto e dei conseguenti impatti ambientali, favorendo forme più pertinenti di fruizione dell'Arcipelago ed in particolare del sistema elbano. Va in questa direzione il Piano d'area per la "portualità elbana" del PTC di Livorno, che offre quindi un quadro di riferimento importante per la molteplicità d'interventi necessari alla riorganizzazione dell'accessibilità all'Arcipelago. Tale riorganizzazione, d'altra parte, è anche la condizione per reimpostare i rapporti funzionali dell'Arcipelago col continente, riducendone per quanto possibile la dipendenza funzionale, in termini di accessibilità e fruibilità dei servizi e dei presidi civili, e



favorendone la possibilità di sviluppi economici e sociali endogeni e relativamente autonomi, che valorizzino le specificità delle sue risorse.

c) La definizione dei rapporti tra il Parco e l'Arcipelago.

Il ruolo e l'immagine stessa del Parco sono strettamente legati all'idea dell'Arcipelago", cioè di un sistema articolato di isole e di bracci di mare, ecologicamente e paesisticamente coeso ed unitario. E' con questo sistema – e non con un insieme slegato di siti e di risorse – che la gestione del Parco deve confrontarsi, indipendentemente dal fatto che il suo perimetro istituzionale ne copra soltanto una parte più o meno cospicua. E' in questo "contesto" che si definisce inevitabilmente – in positivo o in negativo – il ruolo del Parco. Può così delinearsi uno scenario di "chiusura", nella misura in cui prevalgano le tendenze ad una difesa rigida ed esclusiva delle aree e delle risorse di maggior interesse naturalistico o patrimoniale. Oppure uno scenario di "integrazione", nella misura in cui si affermi la tendenza ad una valorizzazione complessiva del suddetto contesto, con azioni ed interventi che abbraccino congiuntamente l'intero Arcipelago. Nel primo scenario, che sembra propiziato dalla carenza di spinte innovative e dalle tendenze alla specializzazione nella fruizione del territorio, la forbice tra aree protette ed aree esterne è destinata ad allargarsi e la conflittualità attorno ai confini ad accentuarsi: le aree protette tenderanno a ridursi a quelle meno interessate da valori e pressioni antropiche, socioeconomiche e culturali (tra cui quelle della caccia) e ad "insularizzarsi" (isole all'interno di isole), mentre sarà assai difficile mantenere la leggibilità dell'Arcipelago come un grande "unicum" naturale-culturale. Nel secondo scenario – che richiede una maggior propensione cooperativa da parte dei diversi soggetti interessati, in primo luogo gli Enti locali - sembra al contrario possibile attivare una interdipendenza dinamica e vitale tra Parco e contesto, che valorizzi le specificità complementari delle diverse aree, interne od esterne al perimetro, aprendo in particolare la strada a forme differenziate di turismo, meno concentrate nel tempo e nello spazio e consolidando, anche a livello internazionale, l'immagine dell'Arcipelago. Si tratta dunque di due scenari profondamente alternativi, che condizionano diversamente sia le strategie di gestione e valorizzazione del Parco che le stesse scelte relative ai confini ed alla zonazione del Parco stesso: è infatti evidente che nello scenario dell'integrazione il Parco (o quanto meno le aree contigue riconosciute ai sensi dell'art. 32 L. 394/91) potrebbe allargarsi a comprendere anche aree di minor interesse naturalistico ma molto importanti per il valore culturale o per la promozione di forme innovative di fruizione, mentre la disciplina dovrebbe articolarsi maggiormente in funzione delle diverse attitudini e caratteristiche delle diverse aree. Lo scenario dell'integrazione è quindi certamente più impegnativo per tutte le istituzioni coinvolte e gli operatori interessati. L'iniziativa volta a definire un Piano Strategico per l'Elba potrebbe comunque andare in questa direzione.



d) Le tensioni tra attività antropiche e processi naturali.

A livello locale, in molte aree del Parco, si avvertono tensioni che riflettono un cambiamento epocale nel rapporto tradizionale tra le attività antropiche ed i processi naturali. Un cambiamento che trova riscontro in gran parte degli spazi seminaturali italiani ed europei ma che presenta nell'Arcipelago tratti caratteristici.

Gli aspetti più vistosi sono costituiti dai processi d'abbandono agro-pastorale e forestale, che da un lato sovvertono gli antichi equilibri ecosistemici, tendono a ridurre la diversità paesistica e biologica costruitasi nell'arco di secoli o millenni, interrompono le cure manutentive del passato; dall'altro aprono inedite opportunità di conservazione del patrimonio naturale ed anche, in determinate situazioni, di vera e propria rinaturalizzazione. In non pochi casi, questa tendenza di fondo profila esiti incerti, che possono solo parzialmente essere determinati con le strategie di gestione, data la pluralità dei fattori economici, sociali e culturali coinvolti. D'altra parte, proprio la secolare rielaborazione antropica che ha modellato i paesaggi e gli ecosistemi dell'Arcipelago impedisce di abbandonare l'evoluzione in corso alle tendenze spontanee e richiede cure ed interventi gestionali che non possono evitare di misurarsi con tali fattori, vuoi "resistendo" al cambiamento quando siano in gioco valori paesistici od ecologici cui non si intende rinunciare, vuoi assecondandolo quando si ritenga che esso possa produrre nuovi più desiderabili valori. Problematiche non dissimili, ma molto più specifiche e circoscritte, nascono dagli imponenti processi di dismissione che hanno interessato dapprima le aree e le attività minerarie e poi anche i presidi carcerari. In entrambi i casi si sono aperti scenari importanti di transizione dalle primitive utilizzazioni a nuove forme d'uso e di fruizione, che possono assumere un rilievo strategico nelle politiche di gestione del Parco e più in generale dell'Arcipelago (un rilievo ovviamente tanto maggiore quanto più si rafforzi lo scenario dell'"integrazione" sopra descritto). Scenari che, ancora una volta, dipendono crucialmente da scelte e decisioni largamente indipendenti dalle volontà dell'Autorità del Parco. E' importante notare che le tensioni connesse ai suddetti processi d'abbandono e di dismissione pongono in primo piano il tema del paesaggio, come tema in cui tutti i valori da tutelare o potenziare si integrano e riassumono, nei termini autorevolmente definiti dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

4.2 LE PRINCIPALI STRATEGIE DEL PIANO

Gli scenari sopra evocati costituiscono gli sfondi o i contesti nei quali si possono collocare le strategie che il Piano propone per il Parco e più in generale per l'Arcipelago. Vale dire, i "corsi d'azioni" atti a perseguire gli obiettivi assunti, mediante insiemi coordinati di misure di regolazione, consistenti in vincoli e limitazioni ma anche in incentivi ed interventi attivi, attuabili sia dall'Ente Parco che dagli altri soggetti istituzionali e dagli attori locali a vario titolo coinvolti nella gestione dell'Arcipelago. La complessità degli scenari di cambiamento evocati e la stessa "parzialità" del Parco



rispetto all'Arcipelago lasciano facilmente intendere come tali strategie, lungi dal potersi ridurre ad "orientamenti di governo" per l'Autorità del Parco, debbano svolgere una funzione assai più complessa di orientamento ed influenza nei confronti delle scelte e delle decisioni che competono alla pluralità dei soggetti interessati, misurandosi con problemi di "governance" e di "stewardship", che trovano nel primato normativo accordato dalla legge al Piano del Parco solo parziale e del tutto inadeguata soluzione. Secondo un orientamento politico-culturale che si è ormai affermato nella gestione delle aree protette a livello europeo ed internazionale, tali indirizzi strategici trovano quindi espressione in obiettivi, propositi, "visioni" ed idee progettuali, che dovranno raccogliere – nel dialogo interistituzionale e nelle forme di partecipazione sociale previste dalla legge e dai programmi di lavoro – la necessaria legittimazione e condivisione. Ciò è tanto più necessario in quanto le strategie indicate costituiscono un sistema tendenzialmente unitario e coerente, che lega trasversalmente le azioni di protezione a quelle di promozione (nel tentativo di bilanciare opportunamente le esigenze di tutela con quelle di sviluppo e di assicurare un'equa distribuzione dei costi e dei benefici), gli interessi locali con quelli più generali, gli effetti di breve termine con quelli di lungo periodo.

E' in questa direzione che si può tentare di delineare il quadro strategico che segue. Le principali strategie possono essere raccolte in tre sottoinsiemi, fra loro interconnessi:

- quelle volte prioritariamente alla gestione delle risorse,
- quelle volte prioritariamente alla pubblica fruizione,
- quelle volte prioritariamente alle attività di servizio per il Parco.

A. Gestione delle risorse volta alla conservazione efficace del patrimonio naturale-culturale, della ricchezza, della diversità e della fruibilità dei paesaggi e delle risorse, al miglioramento del ruolo dell'Arcipelago nel contesto euromediterraneo e regionale, al consolidamento della funzionalità ecosistemica e della resilienza nei confronti dei cambiamenti in atto, al rafforzamento dell'immagine e del prestigio internazionale dell'Arcipelago. Mediante, in particolare:

A1. Conservazione, tutela e valorizzazione della diversità paesistica, con particolare riguardo per gli aspetti strutturali, per i caratteri identitari dei luoghi e per i loro rapporti con le culture locali e con le attività economiche tradizionali, nel quadro di un'applicazione organica della Convenzione Europea del Paesaggio, concertata con le altre istituzioni interessate.

A2. Difesa della biodiversità e miglioramento della funzionalità ecosistemica e dei bilanci ambientali, con azioni volte da un lato al recupero ed al restauro ambientale, alla riqualificazione delle aree degradate, alla riduzione dei fenomeni d'inquinamento, al risparmio energetico ed all'uso delle fonti



rinnovabili; dall'altro, al contenimento ed alla prevenzione di interventi, usi ed attività tali da comportare sprechi o distruzioni del suolo e delle risorse primarie, impatti e interferenze inaccettabili sui processi naturali terrestri e marini, da pregiudicare o mutilare la permeabilità e continuità ambientale, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti umidi, dunali e retrodunali.

A3. Difesa del suolo e gestione integrata delle acque, considerando congiuntamente gli ambienti marini e terrestri, con misure ed interventi atti a prevenire e mitigare i rischi di dissesti, frane ed erosioni costiere, a prevenire e contenere i rischi alluvionali migliorando nel contempo la funzionalità ecologica delle fasce fluviali, a ridurre i prelievi ed il cattivo uso delle risorse idriche (con misure anche sul versante della domanda), a razionalizzare il trattamento dei reflui.

A4. Gestione faunistica e tutela degli habitat al fine di mantenere una struttura equilibrata dei maggiori sistemi ecologici terrestri e marini. Il mantenimento di popolazioni animali introdotte dovrà essere strettamente collegato alle capacità di sostentamento degli habitat e alla loro possibilità di recupero naturale o restauro artificiale; la gestione faunistica e della pesca dovranno essere mantenute nell'ambito della piena compatibilità con gli scopi della conservazione ambientale attraverso piani di gestione (contenimento e sviluppo) realizzati in sintonia con la gestione delle aree esterne al Parco.

A5. Regolazione della pesca, con misure diversificate ed adeguatamente monitorate, atte da un lato a garantire la sopravvivenza e la modernizzazione delle attività tradizionali e del relativo tessuto economico-sociale, dall'altro ad evitare impoverimenti o estinzioni delle risorse ittiche e degrado o distruzione degli ambienti marini.

A6. Riqualficazione delle attività agro-pastorali e forestali, con misure ed incentivi atti ad incoraggiarne la permanenza, anche con la diffusione di pratiche innovative ecologicamente orientate e con incentivi alla nuova imprenditorialità (in particolare nel settore viticolo), ove necessitino cure manutentive per la conservazione paesistica, la difesa della biodiversità e delle matrici ambientali, o della stabilità dei versanti, e a regolarne l'esercizio ovunque si profilino interferenze con le esigenze di gestione della fauna selvatica e degli habitat d'interesse ecologico.

A7. Conservazione del patrimonio insediativo, storico e culturale, con interventi diversificati di manutenzione, recupero e restauro sui sistemi ed elementi di prioritario interesse per la gestione del Parco (quali le case reali, le strutture penitenziarie dismesse, i siti e gli impianti minerari non più utilizzati) e con misure di disciplina concertata principalmente affidata agli strumenti urbanistici locali.



B. Promozione ed orientamento della fruizione sociale, ricreativa, turistica, culturale, educativa e scientifica del Parco in forme sostenibili, tali, da un lato, da offrire prospettive di sviluppo endogeno, economico e sociale, per le comunità locali, e da stimolare e sostenere, dall'altro, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dei paesaggi e delle risorse naturali e culturali. Mediante, in particolare:

B1. Miglioramento della funzionalità del sistema insediativo ed infrastrutturale per gli abitanti e per i visitatori, con la riorganizzazione ed il potenziamento dell'accessibilità aerea e marittima all'Arcipelago, la riduzione del traffico veicolare privato (anche mediante l'adozione di trasporti collettivi interni innovativi, il contenimento e la razionalizzazione degli sviluppi insediativi in modo da ridurre gli impatti sui sistemi ambientali e paesistici, la riqualificazione degli insediamenti esistenti, il rafforzamento della coesione sociale e funzionale tra le isole (anche mediante connessioni più efficaci di trasporto pubblico), il potenziamento e la qualificazione dell'offerta ricettiva orientata alla destagionalizzazione ed alla diversificazione delle mete e delle forme "soffici" di fruizione turistica e ricreativa.

B2. Valorizzazione del patrimonio culturale e dei caratteri identitari, con programmi concertati di rifunzionalizzazione per attività turistiche, fruibili, educative e culturali dei beni dismessi e dei complessi non utilizzati o sottoutilizzati, realizzazione di reti di percorsi a diversa modalità di percorrenza (piedi, bici, cavallo, nautica) che favoriscano l'accesso ai beni e la fruibilità paesistica, programmi di sostegno per le attività agricole che consentano il mantenimento dei caratteri strutturali del paesaggio isolano, programmi di intervento integrato per il miglioramento dell'agibilità, della riconoscibilità e leggibilità dei centri storici.

B3. Sviluppo della comunicazione sociale atta ad orientare e qualificare la fruizione del Parco e delle sue risorse, con la realizzazione di un organico sistema "interpretativo" (basato sui Centri visita, Foresterie e centri di ricerca, strutture didattiche e punti informativi), il consolidamento dell'immagine e della visibilità del Parco a livello internazionale, la promozione di forme diversificate di offerta turistica "verde", l'adozione di misure dissuasive nelle situazioni critiche di frequentazione turistica ad alto impatto, il coordinamento e la formazione degli operatori turistici, la realizzazione di programmi didattici ed educativi.

C. Rafforzamento ed arricchimento delle attività di servizio al Parco, al duplice scopo di migliorarne gli apparati e gli strumenti di gestione e di favorire e facilitare il coordinamento e la cooperazione con la pianificazione e la gestione del contesto locale, provinciale e regionale. Mediante, in particolare:



C1. La realizzazione ed il progressivo arricchimento del sistema informativo, coordinato con quelli regionali, provinciali e locali, la messa in rete delle unità operative dislocate nei Comuni, la realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di monitoraggio, anche mediante apposite convenzioni con Università, CNR e Centri di ricerca, la formazione degli operatori anche mediante scambi e gemellaggi a livello internazionale.

C2. L'organizzazione delle attività di sorveglianza e di monitoraggio del Parco stesso: è infatti evidente che nello scenario dell'integrazione il Parco (o quanto meno le aree contigue riconosciute ai sensi dell'art 32 L. 394/1991) potrebbe allargarsi a comprendere anche aree di minor interesse naturalistico ma molto importanti per il valore culturale o per la promozione di forme innovative di fruizione, mentre la disciplina dovrebbe articolarsi maggiormente in funzione delle diverse attitudini e caratteristiche delle diverse aree.

5 ZONAZIONE

5.1 IL PERIMETRO E LE AREE CONTIGUE

L'intreccio delle relazioni ambientali, funzionali, storico-culturali e paesistiche tra Parco e aree esterne, nonché l'estrema diffusione dei beni di valore ambientale sull'intero territorio, suggerirebbero l'inclusione di tutte le aree terrestri e della fascia costiera all'interno del perimetro Parco. Come messo in evidenza nell'introduzione le aree contigue dovrebbero infatti coprire tutte le aree terrestri dell'Arcipelago non comprese nel Parco, mentre per la parte a mare, si dovrebbe prevedere un opportuno anello di "aree-cuscinetto" in conformità al Protocollo di Ginevra, subordinandone l'efficacia alla loro istituzione da parte della Regione d'intesa con l'Ente Parco. Ciò consentirebbe di considerare strategiche quelle relazioni funzionali ed economiche che legano l'arcipelago al continente e al mediterraneo su un'area assai più vasta. In primo luogo, l'accessibilità dai porti continentali, che può implicare un coordinamento con gli enti preposti alla programmazione dei servizi di trasporto pubblico via mare e alla gestione delle strutture portuali costiere, ed in secondo luogo, non meno importante, il ruolo che l'arcipelago svolge in termini turistici ed ambientali nell'area del Mediterraneo, che può implicare la cooperazione a scala non solo regionale (campagne informative, approvvigionamento idrico, agricoltura, gestione della fauna), ma anche nazionale (Progetto ITACA), o internazionale (Mediterranean Action Plan, MAP), per quanto riguarda lo sviluppo di politiche di sostenibilità legate al mare. In questo senso la messa in atto di un sistema di collaborazione e partecipazione in una area vasta non è una opzione facoltativa per l'Ente Parco ma risponde ad un'esigenza essenziale per poter assolvere efficacemente al suo compito istituzionale, qualsiasi configurazione di area contigua venga proposta.



E' importante rilevare che le modifiche ipotizzate nell'attuale situazione giuridico-istituzionale risponderrebbero anche all'esigenza di assicurare una gestione unitaria ai diversi Siti di Importanza Comunitaria presenti nel Parco. Questa esigenza è implicitamente imposta dalla stessa normativa europea e dalla realizzazione comunitaria della Rete Natura 2000. Si pensi alla prevista realizzazione dei piani di gestione di SIC e ZPS, all'accesso ai finanziamenti Life e più in generale a tutti i Fondi Strutturali. Il Parco può diventare il partner essenziale della Regione e dei Comuni nella gestione dei SIC a patto che questi siano tutti inclusi nel suo territorio. Inoltre, è evidente che gli obiettivi primari, di integrità paesistica e di continuità ambientale su un territorio di ridotte dimensioni e a forte integrazione interna, verrebbero conseguiti con estrema difficoltà nella gestione del Parco se permanesse una perimetrazione frammentata e frastagliata come definita in particolare sull'isola d'Elba e del Giglio. Allo stesso scopo emerge in modo evidente la necessità di ricercare una maggior compattezza delle aree da gestire, per perseguire gli obiettivi di integrazione diffusa tra politiche di conservazione delle risorse naturali e politiche di valorizzazione delle economie locali, anche attraverso una buona permeabilità della fruizione turistica sia via mare che via terra, e una riqualificazione del paesaggio tale da recuperare l'integrazione storica tra aree costiere e entroterra.

Per quanto riguarda le aree marine le attuali perimetrazioni proteggono i perimetri degli ambiti marini di elevato valore naturalistico-ambientale tutelano quelle aree di particolare interesse naturalistico (Montecristo, Gorgona, Pianosa, Capraia e Giannutri), con biocenosi marine o specie di particolare valore, come evidenziato nelle analisi scientifiche sull'ambiente marino. Vengono protette, infatti, le più importanti praterie di Posidonia presenti intorno le isole dell'Arcipelago, le biocenosi di fondo duro e mobile più caratteristiche e rappresentative, le aree di reclutamento di specie ittiche anche di interesse commerciale, i fondi mobili del largo, le specie più caratteristiche, rare o protette.

Nel caso del Parco dell'Arcipelago Toscano, la gestione corretta delle aree contigue è questione di sopravvivenza stessa del Parco. Infatti non è pensabile che il Parco possa adempiere alle sue funzioni istituzionali, nemmeno quelle di base, senza una strettissima cooperazione e integrazione con quanto viene programmato e realizzato nelle aree contigue, dove maggiormente sono collocate le risorse utilizzabili nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile dell'intero sistema isolano. D'altra parte la maggior parte delle azioni strategiche di interesse diretto del parco è percorribile solo rafforzando il legame tra l'utilizzo delle risorse interne al parco e quelle esterne. Non vi è dubbio che, nonostante sul piano formale il Parco non possa operare direttamente con strumenti normativi in queste aree, si debba cercare con ogni mezzo tutte le occasioni per stringere rapporti di collaborazione e coordinamento con tutte le figure istituzionali competenti. In questa prospettiva, il Parco è facilitato dal fatto che le sue aree contigue appartengono alle stesse amministrazioni comunali con cui il Parco collabora per le aree interne al Parco.



5.2 I CRITERI DI ZONAZIONE

La zonazione del Parco è stata realizzata sulla base di diversi criteri, attraverso il loro confronto ed integrazione. Si tratta di criteri bio-ecologici, storici e socio economici e la loro guida è stata utile nella ricerca di un assetto definitivo. Infatti i risultati dei vari studi specialistici e le esigenze specifiche di ogni settore svincolato dal contesto globale hanno a volte portato a richieste tra loro contrastanti che dovevano poi trovare un assestamento attraverso una operazione di compromesso guidata da criteri oggettivi.

I criteri essenziali sono stati:

- a. aspetti bio-ecologici e valenza naturalistica delle aree interne del Parco. Si fa riferimento agli studi di settore, alla identificazione delle emergenze naturalistiche e geologiche, e agli studi sul territorio e il paesaggio che hanno identificato le principali caratteristiche nonché indicato i fenomeni di dinamismo in atto;
- b. presenza di Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale preesistenti all'interno dei confini del Parco;
- c. compatibilità delle attività antropiche con gli obiettivi della conservazione, sia con riferimento al dettato della Legge 394/91 che alle caratteristiche proprie del Parco dell'Arcipelago Toscano;
- d. grado e qualità della presenza di attività antropiche all'interno del Parco, soprattutto di nuclei abitati e relazione con le previsioni degli Strumenti Urbanistici Locali;
- e. grado e qualità della fruizione turistica nelle aree interne ed esterne al Parco;
- f. aspettative sociali espresse dagli Enti locali e programmazione di gestione in atto da parte dell'Ente Parco;
- g. facilità di individuazione e rispetto dei confini.

L'approccio generale perseguito è quello di mantenere il territorio del Parco il più integrato ed unitario possibile, per evitare frammentazioni che possano indebolire le azioni di protezione e controllo. Pertanto viene privilegiata la identificazione di zone a regime di tutela differenziato e progressivamente meno rigido, demandando al Regolamento la calibratura fine delle attività permesse.

La situazione attuale definisce un parco con aree quasi totalmente indirizzate alla gestione naturale (89% di riserve) con aree agricole e di promozione assolutamente residuali.



6 LA VARIANTE DI PIANO - LA NUOVA ZONAZIONE A MARE DELL'ISOLA DI CAPRAIA

6.1 EMERGENZE BIOLOGICHE E NATURALISTICHE DELL'ISOLA DI CAPRAIA

Capraia ha una superficie di 19,3 km² ed è per estensione la terza isola dell'arcipelago. E' fra le realtà insulari più isolate, essendo situata a 54 km dalla costa continentale ad Est, mentre la Corsica dista circa 31 km ad Ovest. La popolazione, di circa 300 abitanti, è concentrata nei due nuclei abitati che insistono presso la più vasta insenatura dell'isola. Il relativo isolamento ha fatto di Capraia una delle isole meglio preservate del Mediterraneo sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico. L'isola di Capraia fa parte dei SIC (Siti di Interesse comunitario, Rete Natura 2000 – direttiva 92/43/CEE "Habitat" - vedi elenco aggiornato SIC, Decisione della Commissione Europea 2013/739/UE) e si trova all'interno del Santuario Internazionale per la tutela dei mammiferi Pelagos, annoverato nella Lista ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, Allegato I del Protocollo SPA/BD). Alcuni degli habitat di interesse per la conservazione elencati da nella direttiva "Habitat" e nel Protocollo SPA/BD sono ben rappresentati lungo le coste dell'isola.

I fondi rocciosi (Rete Natura 2000 codice 1170) costituiscono una frazione importante degli habitat di Capraia, estendendosi per 253.17 ha (dati Rete NATURA 2000). Da 0 a 10 m di profondità i fondi duri intertidali e subtidali sono dominati da rigogliosi letti formati dalle alghe brune del genere *Cystoseira*. Ai livelli di battigia compresi tra 0 e -0.5 m rispetto al livello medio di bassa marea, *C. amentacea* forma estese cinture che si alternano a tratti occupati da alghe filamentose, alghe corallinacee incrostanti e roccia apparentemente nuda. Le cinture a *C. amentacea* rappresentano sistemi altamente produttivi caratterizzati da una elevata biodiversità. *C. amentacea* viene definita alga "canopy forming" per la struttura tridimensionale generata dalle sue fronde al di sotto delle quali si trova un ricco sottostrato costituito da numerose specie di invertebrati (tra cui ascidie, briozoi, idrozoi, anemoni, balani e spugne) e altre alghe.

Nel piano subtidale altre specie di *Cystoseira* (ad esempio *C. brachicarpa*) svolgono funzioni simili a *C. amentacea* nel mantenimento della biodiversità. Recenti studi hanno enfatizzato l'importanza dei letti a *Cystoseira* come aree di nursery per piccoli pesci di interesse commerciale, come labridi e sparidi (Cheminee et al. 2013). Questi popolamenti sono anche il rifugio e la fonte di cibo per i ricci *Paracentrotus lividus* e *Arbacia lixula* che con la loro azione di pascolo mantengono ampie 'isole' di roccia colonizzata da specie che sono poco rappresentate nel sottostrato di *Cystoseira* quali alcune specie di spugne e di balani. Ne risulta quindi uno scenario anch'esso tipico di aree marine poco antropizzate, costituito da un mosaico di letti a *Cystoseira* intervallati da aree di pascolo dei ricci che contribuiscono al mantenimento della biodiversità.



Al pari di altri sistemi costieri, i popolamenti a *Cystoseira* sono soggetti principalmente agli impatti indotti dall'insediamento umano e dall'urbanizzazione costiera, nonché dai cambiamenti climatici che hanno portato a una consistente riduzione della loro estensione nelle aree costiere più antropizzate. Tra le principali pressioni riconducibili ad attività umana risultano in ordine di importanza:

1. Erosione del litorale
2. Dragaggio
3. Edificazione di porti e infrastrutture
4. Fenomeni di eutrofizzazione
5. Specie aliene, in particolare *Caulerpa racemosa*.

Al contrario, risultati di studi condotti dall'Università di Pisa in collaborazione con l'Ente Parco hanno evidenziato che le coste di Capraia presentano ancora popolamenti ben preservati con coperture percentuali medie di *Cystoseira* molto elevate. Le specie del genere *Cystoseira* (eccetto *C. brachicarpa*) sono elencate nella "Lista delle specie in pericolo o minacciate" (allegato II del Protocollo SPA/BD). La tutela dei popolamenti presenti sull'isola risulta quindi di fondamentale importanza.

Le coste rocciose di Capraia ospitano una delle popolazioni relitte della patella gigante *Patella ferruginea*. Questa specie è progressivamente scomparsa da numerose aree del Mediterraneo e, ad oggi, è relegata nei settori occidentali della costa Nord-Africana, in alcuni siti nel Sud della Spagna, in Corsica e in Sardegna (Guerra-García et al. 2004). Il declino della specie, che è stato ulteriormente accelerato del progressivo deterioramento e urbanizzazione delle coste, continua ad un tasso allarmante e molte delle popolazioni sopra elencate sono sul punto di scomparire. *Patella ferruginea* è pertanto stata nell'allegato IV della Direttiva Habitat e nella "Lista delle specie in pericolo o minacciate" (allegato II del Protocollo SPA/BD).

Sebbene non annoverate tra le specie in pericolo o minacciate, le coste rocciose di Capraia presentano elevate densità di *Stramonita haemastoma* (garagolo) e di *Eriphia verrucosa* (granchio peloso), che qui possono raggiungere ragguardevoli dimensioni, mentre altrove tali popolazioni risultano in declino.

A una profondità compresa tra 20 e 40 m i fondi rocciosi sono dominati dalle concrezioni biogeniche che costituiscono il pre-coralligeno e il coralligeno. Questi habitat rappresentano un importante hotspot di diversità specifica per il bacino Mediterraneo, secondi solo alle praterie di *P. oceanica* (Boudouresque 2004). Gli habitat a coralligeno sono il risultato dell'attività di organismi biocostruttori e di processi erosivi sia fisici che biologici, che determinano la formazione di complesse concrezioni tridimensionali. Fattori abiotici, come l'incidenza della radiazione solare, i movimenti dell'acqua e il tasso di sedimentazione, possono variare notevolmente anche a piccole scale spaziali. L'elevata



eterogeneità ambientale crea pertanto le condizioni per la coesistenza di popolamenti molto diversificati in un spazio ridotto, i quali supportano una elevata biodiversità. Popolamenti algali dominano in genere le superfici orizzontali, anche se la loro abbondanza decresce al diminuire della radiazione luminosa. Le specie principali che caratterizzano questi ambienti sono *Halimeda tuna*, *Peyssonnelia* spp., *Mesophyllum* spp., *Lithophyllum* spp. e alghe corallinee incrostanti. I popolamenti animali variano in relazione all'intensità delle correnti e al tasso di sedimentazione. Le acque di Capraia, generalmente oligotrofiche, ospitano ricche comunità di poriferi, briozoi e ascidie. Le principali minacce che insistono sugli habitat a coralligeno coincidono con quelle elencate nel Programma strategico per la Conservazione della Diversità Biologica (Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity - SAP BIO). In ordine di importanza sono:

1. Pesca a strascico: gli effetti di questa pratica riguardano principalmente la morte o il danneggiamento degli organismi costruttori, il prelievo di specie di interesse commerciale e la morte degli organismi sospensivori a causa dell'incremento della torbidità causato dal sedimento ri-sospeso al passaggio delle reti.
2. Pesca artigianale e ricreazionale, scarsamente regolamentate, i cui effetti derivano dal prelievo di specie di interesse commerciale (pesci e crostacei).
3. Ancoraggio: ancore e catene danneggiano e/o rimuovono gli organismi sessili.
4. Specie invasive: gli effetti delle specie introdotte sui popolamenti del coralligeno sono ancora poco noti, tuttavia, in numerose aree, la presenza di *Caulerpa racemosa* a livello dei popolamenti più superficiali desta preoccupazione.
5. Riscaldamento globale: periodici incrementi delle temperature sembrano innescare episodi di mortalità su larga scala tra gli organismi sospensivori del coralligeno (Cerrano et al. 2000). Pertanto, gli incrementi nei valori medi di temperatura previsti alla luce dei cambiamenti climatici in corso potrebbero determinare il collasso delle popolazioni di gorgonie e spugne situate al di sopra della profondità a cui generalmente si assesta il termoclino estivo.
6. Scarico di acque reflue/ eutroficazione.
7. Acquacoltura.
8. Urbanizzazione della costa.
9. Attività ricreative (es. subacquea).
10. Mucillagine e aggregati di alghe filamentose: probabilmente stimolati da fenomeni di eutroficazione, periodiche proliferazioni di mucillagini e alghe filamentose possono causare severi impatti agli organismi eretti e sospensivori.

Nonostante al momento gli habitat a coralligeno non siano tutelati formalmente, nei paesi europei, il Regolamento (CE) 1967/2006 della Commissione del 21 Dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, all'articolo



4.2 attesta che "E' vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl" e all' articolo 4.4 che tale divieto "si applica [...] a tutte le zone Natura 2000, a tutte le zone particolarmente protette e a tutte le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della Decisione 1999/800/CE".

Di particolare rilevanza per la loro estensione e stato di conservazione, sono anche le praterie della fanerogama marina *Posidonia oceanica* (Rete Natura 2000 codice 1120) che si estendono sui fondali attorno a tutta l'isola coprendo una superficie pari a 842.01 ha (dati Rete Natura 2000) e che rappresentano l'habitat di elezione per numerose specie vegetali ed animali, sia di interesse commerciale che protezionistico. *P. oceanica* è una pianta vascolare organizzata in radici, fusto e foglie che presenta riproduzione sessuata tramite produzione di fiori e frutti. Strettamente marina, non sopporta salinità inferiori al 33‰, è endemica del Mediterraneo, mentre le altre 8 specie congeneri si trovano in Australia. Le foglie nastriformi che possono superare il metro di lunghezza con una larghezza intorno ai 10 mm, sono raccolte in fasci di 5-8 foglie attaccate ad un fusto legnoso (rizoma), più o meno immerso nel sedimento e con accrescimento orizzontale e/o verticale. Lo spesso intreccio tra rizomi e sedimenti costituisce una formazione peculiare chiamata "matte", che si può estendere in verticale per alcuni metri: la stima recente di questo accrescimento indica 34-86 cm in un secolo. Le foglie, dopo una vita tra i 5 e gli 11 mesi, si distaccano e vengono sparse sui fondali fino ad una notevole profondità, contribuendo alla disponibilità di detrito per l'alimentazione di molti esseri viventi, oppure vengono spiaggiate, talora costituendo le cosiddette "banquette", cioè ammassi di foglie morte. Le praterie di *Posidonia oceanica* rappresentano uno degli habitat più importanti degli ambienti subtidali del Mediterraneo sia a livello biologico sia per il ruolo ecologico e le attività economiche ad esso collegate. Le praterie sono tra gli ecosistemi a più alta produttività primaria, stimata tra i 130 e i 1300 gr peso secco per mq e contribuiscono in maniera consistente all'ossigenazione delle acque, producendo in media 14 l/mq al giorno. All'interno della prateria, la molteplicità di microhabitat e la disponibilità di risorse si traducono in una comunità vegetale ed animale associata molto ricca e caratterizzata da una elevata biodiversità. La estesa superficie fogliare rappresenta un ottimo substrato per l'insediamento di organismi vegetali ed animali epifiti, che a loro volta contribuiscono ad aumentare la produttività del sistema. Lo strato dei rizomi e della matte ospita anch'esso una elevata concentrazione di organismi, tra cui il bivalve *Pinna nobilis*. Numerose sono infine le specie animali che vivono nella colonna d'acqua al di sopra della prateria e tra le foglie. In particolare, le praterie di *P. oceanica* costituiscono le aree di nursery per numerose specie di interesse commerciale (pesci, cefalopodi e crostacei). Tramite la formazione della matte e lo sviluppo di un efficace apparato radicale e stolonifero, le praterie contribuiscono a stabilizzare e consolidare il fondale. Il denso manto fogliare, ma soprattutto le foglie morte che periodicamente si depositano lungo la costa costituendo le banquettes, riducono l'idrodinamismo e smorzano il moto ondoso a riva, proteggendo così il litorale dai fenomeni erosivi.



Le praterie di *P. oceanica* sono state identificate di interesse dal punto di vista della conservazione per il Mar Mediterraneo (Allegato I, direttiva 92/43/CEE "Habitat"). La loro estensione si sta riducendo in gran parte del bacino a causa di:

1. Inquinamento e urbanizzazione costiera: la progressiva eutrofizzazione delle acque costiere unita agli elevati tassi di sedimentazione causati dal progressivo sviluppo delle attività antropiche sulla costa ha significativamente impattato le praterie di *P. oceanica* contribuendo alla loro regressione.
2. Ancoraggio: catene e ancore, causano l'eradicazione della piante nonché il danneggiamento della matte e del manto fogliare.
3. Pesca a strascico: analogamente all'ancoraggio, la pesca a strascico causa l'eradicazione della pianta e il danneggiamento della matte. Studi sperimentali sugli effetti della pesca a strascico in aree disturbate a non hanno evidenziato che una rete di medie dimensioni è in grado di eradicare una media di 99200 e 363300 fasci all'ora, rispettivamente (UNEP – MAP – RAC/SPA, 2010). La risospensione del sedimento causata dal passaggio delle reti è un ulteriore fonte di stress per la pianta.
4. Deposizione di condutture e cavi sottomarini sottomarini.
5. Competizione con specie invasive: *Caulerpa racemosa*.
6. Pascolo eccessivo: la pesca indiscriminata di pesci predatori di ricci, principalmente saraghi, ha come effetto indiretto un aumento del pascolo da parte del riccio *Paracentrotus lividus* su *P. oceanica*.

La tutela delle praterie di *P. oceanica* è di fondamentale importanza poiché essa rientra nella "Lista delle specie in pericolo o minacciate" (allegato II del Protocollo SPA/BD) e nell'allegato IV della Direttiva Habitat. *P. oceanica* è anche annoverata sulla IUCN Red List of Threatened Species (<http://www.iucnredlist.org/>) tra le specie "of least concern", ma le cui popolazioni sono in declino. La salvaguardia delle praterie di *P. oceanica* permette anche la tutela di un'altra specie elencata nella "Lista delle specie in pericolo o minacciate" (allegato II del Protocollo SPA/BD) e nell'allegato IV della Direttiva Habitat: il mollusco *Pinna nobilis*, la cui popolazioni mediterranee hanno subito forti declini a causa del prelievo indiscriminato. L'elevata disponibilità di habitat diversificati, complessi e tridimensionali costituisce il presupposto per un' elevata diversità specifica anche a livello dei popolamenti ittici costieri.

La cintura a *Cystoseira*, che risente di occasionali emersioni, è caratterizzata dalla presenza di poche specie ittiche, tra le quali si possono annoverare quelle appartenenti alle famiglie di blennidi, clinidi e tripterigidi; nella colonna d'acqua antistante ai fondi ad alghe fotofile, invece, sono presenti specie ittiche appartenenti a tutte le categorie trofiche, sia stadi giovanili che adulti. Le specie di *Labridi*, *Labrus viridis*, *Symphodus tinca*, *Coris julis* e *Thalassoma pavo* sono le più cospicue. Molto comuni



sono anche i serranidi, come *Serranus scriba* e *S. cabrilla*, e diversi sparidi, come i saraghi (*Diplodus sargus*, *D. vulgaris*, *D. puntazzo*), le occhiate (*Oblada melanura*) e le salpe (*Sarpa salpa*).

Pesci caratteristici di ambienti scarsamente illuminati come grotte e coralligeno sono cernie brune (*Epinephelus marginatus*) e grossi predatori come dentici (*Dentex dentex*), corvine (*Sciaenops ocellatus*) e mostelle (*Phycis phycis*), ma anche re di triglie (*Apogon imberbis*) e castagnole rosse (*Anthias anthias*).

I fondi sabbiosi sono invece popolati da specie criptiche come sogliole (famiglia soleidi) e rombi (famiglia botidi) e tracine (famiglia trachinidi) e da specie vagili in cerca di cibo, come salpe, mormore (*Lithognathus mormyrus*) e orate (*Sparus aurata*).

Le praterie di *Posidonia oceanica* costituiscono ambienti tridimensionali che rappresentano l'habitat ideale per numerose specie ittiche. Si possono annoverare molti pesci planctonofagi, come castagnole (*Chromis chromis*), presenti nella colonna d'acqua di giorno e tra le fronde di notte, zeri (*Spicara smaris*), menole (*Spicara maena*), boghe (*Boops boops*) e occhiate (*Oblada melanura*). Tra i pesci che si possono riscontrare sulle praterie di *P. oceanica* vi sono anche i cefali (come *Liza aurata*), caratterizzati da una dieta almeno parzialmente costituita da detrito, e numerosi predatori come dentici (*Dentex dentex*), barracuda (*Sphyrna viridensis* e *S. Sphyrna*), le ricciole (*Seriola dumerilii*) e spigole (*Dicentrarchus labrax*). Molte specie ittiche vivono più strettamente associate al manto fogliare di *P. oceanica*. Si tratta di specie che nuotano poco al di sopra delle foglie e/o tra le foglie, come molti pesci appartenenti alla famiglia dei labridi: tra questi il tordo nero (*Labrus merula*) e il tordo marvizzo (*Labrus viridis*). A questi si aggiungono pesci come il tordo pavone (*Symphodus tinca*), la donzella (*Coris julis*), il tordo ocellato (*Symphodus ocellatus*) e la donzella pavonina (*Thalassoma pavo*). Un labride piuttosto comune su *P. oceanica* è il tordo codanera (*Symphodus melanocercus*): questo pesce di piccole dimensioni (lunghezza massima pari a 14 cm) è un caratteristico pesce pulitore che interagisce con tantissime altre specie ittiche, tra cui il tordo pavone, diversi saraghi (sparidi del genere *Diplodus*) e piccoli serranidi come *Serranus scriba* e *Serranus cabrilla*. Altri labridi di piccole dimensioni che comunemente si possono trovare su *P. oceanica* appartengono sempre al genere *Symphodus* e sono essenzialmente pesci carnivori che si cibano di piccoli invertebrati vagili (es. echinodermi, molluschi, policheti, crostacei) che si trovano tra le foglie, sui rizomi e nel sedimento alla base dei fasci fogliari. Tra questi ricordiamo il tordo fasciato (*Symphodus doderleini*), il tordo rosso (*S. mediterraneus*), il tordo musolungo (*S. rostratus*) e il tordo verde (*S. roissali*). Il tordo grigio (*S. cinereus*), per contro, lo si ritrova più comunemente nei tratti di fondale sabbioso confinanti con *P. oceanica* o nei pressi delle praterie in cui si accumula detrito fogliare. Tra le specie ittiche generalmente associate al manto fogliare di *P. oceanica* è necessario annoverare infine *Hippocampus ramulosus* e *H. hippocampus*, di particolare interesse dal punto di vista conservazionistico (allegato II del Protocollo SPA/BD). Molte sono le specie di sparidi



che si possono trovare associate alle praterie di *P. oceanica*. Prima di tutte va rammentata la salpa (*Sarpa salpa*), che rappresenta la più importante specie ittica essenzialmente erbivora (almeno da adulta) del sistema litorale mediterraneo. Le salpe, che possono raggiungere fino a 50 cm di taglia massima, sono pesci che sovente formano banchi costituiti anche da centinaia di individui; tale gregarismo si riscontra sia nei giovanili (che hanno una dieta onnivora), sia negli adulti. Tra gli sparidi del genere *Diplodus* (che include pesci comunemente definiti come saraghi), lo sparaglione (*D. annularis*) è sicuramente quello che più di tutti si trova associato a *P. oceanica*. Infine, a ridosso delle praterie nuotano orate (*Sparus aurata*), tanute (*Spondilosoma cantharus*) e pagelli fragolini (*Pagellus erythrinus*).

6.2 LA NUOVA PROPOSTA DI ZONAZIONE A MARE DELL'ISOLA DI CAPRAIA

Attualmente le aree tutelate a mare sono suddivise come segue: la costa compresa tra punta della Manza e Punta del Trattoio e il tratto di mare antistante sono soggetti a regime di protezione totale (Zona 1), mentre il resto dell'isola, eccetto la zona libera compresa tra la Punta del Porto Vecchio e quella della Bellavista (di fronte all'abitato), fanno parte della Zona 2. In zona 1 sono vietati l'accesso, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e l'immersione. In zona 2 la pesca è regolamentata dall'Ente Parco.

Lo studio di fattibilità integra i dati ecologici originati nell'ambito di vari progetti di ricerca nazionali e internazionali.

I popolamenti ad alghe e invertebrati sono stati studiati in nove siti dislocati lungo la costa occidentale dell'Isola di Capraia, includendo sia la zona di protezione integrale esistente che le zone adiacenti. Ciascun sito si estende per circa cento metri e al suo interno sono state identificate in modo casuale 4 aree di campionamento, due a 5-8 e due a 10-13 m di profondità. Le aree hanno estensione parallela alla costa di circa 10 m e distano tra loro alcune decine di metri. In ciascuna area è stato condotto un campionamento fotografico su 10 quadrati di 20 x 20 cm identificati in modo casuale. Le fotografie sono state analizzate allo scopo di calcolare i valori di abbondanza delle singole specie o taxa e la ricchezza specifica totale. Una griglia di 20 x 20 cm e suddivisa in 25 sub-quadrati viene sovrapposta a ciascuna immagine visualizzata sullo schermo di un PC e la copertura percentuale degli organismi sessili stimata assegnando, a ciascuno di essi, un valore variabile tra 0 (assente) e 4 (occupazione dell'intero sub-quadrato) per ciascun taxa (Benedetti-Cecchi et al. 1996, Balata et al. 2007). La stessa tecnica è stata applicata al campionamento dei popolamenti della frangia mesolitorale, ma in questo caso il campionamento è avvenuto direttamente sul campo utilizzando una griglia in plastica di 20 x 20 cm (Benedetti-Cecchi et al. 2001).



I popolamenti ittici sono stati campionati nei medesimi siti individuati per i popolamenti bentonici utilizzando la tecnica del *visual census*. La fauna ittica è stata censita tra gli 8 e i 10 m di profondità, in immersione con autorespiratore lungo 5 transetti di 25 m di lunghezza per ciascun sito. Gli individui sono stati censiti alla migliore risoluzione tassonomica possibile (genere o specie) e sono stati contati singolarmente per ciascun transetto; solo per individui di *Chromis chromis* sono state usate classi di abbondanza, essendo tale specie fortemente gregaria. Di ciascun individuo censito, inoltre, è stata valutata visivamente la lunghezza totale, secondo tre classi: piccoli, medi e grandi.

A fronte dei risultati degli studi condotti dall'Università di Pisa in collaborazione con l'Ente Parco, dei progressi in quella che viene chiamata "Scienza delle Aree Marine Protette" (Sale et al. 2005) e delle necessità della popolazione locale, è stata avanzata la proposta di una rimodulazione degli attuali confini delle zone soggette a protezione. In particolare, due saranno i tratti di costa totalmente protetti (Trattoio e Linguelle, Zona A), circondati da una ampia zona di "buffer" (Zona B) (Fig. 1).




Figura 1. Nuova perimetrazione dell'Area Marina Protetta.

La nuova perimetrazione, nonostante preveda una riduzione della superficie soggetta a protezione totale, garantisce la tutela delle specie indicate dalle direttive e la conservazione degli habitat di maggior pregio, i quali sono ben rappresentati all'interno dei siti selezionati. Dall'analisi di dati quantitativi sulle modalità di distribuzione e di abbondanza di macroalghe e invertebrati emerge che i popolamenti a *Cystoseira* sono relativamente ben sviluppati nei siti selezionati (Fig. 2) e a questa



emergenza biologica si associa una biodiversità elevata, stimata usando come surrogato il numero medio di *taxa* per unità di campionamento (Fig. 3).




Figura 2. Copertura percentuale media di *Cystoseira* spp. sulla costa occidentale dell'Isola di Capraia.




Figura 3. Numero medio di *taxa* (indice di diversità) sulla costa occidentale dell'Isola di Capraia.



In entrambi i siti si riscontrano inoltre praterie di *P. oceanica*, ed elevate abbondanze di specie ittiche di interesse commerciale cioè gli sparidi *Dentex dentex*, *Diplodus sargus*, *D. vulgaris*, *D. puntazzo*, *Lithognathus mormyrus*, *Oblada melanura*, *Spondilosoma cantharus*; gli scorpenidi *Scorpaena scrofa* e *S. porcus* e i mugilidi (*Mugil sp.*) (Fig. 4).




Figura 4. Abbondanza delle specie target della pesca ($n=5$) per sito. Verde: numero medio di individui compreso tra 0 e 10, azzurro 10-20, blu 20-30. La taglia del simbolo è proporzionale al numero medio di individui osservato.

La nuova zona A, includendo sia tratti di costa caratterizzati da baie ed insenature, sia punte e promontori, permette di ampliare, rispetto alla vecchia perimetrazione, le tipologie di costa rappresentate all'interno della zona soggetta a protezione totale. Studi condotti in altre aree del Mediterraneo (Garcia-Charton and Perez Ruzafa 1999) indicano che densità maggiori di pesci si riscontrano in corrispondenza di coste eterogenee (frastagliate), alle quali generalmente corrispondono ambienti maggiormente diversificati. I siti inclusi nella nuova area soggetta a protezione totale, essendo caratterizzati da una elevata eterogeneità della costa e da habitat tra loro molto diversificati, sono rappresentativi degli ambienti presenti sull'isola di Capraia.

La suddivisione della Zona A in due siti ravvicinati potrebbe incrementare processi densità-dipendenti, quali lo "spillover" (letteralmente "traboccamento"), inteso come esportazione netta di biomassa adulta attraverso i confini di una riserva verso le vicine aree di pesca (Roberts et al. 2001), con potenziali benefici per la pesca locale nelle zone adiacenti alla riserva. Il conseguente ampliamento della zona B, in cui la pesca locale e le attività turistiche sono consentite, dovrebbe



contribuire ad incrementare la crescita economica della popolazione locale. Inoltre, dal momento che i siti inclusi nella zona A si trovano nella parte dell'isola diametralmente opposta al centro abitato e pertanto risultano difficilmente raggiungibili, le attività economiche legate al turismo e al noleggio di piccole imbarcazioni a motore non subiranno alterazioni.

La nuova perimetrazione prevede anche 2 aree all'interno della zona B soggette a regolamentazione ristretta nelle quali sono si trovano la secca di Monterosso e la cosiddetta cerniopoli, un blocco di coralligeno sito alla profondità di 40 m che ospita una cospicua popolazione residente di cernie (*Epinephelus marginatus*). Sottoponendo tali aree a un regime speciale di protezione sarà possibile, da un lato, preservare queste importanti emergenze biologiche e, dall'altro, renderle fruibili per i numerosi subacquei che ogni anno visitano i fondali di Capraia. La possibilità di consentire le immersioni all'interno di alcune aree della zona a mare riconosciute come rilevanti dal punto di vista naturalistico può attirare tutti quei subacquei amanti sì delle immersioni, ma anche sensibili alle tematiche ambientali, incrementando così gli introiti legati a questa attività.

La presente proposta di ripermetrazione dell'area marina protetta, pertanto, risponde alla necessità di conciliare le esigenze di tutela ambientale con le attività economiche della popolazione locale.




Figura 5. Gabbiano corso: Siti nidificazione (simboli viola), tratti idonei (linea viola), area idoneità (campitura rigata viola).




Figura 6. Falco pescatore: tratti idonei (linea azzurra).




Figura 7. Siti nidificazione uccelli marini (COT ISPRA).



Figura 8. Vegetazione (dati Natura 2000).

PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

Plano del Parco dell'Arcipelago Toscano




TAV. B. 3
Carta della zonazione a mare
Isola di Capraia

IL PRESIDENTE
GAI. Gianpiero Santucci

IL DIRETTORE
D. GAI. Franco Zambelli

1999

- Legenda
- Zona MD
 - Zona MC
 - Zona MB
 - MB ristretta
 - MB
 - Zona MA
 - zona MA Area Archeologica



scala 1:25000



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631